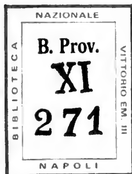

FONDO PIZZOFALCONE


NAZIONALE
BIBLIOTECA
VITTORIO EM. III
B. Prov.
XI
271
NAPOLI



OPERE

DEL

MURATORI

TOMO XI





IN VENEZIA MDCCXC

PRESSO ANTONIO CURTI Q. GIACOMO

CON APPROVAZIONE.

DISSERTAZIONI
DI
LODOVICO ANTONIO MURATORI
SOPRA LE ANTICHITA' ITALIANE.

Dei Censi, e delle Rendite spettanti una volta alla Santa Chiesa Romana.

DISSERTAZIONE LXIX.

Qual sia a' tempi nostri la ricchezza e maestà della Chiesa romana, lo sa ogni rozza persona. Qual fosse negli antichi secoli, ai più, penso io, che sia poco noto. Sia perciò a me permesso di toccare questo nobile argomento, acciocchè chiunque voglia far paragone fra lo stato suo presente, e l'antico, possa aver qualche lume. Primieramente stabilisco, che fin dal suo principio avendo questa Chiesa goduto il primato sopra tutte l'altre chiese, sempre l'abbondanza delle facoltà corrispose alla sua dignità. Ma principalmente venne ella dotata di molti beni e ricchezze, da che Costantino il Grande abbracciò la santa religione di Cristo, e diede la pace alla Cristianità. Imperciocchè, quantunque niuno erudito ci sia oggidì, che non conosca e attesti falsa la famosa donazione di Costantino,

no, che per più secoli fu in gran credito: tuttavia convien confessare che Costantino si mostrò sommamente liberale verso la romana Chiesa, e più dell' altre l' ornò ed arricchì. A così credere siam condotti da Anastasio bibliotecario nelle vite de' romani pontefici, ed anche dalla testimonianza de' pagani, allegata anche dal cardinale Baronio. Racconta Ammiano Marcellino nel lib. 27. cap. 3. le turbolenze insorte nell' anno 367. per l' elezione nel nuovo pontefice, essendo divisi i voti del popolo fra Damaso e Ursicino; poi soggiugne: *Neque ego abnuo, ostentationem rerum considerans Urbanarum, hujus rei cupidos ob impetrandum quod appetunt, omni contentione laterum jurgari debere: quum id adepti, futuri sint ita securi, ut ditentur oblationibus Matronarum, procedantque vehiculis insidentes circumspecte vestiti, epulas curantes profusas, adeo ut eorum convivia Regales superent mensas*. Così un etnico scrittore, a cui ne aggiungo un altro, non già scrittore, ma della prima nobiltà di Roma, cioè pretestato, console designato. Di lui così parla san Girolamo nell'epist. 38. già 61. contro gli errori di Giovanni gerosolimitano colle seguenti parole: *Homo sacrilegus & Idolorum cultor, solebat ludens beato Papæ Damaso dicere: Facite me Romanæ Urbis Episcopum, & ero protinus Christianus*. Maligno etnico era costui: contuttociò fa egli abbastanza intendere, qual fosse allora lo splendore de' romani pontefici, e come cospicua la magnificenza della Chiesa

ro-

romana, la quale nondimeno diffondeva sopra i poveri una copiosa parte delle sue ricchezze. Nè solamente abbondava essa di beni stabili nel territorio romano, e in altri circonvicini; ma ne possedeva anche in Asia. Celestino primo papa, scrivendo nell'anno 432. a Teodosio juniore augusto, rammentava *possessiones in Asia constitutas, quas illustris & sanctæ recordationis Proba longa a majoribus vetustate reliquerat Romanæ Ecclesiæ*, pregando esso imperadore, *ut omnis ab his insidiantium inquietudo discedat*.

Ma venendo ai tempi susseguenti, dico primieramente, che la ricchezza della romana Chiesa consisteva una volta in beni stabili, come masse, cioè grosse tenute insieme unite, e in altri fondi che la pietà degl' imperadori e degli altri fedeli avea contribuito in varie provincie a san Pietro. L'amministrazion di essi per lo più era appoggiata a cherici e suddiaconi di provata fede, che si chiamavano *Difensori* e *Rettori*. Per tale ufizio ancora si sceglievano *Azionarj*, o *Attori*, i quali forse erano solamente diversi di nome dai precedenti. Ora apparisce chiaro dalle epistole di san Gregorio Magno, che varj ricchissimi patrimonj possedeva la santa Chiesa romana nell'*Appia*, *Toscana*, *Campania*, *Calabria*, *Gallia*, *Corsica*, *Sardegna*, *Dalmazia*, *Africa*, ed altre provincie. Anche Anastasio bibliotecario nella vita di papa Giovanni V. rammenta *Patrimonium Siciliæ & Calabriæ*. E nella vita di papa Zaccheria atte-

sta, che ad esso pontefice furono restituiti *a Trasmundo Duce Spoletino Sabinense Patrimonium, quod per annos prope triginta fuerat ablatum, atque Narniense, etiam & Auximanum, atque Anconitanum, nec non & Numanate &c.* Però, allorchè leggiamo presso Anastasio nella vita di papa Giovanni VII. e presso Paolo Diacono nella storia longobardica la donazione, o restituzione *Patrimonii Alpium Cottiarum*, fatta dal re Ariberto, e confermata dal re Liutprando alla Chiesa romana, intendiamo altro non voler dire queste parole, se non poderi e fondi. Bartolommeo Zucchi, scrittor dozzinale, nella storia di Monza pubblicò una lettera scritta dal re Ariberto al suddetto Giovanni VII. papa, dove si legge: *Ex hoc nostro latissimo decreto eidem Romanæ Ecclesiæ liberaliter Alpes Cottias, in quibus & Genua est, donamus, ita ut in bonis beati Petri ipsæ Alpes a Taurinis Montibus usque ad Ligusticum mare censeantur.* Il Turrigio nel libro *Grottæ Vaticanæ* par. II. cap. *6.* prese questa epistola per buona moneta, quando tutti gli eruditi la riconoscono per una solenne e ridicola impostura. Anche Adriano I. papa nell'epist. XLIX. fa menzione dei patrimonj della Chiesa romana, posti *in partibus Tusciæ, Spoleto, seu Benevento, atque Corsica, simul & Sabinensi &c.* Nella cronica farfense, da me data alla luce, si parla molto degli azionarj della Chiesa romana, cioè dei deputati al governo di questi patrimonj; e più se ne ha dalle

lettere di san Gregorio Magno. Che anche nella Germania possedesse la medesima Chiesa gran quantità di rendite, senza saper noi, onde si raccogliessero, lo ricaviamo dall'epistola LV. di Niccolò primo papa, scritta a Lodovico re di Germania, dove tratta di mandare un legato *pro unius anni reditibus rerum Sancti Petri in regno vestro sitarum: quum duorum annorum jam tempora præterierint, ex quo reditus ex illis debuerunt esse collecti, & nos ex eis nihil recepimus*. Lo stesso pontefice nell'epistola II. a Michele imperador dei Greci parla dei patrimonj della Chiesa romana, usurpati da'Greci, con dire: *Præterea Calabritanum Patrimonium & Siculum, quæque nostræ Ecclesiæ concessa fuerunt, & ea possidenda obtinuit, & disponendo per suos Familiares regere studuit, vestris concessionibus reddantur, quoniam irrationabile est, ut Ecclesiastica possessio, unde luminaria & concinnationes Ecclesiæ Dei fieri debent, terrena quavis potestate subtrahantur.*

Anche papa Leone IX. nell'epistola VII. a Costantino Monomaco imperadore facea istanza, perchè gli stessi patrimonj gli fossero restituiti. Doni di lunga mano maggiori, con aprir ben la bocca, pretendeva Liutprando vescovo di Cremona nella sua legazione a Niceforo imperador d'oriente, che fossero stati fatti alla Chiesa romana da Costantino il Grande: cioè *nonne in Italia solum, sed in omnibus pæne Occidentalibus Regnis nec non de Orientalibus atque Meridianis, Græcia scilicet,*

Judaea, *Perside*, *Mesopotamia*, *Babylonia*, *Ægypto*, *Lybia &c.* Che ridicola sparata sia questa, ognun sel vede. L'aggiugner egli, che anche *in Saxonia & Bajoaria* essa Chiesa godeva de' patrimonj, si può ben credere. Perchè poi i beni tali o si affittavano, o si concedevano a livello, Roma ne ricavava le pensioni. Adriano I. papa nell' epistola LVII. a Carlo Magno re nel codice carolino scrive: *Mauricium Episcopum Histriensem*, *quod Pensiones beati Petri*, *quae in Histriensi territorio jacebant*, *exigeret*, *ut eas Romam dirigere deberet*, era stato acciecato dai malevoli greci. Queste probabilmente erano state concedute ad esso Adriano. Anzi di qui può venir luce ad un scuro luogo ne' diplomi degli Augusti, cioè di Ottone Magno e successori, ne' quali si confermano alla Chiesa romana *Almus cum Insula Corsica deinde in Suriano*, *deinde in Monte Bardonis*, *deinde in Berceto*, *exinde in Parma*, *deinde in Regio*, *exinde in Mantua*, *atque in Monte Silicis*, *atque Provincia Venetiarum & Histria:* parole ripetute da Leone Marsicano nella cronica casinense. Non già città, non castella, non provincie donate al pontefice romano, s'ha qui da intendere, essendo certissimo, che luoghi tali sotto Carlo Magno appartennero al regno d' Italia, ed anche più secoli dopo. Resta perciò, che fossero patrimonj, pensioni, masse, monisterj, ed altri simili privati diritti, o da lei prima posseduti, o dal medesimo Carlo Magno conceduti. Fin

qui

quì il Muratori. Non v'ha poi anche chi non sappia, a qual grado di possanza temporale e di ricchezze giugnessero i pontefici romani colla connivenza ed appoggio di Pippino re de' Franchi, e del grande augusto re Carlo. Da questi fu conceduto ad esso loro il dominio di Roma con alcune altre città, e da quegli ottennero essi l'Esarcato di Ravenna. Non ce ne lasciano dubitare gli annali de' Franchi, Anastasio bibliotecario, l'epistole del codice carolino, ed altre Memorie di que' tempi. Noi però non sappiamo, di qual natura fosse il dominio suddetto, nè quali ne fossero le rendite, nè con quali condizioni passassero nella Chiesa romana quelle giurisdizioni, e molto meno quali e quante città, terre, e provincie fossero comprese in quella cessione o donazione primitiva, e per quanto tempo le ricevessero i papi e le tenessero in dominio. A grande oscurità soggiacciono le accennate particolarità, e molte dubbiezze a parlar moderatamente, vi restano tuttavia, dalla discussion delle quali io volentieri mi astengo, essendo cosa assai delicata il cercare l'origine, e il tener conto del progresso dell' autorità e dominio, che i principi e le città continuano a godere. Ciò ch'è fuori di contrasto si è, che ora i pontefici romani signoreggiano una nobil porzione del regno d' Italia con sovranità di dominio, e che il tempo ha ridotto molte cose ad un aspetto e positura ben differente e diversa da quella, in cui furono anticamente. Chi poi bramasse sa-

pere, qual fosse su questo particolare il sistema de' secoli posteriori, può dare un' occhiata alla notizia da me pubblicata e presa dal registro MSto di Cencio Camerario, e da una carta che mi sembra scritta prima del MCCC. Da que' documenti intenderà, quali rendite provenissero, alcuni secoli sono, alla Chiesa romana dal ducato di Spoleti, e dal contado di Narni.

Nella vita di papa Innocenzo III. stampata nel tom. III. *Rer. Ital.* abbiamo ch' egli *ab initio promotionis suæ ad eleemosynas deputavit universos proventus ad se pertinentes de oblationibus Basilicæ Sancti Petri*. Qualora avveniva, che i monisterj ed altre chiese dai pontefici romani sottratte dalla giurisdizione de' vescovi, cominciavano ad essere immediatamente sottoposte alla Chiesa romana: allora in segno di sì fatto diritto, protezione e privilegio venivano obbligate al pagamento annuale di un censo alla suddetta Chiesa di Roma. Ma non fu già dappertutto la medesima nella quantità sua la tassa della pensione o censo. Secondo la varietà de' paesi, e l'assenso de' contraenti, dissomiglianti e diversi spesso furono que' censi. A chi me ne dimandasse l'origine, risponderei, che ne' secoli più rimoti noi troviamo alcuni monisterj eretti ed istituiti dai re e da altri fedeli, colla condizione che fossero sotto il patrocinio della Chiesa romana, ma di rado veniva addossato il pagamento d'annuo censo. Vero è, che nell' anno DCCCXVIII. Stefa-

no

no IV. papa addossò al monistero di Farfa la pensione annua di dieci soldi d' oro; ma egli gliela impose non già per riguardo del patrocinio, ma sì bene perchè i pontefici precedenti aveano conferito ai monaci di Farfa molti beni e diritti, che nel *Patrimonio Sabinese* appartenevano alla Chiesa romana. Non passò poi gran tempo, che il censo suddetto fu levato e abolito per le premure che se ne prese l' augusto Lottario I. Leggete, se v' aggrada, altre bolle de' pontefici romani divulgate dal Margarini nel bollario casinense, e in questa mia opera anche da me riportate fino a' tempi di papa Gregorio VII. In esse non troverete quasi menzione alcuna di censo. Io non pretendo però di asserire, che fino a que' tempi incognito o inusitato fosse il costume di pensioni di tal sorta, ma di avvertire che furono molto di rado imposte ai monisterj e alle chiese, che godevano il patrocinio della Sede apostolica. Nella dissert. XXXVII. *de Hospitalibus* io stampai una pergamena di Lucca, scritta nell' anno DCCXC. nella quale un certo diacono di nome Giacomo fabbricar fece un picciolo monistero di vergini sacre presso le mura di essa città, comandando che *Abbatissa, quæ eodem in tempore fuerit, pro sua & ipsius Monasterii protectione per singulos annos reddere debeat in Ecclesia Sancti Petri in Romam ad luminaria in decem Solidos auro oleum, sicut jam ante hoc tempus ego per Cartulam decrevi & qualiter per ipsam Cartulam ego constitui, quam in Ecclesia San-*

cti

cti Petri in Roma obtuli. Poco dopo lo stesso fondatore aggiugne: *Si ipsum Monasterium destitutum remanserit, volo & taliter constituo, ut suprascripta Ecclesia cum omnibus rebus ad eam pertinentibus deveniat in potestatem beati sancti Petri in Roma, vel Pontifici, qui in tempore Papa ordinatus fuerit, in omnibus ordinandum & gubernandum, qualiter ei secundum Deum recte paruerit*. Parole, che sembrano qui apposte, acciocchè i vescovi di Lucca, e i patroni del monistero suddetto non trascurassero in avvenire il mantenimento e l'avanzamento di quel sacro luogo pel timore, ch'esso potesse dicadere ai diritti della Sede apostolica. Che nel territorio lucchese alcuni monisterj, masse, e corti con pieno dominio fossero anticamente suggette al romano pontefice, non ce ne lasciano dubitare alcuni antichi documenti. E' cosa intanto assai chiara, che la pensione annuale dell'olio pel valore di dieci soldi d'oro fu ingionta alla badessa *pro sua, & ipsius Monasterii protectione*, la quale il fondatore avea impetrata da papa Adriano I. Così pur anche pare che ne' tempi del dominio dei re longobardi fosse assuggettito l'antichissimo monistero bruniacense, divenuto dipoi vescovato, alla sola Chiesa romana, alla quale pagava ogni anno esso monistero *Censum Denariorum octo & Candelas tres*. Nel primo tomo del tesoro nuovo di Anecdoti ci viene esibita dai chiarissimi benedettini della congregazion di san Mauro, i padri Martene e Durand, una

bolla

bolla di papa Leone IX. In essa confermò circa l'anno ML. quel pontefice alle monache del titolo de' santi Fabiano e Felicita *in loco Andlow pago Helisatia* i privilegj della Sede apostolica, ma coll'obbligo che le badesse *præstent nobis & Successoribus nostris annualiter tres pannos lineos Pontificali usui aptos*. Dai prelodati monaci fu in oltre nel primo tomo degli antichi scrittori prodotto un privilegio scritto nell' anno DCCCCLXXVIII. che il potefice Benedetto VII. diede al monistero bisuldunense. Quivi s'impone agli abbati *per singulos annos, quinque Solidos persolvere in Censum Sancto Petro. Et si minime annuatim venire non possunt, ad quartum annum viginti Solidos persolvant*. Date un' occhiata ai Miscellanei del Baluzio, e nel quarto tomo troverete una bolla di papa Leone VIII. circa l'anno DCCCCLXIV. data al monistero di Monte Maggiore nella Provenza colla pensione annuale di soldi quattro alla Sede apostolica in riconoscenza della libertà ottenuta. Finalmente il monistero lutrense eretto nel secolo settimo pagava *decem Solidos argenti annis singulis pro Censu Romanæ Ecclesiæ*, siccome abbiamo nella vita dell' abbate san Deicolo.

Donde poi procedesse, come già dissi, che rari di molto sieno gli esempli delle pensioni prima del pontificato di san Gregorio VII. papa ne' diplomi della sede apostolica, e più frequenti sotto il pontificato di lui e de'suoi successori fossero sì fatti esempli, a me sembra

bra che ne fosse la cagion seguente. Costume fu di addossare il censo a que' monisterj e a quelle chiese, le quali erano assuggettite affatto alla Chiesa di Roma, siccome state donate ad esso lei dai fondatori, o dai patroni, o spesse fiate dagli stessi monaci. Il vescovo gerundese Mirone mercè d' una carta di donazione cedette alla Chiesa romana il monistero bisuldunense, siccome apparisce dalla bolla preaccennata di Benedetto VII. In quella guisa adunque che coloro, i quali danno ad alcuno degli allodiali in livello o enfiteusi, sogliono riserbarsi un censo o pensione da pagarsi loro annualmente per indizio e contrassegno del dominio diretto, che hanno sul fondo livellato; così i monisterj e le chiese donate in ragion d' allodiali, e assugettite pienamente al potere del pontefice romano, abitabili però e godibili da un terzo, contraevano l'obbligo e la prestazione d'un censo annuale alla Chiesa di Roma. Ce ne assicura una carta da me data alla luce per la prima volta in questa dissertazione, somministratami dal registro del mentovato Cencio col titolo: *Privilegium S. Ciriaci in Gerendotb Alberstatensis Diœcesis*. Con questo fatto concorda anco quello dell'an. DCCCCLXXVIII. in cui il pontefice Benedetto VII. concedette il monistero lirinese ai monaci di Cugnì, come costa dal bollario cluniacense. Non dobbiamo perciò maravigliarsi, se troviamo monisterj gravati di censi e pensioni di questa fatta. Ciò non ostante ve ne furono di quelli,

li, che quantunque procurassero ed ottenessero protezione e privilegj d' immunità dalla Sede apostolica, a niuna prestazion di censo furono obbligati; ma solamente allora quando impetravano il privilegio pontificio, e quando ne riportavano dai papi susseguenti la conferma, a titolo di ricognizione faceano qualche donativo. Nella bolla che diede Leone IX. al monistero delle vergini di Hessa leggiamo, *se confirmationem ejus Privilegii gratis concedere pro Sanctorum debita veneratione, & parentum suorum inibi quiescentium devotione*. Ma prima dell' elezione di Gregorio VII. al pontificato pochi si contavano in Europa i monisterj e le chiese, che fossero in patrimonio della camera pontificia. Per conseguente rare anche furono allora le rendite de' censi. Adunque Gregorio VII. siccome quegli che non perdonò a fatica alcuna, nè a sollecitudine per proteggere ed ampliare la dignità della Sede romana, non lasciò sfuggire occasion veruna, e proccurò con premura di tirare alla prestazione annuale di censi al palazzo lateranense, come mostrerò nella dissertazione LXXI. quanti monisterj e chiese potè, concedendo ad essi esenzioni, immunità, ed onori. Oltre quei monisterj, che ad insinuazion di esso papa Gregorio si assuggettarono alla Sede apostolica, ve ne furono più altri, che cercarono coll'offerta del censo alla Chiesa di Roma, di porsi in libertà, e ottennero di sottrarsi dal diritto de' vescovi, e di usare la mitra ed altri ornamenti vescovili.

Nel

Nel tomo I. del bollario casinense alla costituzione VIII. si ha, che Urbano II. nell'anno MXCII. *Apostolicæ memoriæ prædecessoris sui Gregorii VII. institutis tenacius adhærens, Cavense Cœnobium Privilegio suo munivit*, e decretò che fosse *Romanæ soli Ecclesiæ subjectum*, di modo che *ejus subjectionis caussa anno quolibet Abbas Romanæ Sedis tres aureos Solidos exsolvat*. Parimente la contessa Matilde nell'anno MCIV. affinchè l' insigne monistero di Polirone, fondato già dall' avo di lei, godesse la protezione della Sede apostolica, ordinò, come si legge presso l' abbate Bacchini, *ut Domno Apostolico beati Petri Vicario, vel ejus Misso, prædicti Cœnobii Abbas, vel suus Nuntius, per unumquemque annum tres Libras piperis infra Mensem Madium persolvere studeat, nullaque alia eidem Monasterio superimpositio fiat*. Similmente *Bernardus Comes & uxor ejus Berta in manus Gregorii VII. Papæ beato Petro & sanctæ ejus Romanæ Ecclesiæ obtulerunt* il monistero delle sacre vergini di Cremona sotto il titolo di san Giovanni Evangelista. Dipoi il mentovato Urbano II. nel privilegio conceduto a Gisla badessa del monistero suddetto nell' anno MXCVI. *ad judicium perceptæ a Romana Ecclesia protectionis, per annos singulos Mediolanensis monetæ Denarios duodecim Lateranensi Palatio persolvendos constituit*, come si può vedere dalla carta esistente nel capitolo de' canonici di Cremona, da me copiata e poi stampata.

Al-

Altri monisterj e luoghi sacri furono nel medesimo secolo undecimo e nel seguente duodecimo eretti, e sottoposti alla Sede apostolica dai fondatori, con obbligare i monaci ad un censo annuale da pagarsi alla Chiesa di Roma. Goffrido Martello conte di Angiò fondatore del monistero angioino, impose a quel luogo sacro il pagamento di dodici soldi annualmente alla Sede apostolica. A questa il conte Guido della celebre schiatta de' conti Guidi, aveva offerto un fondo nella Toscana posto nel monte di Bonizo, volgarmente chiamato Poggibonzi. Venne voglia a Rinieri vescovo di Siena di piantar ivi una chiesa. Ne supplicò Adriano IV. papa, e ne impetrò il permesso coll'obbligo del censo annuale di un bisanzio, come costa dalla bolla pontificia del MCLV. e dall' altra di confirmazione sotto Alessandro III. papa nel MCLXXVI. da me già pubblicate. Anche a Gerberto abbate di santo Eustachio di Nervesa, quando conseguì da Callisto II. la conferma dei diritti e privilegj nel MCXXIII. fu rinovata la pensione di sei soldi veneziani *singulis annis Lateranensi Palatio persolvendorum*, e ciò apparisce dalla bolla di esso pontefice, ch' io diedi alla luce. Sappiate nulladimeno, che non mancarono monisterj in que' tempi, i quali contuttochè appartenessero in pieno diritto alla Chiesa romana, non pagarono ad essa pertanto censo alcuno. Nel territorio della città d'Aquila, e nel castello di Luculo, sussiste tuttavia un monistero suggetto ad un abbate seco-

la-

ſare. Gl' illustri conti de' Marsi, de' quali frequentemente si parla nella cronaca farfense, da me stampata nella par. II. del tomo II. *Rer. Ital.* fecero fabbricare, e arricchirono quel monistero, con riserbarsene il giuspatronato. Il conte Oderisio lo assuggettì a papa Gregorio VII. e alla sola Sede apostolica. E pure non fu fatta allora menzione alcuna di censo. Ce ne fa testimonianza la carta di donazione del castello di Collimonte fatta nel MLXXVII. dal conte Oderisio a Pietro abbate di san Giovannì di Ranfonisse. In essa leggerete la dichiarazion seguente: *Illud pariter addentes, ut hoc Monasterium liberum sit, & absque aliquo tributo, neque alicui personæ potestati, & Ecclesiæ, vel Seculari, ibi deinceps aliquod jus ullo modo concedatur, sed semper sub regimine & evictione Romanorum Pontificum consistat. Soli enim Romanæ Ecclesiæ Pontifici hoc Monasterium, nostris propriis rebus donatum, ut dictum est, ad defendendum, regendum committimus*. Osservate eziandio la bolla del pontefice Lucio II. nell' anno MCXLIV. copiata dall'Archivio estense. Siccome io notai nel capitolo XI. delle Antichità estensi, si dice bensì, che il monistero di santa Maria di Castiglione, fondato dal marchese Adalberto d' Este, *juris beati Petri existit*, ma però non vi si truova alcun indizio di pensione, o di censo. Potete pur anche osservare la bolla di papa Callisto II. che nel MCXXIII. conferma all' arciprete e canonici di Carpi sul Modenese tutti i privilegj

e ra-

avesse fino dai secoli antichi la propria diocesi, e dall'apostolica Sede *jure proprietatis* sia dipendente, non fu però gravata di pensione alcuna, come apparisce dall' accennata bolla confermatoria. Quantunque il rinomato monistero della Pomposa sul Ferrarese godesse della protezione apostolica, nientedimeno nella bolla del MCXXIV. esistente nell' archivio estense, il suddetto papa Callisto II. confermò ad esso monistero tutti i suoi beni e privilegj, dichiarando, che *a vobis*, cioè da que' monaci *singulis quibusque annis*, *pensionis nomine tres argentei Solidi*, *difficultate postposita*, *sanctæ nostræ Romanæ Ecclesiæ Actionariis persolvantur*. Ma oltre i monisterj, si contarono anticamente non poche chiese semplici ed altri luoghi sacri, i quali *salva Episcopi Catholici reverentia*, vale a dire, serbando intatto il diritto del vescovo nell' ordinazione e consecrazione de' cherici, degli altari, delle chiese, e dell'amministrazion de' sacramenti, si sottoposero nel temporale alla sola Sede apostolica, e per l' impetrazione del privilegio di tal fatta si obbligarono a pagarle un censo annuale. Riferita da Landolfo il giovane nell' istoria ch' io diedi alla luce nel tomo V. *Rer. Ital.* a noi rimane una bolla di papa Urbano II. Entro la città di Milano avea Liprando prete eretta e fondata la chiesa della santissima Trinità *in proprio suo allodio; ipsamque beato Petro obtulit*. Vi si leggono poi queste parole: *Ad indicium autem hujus perceptæ libertatis a Romana Ecclesia*,

Mediolanensis Monetæ Nummos sex quatuor annis (s' ha da scrivere *quotannis*) *Lateranensi Palatio persolvetis*. E di questa chiesa fece anche menzione Cencio Camerario nel suo registro de' censi.

Nè qui si fermò la diligenza di papa Gregorio VII. e degli altri pontefici successori suoi. Proccurarono di più, che gli stessi re del Cristianesimo assuggettassero i regni loro nel temporale alla Sede apostolica, d'onde poi si raccogliesse un tributo da pagarsi ogni anno alla Chiesa di Roma. Su questo proposito non mi trattengo io ora, perchè avrò campo di trattarne molto più nella dissert. LXXI. *de Episcoporum potentia*. Si studiò il chiariss. Tomassini nel tomo III. al lib. I. cap. 22. *de Beneficiis* d' iscusare e raddolcire queste offerte di regni fatte alla Sede di san Pietro. Ma gli antichi papi tenevano forte nel pretendere che i regni offerti fossero di diritto di san Pietro, *& propria Romanæ Ecclesiæ*, a tal segno, che ne esigevano l' annual pensione, come censo dovuto da' fiduciarj. Truovo anche a cagion di esempio, che gl' Inglesi diedero il nome d' *Elemosina* al denaro ch' essi chiamarono *Sancti Petri*. Ho io ricavata dall' antichissimo MSto registro di Cencio Camerario, e pubblicata una legge, detta *Danelaye* nell' Inghilterra. In essa legge si parla dell' accennato denaro di san Pietro. L' annalista Sassone pubblicato dall' Eccardo, assegna l' origine di quel censo all' anno 890. Scrive egli, che il re Alano vedendo infe-

sta-

stata dai Normanni la Bretagna, *coadunata omni Britannia, vovensque, si per divinam virtutem vinceret*, *Decimas bonorum omnium Britanniæ Deo & sancto Petro Romam destinare, tanta strage hostes prœlio fudit, ut ex quindicim millibus vix quadraginta ad classem refugerent:* Parole che a me rendono sospetta l'autorità di Polidoro Vergilio storico recente, perchè scrittore nel 1534. dell'istoria anglicana, non ostante che il cardinal Barònio si servisse della testimonianza d'esso Polidoro. Egli vorrebbe far credere, che Ina re degl'Inglesi, circa l'anno 740. *Regnum suum Romano Pontifici vectigale fecisse, singulis argenteis nummis, quos Denarios vocant, in singulas domos impositis.* Aggiugne che gli altri due re, Offa e Athulfo, imitarono l'esempio d'Ina loro antecessore. Ma come mai non seppero gli antichi storici inglesi, che il re Ina avesse fatta un'opera sì pia? D'onde n'ebbe notizia Polidoro Vergilio? Quello che s'ha da osservare, si è che censi di cotal fatta si pagavano dagl'Inglesi col titolo *debiti*. Per attestato del Malmesburiense nel libro II. il re Canuto scriveva nel MXXVII. all'inglese popolo suo così: *Obtestor omnes Episcopos meos, & Regni mei Præpositos, quatenus faciatis, ut antequam in Angliam veniam, omnium debita, quæ secundum Legem antiquam debemus, sint persoluta, scilicet Eleemosyna pro aratris &c. & Denarii, quos Romam Debetis sive ex Urbibus, sive ex Villis.* Presso l'Hickesio abbiamo le lettere del re Guglielmo

mo I. che visse nel suddetto secolo undecimo. In esse comanda egli sotto grave pena, *ut Denarii Sancti Petri solvantur a meis Vassallis*. Bastantemente mi è noto, che i re stessi della Gran Bretagna riconobbero già se medesimi come clienti e vassalli della Chiesa romana. Ciò vien confermato, per tacere altre memorie, dagli atti pubblici di quel regno, raccolti dal Rymero nel primo tomo. Non ho perciò tralasciato di pubblicare per la prima volta la bolla di papa Onorio III. nell'anno MCCXVIII. non solamente conferma lo stesso pontefice a Savarico di Malleone il privilegio di batter moneta, concedutogli dal re Giovanni, ma ad esso Savarico impone da pagare annualmente il censo di una marca d'oro alla camera pontificia, *ad indicium hujus a Sede Apostolica confirmationis obtentæ*. A parer mio ha quest' atto confermatorio un non so che di dominio supremo. Quando avveniva di poter levare dalle griffe di pagani o saraceni provincie, tempo già suggette a principi cristiani, allora si sbracciavano a tal fine per quanto poteano i romani pontefici, e si collegavano per far guerra, ma colla condizione e col patto, che que' principi, i quali restassero vincitori, riconoscessero dipoi in feudo della Sede apostolica le città ricuperate, e alla camera pontificia ne pagassero un censo annuale.

In fatti si ricava dal primo libro dell'epistole di papa Gregorio VII nel MLXXIII .ch' gli scrisse a tutti i principi, notificando loro

Re-

Regnum Hispaniæ ab antiquo proprii juris sancti Petri fuisse, & adhuc soli Aposolicæ Sedi ex æquo pertinere. Perciò li sollecita, acciocchè si unjscano col conte di Roccio, ch'era in procinto di andar contro i pagani usurpatori di quella terra, il quale *hanc concessionem ab Apostolica Sede obtinuit, ut partem illam, unde Paganos suo studio & adjuncto aliorum auxilio expellere posset, sub conditione inter nos factæ pactionis ex parte Sancti Petri possideret*. Così pure essendo riuscito al conte di Barcellona di liberar nel MXC. la città tarraconese dalle mani de' saraceni, ordinò ch'essa poi fosse tributaria, o censuaria della Sede apostolica. Resterebbe da disaminare, se i romani pontefici pretendessero anticamente in virtù di somigliante patto, e col medesimo titolo, oppure con altri motivi più antichi, che l'Apulia, la Calabria, e la Sicilia fossero di ragione e diritto della chiesa di Roma. Imperciocchè n'ebbero appena i Normanni cacciati via i Saraceni ei Greci, che i pontefici stessi dato di piglio all'una e l'altra spada temporale e spirituale, costrinsero i Normanni suddetti a ricevere sotto titolo beneficiario dalla Sede romana gli accennati regni. Aggiugnete, che vi furono altri, i quali per avere nel pontefice romano un protettor vigoroso, che li difendesse contro i più potenti, onde potessero più agevolmente conservar le cose loro, di spontaneo volere offerirono città e castella a san Pietro, e ricevendole in feudo dalla Sede apostolica, le pro-

misero un censo da pagarle annualmente; Reginaldo re dell'isole aggiacenti all'Irlanda, appellato altrove *Rex de Man*, nel MCCXII. *devenit homo ligius Johannis Angliæ Regis*, siccome costa da un documento pubblicato dal Rymero nel primo tomo degli Atti pubblici. Da altri monumenti presso questo scrittore si ha che Reginaldo suddetto era chiamato *ad faciendum homagium & ad emendandum excessus factos hominibus Domini Regis Angliæ ab hominibus Terræ suæ*. In sì fatte disgustose circostanze pensò Reginaldo che fosse per tornargli meglio a conto di donare alla Chiesa romana l'isola di Man, e di riceverla di nuovo a titolo di feudo coll'obbligo di pagare al papa il censo di dodici marche di sterlini. Ne fu accordato e stabilito il contratto nel MCCXIX. Sì il Rainaldi negli Annali ecclesiastici, che il Rymero nella stampa degli Atti pubblici divulgarono la carta di sì fatto accordo abbreviata. Io in questa stessa dissertazione, ma latina, l'ho interamente rapportata tal quale si legge nel registro di Cencio. Un altro esempio di ciò che ora sto dicendo, me lo somministra la città di Alessandria in Italia, la quale non solamente prese il suo nome del papa Alessandro III. ma anche offerì se stessa alla Chiesa romana, e le si obbligò al pagamento di un censo annuale. Vero è, che l'imperador Federigo I. riassuggettita ch'ebbe questa città all'imperio romano, volle che si chiamasse d'indi in poi *Cesarea*; ma il nome
pri-

primiero di Alessandria tuttavia le dura. Ognun può vedere l'atto da me stampato intorno l'offerta di Alessandria, e l'obbligo del censo annuale pagabile ogni anno alla Chiesa romana. A questi documenti potete annoverarne altri due presi da Cencio Camerario nel suo registro, e da me la prima volta dati alla luce. L'uno è una carta della donazione del castello di Lavadia, fatta nel 1214. da Ottone dalla Rocca principe d'Atene alla Chiesa romana, e in suo nome a Pelagio vescovo albanese, legato apostolico nell'oriente. Ad Ottone fu conferito quel castello sotto il titolo di feudo, e fu addossato ad esso feudatario il censo di due marche d'argento ogni anno. L'altro è la confermazion di Lavadia feudale della santa Sede, fatta da papa Innocenzo III. nel 1215. al prelodato Ottone colla pensione annuale delle due marche. A chi legge cagionerei noja e tedio, se maggiormente mi stendessi su questo argomento. Nell'opera mia presente documenti di questo genere capiteranno sotto gli occhj de' lettori, e spezialmente quelli che spettano ai giudici antichi della Sardegna. Mi contenterò io dunque di aver copiato e raccolto alcune cose dal codice antichissimo di Cencio Camerario. Ci portano esse a riconoscere, quai censi riscuotesse anticamente la Chiesa romana, e quai luoghi al diritto della medesima fossero sottoposti. La vetustà del tempo moltissimi appartenenti al pontificato ne ha fatto perdere. Giova nulladi-

meno all'erudizione l'aver conosciuto anche i censi perduti, e massimamente quando alla perdita delle rendite antiche s'è riparato con altri vantaggi. Il suddetto documento di Cencio ha questo titolo: *De Civitatibus & Territoriis, quæ Rex Carolus beato Petro concessit, & Papæ Adriano tradi spopondit. Nec non de Civitatibus, Castris, Terris & Monasteriis, per diversas Mundi partes constitutis, & Censibus Ecclesiæ Romanæ debitis ab eisdem.*

Niuna altra cosa però può indicare con pienezza maggiore, quali fossero i censi dovuti anticamente alla Chiesa romana, quanto il libro scritto sopra questa materia da *Cencio Camerario*. Già dagli scrittori degli Annali ecclesiastici, il Baronio e il Rainaldo, fu accennato, ch'esso codice scritto a mano si conserva nella biblioteca vaticana. Da quel manuscritto trassero amenduni delle memorie confacevoli agli argomenti che trattarono nei suoi annali. In quell'opera sua Cencio proccurò di descrivere e tener conto di tutti i censi, i quali ai tempi di lui si doveano al palazzo lateranese, lasciando altresì, nelle facciate delle pagine, degli spazj voti, acciocchè luogo restasse ai posteri di aggiugnere altri censi, che nel decorso del tempo fossero provenuti alla Sede apostolica, come in fatti dipoi avvenne. Entro il codice suddetto sì egli che i successori suoi inserirono e registrarono varj strumenti ed atti, appartenenti spezialmente alla camera pontificia, e quasi tutti scritti ne' secoli duodecimo e decimoterzo.

Di-

Dichiamo ora chi fosse *Cencio*, e quando fiorisse. Secondo il mentovato cardinale Baronio vivea questo scrittore nel 1191. Ciò che sotto gli occhj suoi accadde nella coronazione del re Arrigo VI. imperador V. Cencio pose in iscritto. Nella prefazione al libro dei censi si manifesta egli co' termini seguenti: *Ego Cencius quondam felicis recordationis Clementis Papæ III. NUNC vero Domni Cælestini Papæ III. Camerarius, sanctæ Mariæ Majoris Urbis Canonicus.* Non c'è qui finora menzione alcuna di dignità cardinalizia nella persona di lui. Laonde risulta, che il libro de' censi, steso per comando dello stesso Cencio, allora solamente camerario, o come volgarmente si dice *Camerlengo* della santa Chiesa romana, fu scritto nell'anno 1191. ovvero nel 1192. perchè nel seguente 1193. io truovo Cencio condecorato colla dignità cardinalizia. Non me ne lascia dubitare una carta da me pubblicata, e ricavata da quel codice, nella quale esso Cencio è appellato *Centius Dei gratia sanctæ Luciæ in silice Diaconus Cardinalis, & Domni Papæ Camerarius.* Ch'egli poi continuasse nel 1195. a distinguersi con questi due onorifici titoli, ce lo attesta l'iscrizione nelle porte di bronzo della chiesa lateranese, rammentata dal Torrigio nel libro delle Grotte vaticane al cap. II. della seconda parte. Eccola.

IN-

INCARNATIONIS DOMINICÆ
ANNO MCXCV.
PONTIFICATVS VERO (*) VI.
CENCIO CAMERARIO
MINISTRANTE
HOC OPVS FACTVM EST.

Se ne osservi un'altra in Roma, riferita da Giovanni Severano nel libro delle Memorie sacre alla pag. 535. Essa spetta all' anno MCXCIV.

ANNO V. CELESTINI III. PP.
CENCIO CARDIN. S. LUCIE
EJUSDEM DNI PAPE CAMERARIO
JUBENTE.

Con sì fatte memorie ho io anche unito due strumenti, alla città castellana spettanti, data in pegno già da papa Adriano IV. a Giovanni Caparroni. In quelle due carte del MCXCV. copiate dal MSto di Cencio medesimo, questi è intitolato *Camerarius Domni Papæ*, *&* *Cardinalis Diaconus sanctæ Luciæ in silice*. Fanno anche i suddetti strumenti menzione di un altro *Cencio Cardinale di San Lorenzo in Lucina*, vivente nel tempo stesso che fioriva Cencio camerlengo: distinti amenduni per la diversità de' titoli del cardinalato. Dirò pur anche di avere osservato, che nel MCXCVIII. sotto papa Innocenzo III. *Frater Richardus* fu *Domni Papæ Camerarius*.

Così

Così nell'anno MCCIV. *Octavianus Dei gratia Domini Papæ Innocentii III. consobrinus & Camerarius*. Finalmente nel MCCVII. e nel MCCXV. *Stephanus Domini Papæ Camerarius*. Aveva dunque il nostro Cencio dimesso l'ufizio di Camerlengo prima del MCCVIII. In quest'anno si viene a sapere, ch'egli salì al grado de' cardinali preti, e cangiò il primiero suo titolo di santa Lucia in quello *Sanctorum Johannis & Pauli*. Uno strumento da me stampato, in cui si rammentano *Cinthius titulo sancti Laurentii in Lucina; & Cinthius titulo sanctorum Johannis & Pauli*, può bastantemente comprovare l'assunzion del nostro Cencio al cardinalato sacerdotale, e farcelo maggiormente riconoscere per autore del libro de' censi. Finquì abbiam veduto *Cencio* o *Cinthio*, ed anche Centhio cardinal della Chiesa romana. Resta ora da aggiugnere, ch'egli nell'anno MCCXVI. fu eletto romano pontefice, e come tale governò dipoi sotto nome di Onorio III. la Chiesa di Dio. Ce ne assicura l'abbate urspergense contemporaneo scrittore, e da altri monumenti ciò vien provato dall' annalista Rainaldo continuator del Baronio. Vedete un poco che uom egregio e rispettabile fosse *Cencio* o *Centhio* o *Cinthio* autor del libro de' censi. Mi figuro ben io che gli eruditi ne avran gradita la stampa ch'io ne feci. Abbiamo in quel codice descritti tutti i vescovati che nel secolo decimoterzo la chiesa occidentale contava. In esso troviamo gran numero di monisterj e

di

di chiese, diversi generi di moneta, luoghi sacri e monisterj che godevano immunità, suggetti unicamente alla Sede apostolica. Non niego che fra quelli ne mancarono, molti e molti censi cessarono, ch'erano di rendita considerabile alla Chiesa di Roma. Nulladimeno può essere utile all' erudizione ecclesiastica l'aver cognizione di tutto ciò. Se col codice di Cencio voleste unire la bolla di papa Niccolò IV. divulgata dal Martene e Durand monaci benedettini nel secondo tomo de' Scrittori antichi, voi avreste il catalogo de' censi che nel MCCXC. pagavano i monisterj e le chiese della Francia al palazzo lateranese. Per ultimo non s'ha da tacere che i camerlenghi successori di Cencio aggiunsero dipoi al libro suo alcune cose, onde non è maraviglia, se vi si leggono nominati monisterj fondati nel secolo tredicesimo. Giunte di questa fatta non pregiudicano però al credito e fede dovuta a quel codice, nè rendon dubbioso il primo e vero autore Cencio che lo compose.

Del-

Delle Immunità, Privilegj, e Aggravj del Clero e delle Chiese dopo la venuta dei Barbari in Italia.

DISSERTAZIONE LXX.

La materia che ora imprendo a trattare, è sì feconda, che sol quanto avessi voglia di diffondermi, ne formerei agevolmente un libro. Ma siccome ho prescritta una ragionevol misura alle dissertazioni presenti, e da che fra gli autori che scrissero dell'antica immunità del clero, Lodovico Tomassini ampiamente ne ragionò e vi si stese nella terza parte del libro primo de' benefizj: apporterò io qui alcune poche notizie per istruzione de' lettori meno dotti, acciocchè venendo l'occasione, possano anch'essi parlarne alcun poco, e paragonar, quando occorra, i tempi moderni cogli antichi. Se da Dio piuttosto che dalle leggi umane abbia l'origine sua l'immunità delle persone ecclesiastiche e dei beni loro, ne lascio la discussione ai teologi e agl'interpreti de' sacri canoni. Mia intenzione unicamente si è di accennare brevemente piuttosto, che mostrare ciò che anticamente si fece, e non già cosa presentemente s'abbia da fare. Pertanto l'immunità riguarda o tutte le persone ecclesiastiche, uomini e donne, cherici secolari e monaci, oppure i campi, le case, ed altri beni loro temporali, ovvero i luoghi sacri e le chiese a Dio de-

dedicate. Produrrò io dunque alcuni documenti che avran rapporto a cadauno di questi riguardi, ma però solo per quello che concerne il costume de' secoli barbarici. Prima di tutto s'ha da mettere per fondamento, che nel Cristianesimo furono sempre diversi i riti e le usanze, sia per la varietà de' paesi, sia per la maggiore, o minore religiosità dei re e dei principi, sia finalmente per la dissomigliante positura de' tempi. I secoli più rozzi e più ferrei ebbero certamente de' re piissimi. Ma non ve ne mancarono anche di quelli che si misero sotto a' piè le umane e divine leggi, e violentemente operarono. Non dovete perciò stupire, veggendo cose da biasimare in que' secoli molto più che da lodare. A' dì nostri per altro quietissimi, quantunque i principi cattolici riconoscano e rispettino nel pontefice romano l'autorità su tutto il clero: essi tengono nulladimeno su ciò un ordine diverso di disciplina, talchè nascono talvolta discordie per sì fatte cagioni fra l'uno e l'altro foro. Non v'ha dubbio, che ne' primi secoli di Chiesa santa i vescovi furono giudici del clero, e il pontefice romano, i concilj, e i metropolitani furono altresì giudici de' vescovi. Se gl'imperadori e i re, primachè i Longobardi fissassero piè nell'Italia, si mischiassero nelle pendenze e negli affari degli ecclesiastici, voi ne potrete essere istruito dalla storia romana, greca, e gotica. Io veggo frattanto, che l'autorità del principe fu implorata sotto i re longobar-

bar-

bardi, allorchè controversie insorgevano fra' vescovi. Io ne ho un esempio assai chiaro, somministratomi dall'archivio dell'arcivescovato di Lucca, per una lite, mille e più anni sono, agitata fra due vescovi, cioè Talisperiano vescovo lucchese, e Giovanni vescovo pistojese. Già diedi alla luce una copia antichissima del giudicato tenutone nel 716. *ex jussione Liutprandi Regis*. Intervenne perciò in quel giudizio e sentenza *Ultianus Notarius ac Missus Domni Regis* in primo luogo, ed ebbe per congiudici *Specioso* vescovo allora di Firenze, il cui nome fu storpiato dal Fiorentini e da Cosimo dall' Arena, *Walperto Duca* di Lucca, *Alabi Gastaldo*, ed altri. Agli eruditi sono ben noti i dissapori e le guerre che lungamente durarono fra i Longobardi e i Romani, mentre gl' imperadori greci comandavano in Roma, non peranche sottomessa a' Longobardi. E' lecito perciò di pensare che molti ostacoli trovasse nel regno longobardico l'autorità legittima de' pontefici romani e de' vescovi, dove si trattava di affari ecclesiastici. Agli stessi re si portavano in que' tempi le querele de' cherici contro i vescovi, siccome apparisce da un giudicato esistente nel suddetto archivio lucchese, ch' io pubblicai. In quell' Atto del 771. osservate, con quanta fermezza d' animo *Peredeo* vescovo di Lucca ne' secoli barbarici difese la disciplina ecclesiastica. La coabitazione di cherici con femmine era da moltissimi decreti di concilj proibita. Potete anche notare che

a chi

a chi si chiamava dannificato o leso da' vescovi, si concedeva *jussio Regis*; ma per questo il più delle volte non restava punto pregiudicato il gius episcopale, siccome in sì fatta occasione vediamo, in cui al vescovo proprio fu lasciato il giudicare. Non altrimenti si fece sotto gli augusti e i re franchi. Ogniqualvolta taluno del clero pretendeva d'essere stato giudicato a torto dal vescovo, non sembra che fosse un costume disapprovato il ricorrere e l'implorare sussidio dall'imperadore, o dal re, o da' messi loro. Questi poi di nuovo chiedevano dal vescovo la revision della causa, come sogliam dire. Non vo' già negare, che *jussio Regis* (voce che all'orecchio de' canonisti moderni fa suono di non so quale asprezza) costrignesse i vescovi alla revision suddetta. Ma tale fu l'usanza di que' tempi, nè per questa il foro vescovile risentiva alcun danno del proprio diritto.

In confermazione di quanto vo ora dicendo, diasi un'occhiata a due carte autentiche esistenti nell'archivio arcivescovile di Lucca, le quali da me furono date alla stampa. Un certo Alpulo prete fu interdetto dalla messa e degradato dal vescovo di Lucca, nominato Giacomo, perchè avea condotta via una monaca chiamata Gumperga, calata di notte tempo giù dal muro del monistero di s. Pietro, e posta su un cavallo, menata l'avea a casa sua. Nonostante che in giudizio costasse del suddetto misfatto suo, Alpulo nondimeno sfrontatamente si presentò a Pippino re d'Italia

lia

lia reclamando d'essere stato ingiustamente condennato dal mentovato Giacomo vescovo. Supplicò ed ottenne *jussionem clementissimi Domni nostri Pippini magni Regis*, e portolla al vescovo, che nuovamente istituì il conoscimento della causa, e per la seconda volta il ricondannò nell'anno 803. Alpulo tanto e tanto non s'acquetò, ed ebbe l'ardire dopo la seconda condanna di cantar messa, nè si vergognò d'inquietar con nuove querele *Adalardo* rinomatissimo *Abbate Corbeiese*, spedito da Carlo Magno in Italia dopo la morte del re Pippino, *ad justitias* quivi *faciendas*. Adalardo dunque raccomandò il sacerdote Alpulo a *Bonifacio Illustrissimo Comiti nostro*, cioè di Lucca, di cui già parlai nella par. I. cap. 22. delle Antichità estensi. Proccurò esso conte, che di nuovo s'istituisse il giudizio nella causa del prete già degradato. In quella terza volta fu a quel temerario tolta finalmente ogni speranza di più reclamare, perchè nell'anno 813. Giacomo vescovo il sentenziò reo scomuicato. In questo secondo documento degne sono di osservazione le parole d'Alpulo, cui veniva opposta la sentenza data contra di lui da Rachinardo vescovo di Pisa, ignorato, e perciò tralasciato dall'Ughelli nell'Italia sacra. *Non fuit veritas* (dicea quel prete) *quia Dominus Imperator & Domnus Apostolicus ipsum Brevem Rachinardi Episcopi* (di Pisa) *non receperunt. Et dum taliter diceret, nos interrogavimus eum si haberet aliquam auctoritatem Domni Imperatoris aut Domni Apo-*

stolici, quomodo suum honorem habere posset. Qui dixit. Nullam eorum auctoritatem, nec scriptum eorum habeo &c. Dalle quali parole ognun vede, che in que' secoli si conosceva quanta fosse l'autorità della Sede apostolica in somiglianti contingenze. Nello stesso tempo sembra essere assai chiara cosa, che gl'imperadori e i re s'attribuirono o si arrogarono il diritto di correggere o anche di abrogare colle sentenze o decreti loro sussidiarj i giudizj de' sacri prelati nel foro contenzioso; dove però non si trattava di articoli appartenenti alla fede ortodossa. Io leggo nella prima delle accennate due carte, che il re Pippino *præceperat nobis* (son parole di Giacomo vescovo di Lucca) *ut judicaremus inter nos & ipsum* (cioè Alpulo) *per veram legem & justitiam, & qualiter judicaremus, nostrum illi emitteremus Judicatum*. Non dice, che fosse per essere stabile ciò ch'egli avesse giudicato, ma sì bene, che la sentenza da proferirsi da lui, si dovea susseguentemente trasmettere al re Pippino, quasichè questi in certa maniera si riserbasse l'ultima cognizion della causa. Quello ch'è certo si è, siccome dissi, che dal suddetto documento dell'813. noi abbiamo confermato abbastanza l'antichissimo gius apostolico, cioè il diritto del romano pontefice, a cui tutti poteano ricorrere, e ad esso lui appellare. E per dir vero, se il prete Alpulo avesse avuta *aliquam auctoritatem Domni Imperatoris, aut Domni Apostolici*, sarebbe riuscito bene in tutto quel

suo

suo impegno, e avrebbe vinto la lite. Ma andiamo avanti.

Qualora avveniva, che qualche persona ecclesiastica trovata fosse aver macchinato contro l'onore del re, o avere operato contro la fede a lui giurata, costume allora fu di chiamarla ad udire l'intenzione del re, ed intimarle che si purgasse dall'accusa addossatale. Se costava manifestamente che l' ecclesiastico fosse colpevole, era egli imprigionato in un monistero, ovvero era punito coll'esilio. Nè pure i vescovi su questa materia andavan o esenti. A Carlo Magno dopo ch' ebbe conquistato il regno de' Longobardi, sembrarono sospetti di mancanza di fede (a quel ch'io ne penso) i vescovi *Civitatis Pisanæ seu Lucanæ*. Chiamati, e passati ch'essi furono in Francia, non trovava Carlo Magno la strada di rimandarli liberi in Italia. Leggete l'epistola cinquantesima quinta del codice carolino, e troverete, che papa Adriano I. per esso loro pregò e intercedè la liberazione. Parimente proccurò quel monarca, che condotto a lui fosse *Pottone Abbate del Monistero di Volturno*, accusato d'infedeltà, *& per suam præfulgidam jussionem exinde ablatum*, come sta registrato nella lettera settantanovesima del codice suddetto, nel quale esso pontefice Adriano raccomandò al re l' abbate siccome innocente. Che fece allora il re in quella causa? La indirizzò ad Adriano, acciocchè la discutesse, e non ne possiam dubitare dall'epistola settantesima seconda del

prelodato codice. Più, Carlo stesso non volea permettere di partire ad Anastasio messo di esso papa, per lo sdegno che avea conceputo contro di quel ministro pontifizio, perchè egli *importabilia verba, quæ non expediebat, loquutus fuisset* del re suddetto. Della qual cosa scrisse con doglianze Adriano al re Carlo nell'epistola cinquantesima del codice carolino, dove abbiamo la formola seguente di dire che ad alcuni cagionar potrebbe maraviglia. *Sed neque ab ipsis Mundi exordiis cognoscitur evenisse, ut Missus protectoris tui beati Petri, magnus vel parvus, a quacumque Gente detentus fuisset. Sed jubeat nobis eum vestra solicitudo dirigere; & severissime eum sciscitantes, juxta noxam ei repertam eum corripiemus.* Tali furono i giusti sentimenti del papa, secondo la regola del gius delle genti, e congruentemente all'onore della Sede apostolica, che dal principio della Chiesa tutti i Cattolici han sempre mai venerata. In oltre per comando dell' imperador Lodovico Pio, fu non so per qual colpa, mandato in esilio, e relegato in Argentina *Ermoldo Nigello Abbate*, siccome egli attesta nel suo poema, da me pubblicato nella part. II. del tomo II. *Rer. Ital.* Aggiugnete che lo stesso Lodovico Pio gastigò coll'esilio alcuni vescovi, e li costrinse a far entro de' monisterj penitenza, trovati colpevoli e rei nell' 818. nella congiura di Bernardo re d'Italia; fra'quali si contarono *Anselmus Mediolanensis Archiepiscopus, Wolfoldus Cremonensis, & Theodulphus*

phus

phus Aurelianensis. Giusta fu la pena che ne pagarono, imperciocchè in virtù della sentenza di un sinodo precedentemente tenuto, *Episcopos conjurationis auctores* (sono parole degli Annali Bertiniani all'anno soprammentovato) *Synodali decreto depositos*, *Monasteriis mancipari jussit* l'Imperadore. Dissomigliante metodo di giudicare non tenne già per altro lodevolmente verso i vescovi il medesimo Lodovico Pio, allora quando contra di lui fierissimamente congiurarono i proprj figliuoli. Fra questi però l'imperadore Lottario lasciò trasportarsi cotanto dall'iraconda sua indole, che non permise ai prelati italiani, fedeli al padre suo, di riacquistare la sede loro, i benefizj, e neppure i loro beni, come costa dagli annali de' Franchi. Andarono poi anche più innanzi i re d'Italia Ugo e Berengario. Sappiamo ch' eglino fecero imprigionare il celebre *Ratterio Vescovo* di *Verona*, uomo per dir vero di genio torbido, che lungamente nella carcere si nutrì col pane della tribulazione.

Troppo lungo sarei, s'io volessi riandare tutti gli esempli, che l'istoria ci somministra di quello che fecero gl' imperadori e i re contro i vescovi, gli abbati, e il restante del clero. In tutti quegli atti loro torna sempre sul tappeto la quistione, se succedessero con autorità legittima, oppure con violenza ed usurpazione. Moltissimi monumenti degli antichi perirono. Que' pochi che dall'ingiurie del tempo si salvarono, fanno bastan-

temente a noi vedere, che i pontefici romani, a' quali incombeva di proteggere e conservare i diritti di tutte le chiese, fecero testa per quanto poterono, affinchè forza nè violenza fatta fosse agli ecclesiastici e persone sacre: e se alcune di esse fossero talvolta colpevoli di qualche reato, ne fosse altresì giudicata la causa dai legittimi ministri della Chiesa. Quello che per molti secoli veggo non contrastato nè negato ai re, e nè pure a parer mio allora disapprovato, fu, che senza richiamo nè opposizione di alcuno, si portavano al giudizio de' principi e de' re le liti civili insorte fra le persone ecclesiastiche, o quelle anche che contra di queste erano dai secolari suscitate. In pruova di sì fatto costume di que' tempi, con non pochi documenti, ch' io addurrò nella dissertazione LXXIV. de' parrochi, si chiarirà la celebre controversia dei vescovi di Arezzo contro quei di Siena, nel contrasto e pretensione, che gli uni e gli altri ebbero per certe parrocchie situate fra l' una e l' altra di quelle due città. Per adesso potrà chi legge dare un'occhiata ad un giudicato dell'anno 833. in causa somigliante, ch' io vidi, e copiato dall' archivio dei canonici di Arezzo, diedi alla luce in questa dissertazione. Nacque litigio fra *Petrum* (per ignoranza di quel secolo appellato *Petronem*). *Episcopum Arretinum*, *&* *Vigilium Abbatem Monasterii sancti Antemi*, o più tosto *Anthymi* nel territorio di Chiusi. A quel monistero era stato conceduto nell' anno

814.

814. un privilegio dall' imperadore Lodovico Pio; documento, che dal Tomasio nel quarto libro dell' istoria sanese fu divolgato, e dipoi dall' Ughelli fu nel terzo tomo dell'Italia sacra ristampato, ma con questo errore fra gli altri, che Lodovico Pio si dice *Procis* in vece di *Prolis Caroli Magni*. Ebbe Pietro vescovo aretino la sentenza favorevole da *Agiprando* vescovo di Firenze, e dagli altri giudici e messi dell' imperadore Lottario I. i quali come legati d' esso augusto giudicarono su quella controversia, nata fra due persone ecclesiastiche. Non mi si dica che i due vescovi Agiprando di Firenze, e Pietro di Volterra, *directi a Hlotario magno Imperatore*, insieme con *Anastasio Episcopo Senensi* sentenziarono non già di autorità propria, ma sì bene per delegazione dello stesso imperadore, perchè chiara e ripetuta più volte in quell' atto è la formola *juxta jussionem & Indiculum Domni Imperatoris*. S' ha intanto da emendare l' Ughelli che in vece di Agiprando scrisse *Aliprando* o *Rambaldo*. Qual fosse il vero nome di lui (questo appunto di Agiprando) l' abbiamo nettamente da quella carta. Ignoto fu anche all' Ughelli *Anastasius Senensis Episcopus*, da annoverarsi perciò nel catalogo de' vescovi di Siena, levando per avventura *Thomam*, dato per vescovo a Siena nell' an.830. dal medesimo Ughelli. Non fu poi Pietro vescovo di Arezzo neghittoso nel proccurare dall' augusto Lottario la confermazion del favorevole decreto pronunziato antecedentemen-

te dai messi e legati imperiali, e di fatto l'ottenne nell'anno stesso 833. come apparisce dal diploma originale, ch' io stampai, esistente nell' archivio canonicale di Arezzo. Così anche *jussit Domnus Rex* d'Italia, cioè Carlo Crasso, che i messi e legati suoi giudicassero della controversia e lite che bolliva per cagione di certi beni o fondi tra i due rinomati monisterj ambrosiano in Milano, e augiense nella Suevia. Ognuno può vedere la disamina giudicialmente tenuta nell'880. ch'io diedi alle stampe, e copiai dall'insigne archivio de' monaci cisterciensi di santo Ambrosio maggior di Milano. In quell'atto leggiamo sulle prime fra que' congiudici *Johannem Episcopum* di Pavia per quanto a me sembra. Dipoi troviamo mentovato *Heribertum Episcopum ejusdem Sedis*, cioè *Ecclesiæ Comensis*, il quale unitamente co' messi regj discusse la suddetta lite. Prese dunque l'Ughelli uno sbaglio nel tomo quinto dell' Italia sacra, dove nella serie de' vescovi di Como non riferì dall' anno 865. sino all' 891. se non se il solo *Agilbertum*, *sive Aglibertum natione Gallum*, essendo certo che nell'anno 880. Heriberto teneva la sede vescovile di essa città. Badate eziandio alla diversità de' giudici, che si sottoscrissero in quel documento. Alcuni s'intitolano *Judices sacri Palatii*, altri *Judices Domni Regis*, cioè creati da Carlo Crasso; quelli *Judices Domni Imperatoris*, vale a dire costituiti dall'imperadore antecedente Carlo Calvo; questi finalmente nominati

col

col solo titolo *Judices*, equivalente a quello di giurisperito. Di questo divario io ho trattato nella V. dissertazione *de minoribus Justitiæ Ministris*. Tenuto fu il mentovato placito nella città di Como, o come sta scritto *Civitate Comani Comitato Mediolanensi*, la qual enunziativa, siccome cosa singolare, fu da me esaminata nell' VIII. dissertazione *de Comitibus*.

L' introdotto costume di giudicare delle controversie di persone ecclesiastiche fu ne' tempi susseguenti abbracciato anche da principi di pietà somma. Dei non pochi esempli che ci restano, mi contenterò io di rammentarne due solamente. Sia il primo il giudicato favorevole che nell' anno 1019. riportò Gotifredo abbate del monistero di santo Ambrosio maggior di Milano dai messi e giudici imperiali contro l' arcivescovo di Milano, il vescovo di Como, e l' abbate di san Calocero, per certe terre specificate nella carta originale d' esso giudicato, da me ricavata dall' archivio dell' accennato monistero, e già pubblicata. Tutti sanno in qual bontà vera di costumi fosse Arrigo fra gl' imperadori il primo. E pure *ab eo constitutus* fu giudice *ad caussam hanc Domnus Anselmus Missus* del medesimo *Domni Henrici Imperatoris*. Ecco perciò di quai giudici in que' secoli le persone ecclesiastiche si servirono nelle cause civili per un' usanza ben diversa da quella che a' dì nostri con maggiore rettitudine si pratica in Italia, ma però con un costume non ri-

riputato allora indebito nè vizioso. L' altro documento antico bensì, ma corroso, appartiene alla contessa Matilda. Lo trascrissi da un esemplare in pergamena, esistente nell'Archivio-estense, e colla stampa lo diedi alla luce. Litigavano reciprocamente il vescovo di Modena, e l' abbate della Pomposa, per la chiesa di san Michele di Soliera sul Modenese. Nell'anno 1106. *Bernardus* cominciò a governare il vescovato di Parma. In quell'anno, o in uno de' susseguenti sentenziò la contessa Matilda sulla controversia. In quel decreto intervenne non solo il vescovo Bernardo, ma anche Pietro vescovo di Pistoja allora tuttavia vivente, e tutti e due vi si sottoscrissero. Alcuno scrupolo non ebbe quella gran principessa secolare, considerata anche allora per le molte virtù e degne qualità sue, di assumere il giudicio di cause civili vertenti tra litiganti di carattere ecclesiastico. Quantunque ella si ritenesse, allorchè seppe che *Bernardus Cardinalis & Vicarius Apostolicæ Sedis* avea interposto in questa causa il suo decreto, nulladimeno si attribuì l' autorità di confermarlo, d' ordinare e d' aggiugnere altre particolarità, intimandone la pena a chi contravvenisse. Nè ciò ci ha da recar maraviglia. E chi non sa, con quanta autorità i re stessi forniti di pietà invigilarono sulla disciplina ecclesiastica, corressero i costumi de' vescovi, de' canonici, de' monaci, e delle sacre vergini, e rimediarono anche colla forza, quando portò il bisogno, allo sfascio dell'eco-
no-

nomia d'essi ecclesiastici? Oltre ciò che a questo proposito io rapportai nella dissertazione IX. *de Missis Regiis*, nella LXV. *de Monasteriorum electione*, e nella seguente LXVI. *de Monasteriis Monialium*, non v'incresca di udire, come Ermoldo Nigello nel poema delle azioni di Lodovico Pio al lib. II. vi rappresenta lo stesso imperatore, parlante così;

Nunc, nunc, o Missi, certis insistite rebus,
Atque per Imperium currite rite meum:
Canonicumque gregem, sexumque probate virilem,
Femineum nec non, quæ pia castra colunt.
Qualis vita, decor, quæve doctrina, modusque,
Quantaque religio, quod pietatis opus.
Pastorique gregem quæ convenientia jungat;
Ut grex Pastorem diligat, ipse ut oves.
Si sibi claustra, domos, potum, tegimenque, cibumque
Prælati tribuant tempore, sive loco &c.

Del restante potete informarvi dai capitolari dei re franchi, e dalle leggi longobardiche, pubblicate nella par. II. tom. I. *Rer. Ital.* Negate ora, se potete, che i re quantunque pii giudicarono cosa di dover proprio, l'ingerirsi nella correzion degli ecclesiastici, e nel governo de' medesimi, e per un certo titolo di protezione stimarono che fosse loro lecito lo stendere l'ispezione su d'una porzion sì nobilissima di popolo. E pure nè i vescovi zittivano su procedimento sì fatto, non se ne dolevano, e nè meno se ne querelava il pontefice romano, vedendo la premu-

ra

ra ed attenzione delle teste coronate tornava in edificazione, e non già in distruggimento della Chiesa. Allora solamente cominciarono i papi e i prelati a lagnarsene e ad opporvisi, quando osservarono che questa consuetudine introdotta degenerava in ismoderata libertà, e tendeva in pregiudizio delle chiese. Passiamo ora dalle persone ecclesiastiche ai beni loro.

Inutilmente faticherei me stesso, e tedierei chi legge, se volessi mostrare di quante immunità godessero i beni e le terre delle chiese. Innumerabili documenti e memorie qua e là si leggono sparse nell'Opera mia presente, che in abbondanza ci attestano, come gareggiasse anticamente la liberalità degl'imperadori per arricchire di privilegj le persone ecclesiastiche, non meno che il patrimonio delle medesime. Ciò non ostante non vo' lasciar andare affatto digiuna questa materia. Primieramente non s'ha da immaginare che cadauna persona sacra godesse esenzion totale dai pubblici aggravj, e che immuni ne fossero i beni di tutte le chiese e del clero tutto, dopo che il gran Costantino imperadore ebbe alla Chiesa ridonato la pace. Molto più tardi provò la milizia ecclesiastica i favorevoli effetti dell'indulgenza dei principi. Ma nè pure in que' vecchj secoli fu una sola la misura dell' immunità per tutti gli ecclesiastici. Chi più figurò nelle chiese, vale a dire i vescovi, i Capitoli dei canonici, e i monisterj più riguardevoli d' ambo i sessi, questi tutti goderono immunità maggiori. A parte di sì fatta fortuna non furono già le

chie-

chiese picciole, ai fondi e terreni delle quali si concedeva l'esenzione sì bene, ma si negava poi ai beni patrimoniali dei cherici. Finalmente conceduta appena fu mai immunità così ampia dagli oneri e tributi pubblici ad alcuna chiesa, che non restassero obbligati e suggetti i luoghi sacri a qualunque ordinaria, o straordinaria funzione. Sul particolare di questa varietà noi abbiamo un gran cangiamento di leggi, e dissomiglianza di consuetudini in que' tempi, e ai nostri anche non ne mancano esempli. L' eruditissimo Tomassini nella terza parte del libro primo al capitolo ventesimosesto rapporta alcuni capitolari dei re franchi, da' quali sembra che bastantemente si additi che non solo tutti i cherici per riguardo delle persone loro, ma i beni anche di tutte le chiese, furono esenti dagli aggravj e servigi pubblici. La stessa cosa dimostrata fu prima di lui dal dottissimo Bignon nelle annotazioni al primo libro di Marcolfo. Che altrettanto si osservasse in Italia, si può dedurre a parer mio dalla legge promulgata nell' 855. dall' imperador Lodovico Pio nella dieta ticinese o sia di Pavia, aggiunta da me alle leggi de' Longobardi nella par. II. del tomo I. *Rer. Ital.* Eccone le parole: *Statuimus autem, ut Ecclesiæ Dei per totius Regni nostri fundatæ terminos, sub nostræ immunitatis tuitione securæ cum rebus & familiis permaneant, ceu Prædecessorum nostrorum, piissimorum videlicet Augustorum, temporibus fuisse probantur. Earumque Rectores pro-*

priis

priis utantur Privilegiis. Qui non eccettua l'imperadore alcuna chiesa, tutte anzi le dichiara esenti. Non dice già di concedere qualche cosa di nuovo, ma bensì protesta di confermar le concessioni de'suoi antecessori. Contuttociò potrebbe taluno opporre, che le parole *sub nostræ inmunitatis tuitione* non lasciano di essere dubbiose, potendo esse significare la semplice e nuda protezion delle chiese, appellata talvolta *Mundiburdium*, perchè si costumò anticamente di concedere lettere e diplomi di sì fatta tutela e Mundiburdio, non tanto alle persone sacre, quanto alle secolari. N'ebbi io sotto gli occhj gli esempli, particolarmente ne' tempi di Ugo re d'Italia, che nel 928. prese sotto il suo Mundiburdio *Luponem de Nugarini* co' suoi figliuoli. Dall'archivio de' monaci olivetani di santa Maria all'Organo in Verona, copiato e poi pubblicato da me ne fu il diploma. Un altro pure ne divulgai, dato nell'anno suddetto, in cui *Amelricus, qui & Amizo vocatur, habitator Ferrariæ, cum conjuge sua nomine Theoperga* ottenne dallo stesso re Ugo *tuitionis Mundiburdum*. L'archivio de' canonici di Arezzo me ne somministrò anche un altro, nel quale si vede che nel 943. *Hugo & Lotharius Reges* riceverono un certo Bernardo e i suoi figliuoli *sub nostræ tuitionis Munburdum*, e a lui confermarono *omnes res proprietatis suæ*, cioè i beni sì mobili che immobili ch'egli possedeva. Un somigliante diploma dato dall'imperadore Lodovico II. o III. a non so qual

Grip-

Grippo, voi lo troverete stampato nella dissert. XVII. *de Fisco*. In che consisteva dunque il vigore e la forza di quelle protezioni o Mundiburdj, che si accordavano allora ai secolari? Nell'imporre a chiunque avesse osato d'inquietare e sturbare ingiustamente le persone protette la pena prefissa dalle leggi comuni non solamente, ma anche nel costringerlo al pagamento di quella condanna che le carte dei Mundiburdj aveano tassata. Nè furono alcuna volta differenti i diplomi di tutela, che i monisterj e le chiese si procacciarono. Nel prelodato archivio di santa Maria all'Organo in Verona mi venne alle mani un privilegio di Mundiburdio, ch'io poi diedi al Pubblico. Il monistero di santa Maria di Gazo impetrò nel 928. da Ugo re d'Italia *suæ tuitionis Mundiburdium*. Sembra che la protezione non si stendesse ad altro, se non se a reprimere chi avesse avuto l'ardire di *aliquas contrarietates facere*, *aut aliquas inusitatas & importunas exactiones imponere*: parole, che non escludono gli oneri giusti e ordinarj, a' quali furono per avventura suggetti li cherici stessi. A questo proposito leggete anche il Mundiburdio conceduto al cherico Leone nel 980. da Carlo Crasso re d'Italia da me inserito nella mentovata dissert. XVII. *del Fisco*.

Ora rispondo all'obbiezione fatta poc'anzi. Convengo che ne' sovraccennati documenti niun'altra menzione s'incontra che di protetezione, di tutela, e di Mundiburdio. Ma

di-

dico, che oltre il vocabolo *tuitionem*, la legge mentovata di Lodovico II. ha e concede eziandio *Inmunitatem*, voce realmente significante la liberazione dai pubblici aggravj e tributi. A chiarir meglio la formola suddetta di Lodovico *sub nostræ Inmunitatis tuitione secura cum rebus & familiis permaneant*, possono giovare alcune carte da me pubblicate nella predetta dissertazion del Fisco. Molto più di lume danno in oltre due diplomi, ricavati dall' archivio canonicale di Arezzo, e da me divulgati. L'uno è la carta nell' 843. che Lottario I. imperadore diede a Pietro vescovo di Arezzo *susceptum sub nostræ immunitatis tuitione*, e *Mundeburdo*, colla confermazione dei beni di quella chiesa. L'altro appartiene a Carlo Crasso re d'Italia, il quale nell' 879. confermò a Giovanni vescovo arretino tutti i beni e diritti di quella sua sede, prendendola *sub immunitatis suæ defensione*, formola ordinaria di que' tempi, e perciò somigliante all'antecedente usata da Lottario I. ma parole, che sì egli che Carlo Crasso spiegarono co' termini seguenti: *videlicet ut nullus Judex publicus, vel quislibet ex Judiciaria potestate seu Missus noster discurrens, in Ecclesias, Casas, vel Agros, seu reliquas Possessiones prædictæ Ecclesiæ, quas juste & legaliter possidere dinoscitur, vel quas divina pietas sibi augere voluerit, ad caussas judiciario more audiendas, aut freda exigenda aut mansiones vel paratas faciendas, aut fidejussores tollendos, aut homines tam servos quam ingenuos,*

su-

super terram ipsius Sedis commanentes, injuste distringendos, nec ullas redibitiones, vel illicitas occasiones requirendas, ullo umquam in tempore ingredi audeat, vel per aliquod ingenium accipere præsumat. Adunque voi vedete che avere allora goduto *Immunitatis Regiæ tuitione*, fu lo stesso, che non essere più soggetto ai magistrati regj, nè ad alcun tributo ed onere pubblico, massimamente quando si vedeva inserita ne' diplomi la clausola sopra descritta. Carte di tal tenore furono perciò dette *Immunitatis Præcepta*, così qualificate da Carlo Crasso non meno che da Carlomanno re d'Italia nel privilegio da lui conceduto nell'anno 877. alle monache della Posterla, o sia di santa Teodora in Pavia. In questo diploma da me già stampato, noi abbiamo *Heimonem Episcopum Bellunensem* appellato *Almonum* dal Piloni nell'Istoria di Belluno, e dall'Ughelli nel tomo V. dell'Italia sacra. Non ostante però il detto finora, ho sempre agli occhj della mente, che *Mundiburdia* ovvero *Præcepta Immunitatis*, anticamente non furono tutti dello stesso vigore. Sembra che alcuni riguardassero unicamente la protezione, ed altri la protezione insieme co' privilegj. Le monache di san Sisto di Piacenza ottennero dall'imperadore Corrado I. nel 1035. lettere di protezione o Mundiburdio ch'io diedi alla luce. In esse le nude parole *sub Mundiburdii nostri tuitione* non si stendono già ad alcuna immunità d'oneri e tributi pubblici, ma solamente a vietare a qualunque

 per-

persona pubblica di *molestare*, *inquietare*, *vel disvestire sine legali judicio* quel monistero e la sua badessa *pro tempore constitutam*, di tutti i beni che giustamente e legalmente possedevano. Ma *si Ecclesiæ Dei per totius Regni Italici fundatæ terminos* (siccome dice la legge dell' imperador Lodovico II.) erano *sub Regiæ Inmunitatis tuitione*, vale a dire, sottratte dalla legge universale del fisco, ed esenti da tutte le fazioni, angarie, ed aggravj pubblici: perchè mai ogni chiesa cercava e proccurava sì premurosamente di avere il privilegio dai re e dagl' imperadori? Dissi poco: per qual fine fece a gara ognuno di chiedere e d' impetrare dagli augusti e re novelli la confermazion de' già ottenuti privilegj? Coloro che aveano a cuore o il vantaggio proprio, o l' utilità della lor chiesa, non disprezzavano certo questa usanza, tantochè sospettar si potrebbe, che immuni ed esenti pienamente non fossero in virtù di alcuna legge universale le chiese, le persone ecclesiastiche, e i fondi e beni loro, ma godesse solamente di un' ampia esenzione, chi aveala mediante il privilegio conseguita da qualunque principe novello. Udite ciò che ne vo conjetturando. Io dunque penso, che per una legge generale conceduta fosse l' immunità alle chiese, a condizione però, che i vescovi gli abbati, e gli altri ecclesiastici riconoscessero qualunque re novello, come si pratica secondo le leggi feudali dai vassalli. E' cosa assai nota, che un feudo non si conferisce so-

solamente al primo che ne viene investito, ma anche a tutti i discendenti suoi, e però ogni discendente è obbligato a prenderne l'investitura dal principe che all'antecessor suo succede. Tuttavia qui v'ha a mio credere alcuna picciola oscurità. Imperciocchè Lodovico II. sembra distinguere nella legge sopraccennata dalla *Immunitatis tuitione* i privilegj, mercè di queste parole *earumque Ecclesiarum Rectores propriis utantur Privilegiis*, quasichè i rettori delle chiese procurassero a se stessi oltre i privilegj d'immunità, i proprj anche di protezione dagl'imperadori e dai re. Per dir vero, non tutti i privilegj accordano la stessa misura di liberalità regale. Quanto indulgente fosse anticamente Arrigo I. re d'Italia verso il celebre monistero di san Sisto già di sacre vergini, ora di Benedettini in Piacenza, ne ho dato io con altri documenti le pruove nell'opera presente. Chi legge, potrà eziandio osservare il diploma del medesimo re dato nel 1008. al monistero suddetto, cui fu confermata *omnis Districtio & redditio* (*redhibitionem* la chiamano altre carte) *per singula loca & Comitatus de omnibus rebus & possessionibus ejusdem Monasterii, quæ ad Partem Publicam pertinere videntur*. Vuole di più Arrigo, *ne ab hominibus liberis, in potestate ejusdem Monasterii residentibus, aut a familiis ipsius loci aliquis Reipublicæ, Minister ullum portonaticum, telonium, aut ripaticum, vel quælibet vectigalia requirat, nec exigat*.

Passi di grazia il lettore con esso me alla città di Pistoja, dove troverà un esemplare di secento anni, esistente nell'archivio dei canonici lateranesi di san Bartolommeo (ignoto al Mabillone) contenente la fondazione e dotazione di quel monistero fatta da Gaidoaldo medico dei re longobardi nell'anno 767. Ma dopo che i Franchi si furono impadroniti del regno d'Italia, regnando Pippino figliuolo di Carlo Magno, fu lo stesso monistero, giusta l'iniquo costume di que' tempi, conceduto *in beneficio* a non so quale *Nebulungo Baviario*, o Bajoario. Spogliatone dipoi costui dai messi di Carlo Magno, e rimessovi in possesso l'abbate *Ildeberto*, questi avendo trovato abusi e pregiudizj fatti dall'usurpatore in danno del monistero, i quali continuavano, ne portò le querele all' *abbate Adalardo* messo del suddetto Carlo Augusto, e nell'anno 812. impetrò, mediante un giudicato, la cui copia antica, da me già divolgata, si conserva presso que' monaci, la liberazione dalle introdotte angarie, e l'immunità dagli oneri pubblici. Adalardo, che presedè nell'accennato giudicio, è il rinomatissimo abbate di Corbeja, personaggio per santità di vita, e per azioni lodevoli noto abbastanza negli annali benedettini, e ministro più fiate nel regno d'Italia. Nella cronica farfense stampata nella parte seconda del tom. I. *Rer. Ital.* inserito si vede un altro placito, dove egli si appella *Adhalard, Missus Domni Imperatoris Caroli*. Ma nella carta presente s'intitola

con

con raro e inusitato esempio *Vassus Domni Caroli Imperatoris*. Avrebbe mai l'antico copista per inavvertenza scritto *Vassus* in vece di *Missus?* Date nulladimeno un' occhiata all' XI. dissertazione *de Vassis*, *Vassallis &c.* ed anche al privilegio che da Lodovico augusto ottenne l'abbate di san Gallo, del qual documento parleremo abbasso. Intanto osservate, che nel placito del mentovato monistero di san Bartolommeo *Wileradus Episcopus* di Pistoja fu un altro di que' congiudici. L' Ughelli nel tomo III. dell' Italia sacra ne corruppe il nome, chiamandolo *Wiltretradum*. V' intervenne anche *Bonifacius Dux*. Egli è lo stesso, che ci si presentò rammemorato *Illustrissimus Comes noster*, cioè conte di Lucca, nella carta sopra riferita dell' 813. nel qual anno fu di sentimento Cosimo dell' Arena nella serie de' duchi e marchesi di Toscana, ch' esso Bonifazio succedesse al duca Wicheramo. La stessa opinione ebbe il Fiorentini nel terzo libro della Vita della contessa Matilda. Amendue questi scrittori crederono che Bonifazio fosse unicamente *Conte*. Ma qui ci si dà egli da conoscere fregiato col titolo anche di duca: carattere che potrebbe dar luogo a quistionare, se Bonifazio fosse allora duca di tutta la Toscana, o conte solamente di Lucca. Vedemmo, che a' tempi *Pippini Regis* dato fu il monistero di Pistoja in beneficio *Nebulungo genere Baviario:* voci che mi rimettono nella memoria *Nebulungum Comitem* vivente in quel secolo,

D 3 del

del qual personaggio parlano molto il Bucheto nel libro della vera origine della famiglia regia francica, Gianjacopo Chiflezio *in Lumin. Genealog. ad Vindic. Hispan.* e il Blondello nel tomo II. *Genealog. Francic.* pretendendo alcuni, altri negando, che dallo stesso *Nebulungo* derivassero i gloriosissimi re della terza schiatta tuttavia regnanti. Io non so, se abbia che fare Nebulungo conte con Nebulungo bavaro, cui non vien dato titolo alcuno di *Conte* nel placito, di cui parliamo, come nè anche a *Rotchildo* qui pure rammentato, persona sì autorevole che mandato avea *in exsilium* l'abbate Ildeperto. Nella dissert. LXXIII. *de Monasteriis in beneficium datis* chiarirò meglio l'usanza de' magnati secolari di allora, che andavano a caccia di somiglianti badie. Potrete anche osservare che nella mentovata carta de' Lateranesi di san Bartolommeo si fa menzione di un placito tenuto molto prima, cui intervennero *Paulinus Patriarca* aquilejese, che si crede defunto circa l' anno 802. *Arno Archiepiscopus* di Salisburgo, *Fardulfus Abbas* di san Dionisio di Parigi, morto nell' 806. o nell' anno seguente, & *Echerigus Comes Palatii*, messi tutti di Carlo Magno. Andiamo avanti. L' abbate Ildeperto presentò all' abbate Adalhardo *ad relegendum Moninem, & Missum ab ipso quondam Gaidualdo Medico.* Il vocabolo *Monimen* in altre carte significò spesse volte i diplomi e privilegj de' principi. Qui però menzione non si fa di re alcuno, e noi non ab-

abbiamo altro, che lo strumento stipulato dal fondatore di quel monistero. S' ha perciò, s' io non m' inganno, da leggere *Monimen emissum ab ipso quondam Gaidualdo Medico:* formola di dire allora usata. Ma o non fosse prodotta in quel giudicato alcuna carta di privilegio, o non si considerasse l' Atto della fondazion del monistero, certo fu che i legati imperiali decretarono, che al monistero di Pistoja niun aggravio pubblico avesse ad imporsi. Sembra dunque che traspiri da ciò, che quantunque privilegj regali o cesarei non fossero peranche conferiti al prelodato monistero, da che era esso nulladimeno un luogo sacro, dove si alimentavano persone a Dio consecrate, lo sentenziassero i messi imperiali immune ed esente dagli oneri pubblici in avvenire. Dico questo con ispecie di dubbio. Ma a ben riflettervi, si verrà a conoscere, che l' abbate di Pistoja fu esentato dagl' incomodi *hostis*, *paratæ*, *conjecti*, *&* *donationis*, perchè Gaidoaldo fondatore del monistero, *heredes reliquit*, *qui hostem faciebant*, e portavano, siccome penso, gli altri pesi. Non avrebbe dunque goduto quel monistero agevolezza alcuna, se niuno restato vi fosse, che in luogo dell' abbate avesse prestato que' pubblici servigi. Dice poscia Adalardo di avere impreso a giudicare *auctoritate & jussione Domni Imperatoris*, al quale dovette ricorrere l' abbate per avere giustizia. Indi soggiugne, ch' egli dà la sua sentenza *anteposito*, cioè eccettuato, *si aliter fuerit jussio Regalis*,

 cioè

cioè se l'imperadore avesse decretato altrimenti, con che ci fa intendere, che dall' arbitrio di Cesare, e non già da legge alcuna prestabilita, dipendeva l'immunità del soprannomato monistero. Da queste cose quando non potessimo ricavare altro lume, possiamo certamente restar persuasi, che siccome dissi sulle prime, non fu alle persone e ai luoghi sacri conceduta immunità sì piena, e tanto assoluta, che essi fossero esenti da qualunque aggravio e funzion pubblica. Già vedemmo, che anche gli abbati erano obbligati *hostem facere*, vale a dire, di andare alla guerra, qualora ne bisognava. Di quest' onere ho io trattato nella dissertaz. XXVI. *de Militia*.

Su quel proposito rammentai una legge di Carlo Magno, la quale sembrò, che mettesse fine a una consuetudine cotanto empia. Ora aggiungo che il Baluzio la crede promulgata nell' 803. Ma il giudicato di Adalardo finquì riferito attesta che sino all' 812. durò l'usanza di mandare alla guerra gli abbati del pari che i laici: peso, a cui soggiacque l'abbate Ildeberto. Considerate intanto alcun poco una carta autentica, da me pubblicata, esistente nell' archivio del Capitolo de' canonici di Modena. Ghisone vescovo modenese diede nell' 811. alcuni fondi e terre in livello a Scolastico, Giovanni, e Pietro fratelli e ad altri. Nel documento suddetto all' augusto Carlo Magno manca il titolo d' imperadore, difetto che in altre carte però s'in-

con-

contra. Ecco poi ciò che promisero que' livellarj. *Si regalis jussio advenerit de oste, vel de ponte, nos vobiscum, vel cum Missis vestris ad ejus servitio faciendo parati esse debeamus*. E chi non vede che il vescovo, quando giustamente non fosse egli stesso scusato, era costretto a seguitare l' esercito? Dunque quella legge di Carlo s' ha da mettere colle fandonie, o s' ha da credere, che durasse per poco tempo, tanto più perchè nella mentovata dissertazione XXVI. io avvertii che l' immunità della milizia non fu osservata dal clero. In oltre il Tomassini nel capitolo trentesimo ottavo della terza parte del libro primo de' Benefizj mostrò, che quasi tutti i vescovi ed abbati; e anche il resto de' cherici offerivano *Dona annualia*, particolarmente, quando le necessità del regno li richievedano. *Dona* voi dite! ed io aggiungo, *Dona* comandati, l' omission de' quali era imputata a delitto, paragonati perciò da Hincmaro *tributis & vectigalibus*. Certo certo la Francia mai non li ha perduti di vista. Date un guardo anche al Du-Change alla voce *Dona*. Donativi però di tal sorta io stimo che fossero di due generi. Secondo la felicità, o l' infelicità de' tempi i re di allora a titolo di donativi gli esigevano dal clero maggiori, o minori. Ve ne furono parimente degli altri che annualmente si offerivano dagli ecclesiastici al re per ragione di ossequio. Aveano apparenza di volontarj, ma però chi se ne fosse astenuto, non si credeva libero

nè

nè sicuro da' non prestarli. Consisteva l'offerta in uno, o più *Equorum*, *Lanceæ*, *Scuti &c.* e l'usanza era di darli ciascun anno, laonde erano appellati *Dona annualia*. L'augusto Lodovico II. nel capitolare da me stampato nelle leggi longobardiche, volle che si cercasse, *unde*, *vel quæ Dona annualia*, *aut Tributa publica exigi debeant*. Presso il Baluzio nel quinto capitolare di Carlo Magno dell'anno 803. noi leggiamo, che chiunque *in Dona Regia Caballos præsentaverit*, *in unumquemque suum nomen scriptum habeat*. Del privilegio di Aldrico arcivescovo senonense rapporta il Du-Change queste parole: *Episcopus quoque exigendis muneribus Abbatem ejusdem loci*, (di san Remigio) *non gravet*. *Sed sufficiat ei ad annua Dona Equus unus & Scutum cum Lancea*. Que' donativi non appartenevano al re, ma sì bene all' arcivescovo. Volete però vedere che il clero pagava ai re il suddetto dono tributario? Leggete il diploma mandatomi dal fu Ottavio Angelo di Abramo canonico della chiesa primiziale di Pisa. Lo stampai siccome cosa inedita. Esso contiene un privilegio d'immunità e libertà conceduto nell'854. da Lodovico I. re di Germania al monistero di san Gallo, e al suo abbate Grimaldo arcicappellano del re suddetto. Non ne fa parola il Mabillone negli annali benedettini. In quella carta si osservano le voci seguenti: *Statuimus etiam*, *ut annuatim inde Dona nostræ Serenitati veniant*, *sicut de cæteris Monasteriis*, *idest Caballi duo*

cum

cum Scutis & Lanceis. Notate *sicut de caeteris Monasteriis*. Uso era dunque, che ciascuno abbate tributasse ogni anno al re *Dona*, consistenti *in Equis duobus cum Scutis & Lanceis*. D'altri due diplomi non osservati o tralasciati dal Mabillone negli annali benedettini, tenni io conto, spettanti al mentovato monistero, e da me già dati alla luce, non sapendo se il pubblico abbiali finora veduti. L'uno di essi è un privilegio d'immunità e libertà conceduta da Lodovico imperadore al monistero di san Gallo. Perciocchè per trascuraggine de'copisti, questo diploma a noi resta assai difettoso, non oserò io certo di asserire a quale de' Lodovici augusti appartenga, nè in qual anno dalla cancelleria loro sortisse. Nelle antiche istorie del monistero sangallense, stampate già dal Goldasto, truovo un *Salomonem Abbatem*, che colla mitra abbaziale congiunse poi l'episcopale della città di Costanza. Nonostante che nella carta suddetta si nomini *Salamanus*, il reputo io lo stesso che l' accennato Salomone. Questi però fiorì dopo gl'imperadori Lodovico Pio, e l'altro Lodovico figliuolo di Lottario. Nè a parer mio v'ha luogo di attribuirla a Lodovico III. arelatese re ed augusto, nè credo che nel dominio di lui fosse posto il monistero di san Gallo: di più, chiaramente si legge, che il diploma fu *actum Mantua Civitate*. In vece di *Mantua* forse s'ha da leggere *Nantua*. Non mai calò in Italia Lodovico Pio dopo l'esaltazione sua al trono impe-

periale. Sì egli, che Lodovico II. s' intitolarono nelle carte con questa formola: *Ludovicus divina ordinante providentia Imperator*, ma non già *Dei gratia* siccome sta scritto nel privilegio sangallense. Lo avrebbe potuto concedere in Mantova Lodovico II. imperadore il quale quasi sempre soggiornò in Italia; ma non so poi, se alcun diritto gli competesse su quel monistero; quando non si volesse che il diploma d' immunità riguardasse i beni, posseduti per avventura in Italia dai monaci di san Gallo. Ma vivente l' augusto suddetto non fu governato da alcun abbate di nome Salomone il mentovato monistero. In oltre nè dimora nè dominio alcuno in Italia ebbe Lodovico III. augusto nell' *Anno XI.* del suo imperio, e nell' *Indictione XIV.* come sta registrato nel privilegio Ovunque mi volgo, io non ho che motivi o da dubitare della verità di quel documento, o intoppi e tenebre che non so rischiarare. Ingegni più felici del mio le potranno dilucidare. Per ultimo ponete mente alle parole *Salamanus dilectus Vassus noster* (cioè dell' imperadore) *Abbas Monasterii Sancti Galli*, le quali forse vi additano una persona secolare, cui fu a titolo di benefizio conceduto il godimento di quella badia. Si può però credere che Salamano o Salomone non godesse lungamente di quel suo bottino, perchè nol veggiamo annoverato nel ruolo degli abbati sangallensi.

Diamo ora una breve occhiata all' altro privilegio d' immunità, che i monaci prelodati di

di san Gallo ottennero nell' 877. ovvero nell' 878. da Carlo Crasso re di Lamagna. In quella carta già da me data alla luce, m' incontrai in alcuni errori, ma di facile emendamento. All' abbate di san Gallo vien dato il nome di *Karmottus*, quando da altri è chiamato *Harmotus* vivente però in que' tempi. S' ha parimente da correggere l' anno 878. e scrivere *Anno Incarnationis Domini nostri Jesu Christi DCCCLXXVII.* nel quale Carlo Crasso contava l' anno primo del regno suo, e correva l' indizione X. Ma ripigliamo l' assunto nostro. Dico adunque che oltre gli oneri ed aggravj finquì accennati, doveano i vescovi e gli abbati dare alloggio non meno che somministrare il vitto ai re, e ai messi, ed ufiziali loro ogni volta ch' essi si trasferivano alle abitazioni e case episcopali, e ai monisterj. Poco fa noi vedemmo che un onere di cotal sorta si appellàva *Parata*. Fu però anche costume di chiamarlo *Mansionem*, o *Mansionaticum*, o *Metatum*. Perciò i vescovi e gli abbati in Italia colla maggiore attenzione proccuravano di levarsi d' addosso un incomodo cotanto dispendioso e pesante, allorchè domandavano de' privilegj, e tanto si adoperavano che i re e gl' imperadori esprimevano con termini chiari ne' diplomi l' esenzione da sì fatta gravezza. Innumerabili sono le carte che fan menzione di questa immunità. Nulladimeno ne avete altre due, da me già pubblicate. La prima ricavata da un esemplar

mol-

molto antico nell'archivio delle monache del Senatore di Pavia, e un diploma di Berengario II. e di Alberto re d'Italia, i quali nel 951. confermarono al mentovato monistero i diritti e privilegj suoi, e comandarono che niun giudice o ministro pubblico *ad caussas audiendas, vel Freda exigenda, aut in Mansiones ejusdem Monasterii introeundum, vel Paratas faciendas &c. ingredi audeat, vel ea, quæ supra memorata sunt penitus exigere præsumat*. L'altra consiste in un privilegio originale nell'archivio de' canonici di Reggio, ai quali l'imperadore Ottone I. confermò tutti i beni e diritti nell'anno 963. dichiarando, che *nullus ab eis, aut ab eorum hominibus liberis aut servis teloneum, neque ripaticum, aut Donaria, aut publicas redibitiones exquirat, aut Mansionatica in omnibus eorum terminis accipiat &c.* Notissima cosa è ben poi anche, che nelle carte vecchie degl'imperadori e dei re vietato fu ai conti e agli altri ministri della repubblica l'esercitare l'autorità loro su gli uomini e su i beni e terre del clero. Ne addussi anch'io un esempio nella carta spettante al monistero antichissimo della Novalesa, comunicatami dal conte Lodovico Caissotti presidente del senato di Torino. In essa abbiamo la confermazione delle immunità, conceduta nel 773. a Frodoeno abbate di quel monistero dal re Carlo Magno. Non s'ha però da omettere, che quantunque il più delle volte si esentassero ne' diplomi le persone ecclesiastiche e i lavora-

ratori e schiavi loro dalla giurisdizione dei conti, messi, e ministri pubblici, nulladimeno i cherici e i famigli di dipendenza loro non andavano immuni dal giudicio de' messi del re, e degli stessi re e imperadori. Nell' opera mia presente rapportai tanti documenti attestanti il costume suddetto, che non sembra necessaria altra pruova per confermarlo. Ciò non ostante dimostrai che durò per lungo tempo una consuetudine di questa sorta. Il Benvoglienti sanese, quando vivea, mandommi un diploma di Arrigo VI. re, imperadore V. che nel 1191. confermò al monistero di san Salvatore dell'Isola, e all' abbate suo Ugo i privilegj, comandando, che *nullus Dux*, *Marchio*, *Comes*, *Vicecomes*, *Episcopus &c. prænominatam Abbatiam & Monachos &c. cum omnibus suis fidelibus hominibus*, *servis vel ancillis*, *præsumat ad Placita trahere*, *vel distringere*, *aut judicare*, *nisi in nostra Imperiali Presentia*. Diversamente non fece Federigo II. re de' Romani nella carta esistente nell' archivio de' Camaldolesi della Vangadizza all' Adige picciolo. In quel suo diploma già da me pubblicato, esso re confermò nel 1219. al monistero di santa Maria e all' abbate Giovanni tutti i beni e ragioni sue colla dichiarazione seguente: *Tamen id Abbati & Ecclesiæ & suis Successoribus*, *& eorum Hominibus indulgemus*, *ut nulli inde respondere teneantur*, *Nisi Nobis*, *aut certo Misso nostro*, *ad hoc specialiter destinato*. Tempi furono anche, ne' quali i re e gl' imperadori riserbarono

a se

a se stessi il giudicar delle cause criminali ne' castelli, tenute e beni delle persone sacre. Ve ne potete accertare da un privilegio, ch'io diedi al Pubblico, trasmessomi dal mentovato conte Caissotti. All'accennato monistero della Novalesa, e a Gioseffo vescovo d'Ivrea, che n'era Commendatario, diede Lottario I. augusto nell'anno 845. la confermazione delle esenzioni e dei diritti suoi, *exceptis illis culpis criminalibus, de quibus Sacerdotibus & Monachis non est dijudicandum*. Anticamente però non mancarono alcuni, che niuno scrupolo si faceano di non rispettare i privilegj tanto tempo prima, e da tanti re conceduti alle persone e luoghi sacri, mettendo nell'altrui messe le mani, e disprezzando anche l'anatema o scomunica, promulgata frequentemente dalla Sede apostolica contro chiunque violava somiglianti concessioni. Per tacere documenti ben noti, fulminanti l'anatema suddetto, ho io prodotto una bolla di papa Stefano IX. copiata dall'insigne archivio del Capitolo canonicale di Lucca. In quella noi veggiamo confermata nel 1058. dallo stesso pontefice al clero secolare lucchese l'immunità dai giudicj, oneri, e imposte della potestà laicale.

Alla maggior parte delle chiese accadde eziandio, che quantunque l'esenzion dai tributi e aggravj pubblici si stendesse non solamente alle persone dedicate a Dio e ai beni loro, ma anche agli schiavi, lavoratori, e livellarj delle medesime, nulladimeno andava in fumo e svaniva l'osservanza di privilegio

co-

cotanto specioso ne' diplomi per colpa il più delle volte degli ufiziali e ministri della repubblica. Ciò particolarmente avveniva in occasione malagevolissima di guerre, nelle quali non già la ragione, non l'equità, ma più tosto la violenza, l'ingiustizia, e l'empietà sogliono trionfare. La considerazion de' tempi di guerra faceva altresì che ne' privilegj talvolta veniva espressamente eccettuata la necessaria prestazione di alcuni oneri e tributi. D'antichissime esenzioni godeva certo la chiesa patriarcale di Aquileja, e verso le persone sue la munificenza degl' imperadori avea slargata molto la mano. E pure erano obbligate al *Mansionatico & Fodro* alla venuta degli Augusti e de' figliuoli loro alla città aquilejese, o al mantenimento del presidio di soldati contro gli attentati de' nemici confinanti, cioè contro gli Avari o Hunni. Il monistero veronese di santa Maria all' Organo conserva nel suo archivio una copia vetustissima da me prodotta, d'un diploma confermatorio d'immunità, che l'imperadore Lottario I. diede nell' 833. a Massenzio patriarca, e alla chiesa di Aquileja. *Jubemus*, dice questo Augusto, *ut nemo fidelium nostrorum, vel quilibet exactor, aut aliquis ex judiciaria potestate, nec de peculio præfatæ Ecclesiæ herbaticum, nec de anona & peculio hominum ipsius Ecclesiæ Decimam, nec ab eis Mansionaticos aut Fodoros penitus accipere vel exigere præsumant; nisi forte quando noster aut alicujus Filii nostri illic fuerit adventus, vel quando*

illic præsidium positum fuerit ad inimicorum infestationem propellendam. In questo documento ci si rammenta *Maxentius Aquilegensis Ecclesiæ Patriarcha*, e la memoria di lui può servire o a megliorare, o ad ordinare la cronologia di que' prelati. Erano soliti, torno a dire, i luoghi sacri somministrare *Fodrum & Paratam* agl' imperadori, e messi o legati loro tutte le fiate ch' essi vi si trasferivano. Ciò anche apparisce da una carta che già produssi, comunicatami dal Benvoglienti sanese. In un placito o giudicato tenuto nel 1038. alla presenza di Altouomo, messo dell' imperador Corrado, si offerì Andrea abbate del monistero rosellense di s. Bortolommeo, di sostenere col giuramento, *quod de predicto Monasterio consuetudo non fuit, neque Fodero, neque Parrata ab Imperatore, neque a suo Misso dedisse, neque dedi ego*. Per la qual cosa il messo imperiale suddetto sentenziò, che dal fodro e dalla parata esente e immune fosse l' abbate col suo monistero alla venuta dell' imperadore e de' suoi legati. Da ciò si può inferire, che non mancarono altri monisterj, soliti a contribuire in sì fatta occasione la parata e il fodro. Noi sappiamo che gli Augusti e i messi loro, allora quando viaggiavano per l' Italia, al più delle volte sceglievano l' ospizio nelle case de' vescovi, o nei monisterj. Niun privilegio ostava nè impediva per mio avviso, che disturbo alla quiete, e incomodo di borsa non risentissero coloro, a' quali volendo, o non volendo toccava a da-

re

re alloggio a quegli ospiti. Presso Radevico nel trentesimo terzo capitolo del libro II. delle gesta dell' augusto Federigo I. papa Adriano IV. fra l'altre cose pretendeva, *Nuntios Imperatoris in Palatiis Episcoporum minime recipiendos*. Rispondeva al contrario l'imperadore: *Nuntios nostros non esse recipiendos in Palatiis Episcoporum asserit. Concedo, si forte aliquis Episcoporum habet in suo proprio solo, & non in nostro, Palatium. Si autem in nostro solo & allodio sunt Palatia Episcoporum, quum profectò omne, quod ædificatur, solo cedat; nostra sunt & Palatia. Injuria ergo esset, si quis Nuntios nostros a Regiis Palatiis prohiberet*. Agevole cosa sarebbe, sol quanto il luogo lo richiedesse, rintuzzare questa dialettica di Federigo, la quale per soverchia sottigliezza mal si sostiene. Ma passiamo ad altre cose.

Vo' io dunque parlare di un altro genere d'immunità, di cui godono tuttavia i monaci e gli Ordini religiosi. Dico la libertà, per la quale sciolti e sottratti dall'ubbidienza de' vescovi, alla sola Sede apostolica sono soggetti. Di questo articolo trattai nella dissert. LXIV. *de vario statu Diœcesum*, e nella LXIX. precedente *de Censibus Romanæ Ecclesiæ*. Ora aggiungo ciò che a me resta da osservare. Primieramente s'ha da mettere per fondamento, che i monaci anticamente, sin sotto il pontificato di Gregorio Magno, goderono di molti privilegj e immunità. Quasi tutti però non altramente che il clero seco-

lare, furono sottoposti al vescovo del luogo, in cui aveano i monisterj, a norma de' canoni e della regola della gerarchia ecclesiastica, e dal governo di lui dipenderono nello spirituale. Dopo il Bignonio, Pietro dalla Marca, ed altri uomini dotti, che scrissero su questo argomento, copiosamente più di tutti ne ragionò l'eruditissimo Tomassini ne' libri della disciplina della Chiesa. Ma in qual tempo cominciassero i monisterj ad esentarsi dalla superiorità de' vescovi, e se ne' secoli antichissimi fosse ad alcuni monisterj conceduta una piena immunità col mezzo di privilegj di vescovi, o di concilj, o di metropolitani, o della Sede apostolica, noi non ne siamo chiariti finora in modo, che veruna difficoltà più non v'abbia. Da un buon numero di privilegj sì dati alle stampe, che tuttavia conservati negli archivj, noi intendiamo che fino dai tempi dell'antichità più rimota i monaci cercarono e impetrarono la libertà soprаccennata. La cagione di chiederla e procacciarsela (mi si permetta dirlo) fu a mio parere quella sopra tutto, perchè alcuni vescovi dominanti nel clero, sollecitati dall'ambizione, o dalla cupidigia del guadagno, recavano delle inquietudini ai monaci attenti al servigio di Dio, e danneggiavano nel patrimonio i monisterj. Ogni secolo ebbe de' prelati dabbene, ma non potè già non averne anche de' cattivi, e di questi non picciolo numero pur troppo ne contarono i secoli barbarici. Perciò i fondatori de' monisterj, accioc-

ciocchè rimediassero a sì fatto disordine per l' avvenire, proccuravano fin dal principio ai monisterj il privilegio d' immunità, o gli abbati poi in progresso di tempo s' ingegnavano di scuotere il giogo de' vescovi, e affinchè con sicurezza maggiore godessero della libertà ottenuta, s'assuggettivano alla Chiesa romana. Tale e tanta fu sempre la dignità e autorità della Sede apostolica, che tutti ne apprezzavano e veneravano il patrocinio e protezione, pochi la dispregiavano. Ma anche gli stessi re e imperadori provvedevano i monisterj, pe' quali aveano parzialità maggiore, di privilegj di libertà, oppur anche (non cerco con quale autorità) la conferivano ad essi, e voleano che dalla sovrana protezion loro solamente dipendessero. Nel sinodo ticinense dell' anno 850. si rammentano *Monasteria sub defensione Sacri Palatii posita*. Ma tutela di questa sorta dinotava non so quale superiorità e dominio dei re e degli augusti sopra i luoghi sacri. Anzi vi furono vescovi di gran pietà, i quali temendo l'instabilità de' successori suoi, liberavano i monaci dalla suggezion vescovile, ovvero senza ostacolo alcuno acconsentivano, che i monisterj impetrassero privilegio di libertà dalla Sede apostolica. Potete spezialmente chiarirvene da due formole del secolo IX. e X. divulgate dal Baluzio nel terzo tomo de' Capitolari. Non si può però negare, che alcuni monaci andarono ansiosamente a caccia di questa libertà, e non lasciarono mezzo alcuno

intentato, per ottenere sì dal re, che dal vescovo l'assenso alla desiderata sottrazione. Sembra nulladimeno, che i monaci prima del secolo XI. non si avvezzarono a scuotere il giogo senza il consentimento del vescovo, per suggettarsi alla superiorità immediata del romano pontefice, come si può ricavare fra gli altri esempli del monistero di san Pietro in Perugia. L' abbate suo nel sinodo romano dell' anno 1002. alla presenza di papa Silvestro II. avendo prodotta una lettera del vescovo di Perugia, *in qua & consensus erat, & precibus ut hoc fieret, Episcopus obnixe postulabat*, dimostrò che dal pontefice romano erano stati legittimamente a lui conceduti privilegj di libertà, e in quella controversia riportò favorevol sentenza. A questo proposito si può osservare ciò che ne dice l' Ughelli nel tomo IX. dell' Italia sacra, e il bollario casinese nel II. tomo alla costituzione 72. E questa disciplina fu dopo l' anno millesimo di Cristo per lungo tempo osservata. Ma poi a poco a poco cangiarono faccia le cose. Monistero di monaci e di canonici regolari appena finalmente rimase, che sottratto non si fosse dalla potestà ordinaria de' vescovi.

Molto più stupirete vedendo, che quantunque usassero i vescovi talvolta delle precauzioni, per conservare ne' posteri ogni loro diritto sopra le chiese e beni conferiti da essi ai monaci, o ai canonici, trovavano questi bramosissimi di libertà tanto e tanto la maniera di levarsi di sotto dalla suggezion vesco-

sco-

scovile, e di scappar dalle mani de' successori de' vescovi. Ne abbiamo un esempio in una carta originale da me prodotta, esistente nell' archivio estense. Questa vi dirà con quali condizioni Dodone vescovo di Modena conferì nel 1137. ai monaci o canonici regolari la chiesa di san Giacomo nel Colombario territorio di Modena, divenuta negli ultimi tempi nobile beneficio col titolo di priorato. In quel documento leggerete, che Giovanni priore del monistero di Marola *pactus fuit obedientiam & reverentiam &c. exhibere* al vescovo suddetto, aggiugnendo, che *nec debet ipse, neque Successores ejus adquirere Privilegia neque Praecepta a Domno Papa, aut Imperatore Romano, neque a Ravennate Archiepiscopo, per quae praesumat praedictam obedientiam diminuere*. Fosse poi che i successori di Dodone rinunziassero di buon grado le proprie ragioni, o altri accidenti ne fossero la cagione, tutti que' patti finalmente svanirono. Accennai di sopra le molestie, che al monachismo i vescovi di quando in quando inferivano. Ciò si ricava dalle lettere del pontefice Gregorio Magno, e spezialmente dalla sessagesima nona del libro II. scritta nel 1075. da papa Gregorio VII. che si stese non poco nella riprensione fatta a Coniberto vescovo di Torino, perchè egli infestava e opprimeva il monistero di san Michele, suggetto immediatamente alla Sede apostolica. *An ignoras*, soggiugne esso pontefice, *quod Sancti Patres plerumque religiosa Monisteria de subjectione Epi-*

scoporum, *&* *Episcopatus de Parochia Metropolitanæ Sedis, propter infestationem præsidentium diviserunt*, *&* *perpetua Libertate donantes, Apostolicæ Sedi velut principalia capiti suo membra, adhærere sanxerunt?* A questo fatto aggiugniamone un altro. Odelrico vescovo di Cremona avea fondato sul finire del secolo decimo il monistero di san Lorenzo fuori di quella città alla porta, che tuttavia Mosa si appella. Perciocchè la gente dicea, che l'abbate Lamberto dilapidava i fondi del monistero suddetto. Landolfo successore di Odelrico nel vescovato impetrò nel 1009. dall'augusto Arrigo I. un diploma, riferito dall'Ughelli nel tomo IV. dell'Italia sacra. Di un altro somigliante, che il re Arrigo III. diede, parlerò nella dissertaz. LXXII. *de caussis imminutæ Ecclesiasticorum potentiæ*. Ivi fu decretato, che non fosse lecito in avvenire all'abbate di san Lorenzo di fare qualunque contratto si fosse *sine licentia Episcopi*. Ma lo stesso vescovo Landolfo operò poi peggio che l'abbate Lamberto dissipatore, laonde secondo che scrisse Sicardo vescovo cremonese alla pag. 584. della cronica già da me pubblicata nel VII. tomo *Rer. Ital.* esso Landolfo *Monasterii Sancti Laurentii*, *&* *Cremonensis Populi fuit acerrimus persequutor. Quocirca Populus ipsum de Civitate ejecit*, *&* *Palatium turribus* *&* *duplici muro munitum destruxit*. Mutò Landolfo dipoi registro e costumi, talchè per attestato del Cavitellio negli annali cremonesi, ricevuto fu

dai

dai cittadini, *& ob damna per eum illata Abbati & Monachis Divi Laurentii, construi fecit Ecclesiam in honorem S. Victoris*, ceduta sotto alcune condizioni al mentovato monistero dallo stesso Landolfo nell' anno 1021. siccome apparisce da un esemplare molto antico di una carta da me prodotta, che si conserva nell' archivio del Capitolo de' canonici di Cremona. Quanto gravosi e molesti fossero talvolta i vescovi ai monaci, agevolmente possiam comprenderlo da un documento di Ramberto vescovo di Brescia, già pubblicato nella par. II. alla trentesima costituzione del bollarjo casinese. Dopo aver fondato quel buon prelato il monistero de' santi Faustino e Giovita, vi aveva introdotto de' monaci, ed avealo arricchito di beni. Perciocchè bramava, ch' esso monistero fosse immune *ab omni inquietudine & oppressione*, ansiosamente scongiurò *unumquemque Successorum suorum, coram Deo & Jesu Christo, ut nullam ipsis inquietudinem Fratribus ingerat. Quod si quis diabolica fraude deceptus, vel avaritiæ peste corruptus perturbationem intulerit, sciat, se in districto Dei judicio causas habiturum, pœnasque perpetuas luiturum, & merito, quia sanctam Sanctorum devotionem, decusque Ecclesiæ pervertere minime timuit.* Ma in quella carta si desiderano alcune parole, degne certamente di osservazione, le quali dal Margarino furono tralasciate. Ne terrò dunque conto coll' ajuto della pergamena suddetta, e saranno le seguenti: *Prædictis itaque*

que viris bujus operis curam, cum nostrorum Sacerdotum etiam consensu, commisimus, ea utique ratione, ut pro sui defensione ipsa Congregatio, quo quiete atque tranquille suum Deo persolvere valeat votum, Libram argenti Episcopo istius persolvat Ecclesiæ in beatissimorum Faustini & Jovitæ festivitate. Habeantque nibilominus ex seipsis secundum suæ normam professionis licentiam Abbatem semper creandi. Decernimus etiam, ut si aliquis Successorum nostrorum (quod minime credimus) aliquid ab ipsa Congregatione, vel quamlibet inquietudinem facere ipsi temptaverit, quicquid ab hac die ipsi Loco &c. Così pure dopo le parole *idest campum* s' ha da inserire anche quest' altre: *Malesi, & tabernacula cum torculari, & Sablonaria cum Massariis & Familia, & omnia sicut Vassallus noster Liutfredus usque nunc in beneficio babuit. Et Monasterium sancti Martini, quod est in Vico, qui dicitur Tabulas &c.* Il censo annuo di una libbra di argento da pagarsi dovette forse sembra cosa aliena dal costume de' nostri tempi, e perciò lasciata fu nella penna dall' Ughelli. Angelberto però arcivescovo di Milano ce ne conservò la memoria, e mentovò l' onere censuale suddetto in un suo decreto sinodale dell'842. comunicatomi dal giurisconsulto Giulio Galleardi bresciano. Con quella carta, da me prodotta, l' accennato arcivescovo e i vescovi suoi comprovinciali confermarono l'immunità al monistero de' santi Faustino e Giovita, fabbricato già dal vescovo Ramberto. Ed ec-

ecco che i vescovi affinchè le istituzioni loro avessero stabilità e durevolezza ne' posteri, ne proccurarono la conferma dal metropolitano e da' suoi comprovinciali, ai quali doveano render ragione i successori, ogniqualvolta avessero contravvenuto alla disposizione de' vescovi antecessori. Quel decreto fu poi sottoscritto da *Hagamo* vescovo di Bergamo, appellato Hagamone dall' Ughelli, da *Pancoardo* prelato di Cremona, da *Ercamberto* ch' io credo vescovo di Lodi, dall' Ughelli sotto nome di Eriberto nominato, da *Verendario* vescovo di Coira, e da *Ermenfredo* e *Walferico*, i cui vescovati non so indovinare.

In oltre ho io prodotto un' altra pergamena, esistente nell' archivio de' Cisterciensi di sant' Ambrosio in Milano, la quale sempre più serve a farci conoscere, come e quanto gravemente fossero da' vescovi molestati i monaci, costretti perciò a ricercare il patrocinio di personaggi potenti, che li difendessero. In essa voi leggerete un placito e giudicato tenuto in Milano nell' 874. alla presenza dell' arcivescovo Ansperto, del conte Boso, amendue messi di Lodovico II. imperadore, i quali favorevolmente sentenziarono per l' abbate Pietro del monistero di sant' Ambrosio nella lite da lui agitata contro Eliberto vescovo di Como, che avea ingiustamente esercitata la giurisdizione in alcune chiese di Campiglione e di Travenna, sottoposte al mentovato monistero. Qui potrete eziandio osservare non solo le ingiurie e disturbi recati a que'

mo-

monaci dalla gente e dai dipendenti del vescovo Eliberto suddetto, cui l'Ughelli diede il nome di Egilberto, ma anche la licenza che coloro si prendevano di pegnorare gli stessi monaci: costume e libertà, che non facilmente vien sotto l' occhio in altre carte somiglianti. Ed ecco il perchè i fondatori de' monisterj, e i monaci ricercavano la protezione della Sede apostolica, e fin dal principio offerivano al pontefice romano i monisterj, volendo unicamente dipendere dalla di lui autorità. A taluno cagionerà maraviglia forse il vedere, che anche i Capitoli de' canonici, staccati e sottratti dalla dipendenza del vescovo loro, talvolta cominciarono a sottoporsi al suo metropolitano, non già ad altro fine, che per esimere se stessi, e levarsi dalle soverchierie e prepotenze di alcuni sacri pastori dotati d' interesse assai più, che di moderazion religiosa. Chi ne chiedesse un esempio, può averlo da un documento esistente nell' archivio de' canonici di Verona, e riportato dall' Ughelli nel tomo V. dell' Italia sacra. Rotaldo vescovo e prelato veramente dabbene determinò nell' 813. *ut Canonici sanctæ Veronensis Ecclesiæ sint liberi, sub jure & dominio Domini Patriarchæ, præcavens, ut in futurum per decessum meum Successores mei aliquam molestiam tam in Officiis, quam in Beneficiis, illis inferre possint*. Per qual motivo si appigliasse a sì fatto partito il vescovo Rotaldo, egli per quel che sembra lo spiega colle parole antecedenti, cioè: *instigante Dia-*

bo-

bolo, a meo Successore, scilicet ab Aldone, omnes res, quæ ad ipsam sanctam Dei Ecclesiam, bonorum devotione hominum collatæ fuerunt, destructas fuisse. Quello poi che in quell' Atto di Rotaldo ha dello strano, si è il concedere la libertà sovr' espressa *per consensum voluntatemque non solum Domini Maxentii o venerabilis Patriarchæ* aquilejese (lo che era cosa giusta) ma ancora *Guidonis Cardinalis sanctæ Romanæ Ecclesiæ*, e d' alcuni altri vescovi comprovinciali. In fatti alla sottoscrizion di Rotaldo succede quella di Guido cardinale *rogati a Rataldo Episcopo*. Potrebbe la curiosità di taluno cercare, perchè il cardinale mentovato, che non era legato della Sede apostolica, nel sottoscrivere quel documento precedesse ai vescovi contro il costume di que' secoli molto sconvolti, e in tanta confusione e sconcerto di usanze introdotte dappertutto, nè pure la protezion della Sede apostolica era bastante a preservare i luoghi sacri ad essa suggetti dalla violenza dei malvagi. Io so di averne data una pruova nel monistero insigne delle monache di Pavia, appellato del Senatore, fondato circa l' anno 715. sotto il governo del re Liutprando, se prestiam fede agli scrittori delle cose ticinesi, e sottoposto o nella fondazione sua, o nel decorso del tempo, al romano pontefice. Già produssi un privilegio conceduto a quel sacro luogo dai re Berengario II. e Adelberto, i quali fecero menzione speziale di sì fatta suggezione. A chiarezza maggiore però di tutto

ciò diedi anche alle stampe una carta originale da me trascritta dall'archivio delle accennate monache, ma non poco sformata dalla lunghezza del tempo, talchè non potei raccapezzare il senso di molte cose. Ciò non ostante la riputai degna d'essere veduta dal Pubblico, sì per la sua rarità, come anche pel monogramma del pontefice, e per la bolla papale tuttavia appesa a quel documento, cosa che di rado s'incontra nelle carte di alcuni vecchj papi, e finalmente pel monogramma dell'augusto Ottone III. Significa dunque in un suo diploma o sia lettera del 1001. papa Silvestro II. al suddetto imperadore Ottone III. di aver raccomandato a Guido vescovo di Pavia il mentovato monistero del Senatore, giacchè *Abbatissam & sanctas Moniales, pessimorum opprimente calumnia, dum longe positi essemus, defendere non potuimus*. Prega perciò esso Silvestro l'augusto Ottone di confermare quella sua bolla, con queste parole: *ut nostram Constitutionem vestro corroboretis Præcepto, & hanc firmetis rogo*. Per quanto rispettabile e grande fosse l'autorità pontifizia, questa però non ritenne l'ardire de' perversi, sicchè non infestassero quel nobile monistero. Giudicò dunque meglio il mentovato pontefice di cercare a quel sacro luogo un protettore più vicino e più pronto a difenderlo, dichiarando nel tempo stesso di non volere pregiudicato nè diminuito il diritto della Sede apostolica su quel monistero raccomandato al vescovo *non ad dominium per subjectionem, neque per ex-*

tra...

tra... dominationem, nec per aliquam conditionem, sed ad solam consecrationem & defensionem. Con questa bolla concorda l'altra, che papa Alessandro II. diede alle monache suddette, confermando loro nel 1061. tutti i privilegj, come ognun può vedere nella stampa ch'io ne feci dell'originale preso dall' archivio di quel monistero. Parimente si ricava dal diploma similmente confermatorio da me già prodotto di Arrigo re III. e imperador II. di questo nome, dato nel 1054. che gli Augusti conobbero, che il vescovo di Pavia non avea diritto alcuno sopra il monistero del Senatore. Così pure dalla bolla originale di papa Eugenio III. nel 1148. data in favor delle monache di san Martino di Agello sul Lucchese o Massese, conservata nell'archivio delle mónache di santa Giustina in Lucca, e già da me pubblicata, risulta che a quel monistero, *quod specialiter beati Petri juris exstitit*, il suddetto pontefice *Libertatem & Immunitatem a Diocesano Episcopo indulsit*.

Altrove ho io parlato del celebre monistero pomposiano, situato ora sul Ferrarese, e dei diritti ch'esso avea sopra le chiese parrocchiali a lui sottoposte, ad esclusione dell'autorità del vescovo di Comacchio, e dell'arcivescovo di Ravenna, perchè monistero suggetto immediatamente alla Sede apostolica. Quanto antica fosse la podestà e il gius de'pontefici romani su quel rinomatissimo sacro luogo, l'abbiamo dalle lettere di papa Giovanni VIII. all'augusto Lodovico

II.

II. scritte nell'874. pubblicate dal Baluzio nel V. tomo de' Miscellanei alla pag. 484. dove leggiamo *Monasterium sanctæ Mariæ in Comaculo, quod Pomposia dicitur, & Monasterium sancti Salvatoris in Monte Feretri &c. Ravennati Archiepiscopo non abstulimus. Sed ea Monasteria & Loca ab Antecessoribus nostris possessa reperientes possedimus, hactenusque jure proprio retinemus.* Vero è, che dall'imperadore Ottone III. e dagli altri augusti riconosciuto fu come imperiale il monistero pomposiano. Ma questo riconoscimento non ostò, che esso non appartenesse alla Sede apostolica. Dubbio non v'ha neppure, che ne' secoli antichi cioè nel IX. e X. dell'era volgare, non si contassero monisterj, i quali, sottratti dalla giurisdizione del vescovo, erano sotto la protezione e difesa dei re solamente, ovvero ubbidivano al governo e autorità dell'arcivescovo, o del pontefice romano. Di sì fatto costume ci assicura il Mabillone negli annali benedettini. Nulladimeno a chiunque ostenta privilegj di libertà di questa sorta, impetrati fin dalle prime fondazioni, e ne' secoli più antichi, non s'ha da prestar tosto fede, ma si dee con circospetto giudicio esaminare le carte e documenti loro. Imperciocchè quantunque lo stesso Mabillone gran maestro di questa fatta di erudizione abbia dimostrata l'antichità de' privilegj suddetti nel libro I. *de Re Diplomatica*, non ha però saputo negare, che possono esservi, ed anche vi sieno carte e diplomi falsi, o sospetti. Già gli eruditi rigetta-

rono come documento spurio, o dubbioso il privilegio del pontefice Gregorio Magno, conceduto *Monasterio sancti Medardi*. Fra le antichità di origine illegittima altri annoverarono i privilegj, che si dicono dati *Cœnobio sancti Dionysii* in Parigi, da Landerico vescovo di essa città, e dai due pontefici Stefano II. e Adriano I. Io truovo un diploma di Lodovico Pio, scritto nell'831. stampato dal Martene nel tomo I. *Veterum Scriptorum*. Alla pag. 87. leggo le parole seguenti: *Per Privilegium Caroli Imperatoris, nec non etiam per Apostolica Privilegia, a Dominatione Episcopi Turonicæ Urbis usque nunc liberum fuisse dicitur* il mentovàto monistero. Se questo diploma concordi con un altro dell'845. in cui lo stesso Carlo Calvo determina, che il vescovo turonese *non plus dominari in præfato Monasterio præsumat, nisi sicut Prædecessores sui fecerunt*, ne lascio ad altri la decisione. Ben volentieri udirò chi sia per dirmi, come poterono mai o i monaci, o i canonici di Tours, conservare i privilegj loro antichi, allora quando i Normanni diedero fuoco al monistero e all'archivio suo. Riandate di grazia la dissertazione XXXIV. come anche la par. II. del tomo II. *Rer. Ital.* alla pag. 331. dove motivai, che si regge malamente su piedi la libertà primitiva stabilita a favor del monistero di Farfa da papa Giovanni VII. con un suo diploma. Ma nè pure è di condizion migliore la libertà accordata da papa Stefano II. al monistero di Volturno mercè di una

 sua

sua bolla dubbiosa, da me stampate nella cronica volturnese alla pag. 355. della par. II. del tomo I. delle cose d'Italia. Che più? Corre divulgata certa bolla papale, della cui sincerità non v'ha chi dubiti, contenente la sottrazione di un insigne monistero dalla giurisdizione del vescovo, e la suggezione e dipendenza del medesimo alla sola Sede apostolica. Ma dopo l'esame ch'io ne ho fatto, l'ho trovata suppositizia affatto, e per tale non vi sarebbe chi non la riconoscesse, se fosse stata data alle stampe tal quale si legge scritta sulle cartepecore. Evidente molto più poi ne riuscirebbe la verità, sol quanto saltasse fuori un'altra carta, per cui il metropolitano dichiara ne' medesimi tempi, e vuole che il monistero suddetto, staccato dalla dipendenza del vescovo, sia in avvenire sottoposto e dipendente dall'autorità sua. Le osservazioni finquì accennate mi han fatto poi a dirla schietta sospettare e dubitare d'altri antichissimi privilegj di simil sorta.

Aprite il tomo IV. dell'Italia sacra, dove l'Ughelli ha tessuto il catalogo de' vescovi di Bobbio. Esaminate attentamente il decreto di san Colombano, e i privilegj de' romani pontefici Gregorio Magno e Teodoro I. i quali determinano, che il celeberrimo monistero bobbiese sia d'indi in poi suggetto alla sola apostolica Sede. Vi capiteranno sotto gli occhj alcune cose discordanti dalla cronologia, e ripugnanti ai costumi di quel secolo. Una sarà questa. San Colomba o Colom-

lombano *sub defensione & immunitate sanctissimæ Sedis Apostolicæ constituit* quel monistero *Anno IV. Gregorii Summi Pontificis, Indictione III.* Ma nell'anno IV. del pontificato di esso Gregorio, cioè nel 593. correva l'indizione IX. o la X. e non già la III. Più. Scritta si dice quella carta *sub die III. Mensis Novembris*, quasichè allora in uso non fosse il distinguere i giorni del mese per calende, none, e idi. Eccone un'altra. Nel suddetto decreto si fa menzione del diploma e della donazione fatta da *Agilulfo Rege*, e dopo avere riferito quel suo documento, gli si mette la data nell'*Indictione Quinta* corrispondente all'anno 602. non badando che non si possono mai unire insieme, nè essere una cosa, o tempo medesimo il 593. e il 602. nè qual divario di tempo fra l'uno e l'altro vi sia. Non potè perciò l'Ughelli non avere in sospetto, anzi viziato il privilegio che conceduto si dice a Bobuleno abbate di Bobbio dal pontefice Teodoro, in riguardo massimamente delle parole seguenti: *In quo Monasterio Monachi sub Regula sanctæ memoriæ Benedicti, vel prædicti reverendissimi Columbani fundatoris Loci illius, conversari videntur.* Imperciocchè come mai potrebbe esser credibile, che avendo san Colombano prescritta ai suoi monaci una regola, diversa da quella de' Benedettini, ed essendo egli morto nel 615. i monaci bobbiesi nell'anno 643. in cui si dice conceduta la mentovata bolla, avessero ventotto anni dopo adottata la regola benedettina, pre-

ferendola a quella del loro istitutor Colombano? Perciocchè io veggo, che il dottissimo Mabillone nella prefazione al secolo II. benedettino, e negli annali pure benedettini agli anni *612.* *625.* e *640.* addusse molte riflessioni e conjetture per isviluppare questi intrighi: io dico, che per riconoscere il testo finto, o interpolato di quella bolla papale, basta leggere queste poche parole, cioè *Ut liceat Abbati ejusdem venerabilis Loci Mitra & aliis Pontificalibus uti*. Chi ci potrà mostrare, che in que' tempi gli abbati usassero quegli ornamenti? Lo stesso Mabillone all' anno 840. dubitò assaissimo della legittimità del privilegio, che Tado arcivescovo milanese conferì a Pietro abbate del monistero di santo Ambrosio in Milano, perchè nel documento suddetto pubblicato dal Puricelli si concede, che l'abbate ne' giorni dominicali *indutus sandaliis*, *ceterisque Episcopalibus ornamentis* celebri l'officio divino: cosa ch'esso Mabillone riguarda *novam omnino & pro tempore insolitam*. Ciò non ostante, torto grande mi farebbe chi pensasse, ch'io colle cose finquì dette non serbassi concetto e stima del rinomato monistero di Bobbio, degno della mia e altrui venerazione sì per l'insigne sua origine da un personaggio santissimo, qual fu Colombano, il cui sacro corpo vi si conserva, come anche per l'esimia antichità di quel sacro luogo, e pe' molti privilegj e diplomi ad esso dati ne' secoli antichissimi. Con tutto mio piacere do fede alla bolla di

Ono-

Onorio I. papa, che nel *626.* concedè a Bertolfo abbate bobbiese l'immunità del suo monistero. Non ce ne lascia dubitare il monaco Giona, contemporaneo di Bertolfo, compagno di lui nel viaggio a Roma, e scrittore della sua vita, pubblicata dal Surio e dal Mabillone. Io qui non mi dò briga di purgare dai molti errori, cagionati dall'ignoranza degli stampatori, la bolla suddetta, già pubblicata dall' Ughelli nel tomo IV. dell' Italia sacra, e riprodotta dal bollario casinese. Dico e ripeto, che non ammetto tutti que' documenti che si fanno passare per antichissimi, i quali furono in tempo di gran lunga inferiore o finti, o inventati, sia perchè si voglia con essi testimoniare di alcuna cosa accaduta alcuni secoli prima, o perchè si cerchi di persuadere, che il sistema del decoro presente fu lo stesso che quello de' tempi antepassati. Dureremo fatica a trovare chi faccia sicurtà, che il diploma *Adualdi Langobardorum Regis* conceduto al mentovato abbate Bertolfo, e divulgato dall' Ughelli e dal Margarini, sia veramente un monumento sincero, quando per attestato del Mabillone sappiamo che *Attala Abbas* antecessor di Bertolfo sopravvisse al re Adalualdo, onde poi non potè l'abbate Bertolfo successore di Attala conseguir privilegj da quel re premorto. Leggete nulladimeno il Pagi all'anno *636.* non volendo io ora diffondermi maggiormente su questa ricerca. V'ha luogo bensì di credere, che al monistero insigne di Bobbio fosse conceduta

l'immunità, e negata fosse al vescovo di Tortona la giurisdizione sopra il medesimo monistero, da che san Colombano avea ridotto ad abitazione, coltura, e religione quel luogo disabitato, assegnatogli, non suggetto già antecedentemente ad alcuno; come anche perchè al dire di Giona *Cœnobia procul ab Urbibus Episcopali non deberent ministrari dominio*. Ma nel secolo XI. di Cristo talmente fu regolata la diocesi del monistero bobbiese, che diede occasione ad istituirvi un nuovo vesçovato.

Di tutti i monisterj d'Italia il Casinense, nobilissimo capo dell'ordine benedettino, certamente riscuote da noi distinta venerazione. Io credo nulladimeno, che mi sia permesso di fare ciò che il Baronio, il Boschio, e il Gallonio fecero prima di me, cioè di poter dubitare della bolla di papa Zaccheria, conceduta a quel sacro luogo nell'anno, per quel che dicono, 742. rammentata da Leone Marsicano, e data poi alla stampe dal Margarino ne' tomi primo e secondo del bollario casinese. Si lusingò il Laureto di aver bastantemente difeso quel documento dalla censura d'uomini e scrittori molto intendenti della diplomatica. Tale e tanta nulladimeno si palesa da se l'affettazion della narrativa in essa bolla, che niuno mai, a parer mio, sarà per accordarsi col sentimento dell'apologista suddetto. Tralascio le note cronologiche, le quali s' incontrano con varietà nelle varie edizioni di quel privilegio pontifizio; come

pur

pur anche il trovarvisi scritto, *Petronacem a Gregorio III. Papa prædecessores, ad restaurandum sacrum Locum fuisse directum*. Da quanto ne dice il Pellegrini nella serie degli abbati casinesi del tomo V. *Rer. Ital.* sembra che sì fatta spedizione avvenne sotto il pontificato di Gregorio II. Ma per inoltrarci ad altre cose, osserviamo che il Mabillone negli annali benedettini fa menzione all'anno 641. di due privilegj informi, riportati poi e prodotti al num. 17. e 18. dell'appendice, dati da papa Giovanni IV. alle monache di santa Colomba e all'insigne monistero luxoviense. Motivo di sospettarli illegittimi ci vien somministrato dalle parole seguenti: *Profecto cuncti & plerique Præcessores nostri per præterita tempora Apostolicæ Sedis Præsules, non solum sub ditione nostra constitutis, sed etiam in ceteris regionibus positis postulata semper indulgenda sanxerunt, præsertim in regione Francorum, dum profecto cuncta usque ad fines terræ, & Oceani maris terminum sub beati Petri Principis Apostolorum Ditione consistant*. Più basso si fa menzione eziandio *haud procul a nostris temporibus Benedicti Abbatis istius Romæ hujus Urbis*. Non ne dico di più, e lascio intanto ad altri la disamina de' privilegj della Sede apostolica, pubblicati nel bollario casinese, cioè quelli nel 763. si leggono conceduti al monistero di santa Giulia in Brescia, e l'altro al monistero di san Pietro in Perugia nell'anno 835. Se confronterete quest' ultimo con un altro stampato

nella parte seconda alla costituzione 72. fra l'uno e l'altro discordia e repugnanza voi troverete. Le cose finquì accennate mi rendono dubbioso, di modo che non mi dà l'animo di prestar fede, se non se titubando, al privilegio che dicesi conferito nel 751. da Zaccheria pontefice al celebre monistero di Fulda, riputato dal Tomassini, dal Fleury, e da altri pel primo sacro luogo, che sottratto dalla giurisdizione episcopale, cominciò ad essere suggetto alla sola Sede apostolica. Stampata e ristampata più volte fu questa carta. Benchè al Mabillone certa e legittima sembrasse l'origine sua, fino con dire, *a nemine in dubium revocari posse*, a me pare che quel suo formulario sappia ed abbia il gusto non già dell'VIII. ma sì bene del secolo XI. Chi poi stese quel privilegio di papa Zaccheria, potè agevolmente adattargli note cronologiche prese altronde, e valersi di quelle della bolla del suddetto pontefice, e confermatrice dell'istituzione dell'ascivescovato di Magonza, se pure le medesime note non sieno anch'esse suppositizie; intorno la qual cosa potete leggere il Pagi allo stesso anno 751. numer. 8. e 9. Ma e chi ci assicura, che finto esser non possa il privilegio del re Pippino, mancante di data, che serve a corroborare la mentovata bolla del pontefice Zaccheria? Nel tomo VI. degli Atti dei santi di maggio il chiarissimo padre Henschenio pubblicò la vita di santo Adhelmo schireburnese, scritta da un monaco malmesbu-

buriese verso il fine del secolo XI. o nel principio del seguente XII. Circa l'anno 700. fiorì nell'Inghilterra o Bretagna santo Adhelmo, e impetrò da papa Sergio *edictum summi Patris auctoritate sancitum, quatenus Monasteria, quæ Deo annuente solicita mente gubernabat, ab omni Sæculari servitio redderet absoluta, Episcoporumque cathedris, jussis, & Synodis. Et si quando aliquo Ordine Ecclesiastico, vel etiam indigerent Presbytero, a quocumque vellent, illum facerent ordinari, Catholico tamen existente Episcopo. Si autem religiosum Abbatem obire contingeret, & ad alterius electionem ventum esset, illum, quem religiosa Congregatio servorum Dei eligeret omnium communi consilio, hunc e vestigio promovendum.* Non si può negare che queste parole esprimono il costume o l'usanza del secolo XI. Desiderate voi per avventura altri esempli di diplomi dubbiosi o spurj di questa sorta? Li troverete nelle storiche difese a favor del Conrigio per la censura del diploma lindaviese, dove merci non poche di tal fatta si veggono raccolte.

Ma più di quello che abbisogna, si stende il mio ragionamento. Se taluno chiedesse, perchè alcuni antichissimi e chiarissimi monisterj non bisognosi per modo alcuno di sostenere e difendere la decorosa lor dignità con finzioni, fabbricassero assai più tardi privilegj amplissimi, come se fossero stati scritti ne' tempi più rimoti: pensi seco stesso di grazia, quali sieno i costumi della debolezza

e cu-

e cupidigia umana. Uomini non mancarono in ogni tempo, i quali non contenti dello splendore della fortuna presente, e della vera antichità e nobiltà loro, amarono ancora le favole ed imposture, per dare ad intendere ad altri, o a se medesimi, che dissomigliante non fu la magnificenza della propria dignità moltissimi secoli prima. Sanno molto bene gli eruditi, quante fandonie si raccontano intorno le origini delle città, delle chiese, delle famiglie nobili, e persino degli ordini religiosi. Aggiugnete, che alcuna volta nacquero dispute e contrasti di libertà o di suggezione de' monisterj fra i vescovi e gli abbati; e per supprimere sì fatte controversie stimarono alcuni che non disdicesse il fabbricare carte e documenti fittizj, o il riceverne da altri, colle quali difendessero con più vigore se stessi, o sostenessero in giudizio l'antichità de' privilegj e della propria libertà, oppure con sicurezza maggiore ottenessero quanto desideravano. Per altro, siccome dissi già pienamente, vi furono prima del secolo XI. non pochi monisterj sottratti dalla giurisdizione de' vescovi, e dipendenti dal patrocinio, e diritto o del solo metropolitano, o della Sede apostolica. Questo fatto vien confermato dal supplemento del diurno dei pontefici romani, divulgato dal Mabillone nella par. II. dell'itinerario italico alla pag. 33. dove si legge *Privilegium Apostolicæ auctoritatis* pel monistero di Plumbariola sul territorio di Aquino. Sembra che antichissimo

mo

mo sia quel privilegio. Contuttociò torno a dire, che ne' secoli XI. e XII. crebbero in gran numero a maraviglia i privilegj di questa sorta, perchè la maggior parte degli ecclesiastici bramosi di mettersi in libertà, procurarono di non avere per protettore e signore altri che il solo pontefice romano. Resta però tuttavia da sapere, se que' monisterj e chiese che godevano sì fatta immunità, fossero esenti da ogni ufizio verso il vescovo, nella cui diocesi si trovavano. Non pare certo che estinto fosse tutto il diritto vescovile, se si fa riflessione ad un antichissimo esemplare, da me veduto e trascritto dall'archivio de' monaci olivetani di santa Maria all' Organo in Verona. In quella carta Giovanni patriarca di Aquileja diede nel 995. in un sinodo di vescovi e sacerdoti sentenza favorevole ad Oberto vescovo veronese contro i cherici di alcune chiese, i quali vantavano privilegj d' immunità. Veramente non assicuro che questo giudicato appartenga al 995. perchè se *Indictio VIII.* si contasse dal settembre, potrebbe essa additarci piuttoso l' anno precedente 994. che incominciò *ab Incarnatione Dominica* nel mese di marzo, laonde Giovanni patriarca aquilejese avrebbe principiato il suo patriarcato prima che l' Ughelli sel figurò. Ma scritta vi fu per avventura *Indictio VIIII.* perchè in un' altra carta presso l' Ughelli suddetto, l' indizione in Verona cominciava il suo corso nel settembre. Intanto serve esso giudicato ad illustrare il catalogo de'

de' vescovi di Vicenza, ai quali si dee aggiugnere *Lambertus Episcopus*, che vi si sottoscrisse. *Rozo Tarvisianensis Episcopus* dall' Ughelli fu cangiato in *Roccius*, come in *Raynaldus* il *Rainoardus Tridentinus Episcopus*. Il vescovo *Sicardus* reggeva allora la cattedra di Ceneda. Sembra che *Johannes Episcopus* fosse il prelato *Æmoniensis Ecclesiæ*. Potrà in oltre chi leggerà osservare che quantunque si annoveri sotto il gius del patriarca aquilejese *Monasterium sanctæ Mariæ, & sanctæ Margaritæ*, nientedimeno il patriarca suddetto in quel sinodo *statuit, ut deinceps Clerici de præfatis suis Titulis* (cioè delle chiese suggette a lui stesso) *parati essent obedire Veronensi Episcopo tam in Sinodali advocatione, quamque & in Processionis honore, seu etiam in Missarum, cum ab eodem Episcopo interdictum solemnibus Festis noverint, observatione:* parole che ci descrivono alcuni riti de' secoli antichi. Merita ben anche osservazione particolare l'altra parte della sentenza, cioè che qualunque volta s'avesse da correggere i cherici di quelle chiese, o da giudicare le controversie loro, allora *nulli suorum Clericorum* (vale a dire a niun ministro episcopale) *potestatem illos corrigendi vel distringendi tribuat* il vescovo; ma egli esaminato che avrà l'affare coll' *Advocato Abbate sanctæ Mariæ, qui pro tempore fuerit in Organo, quicquid justum & canonicum est, cum eo definiat*. Per altro chiunque imprende a trattare della libertà, o della suggezione de' monisterj, ha sempre

pre d'aver innanzi gli occhj tre generi di monisterj. Primieramente ve n'ebbe di quelli che immediatamente erano sottoposti al vescovo. Niun altro privilegio ebbero, se non quello, o quelli che il vescovo loro fondatore, o alcuno de' suoi successori, ovvero il metropolitano aveano conceduti. Secondariamente vi furono monisterj sotto la protezione del metropolitano, o della Sede apostolica, acciocchè con sì fatto padrocinio fossero i beni loro difesi e sicuri, ma restando però illeso e intatto il diritto spirituale, o la superiorità, come si suol dire, del vescovo diocesano. Finalmente il terzo genere di monisterj fu di quelli che appartennero al pieno diritto e giurisdizione della santa Sede, o del metropolitano, ad esclusione affatto dell'autorità del vescovo.

I monaci del primo genere erano suggetti al vescovo talmente, che non era in arbitrio loro l'avere abbate alcuno senza il consenso e confermazione del vescovo. Dall'archivio arcivescovile di Lucca io ricavai e produssi una carta originale col titolo di *Exemplar*, perchè il notajo ne avea fatto più d'una copia autentica. Essa contiene l'elezione di Walfredo abbate, fatta dai monaci di san Salvatore in Sesto della diocesi lucchese, e la confermazione e consecrazion dell'eletto fatta altresì nel 918. da Pietro vescovo di Lucca, il quale *idcirco tradidit eidem Walfredi Abbati ministerium per Ferulam & Regulam sancti Benedicti, ut imperpetuum custodiret fideliter*.

ter. Ne' secoli antichi s'incontrerà talvolta una fondazion di monistero, nella quale si vieta al vescovo l'esercitare la propria autorità su quel sacro luogo e su la sua famiglia. Pare nulladimeno verisimile che il divieto s'abbia solamente da intendere quanto al dominio sopra i beni temporali de' monaci, o nella elezione degli abbati, ma non già per riguardo della giurisdizione spirituale, non dovendosi così tosto supporre nè credere, che i vescovi ne fossero privi contro lor voglia, come già osservò eziandio il Tomassini. Ne abbiamo un chiaro riscontro da un esemplare di una carta antichissima, trascritta dall'originale trovato da Celso Cittadini nella città di Massa, e somministratomi dal già senatore Buonarota fiorentino. Questo documento altro non è, che la fondazione del monistero di san Pietro in Palazzuolo sul territorio lucchese, fatta da Gualfredo figlio di Ratechausi cittadino pisano nel 754. Quivi leggerete che se alcun monaco abbisognerà di correzione, *tunc accedant in ipso Monasterio sancti Patres Quoepiscopi, id est Sedis Ecclesie sancte Pisane, & Sedis Ecclesie Populoniensis, sed & Abbas Monasterii Domini Salvatoris in loco Pontiano, item & Abbas Monasterii sancti Frediani, ubi & ejus Corpus quiescit umatum Civitate Lucense. Hii sanctissimi quatuor hac venerabiles viri in omnibus habeant licentiam, malum aut pravum vitium, quod ortus fuerit instigante Diabolo, ad Domini revocare precepta, ut malum vitium resecetur, & anime Fra-*

Fratrum corrigat ad salute. Il Mabillone nel secolo II. alla part. 2. pag. 196. degli atti dei santi benedettini pubblicò la vita di san Gualfredo abbate di Palazzuolo nella Toscana. Questi fu il fondator e primo abbate di quel monistero, la cui origine fu assegnata all'anno 748. dal suddetto Mabillone negli annali benedettini, ma dallo strumento accennato della fondazione si vede ch'essa spetta al 754. Nella vita di Gualfredo scritta poi da Andrea terzo abbate d'esso monistero, troviamo che Gualfredo rinunziò al secolo, *& Oraculum in honorem beati Petri* fabbricò *Anno Regni Haistulfi fere plus minus Quarto*. Ne' libri del regno d'Italia il Sigonio, e il Cardinal Baronio negli annali ecclesiastici opinarono che Aistolfo succedesse nel regno de' Longobardi al re Ratchisio suo fratello nell'anno 750. Per lo contrario fu di parere il Pagi nella critica baroniana, che il principio del regnare di Aistolfo s'abbia da riportare all'anno 749. dopo le calende di Marzo. Mi apposi anch'io a considerare questa quistione, ricercando, quale delle due parti abbia ragione. Dal documento da me prodotto viene appoggiata l'opinione del Pagi; imperciocchè, se nel mese di luglio, e nell'indizione VII. cioè nel 754. correva *Annus Sextum Domni nostri Aistulfi Regis*, è necessario ch'egli posto fosse sul trono nel 749: con tutto questo non siamo però certi della sentenza del Pagi. Io dissi, e torno a dire, che la carta di fondazione, e da me data alle stampe, è una copia

pia

pia recente. Di sì fatti esemplari depravati non di rado dall'ignoranza de' copisti il fidarsi non è di critico cauto, e tanto più se v' abbia delle cose in contrario. Di tanta antichità non sono lo scrittor della vita di Santo abbate di Nonantola, e il cronografo Sigeberto, onde basti l'autorità loro per levarci il dubbio dell'epoca suddetta. Oltre di che l'autore di quella vita riporta un diploma del re Aistolfo, in cui le note cronologiche non una sola volta peccano e son fallate. Per iscioglimento dunque di questa controversia, produrrò io ciò che mi si somministra dall'archivio arcivescovile di Lucca. In un' autentica pergamena leggo: *Regnante Domno nostro Aistulf Rege, Anno Regni ejus Quarto, octavo die infra Calendas Aprilis, Indictione Sexta feliciter. Manifestus sum ego Petrifuns, quia devitor sum dare tibi Domno Walprand Episcopo Soledus propter casa Auderad, quod mihi per alia cartula venditionis mihi venundare visus fuisti pro vero pretio, quod exinde debitor sum tibi dare. Modo vero dare tibi visus sum casa, ubi quondam Morentulus resedere visus fuet, & modo presens resedet germano ejus Alipert &c. Ego Osprand Subdiaconus postradita complevi & dedi.* In questo strumento si leggono anche queste parole *una Torre de auro fabrita*, voci di suono della favella nostra italiana. Sotto nome di *Turris fabritæ*, cioè fabbricata o lavorata *ex auro*, ci si accenna un aureo vaso sacro, formato a guisa di torre, per conservarvi, e portare

re in esso l'Eucaristia, o le reliquie dei Santi. Gregorio Turonese nel libro I. al cap. 86. *de Gloria Martyrum* dice: *tempus ad sacrificium offerendum advenit, acceptaque Turre Diaconus in qua mysterium Dominici Corporis, ferre cœpit ad ostium*. Nel testamento di santo Aredio, pubblicato dal Ruinart nell' appendice a Gregorio suddetto, aggiugne esso testatore, che *Turres, Calices, Pallas & Coopertoria prædicta Martyrariis*, cioè ai rettori dell'oratorio de' martiri, *ad costudiendum tradidimus*. Stampata fu eziandio dallo stesso Ruinarto *Benedictio Calicis, & Patenæ & Turris*. Potete parimente vedere ciò che ne dice il Du-Cange nel III. libro della Costantinopoli cristiana alla pag. 54.

Ma ritorniamo al documento sopraccennato, che apparisce scritto nell'anno 753. col quale, poichè *octavo die infra Kalendas Aprilis* (lascio ad altri il decidere se l'*infra* voglia dire *ante*, o *post*) correva l'anno quarto di Aistolfo, si può sostenere l'una e l'altra sentenza de' mentovati cronologi, e finalmente conchiudere che Aistolfo cominciò a regnar solamente dopo l'aprile del 749. A chiarezza maggiore di questa supputazione fu da me prodotto un atto originale, trascritto dall' archivio arcivescovile di Lucca. Esso contiene una vendita fatta nel 752. cioè *Anno Aistolfu Regis Tertio, in Mense Junio, Indictione Quinta*, da Perprando figlio di *Walperto Duca* di Lucca, o della Toscana, a Walprando vescovo lucchese. Altrove ho io avvertito,

 che

che le prefetture minori di ducato e di contado furono al più al più conferite durante la vita del duca e del conte, nè passarono ai loro eredi, senza una grazia speziale dei re. Il perchè Perprando figliuolo di *Walperto Duca* lucchese fu nominato in quella carta senza titolo alcuno. Nella vita di Matilda osservò il Pellegrini, che fratelli e figliuoli del duca Walperto furono *Petrifunso*, rammentato poc'anzi, e *Perprando*, e il vescovo *Walprando*. Può intanto ognun riconoscere che le suddette carte s'accordano colla sentenza del Sigonio. Inoltre trovai nel prelodato archivio una pergamena di vendita di due pezzi di terra, fatta dal cherico Vallerado al mercatante Crispinulo, *regnante Domno nostro Aistulfu viro excellentissimo Rex*, *Anno Regni ejus Quarto*, *Mense Septembri*, *Indictione Sexta*. Questo contratto avvenne per mio sentimento nel 752. nel principio della nuova indizione incominciata nel settembre. Dal confronto delle mentovate carte io credo di poter dedurre, che avendo noi nel 752. *Annum Tertium* del re Aistolfo nel mese di *Giugno*, e *Annum Quartum* del regno di lui nel mese di *Settembre* dell'anno medesimo, ne siegue per necessaria illazione, che Aistolfo prese lo scettro e comando regale nel 749. fra giugno e settembre che sono i termini inclusi in questa supputazione. Così pur anche, dopo aver io prodotto il documento della fondazione del monistero di san Pietro di Palazzuolo sul Lucchese, e un altro

tro

tro nella dissertazione *IV. de Officiis Domus Regiæ*, scritto, *regnante Domno nostro Aistulfo Rege, Anno Regni ejus quinto Julio Mense, per indictione Septima*, cioè l'anno 754. Ne viene per conseguente, che il principio del regno di Aistolfo cade fra luglio e settembre del 749. Perciò a norma di questi calcoli migliori d'ogni altro s'ha da correggere il principio del regno di Aistolfo, da me assegnato all'anno 750. nelle note alle leggi longobardiche, e susseguentemente non regge lo stesso conto fatto già anche prima di me dal Baronio, dal Sigonio, e dal Mabillone negli annali benedettini. Qui di nuovo ripiglio la carta di Gualfredo figlio di Ratechausi cittadino pisano del 754. Quel fondatore del monistero di san Pietro di Palazzuolo *in discursu Lucense* ordinò, che *nullus Episcoporum, aut Judicum* (del magistrato secolare) *ibi perveniant imperio, neque aliquis de filiis vel heredum meorum &c. de fratribus inibi congregatis, vel in res Monasterii hujus generare superbiam* presumano, cioè di padroneggiare. Che se insorgerà discordia per l'elezion degli abbati, *sicut solet fieri*, allora *Episcopus Pisanus & Populoniensis* (ora di Massa) *& Abbates Domini Salvatoris in hoc loco Pontiani & sancti Frediani* lucchese provvedano alla necessità de' monaci. Non vuole Gualfredo, che il vescovo diocesano abbia autorità alcuna sopra i beni di quel monistero, nè entri nell'elezion dell'abbate; ma perciò non si può dire tolta anche al

vescovo la giurisdizione spirituale su quel sacro luogo, altrimenti il monistero suddetto non sarebbe stato suggetto al pontefice romano, nè al metropolitano, nè ad alcun superiore ecclesiastico. Oltre di che que' religiosi, benchè abitanti nel distretto lucchese, poterono per avventura appartenere alla diocesi di Pisa. Date un'occhiata alla mia dissertazione LXV. *de Monasteriorum erectionibus*, e troverete alcuni monisterj, sui quali esercitavano i vescovi il gius *regendi & ornandi omnia, qualiter eis placebat*. Ma non aveano poi sopra gli altri monisterj se non che l' autorità conceduta loro dai canoni. Aggiugnete che nel fabbricare e dotar monisterj, prescriveano i vescovi, quali ufizj verso loro doveano i monaci prestare, o quale libertà ad essi competesse in avvenire, non tanto nell'elezion dell'abbate, quanto anche nell'uso e ministero delle cose sacre. Scorrete un antico esemplare da me prodotto a questo proposito dall'archivio de' canonici regolari di san Fridiano o Fridigiano in Lucca, della donazione della chiesa battesimale di Carrara, fatta nel 1151. da Gotifredo vescovo di Luni a Pietro priore de' suddetti canonici. L'insigne pietà e l'esatta disciplina d' essi religiosi in que' tempi diede motivo ad altre città di ammettere l'ordine loro, e in Roma fu anche nel decorso del tempo al governo de' medesimi data la chiesa lateranese. Non volli io perciò lasciar di produrre due carte prese dai manuscritti di Pellegrino Pri-

scia-

sciano. Nella prima del 1158. Amato vescovo di Ferrara confermò al priore e canonici della chiesa di san Salvatore di Ficarolo, data già ad essi in commenda dal vescovo Landolfo sul principio del secolo XII. tutti i beni, diritti, e privilegj loro. Nell'altra del 1175. il vescovo Presbiterino fece anch' egli lo stesso a favore di que' canonici. Questi due documenti esprimono le condizioni, alle quali eglino furono ammessi e ricevuti nel territorio ferrarese.

Di più dopo il secolo XI. monisterj non pochi goderono della protezion de' pontefici romani, ma non peranche furono sottratti dalla giurisdizione del vescovo diocesano. Ce ne rende sicuri la bolla di Leone IX. papa, la quale io produssi, ricavata dall' archivio de' Camaldolesi di Pisa. Nel 1050. confermò quel pontefice al monistero camaldolese di santa Maria ne' Gradi della diocesi di Arezzo il patrocinio apostolico e i privilegj già conceduti a quel sacro luogo, *quem Conditor noster inter alia innumera nobilitavit & honoravit fracti Calicis & resolidati Miraculo*, soggiugnendo dipoi, *salva tamen debita subjectione, quæ ex præfato Loco Episcopum Aretinum solet attingere*. Cosa di più si è, che quantunque avessero i monisterj insieme colla loro chiesa ottenuto l'intera libertà dal diritto del vescovo, e fossero passati con pienezza di gius sotto l'autorità della santa Sede, co' pagarle eziandio ogni anno un censo o pensione: non per questo però le chiese

possedute dai monisterj suddetti erano affatto staccate dalla giurisdizione de' vescovi. Non v'ha dubbio, che da alcuni secoli in qua il monistero di san Genesio in Brescello presso del Pò, sul Modenese, fabbricato anticamente dal conte Atto bisavolo della contessa Matilda, fu sciolto del tutto dalla superiorità del vescovo di Parma. E pure nel secolo XII. di Cristo manteneva illesa ed esercitava quel prelato l'autorità sua sopra le chiese suggette al mentovato monistero. Ciascuno può leggere la bolla di Anastasio IV. papa, che a Pacifico abbate di Brescello confermò gli antichi suoi privilegj nel 1153. somministratami dall'archivio Estense, e da me inserita in questa dissertazione. Vedrà chi legge, che fra le molte concessioni accordate all'abbate suddetto di san Genesio in Brescello, ad esso lui particolarmente s'impone *ad indicium perceptæ a Romana Ecclesia Libertatis* l'annuale tributo di bisanzo d'oro. Ma con tutta l'immunità conferitagli, si vede espressa nella bolla la clausola: *salva in supradictis Ecclesiis Episcopi Canonica justitia*. Questa riserva però s'ha da spiegare ed intendere secondo quello ch'io dissi nella dissertazione LXIV. *de vario statu Diœcesum*. Vale a dire, che al vescovo di Parma, tolta fu ogni giurisdizione sul monistero, e la chiesa sua battesimal di Brescello; ma poichè quel sacro luogo possedeva altre chiese parrocchiali, od oratorj e cappelle nelle diocesi di Parma, Reggio, Ferrara &c. volle papa Anastasio,
che

che intatto sopra di esse fosse il gius de' vescovi parmigiani, a seconda delle costituzioni del sinodo precedente di Chiaramonte. Di usanza somigliante riportai anche un'altra testimonianza. A veruno non soggiaceva certo il monisteto di san Benedetto di Polirone al Pò sul Mantovano, siccome l'abbate Bacchini chiaramente mostrò: lo che pure confermato si vede dal diploma stampato di Arrigo IV. fra gl'imperadori nell'anno 1123. in Acquisgrana. Quell'Augusto comanda, *ut nulla Clericalis, vel Laicalis persona aliquam dominationem, aut ullum penitus prælationis jus in præfato Monasterio sancti Benedicti, præter Romanum Pontificem & Imperatorem, in perpetuum requirat*. Tuttavia perchè nella diocesi di Reggio alcune chiese appartenevano all'accennato monistero, io trovai che *Henricus Abbas* dimandò ed ottenne dal vescovo di Reggio la confermazione delle medesime nel 1140. a condizione però, che i cherici d'esse chiese *Crisma, Oleum sanctum, & Ordines* ricevessero dal vescovo reggiano, e a lui annualmente pagassero una pensione. Ne avete la pergamena da me pubblicata, e ricavata dall'archivio del pubblico di Reggio. Impetrata similmente aveano gli abbati antecessori di Arrigo da' vescovi *Eriberto Buonseniore*, e *Adelelmo* la stessa confermazione dei diritti e chiese loro, come apparisce dalla costituzione CLI. del bollario casinese, cioè dalla bolla di Gualterio arcivescovo di Ravenna, confermatrice di tutti i beni, che

que' monaci possedevano sul territorio reggiano. Con quali onori poi si ricevessero dai monaci i vescovi, qualora si portavano alle chiese suddette, lo saprete da un'antica pergamena del vescovo di Lodi, la quale per la prima volta io diedi alle stampe, copiata e trasmessami dal Puricelli. Nel 1125. Olrico arcivescovo di Milano sentenziò e pose fine ad una lite vertente fra i vescovi di Lodi e di Tortona a cagione di due monisteri, che l'uno e l'altro di essi prelati pretendeva che fossero loro suggetti. In quel placito troverete nel tempo medesimo due arcivescovi milanesi. Non ve ne maravigliate. *Olricus* era l'ordinario. *Anselmus* era il coadjutore, siccome avvertii nel tomo V. *Rer. Ital.* nella prefazione al poema cumano. Sottoscrissero in oltre la sentenza suddetta alcuni vescovi suggetti al metropolitano Olrico, il quale dopo la deposizione di tre testimonj, che asserivano aver veduto *Opizonem Laudensem Episcopum in Monasterio Præcipiani tamquam proprium Episcopum ac Dominum esse susceptum a Guidone Abbate & Monachis ejusdem Monasterii, cum bonesta & plenaria processione, cum campanis utique sonantibus, cum aqua benedicta & incenso &c. ibidem disponentem & morantem tamquam in domo, sua, & placita inibi tenentem datis clavibus Canevæ, aliarumque domorum supradicti Monasterii Ministris & fidelibus Opizonis Episcopi*, sentenziò finalmente *ut Episcopus Laudensis omnimodam possessionem, & integram evi-*

tio-

tionem deinceps habeat, sicut Imperatores habuerunt.

Dai manoscritti di Pellegrino Prisciano copiai e diedi al Pubblico in comprovazione di quanto finora s'è detto del gius conservato a'vescovi una costituzione del 1110. nella quale Landolfo vescovo di Ferrara decretò, *ut in quacumque Ecclesia vel Monasterio nostræ Civitatis ad defuncti corpus fuissemus, si Episcopus esset, quod ipse Majorem Missam celebrare debebat. Si vero non adesset, Canonicorum majoris Ecclesiæ foret Missa, & Officium. Si autem neque Episcopus, neque Canonici afforent, Missæ Majoris ministerium* le chiese e i monisterj *sibi sument ad celebrandum*. Noi sappiamo, che dalla santa Sede arricchito fu di privilegj insigni il monistero celebre di Nonantola sul Modenese. Nulladimeno nella bolla di papa Eugenio III. scritta a Teobaldo vescovo di Verona nel 1145. stampata nel tomo V. dell' Italia sacra, confermato fu a Teobaldo *Jus Parochiale in Plebem de Nogario, sicut per concordiam inter te e Nonantulanum Abbatem, præsentia nostra factum determinante, statutum est*. Ma per non dissimular cosa alcuna, dirò anche, che nel secolo medesimo agitata fu la controversia su la chiesa parrocchial di Cicognara fra *Obertum Cremonensem Episcopum & Richildam Abbatissam Monasterii sanctæ Juliæ* in Brescia, *coram Alberico Episcopo Regensi*, cui ne avea la Sede apostolica delegato il conoscimento. Aggiudicò colla sentenza sua il prelato reggiano la

chie-

chiesa suddetta al vescovo cremonese. Ciò nonostante giudicò altramente la curia romana sul motivo che il monistero di santa Giulia era munito di privilegio della Sede apostolica. Merita d'essere letta la bolla originale che io ho prodotta, ricavata dall'archivio di quel sacro luogo, sì perchè contien molte cose spettanti alla disciplina e costumi del secolo XII. quant' anche perchè in essa bolla papa Eugenio III. nel 1152. decidendo mette fine al contrasto. Osserverete, che in questo documento sta trascritto un buon pezzo della bolla del pontefice Paolo I. pubblicata dal Margarino nel II. tomo del bollario casinese alla costituzione nona, sul qual documento poggiano i principj dell' immunità del monistero di santa Giulia. Nella dissertazione LXIV. liberamente già confessai, che qualunque volta mi si presentano privilegj di libertà ed esenzione sì antica, io tosto ne dubito, e temendovi dell'inganno, non so che ne abbia a dire di certo. A buon conto le note cronologiche della bolla di papa Paolo hanno dell' imbrogliato e tenebroso. Essa dicesi *Data VII. Calendas Novemb. imperante Domno Augusto Constantino, a Deo coronato Magno Imperatore, Anno XXIII. sed & Leone filio ejus Anno X. Indictione Prima;* cioè l' anno di Cristo 762. se si conti la nuova indizione dal settembre; oppure l'anno 763. se dalle calende di gennajo cominciò a correre l'indizione prima. Il Labbè nel VI. tomo de' concilj alla pag. 1689. riferisce una bolla dello

dello stesso pontefice, scritta *Nonis Februarii, imperante piissimo Augusto Constantino a Deo coronato, Magno Imperatore, Anno XL. & post Consulatum ejus Anno XX.* (o XIX.) *sed & Leone Imperatore ejus filio Anno VII. Indictione XII.* Presso il Labbè suddetto si legge un'altra bolla di papa Paolo I. sottoscritta da più vescovi, allora cardinali della chiesa romana, con questa *Data IV. Nonas Junii, imperante Domno Constantino Augusto a Deo coronato, magno Imperatore, Anno XLI. ex quo cum patre regnare cœpit, & post Consulatum ejus Anno XXI. Indictione XIV.* Combini chi legge le note cronologiche suddette con quelle del documento bresciano, e poi sappia dire, se in tutto concordano fra loro. Ma forse il Margarino, poco accurato in altre nè pur qui avrà descritta a dovere quella pergamena. Ciò però che mi fa dubitarne maggiormente si è, che al privilegio del pontefice Paolo I. si sottoscrivono *Apollinaris*, *Otto*, *Julianus*, *Felix*, e un altro *Felix*, vescovi tutti per avventura della provincia aquilejese: quando questi medesimi si veggono sottoscritti nel privilegio del patriarca Sigualto, inserito nel bollario casinese colla data, *Anno Desiderii Regis XVI. & Adelgis XIV. Indictione XII. Tertio Idus Octobris*, cioè l'anno di Cristo 772. 773. Ma nè pure queste note vanno esenti da errore. Io non so poi se in uso fosse, che nelle bolle di questa sorta si sottoscrivessero i vescovi, perchè questa fu l'usanza del secolo duodecimo. Fate nul-

nulladimeno, che tale fosse il costume a' tempi di papa Paolo I. Non potrete certamente negare, che le bolle e decreti del pontefice romano furono sottoscritti da' vescovi della provincia romana e da que' cardinali di allora. Perchè dunque vescovi di provincia straniera scrissero in quella bolla i nomi loro? Come mai si trovarono in Roma tutti e cinque insieme i vescovi sopramentovati, i quali altrettanti di numero, dieci anni dopo sottoscrissero il privilegio del patriarca Sigualto? Più. In amendue que' diplomi voi leggete la sottoscrizion d' essi cinque vescovi conceputa colle stesse parole e termini. Io dissi, ma indovinando, che que' prelati furono della provincia aquilejese. Ora asserisco di non averne indizio alcuno, non ostante che Sigualto scriva di concedere quel privilegio, *concordantibus nobis reverentissimis Episcopis nostris*, e Paolo pontefice affermi di dare la sua bolla *concordantibus nobis reverentissimis coepiscopis nostris*. Gran somiglianza in queste due brevi formole! Così anche il Mabillone negli annali benedettini all' anno 772. la fece da indovino, dicendo che *Apollinaris Regiensis, Julianus Placentinus Episcopi* sottoscrissero il privilegio di Sigualto. Con esso lui che aveano che fare i vescovi di Reggio e di Piacenza? Resta per fine da cercare, per qual ragione o motivo impetrassero le monache di Brescia quel diploma dal patriarca Sigualto, cui diritto alcuno non competeva sulla diocesi bresciana. Avrebbero elleno più tosto do-

dovuto proccurarselo dall' arcivescovo di Milano, a cui era suggetta la diocesi suddetta, ovvero da altri arcivescovi, sotto la giurisdizion de' quali stavano le chiese e monisterj uniti e dipendenti da quello di santa Giulia. Comunque però sia, noi venghiamo a sapere dalla bolla da me prodotta, che approvato fu in Roma nel 1152. il privilegio di papa Paolo I. come documento legittimo, per cui lasciato non fu gius alcuno al vescovo cremonese sulla chiesa di Cicognara: cosa che a dir vero, non sembra concordare co' decreti del concilio di Chiaramonte, nè con altre bolle pontificie.

Dopo que' tempi si sa, che i diritti di molti vescovi sopra i monisterj e monaci continuarono nel loro vigore, e spezialmente nella città di Milano. S' agitava fra Giovanni abbate del monistero di san Celso in Milano e Lanfranco proposto della pieve di Brebia suggetto all' arcivescovo una lite, pretendendo esso proposto, che due chiese fossero a lui e non all' abbate sottoposte. Si venne ad una concordia nell' anno 1152. e fatto ne fu l' atto autentico, ch' io già ho prodotto copiato dagli scritti del Puricelli, che si conservano nella biblioteca ambrosiana, soscritto da Oberto arcivescovo milanese e dai canonici suoi, e fra le altre cose fu concordato, che *si inter eos* (transigenti) *de electione orta fuerit controversia, Mediolanensi Archiepiscopo, qui pro tempore fuerit, repraesentetur, ut illi controversiae debitum finem imponat.*

Dai

Dai suddetti manuscritti puricelliani trascrissi e divulgai eziandio una bolla del pontefice Adriano IV. il quale nell' anno 1157. confermò i beni e privilegj suoi al monistero di san Dionisio in Milano, *salva Sedis Apostolicæ auctoritate & Mediolanensis Episcopi Canonica justitia*. Che l'autorità di questo prelato sopra i monaci durasse sino all' anno 1311. si ricava dalle mie annotazioni ad una lettera del Sassi, che io divolgai nella prefazione al sinodo provinciale dell' arcivescovo milanese Castone nel tomo IX. *Rer. Ital.* Ne' secoli poi susseguenti in qual gran mare navigato abbiamo finquì, e con quali vele vadano tuttavia navigando i monaci, li canonici e cherici regolari, i frati mendicanti, e gli altri ordini religiosi, non occorre ch'io ne faccia menzione. La premura moderna fu la stessa che l'antica, vale a dire, che i monisterj sottratti dalla giurisdizion vescovile, stettero sempre in buona guardia, acciocchè i vescovi non guadagnassero un sol poco d'autorità sopra loro. Laonde chiamavano vescovi stranieri alla consecrazion delle chiese, o se si volgevano al vescovo diocesano, aprivano bene gli occhi affinchè in tal caso quell' atto non recasse loro alcun pregiudizio. E' celebre il monistero tremitense anticamente de' Benedettini, a' dì nostri di canonici regolari, situato in un' isola del mare Adriatico. Da que' monaci supplicato fu il vescovo di Dragonaria di portarsi a consecrare la chiesa loro. Fatta la consecrazione, l'abba-

te

te Alberico co' monaci suoi pregò di nuovo il vescovo Almerado di ottenere pel tempo avvenire *securitatis Chartam*, da me già renduta pubblica colle stampe, copiata dall'archivio del monistero di santa Maria di Tremiti, e mandatami dal p. Pompeo Alessandro Berti della congregazione della madre di Dio. In essa carta il vescovo Almerado dichiarò nel 1045. o fosse nel 1060. che per l' atto della consecrazione suddetta non intendeva di avere in alcun modo pregiudicato la libertà del monistero tremitense. Io non osai di accertare l'anno in cui veramente cadesse il documento suddetto, perchè secondo i conti del Pagi nell'anno 1045. *Indictione Tertiadecima* correva *Annus Quartus Constantini* Monomaco, e nell' anno 1060. *Indictione* di nuovo *Tertiadecima Annus Secundus Constantini* duca. A chi vorrà nulladimeno con diligenza maggiore esaminar quella carta, potrà essa servire utilmente per la cronologia di amendue quegl' imperadori greci. Non ho io tempo di fare sì fatta ricerca. L' Ughelli nel tomo VIII. dell' Italia sacra dopo il catalogo de' vescovi di Cividale diede anche quello de' vescovi di Dragonaria, la diocesi de' quali fu da gran tempo aggiunta al vescovato di s. Severo. Certo è, che l' Ughelli ignorò il vescovo Almerado, conservatoci dalla suddetta pergamena.

La materia presente richiede pur anche, che favelliamo alcun poco de' monisterj *Imperiali*, o sia *Reali*, che anticamente non

man-

mancarono nell' Italia. Di questi abbondò certo ne' tempi antichi la Francia, o perchè furono fabbricati da que' monarchi, o perchè da altre sorgenti essi provennero. Se avete curiosità d' informarvene, leggete il Mabillone, il Baluzio, il Du-Cange, scrittori benemeriti dell' erudizion francese. Monisterj di tal sorta si contarono eziandio fra i Greci. Per quello che all' Italia appartiene, ci si rammentano nella legge ottava di Aistolfo re de' Longobardi alla par. II. del I. tomo *Rer. Ital. Monasteria, Basilicæ, vel Xenodochia, quæ sub Palatii defensione esse videntur*, distinti poi dagli altri, *quæ ad Palatium non pertinent*. Ma questo è poco. Più chiaro è quello che abbiamo nella legge trentesima prima di Pippino re d' Italia fra le longobardiche, nella quale si decreta *de Monasteriis & Xenodochiis, quæ per diversos Comitatus esse videntur, & Regalia sunt, ut quicumque ea habere voluerunt, per beneficium Domini Regis habeant*. Imperciocchè monisterj *Episcopalia* vi furono, al vescovo solamente suggetti, ed altri *Regalia*, su i quali s' attribuibuivano i re un intero diritto. Presso l' Ughelli nel V. tomo dell' Italia sacra al catalogo de' vescovi veronesi, si fa menzione all' anno 818. *trium Monasteriorum Regalium, idest sancti Petri in Mauratica, sancti Stephani in Ferrariis, & sancti Thomæ Puellarum in Urbe; sed & duo Regis Xenodochia*. Il monistero casauriense, fondato dall' imperadore Lodovico II. dalla sola autorità di quell' au-

gusto

gusto dipendeva, secondo le memorie ch' io ne produssi nella par. II. del I. tomo *Rer. Ital.* Ad altri monisterj illustri sembrò ben più leggera la suggezione e protezion degli Augusti, che quella del pontefice romano, laonde poi que' sacri luoghi divennero anch' essi *Imperialia Monasteria*. Annoverate fra questi il monistero di Farfa, i cui monaci difesero con tutto il maggior impegno il gius del patrocinio imperiale, come ve ne potete accertare dalla cronaca d'esso monistero, stampata nella II. par. del tomo II. *Rer. Ital.* In pruova maggiore di quanto ora vo' dicendo, voi avete da me divolgato un documento del 1060. comunicatomi dal p. d. Eustachio Caracciolo cherico regolare. Quella carta contiene la consecrazione, che degli altari della chiesa farfense fu fatta dal pontefice Niccolò II. il quale confermò allora a quel monistero la sua libertà, proibendo a qualunque ecclesiastico, o secolare *de authentica & antiqua libertate* di quel sacro luogo *subtrahere & de Patrocinio, sive Tuitione atque Defensione Regali & Imperiali evellere aut subtrahere, vel in dominium & ditionem Curiæ Romanæ transferre*. Parimente il già amplissimo monistero di Nonantola sul Modenese fu suggetto anticamente all' imperadore, o al solo re, e tuttavia ritiene il titolo *Augustæ Abbatiæ*. Ne fa fede il diploma autentico da me veduto e copiato dall' archivio di que' monaci, e poi pubblicato, in cui Federigo I. imperadore confermò al suddetto monistero nel
 1177.

1177. la chiesa di Valle Fabbrica, *quæ nobis specialiter attinet, & ipsam Vallem Fabricam in nostram suscipimus Tuitionem*. Altrove ho io riportati documenti, da' quali si vede che *Abbatia Pomposiana* fra il territorio ferrarese e comacchiese apparteneva agl'imperadori. In questa dissertazione ho ad abbondanza prodotto tre altri diplomi attestanti la stessa cosa, ricavati dall'archivio Estense. Il primo è la conferma di tutte le ragioni e privilegj fatta al mentovato monistero della Pomposa nel 1095. dal re imperadore Arrigo III. che fra l'altre cose dichiara di esentarlo *ab omni subjectione Archiepiscoporum Ravennatum, ut Regalis in perpetuum sit Abbatia nullis dominantium personis subjecta*. Contiene il secondo la stessa conferma conferita a quel sacro luogo nel 1177. dall'augusto Federigo I. determinante, *ut ipse Locus ejusdem Monasterii & prætaxatæ possessiones ejus, nullius personæ dominio subjaceant, aut ullam subjectionem cuiquam debeant, nisi Imperiali excellentiæ in temporalibus, & Apostolicæ dignitati in spiritualibus*. Il terzo finalmente è una bolla nel 1122. di papa Benedetto VIII. confermatrice di tutti i privilegj del monistero pomposiano non suggetto *alicui hominum, præter Deo, & Regi*, ordinando poi quel pontefice, *ut numquam Locus ipse, aut res ad ipsum pertinentes præter Deo & Regi, alicui submitti possint, nullusque mortalium, præter Regiæ potestatis culmen*, sulle castella, ville, e beni di qualsisia genere spettanti al

mo-

monistero suddetto presuma di esercitare giurisdizione alcuna.

Di antica e illustre rinomanza fu il monistero di Bremido nella Lomellina. Nel secolo X. di Cristo i monaci della Novalesa vi si ricoverarono. Che il monistero suddetto fosse imperiale, cel dimostra un diploma tratto dall'archivio di quel sacro luogo, trasmessomi dal conte Lodovico Caissotti turinese, e da me poscia altresì divulgato. Nell'anno dunque 1048. Arrigo III. re e imperadore II. confermò con suo privilegio ad Ottone abbate bremidense tutti i beni e ragioni di quel monistero, fondato da *Adalberto Marchione*. In quella carta dopo aver comandato l'imperadore e re suddetto, che *prælibatum Monasterium nulli deinceps, nisi nostræ solummodo, & Successorum nostrorum ditioni subjaceat*, conchiude più sotto: *sed omni tempore imperatoriæ sit tantummodo potestati subjectum*. Del monistero di Bremido parlai alcun poco nella par. I. cap. 26. delle Antichità estensi. A dir vero immaginai che *Adelbertus Marchio* fosse della schiatta de' marchesi estensi. Sappia ora chi legge, che dopo aver io stampato nella par. II. del tom. II. *Rer. Ital.* la cronica della novalesa, riconobbi dalla lettera di Pellegrino abbate bremidese, che quel monistero fabbricato fu *a quodam Marchione, Adelbertus nomine, patre Berengarii Regis*, cioè dal marchese d'Ivrea, che niente ha che fare colla linea genealogica dei principi d'Este. Ma poichè noi abbiamo finquì rammentate

tante esenzioni e immunità del clero e del monachismo, e degli oneri imposti all'uno e all'altro dai principi secolari, resterebbe di presente il discorrere d'altre angherie ed aggravj a' quali soggiacquero monaci e cherici sì rispetto ai vescovi, o al metropolitano, che in riguardo della stessa Chiesa romana e de' legati suoi cardinali, i quali erano dopo l'anno millesimo di Cristo inviati spesso ora alle corti dei re, ovvero esigevano in occasioni di guerre dalle chiese sussidj gravosi. Non dobbiamo figurarci, che fosse la greggia di que' tempi sì felice, sicchè non fruttasse ai pastori, e non risentisse alcun incomodo, quantunque di tanti privilegj abbondasse. Intatta però vo' lasciare ad altri di trattare questa materia, restrignendomi unicamente ad accennare una carta originale esistente nell'archivio de' canonici della cattedrale di Modena, da me pubblicata, che serve a farci intendere il modo di ripartire fra il clero modenese le spese occorrenti al ricevimento dei legati della Sede apostolica. Perciò potete leggere la bolla di papa Celestino III. che nel 1196. decretò che nella venuta, o nel passaggio de' legati suddetti e del metropolitano *prima die Episcopatus* di Modena, *secundo Canonici*, *tertio Abbas sancti Petri*, *quarto Clerici Civitatis ejusdem Legatos debeant Sedis Apostolicæ*, *vel Metropolitanum procurare*. Alle volte anche erano per giuste cagioni costretti i monisterj e le chiese a contribuire una pensione annuale ad alcune persone di

con-

condizione illustre, cadute in povertà e bisogno, secondochè ne venivano gli ordini dal pontefice. Ne' secoli antichi v' ebbe alcuna usanza delle pensioni, diversa però di molto da questa de' tempi nostri. Nella I. par. al cap. 41. pag. 422. delle Antich. estensi, osservai, *Beatricem Estensem Hungariæ Reginam*, principessa di animo grande, nell'anno 1236. essendo morto *Andrea Rege* marito di lei, temendo della propria vita da Bela suo figliastro, se ne fuggì, e vestita da uomo tornò alla casa paterna. Nel ritorno essa partorì *Stephanum*, cui il re fratello negava persino gli alimenti. Per la qual cosa i pontefici romani giudicarono che fosse un dover loro, di provvedere alla dignità regale non meno della madre, che di Stefano suo figlio, da che nato dipoi *Andreas III.* e dopo molti anni *Rex Hungariæ* acclamato, prese le redini del governo di quel regno. Obbligarono adunque i papi molte chiese delle contrade italiane al pagamento annuale d' una pensione a Beatrice e al nobilissimo suo figliuolo. Merita certamente lettura il documento che ho prodotto, trasmessomi dal professore pubblico di sacra letteratura Gioseffo Antenore Scalabrini ferrarese. Nel 1245. Gregorio di Montelongo legato apostolico, e poi patriarca di Aquileja, diede esecuzione alle lettere di papa Innocenzo II. concernenti l'annuale sussidio che da varj monasterj e chiese (nominate tutte in quell'Atto colla quantità della pensione a cadauna toccante) si avea da som-

ministrare a Stefano figlio del re d'Ungheria Andrea II. e di Beatrice Estense, ambo predefonti. Finalmente è cosa assai nota, che i monisterj immediatamente suggetti alla Sede apostolica ne' vecchj tempi, contuttochè godessero del gius e facoltà di eleggere l'abbate loro, pure doverono chiedere dai papi la confermazione e benedizion dell'abbate nuovamente eletto. La stessa cosa praticata fu anche dai monisterj regali. Senza il consenso e la conferma del re non cominciava l'abbate nuovamente eletto a governare. Perciocchè avea dimenticato l'abbate corbejese del monistero helwordeshusense nella Germania, suggetto unicamente al pontefice romano, di chiedergli la dovuta confermazione, bisognò che il proposto e un canonico della nuova chiesa di Paderbona prestassero nel 1209. a nome dell'abbate suddetto l'ubbidienza, e ne addimandassero scusa ai due legati apostolici Ugo vescovo ostiense e veletrense, e Leone cardinale di santa Croce, come costa dalle lettere ch'io pubblicai, trascritte dal registro di Cencio Camerlengo. Di quell'abbate helwordeshusense non truovo menzione alcuna presso il Mabillone, nè presso il Bruschio. L'onore poi di andare personalmente a Roma ogni anno, o ad ogni triennio, o almeno di spedirvi un nunzio, fu comune ai vescovi che agli abbati de' monisterj. Questi ultimi vi si obbligavano col giuramento di fedeltà che prestavano ai pontefici romani. Posi fine alla dissertazion presente col produrre una carta di

tal

tal giuramento ricavata dal registro del mentovato Cencio.

Della potenza de' Vescovi, Abbati, ed altri Ecclesiastici, e delle Regalie anticamente concedute al Clero.

DISSERTAZIONE LXXI.

Noi miriamo oggidì risplendere per illustre potenza, e per dominio temporale sopra città e castella, non tanto il romano pontefice, quanto non pochi arcivescovi ed abbati di Germania, Italia, Francia, Spagna &c. Ma fu ben diversa una volta la faccia delle cose. Cioè senza comparazione più largamente allora si stendeva la signoria temporale dell' uno e dell' altro clero, e di gran lunga maggiore, anzi incredibil fu la loro opulenza, e massimamente in Italia. Bene sarà l' esporre qui brevemente il principio e progresso del tanto loro potere e ricchezza. Di due sorte, come anche oggidì, erano una volta i beni temporali. Appartengono alla prima i beni privati, quali sono i poderi, le fabbriche, le selve, il danaro, i mobili, ed altre simili, esistenti in dominio de' cittadini e delle persone private, e che si possono secondo il diritto delle genti, vendere, comperare, donare, permutare, ed obbligare. L' altra parte abbraccia i beni pubblici, appartenenti alla repubblica, o sia al principe, e si chiamano rega-

lie, sieno cose corporali, o pure diritti. Fra queste si contano il comando sopra i popoli, le angherie, e perangherie, la giurisdizione, le gabelle, e i dazj, la zecca, le miniere, i fiumi, le saline, ed altre non poche cose da vedersi presso i legisti. Manifesta cosa è, per li primi sette secoli cristiani, che assaissimi beni della prima specie concorsero nelle chiese tanto per la pietà e obblazione de' fedeli, quanto per donazione degl' imperadori ed altri re o principi: del che gran copia d'esempj ho io recato nelle precedenti dissertazioni. Forse ancora si può facilmente dimostrare che non poche delle regalie minori furono in quei medesimi tempi contribuite ai luoghi e ministri sacri. Ma per conto delle regalie maggiori e supreme, come il prescrivere leggi temporali, e comandare a popoli nel temporale coll'imporre pene, giudici, e tributi, avere soldati, far guerra ad arbitrio suo, in una parola l'essere signor temporale di città, castella, e paesi, comandando ivi con podestà secolare principesca, che questo principato dissi fosse conceduto ad alcuno degli ecclesiastici prima del secolo ottavo, io non so di averlo letto. I primi, per quanto a me sembra, furono i romani pontefici, che diedero esempio di questa temporal signoria. Imperciocchè essendosi i re longobardi impadroniti dell'esarcato, togliendolo ai greci imperadori, col minacciare anche Roma, Stefanno II. papa nell'anno 754. portatosi in Francia implorò dal re Pippino quell'ajuto che non poteva

teva

teva sperare dai Greci, benchè si trattasse di un loro dominio. Pippino due volte con potente esercito entrato in Italia, forzò il Longobardo a chiedere pace; ed avendo ricuperato l'esarcato, ne fece un dono alla Chiesa romana, come di Stato conquistato per diritto di guerra. Di qui poi passarono più oltre i papi a cose maggiori, cioè ad ottenere la signoria di Roma. Questo esempio servì poi ai vescovati minori, e agli stessi monisterj degli uomini, ed anche delle donne, per procacciarsi il governo o dominio d'ampie città, di castella intere, o d'altri pezzi di regalie, e di temporal dominio. Se chiedi, come si facessero doni sì magnifici alle chiese, non una ne fu la cagione. La prima, e forse la principale, sembra che fosse la *Remission de' peccati*, di cui s'è diffusamente trattato nella Dissert. LXVIII. Imperciocchè in que' tempi sregolati maggiormente abbondavano che nei nostri i misfatti e peccati; e di questa cattiva influenza non di rado participavano gli stessi imperadori, re, e principi, a' quali perciò s'imponevano nella penitenza le pene canoniche secondo l'uso allora vigoroso nella Chiesa di Dio. Niun'altra maniera conoscevano allora i principi per isgravarsi dal peso de' digiuni e dell'altre penitenze, che l' usata dal popolo, cioè di far limosina a' poveri, di far celebrare messe, e di offerir poderi, ed altre simili sostanze ai luoghi e collegj sacri. Gran differenza nondimeno passava fra le *Redenzioni* dei re e del volgo. Meno si esi-

esigeva dal popolo secondo la condizione e le facoltà delle persone; molto più dai dominanti; sì perchè nelle bilance di Dio sogliono pesar più alcuni peccati de' principi, e sì perchè debbono più magnificamente trattar con Dio i potenti, siccome provveduti di tanta copia di beni, che le private persone. Un picciolo tributo offerto dal povero a Dio, vale per lo più moltissimo; laddove l'obblazione del ricco, e massimamente del principe, se sia lieve, poco e diversa dal nulla, e congiunta con poco incomodo del donatore, si credeva più tosto atta a far comparire la di lui avarizia, che a redimere i peccati. Il perchè costumarono i principi, e spezialmente i re ed imperadori di offerire alle chiese non solamente corti, e grosse tenute di beni per la redenzione de' lor peccati, ma anche castella, città, comitati, marche, ducati, ed altre regalie, aggiugnendo nuovi doni ai vecchj, o almeno confermando il donato dagli antecessori.

Con questo titolo si può credere che Pippino e Carlo Magno re amendue di Francia offerissero a san Pietro oltre all'esarcato altri paesi. E ciò sembra additare lo stesso Adriano I. papa nell'epist. 92. al medesimo Carlo nel codice carolino par. II. tom. III. *Rer Ital.* Quivi il pontefice scrive di Capoa, *quam beato Petro Apostolorum Principi pro Mercede animæ vestræ, atque sempiterna memoria, cum ceteris Civitatibus obtulistis*. La stessa redenzion de' peccati ebbero davanti agli occhj gli

altri

altri principi e re, che o donarono, o fecero tributarj alla Chiesa romana regni, o principati. Fra questi donatori si contarono una volta i re di Spagna, di Arragona, di Portogallo, Polonia, Danimarca, Boemia, Inghilterra, Irlanda, Ungheria, ed altri che riconobbero una volta i lor dominj dalla Sede apostolica dopo averli donati ad essa, o pure ne pagarono censo alla medesima per attestato della lor temporale suggezione. Particolarmente poi nel secolo XI. dell'era cristiana per simili obblazioni crebbe la potenza e maestà de' romani pontefici; perchè sopra gli altri si mostrò sollecito a proccurarle quel gran difensore della dignità pontificia e dell'ecclesiastica disciplina san Gregorio VII. come apparisce dalla di lui epist. 3. lib. IX. in cui raccomanda al vescovo di Passavia di studiarsi, per quanto fosse possibile, d'indurre *Guelfo Duca di Baviera*, e gli altri principi di Germania a suggettar le loro terre a san Pietro *pro suorum Peccatorum absolutione*. Ecco le sue parole: *Si Henricus forte Longobardiam intraverit, admonere etiam te, carissime frater, volumus Ducem Welphonem, ut fidelitatem Beato Petro faciat, sicut coram Imperatrice Agnete & Episcopo Cumano, mecum disposuit, concesso sibi post mortem patris ejus beneficio. Illum enim totum in gremio beati Petri desideramus collocare, & ad ejus servitium specialiter provocare. Quam voluntatem si in eo, vel etiam in aliis Potentibus viris, amore beati Petri pro suorum Peccatorum absolutione ductis, cognoveris; ut perficiant,*

ficiant, *elabora*, *nosque certos reddere diligenter procura*. Scrive lo stesso pontefice Gregorio VII. nell'epist. 23. lib. 8. che la *Francia* era solita fin dai tempi di Carlo Magno a pagare annualmente censo alla Chiesa romana, cui esso re ed imperadore anche *Saxoniam obtulerat*. Scrive eziandio: *Dicendum est omnibus Gallis*, *&* *per veram obedientiam Praecipiendum*, *ut unaquaeque domus saltem unum Denarium annuatim solvant Beato Petro*, *si eum recognoscunt Patrem & Pastorem suum more antiquo*. Che frutto producessero queste premure, non si sa. Certamente altrove ebbero buona fortuna; perciocchè *Demetrius Croatiae & Dalmatiae Dux*, creato re dallo stesso pontefice, sottopose il suo dominio alla Sede apostolica nell'anno 1074. e le promise un annuo tributo. In oltre *Bertrannus Provinciae Comes* nell'anno 1081. come abbiamo dal cardinale Baronio, *pro Remissione Peccatorum suorum & parentum suorum* offre, concede, e dona tutto il suo comitato di Provenza *omnipotenti Deo*, *&* *Sanctis Apostolis Petro & Paulo*, *&* *Domino Gregorio Papae Septimo*, *&* *omnibus Successoribus suis*. Parimente anche *Berengarius Barchinonensis Comes* nell'anno 1090. offrì e donò a san Pietro e a papa Urbano II. *Civitatem Tarraconensem*, tolta di mano ai Saraceni, *propter Redemtionem*, come egli dichiarò, *peccatorum meorum*, *&* *patris mei Raymundi*, *&* *parentum meorum*. Sappiamo ancora, che di questo titolo si servì anche la nobilissima eroina, cioè la *Contessa*

Ma-

Matilda, quando nell'anno 1102. donò *omnia bona sua Ecclesiæ Sancti Petri*. Vedi lo strumento suo nel tom. V. *Rer. Ital.* dove ella protesta d'aver fatta così ampia donazione *pro Mercede & Remedio Animæ meæ, & parentum meorum:* la qual formula significa la redenzione delle pene penitenziali. Ho io prodotto varj Atti ricavati dal registro MSto di Cencio Camerlengo, da' quali apparisce il diritto che sopra la Sardegna ebbe ne' secoli passati la Chiesa romana. E primieramente uno strumento del 1224. in cui *Benedicta Donnicella Marchisana Massæ, & Judicissa Calaritana*, promette di pagar censo in avvenire ad essa chiesa, *pro Regno meo Calaritano, sive Judicatu*. E più con giuramento di vassallaggio prestato nel 1234. da *Orlandino Ugolino da Porcari* a papa Gregorio IX. *de Rocca Massæ cum Curia sua, & de Castro Potenzolo*. Così nel 1236. *Adelasia Regina Turritana & Gallurensis pro salute animæ suæ, & remissione peccatorum parentum suorum*, dà, dona, e concede alla Sede apostolica *totam terram Judicatus Turritani &c.* dichiarandosi in avvenire vassalla insieme con Ubaldo giudice di Gallura, e Turri suo marito. Parimente nel 1237. *Dominus Petrus Judex Arboreæ* si confessa vassallo del papa per esso giudicato di Arborea, e promette di pagar censo in avvenire. Altri simili strumenti ho io prodotto spettanti ai diritti d'essa santa Sede sopra i giudicati suddetti della Sardegna, cioè in tempi che Federigo II. Augusto s'attribuiva quivi dominio.

Ora

Ora conviene aggiugnere, che non fecero di meno gli altri vescovi e chiese per ampliare il loro patrimonio, per potere più facilmente soddisfare alla necessità de' poveri, e all'ornamento dei sacri templi. Ne furono in tale studio neghittosi i monaci, e quasi tutti gli abbati. Trovavano talvolta le persone ecclesiastiche ne' lor contadini e lavoratori molta disubbidienza; alle volte ancora molte molestie ad essi agricoltori venivano inferite dai conti, cioè dai governatori ed altri pubblici ministri. Però i vescovi ed abbati si studiarono di ottenere dagli Augusti che i lor beni ed uomini fossero esenti dall' autorità d'essi Conti, e da tutte le imposizioni de' pubblici aggravj. Non sarà facile il decidere, in qual tempo precisamente cominciassero in Italia sì fatte esenzioni. De' sicuri documenti ne abbiamo sotto i re ed augusti Carolini. Presso il Baluzio nel tom. II. de' capitolari pag. 1404. Lodovico Pio imperadore conferma i privilegj alla chiesa di Vienna nel Delfinato, fra l'altre cose dicendo: *Jubemus, ut nullus Judex publicus, neque quislibet ex Judiciaria potestate, in Ecclesias, aut loca, aut agros, seu reliquas possessiones memoratæ Ecclesiæ sancti Mauricii, ad causas audiendas, vel freda exigenda, aut mansiones, vel paratas faciendas, aut fidejussores tollendos, aut homines ejusdem Ecclesiæ tam ingenuos quam & servos qui super terram ipsius residere videntur, injuste distringendos, nec ullas redibitiones, aut injustas occasiones requirendas, ullo umquam* tem-

tempore ingredi audeat, aut exactare præsumat. Si serve della medesima formola lo stesso Augusto in un diploma conceduto al monistero di san Bavone di Gant nell'anno 819. e riferito da Auberto Mireo nel codice delle Donazioni. Anzi molto prima, cioè sotto gli stessi re della stirpe merovingica noi troviamo concedute simili esenzioni ad alcune chiese e monisterj di Francia, come costa dai diplomi rapportati, o citati dal Mabillone nella diplomatica, e negli annali benedettini, dal Cointe, dai Sammartani, e da altri. Non restano in Italia memorie di tanta antichità. Contuttociò possiam provare, che anche sotto gli ultimi re longobardi si concedeva di queste immunità. Imperciocchè il re Astolfo nell'anno 753. all'insigne monistero nonantolano del Modenese concede in un suo diploma, riferito nella pag. 192. della par. II. del tomo I. *Rer. Ital. Ut nullus Comes aut Gastaldus, vel Reipublicæ proximior, in qualibet prædicta invasionem facere audeat ullo in loco, nec ad causas judiciario more audiendas vel freda exigenda, aut mansiones vel paratas faciendas, vel parafredos aut fidejussores tollendos, aut homines tam ingenuos, libertos, quamque servos super terram ipsius Ecclesiæ manentes, sive emphyteuticarios, nullo modo distringendos, nec ullas publicas functiones, aut redhibitiones, vel illicitas occasiones inquirendas, consurgere audeat, vel exigere præsumat &c.* Come poi queste formole sieno tanto simili a quelle che abbiam testè veduto usate di-

dipoi in Francia, lascerò cercarlo ad altri. Che anche all'insigne monistero di santa Giulia di Brescia fosse conceduta da Desiderio re dei Longobardi, e fondatore del medesimo, l'esenzione da varie angherie e da pubblici tributi *Anno XIV. Regni per Indictionem XII.* l'abbiamo nel bollario casinense, tom. II. pag. 18. Ma è corso errore in quelle note cronologiche, perchè non si accorda l'*Indizione XII.* coll'*Anno XIV.* del regno di Desiderio. In una antichissima ed unica copia che a me dalle religiose di quel sacro luogo fu mostrata, si legge l'*Indizione XI.* ma non si toglie per questo la sconcordanza. Sicuro è all'incontro, ed originale un diploma di Carlo Magno re de' Franchi e Longobardi, col sigillo di cera tuttavia confitto nella pergamena, che si conserva nel riguardevol archivio de' canonici di Modena, dove quell'inclito monarca concede a Geminiano II. vescovo di questa città le seguenti esenzioni. *Nullus Judex publicus ad causas audiendum, vel freda exigendum, seu mansiones aut paratas faciendum, nec fidejussiones tollendum, neque hominibus ipsius Episcopatus distringendum &c.* il resto si può vedere nell'Italia sacra dell'Ughelli. Fu dato quel diploma *Anno XIV. & IX Regni nostri*, cioè nella anno 782. Una somigliante, anzi più ampia munificenza usò il medesimo re verso la chiesa di Reggio, come costa dall'appendice del tomo V. della suddetta Italia sacra. Ad altri vescovi, per non dire a tutti, fu-

furono accordati in quel tempo simili esenzioni.

Di queste eziandio participarono allora i monisterj più insigni de' monaci, e poi stesero i privilegj anche a quei delle sacre vergini. Angilberga imperatrice, moglie di Lodovico II. augusto, fondò il nobilissimo monistero di san Sisto di Piacenza per le monache, il quale dopo qualche secolo passò ne' monaci benedettini, che tuttavia lo posseggono. Il Campi nella storia ecclesiastica di Piacenza tomo I. pag. 456. rapporta due privilegj d'esso imperadore in favore di quel monistero dell'anno 852. e 865. dove non è vestigio di esenzioni. E perciocchè merita ben quell'insigne luogo d'essere maggiormente illustrato, ho io dato alla luce altri diplomi, a me somministrati dall'archivio suo. Nel primo, dato l'anno 869. dal suddetto augusto Lodovico II. si contiene la donazione di alcune corti da lui fatta alla consorte Angilberga, con facoltà di poterle donare alle chiese, siccome ella poi fece al soprallodato monistero nel suo testamento dell'anno 877. In altro diploma dell'anno 870. esso Augusto conferma alla medesima imperadrice tutti i suoi beni. Ricorse la stessa Angilberga a Lodovico I. re di Germania con ottenere da lui la conferma di tutti i beni a lei donati dall' imperador suo marito. Il diploma è dell'anno 876. Cercò ella questo privilegio perchè se mai, mancando il marito senza prole maschile, fosse succeduto quel re nell'imperio,

fossero in salvo tutti i suoi beni. Vedesi anche un diploma dell'anno 866. in cui Lottario re di Lorena concede a Lodovico II. imperadore suo fratello la villa Hiberna, affinchè poi questa passi in potere d'Angilberga sua moglie, donna industriosa, che ben sapea far fruttare la sua dignità. A tali documenti ho aggiunto un diploma dell'anno 881. tratto dall'archivio della città di Cremona, in cui Carlo il Grosso imperadore conferma all'imperadrice suddetta le *Corti di Guastalla e Luzzara*, ed altri beni a lei donati dall'augusto suo consorte. Documenti tali fanno conoscere, che il nome di *Corte* significava anticamente, non già semplici poderi, ma ville intere, che per lo più contenevano anche un castello; tali eran *Guastalla*, che ha oggidì titolo di città, e la terra di *Luzzara*, e quella di *Locarno*, enunziata anch'essa in que' diplomi. Ma per quel che riguarda i diritti del principato, spettante allora ai re ed imperadori per istituzion de' popoli, e ai duchi, marchesi, e conti per concessione dei re: nulla comparisce ne' privilegj suddetti. Io so che il chiariss. p. Ludovico Tomassini nella par. III. lib. I. cap. 28. *de Beneficiis* fa vedere, che nello stesso secolo IX. ad alcuni prelati furono conferiti comitati ed altri ufizj di principesca autorità; ma non son tali le pruove sue, che si possa a braccia aperte accogliere l'opinione sua. Certamente non mancarono ai vescovi ed abbati di quel tem-

po

po *Vassalli* laici, sottoposti alla lor signoria. Ma questi erano segni di un privato, e non già di un principesco dominio, siccome ancora non fu l'aver dei servi. Per aver dei vassalli bastava allora, che i magnati conferissero dei poderi in benefizio. Vero è ancora, che intimata dai re qualche spedizione militare, venivano obbligati i vescovi ed abbati a condurre *homines suos* all'armata, quando non li disobbligava qualche legittima scusa. Pure sapendo noi, ch'essi aveano de' vassalli e degli uomini liberi loro sottoposti, intendiamo abbastanza ciò che significasse la parola d'*Uomini suoi*. Però facilmente non è da prestar fede a chi induce vescovi e abbati (sempre ne eccettuo i romani pontefici) i quali prima di Carlo Magno, o sotto esso, o sotto i suoi figli e nipoti, godessero le prerogative del principato temporale. Cita il Margarino nel tomo II. del bollario casinese, e l'Ughelli nel tomo IV. dell'Italia sacra un diploma di Lottario I. imperadore, dato come essi pretendono, nell'anno 846. in cui *Hildoinus Archicancellarius noster, dilectusque Comes & Abbas Monasterii Bobiensis petit, quatenus Comitatum Bobiensem cum suis juris, quem divæ memoriæ Dominus & Avus noster Karolus Augustus, & felicissimæ recordationis Dominus & Genitor noster Ludovicus Imperator eidem Venerabili Loco per sua Privilegia concesserant, & confirmaverant nostra auctoritate confirmaremus*. Tengo io che questo diploma fosse ne' tempi posteriori finto, cioè

dappoichè veramente dagl' imperadori germanici fu conceduto il comitato di Bobbio a quegli abbati. Se tali documenti spurj non servirono a procacciar loro quella dignità, almen giovarono per far credere antico il dono recente. Non Hildoino abbate di Bobbio fu nell' 846. *Arcicancelliere*, ma sì bene *Agilmaro* arcivescovo di Vienna. Nè peranche allora Carlo, Lodovico, e Lottario augusti, aveano imparato di conferire agli ecclesiastici i *Comitati*, e questi *cum mero & mixto Imperio*; nè d'investire *per anulum* chichessia di qualche comitato *jure honorabilis Feudi*. Tralascio il resto, bastandomi di pregare i lettori che vogliano attentamente considerare un diploma di Lodovico II. augusto conceduto nell' anno 861. e non già nell' 865. come pensò l' Ughelli *Almarico Comensis Urbis Episcopo*: e rapportato dal Margarino nel bollario casinese. Era quel vescovo, secondo i corrotti costumi d' allora, anche abbate di Bobbio, e però ottenne da esso imperadore la conferma di tutti i privilegj di quella badia. Ma quivi nè pur una parola si legge della concessione del comitato, che pure avrebbe dovuto essere la principale. Molto più si poteva accorgere l' Ughelli dell' insussistenza del suddetto diploma dell' 846. perchè egli stesso ne rapporta nel tom. V. dell' Italia sacra un altro dell' 842. conceduto da Lottario imperadore al suddetto *Amalrico vescovo di Como*, e *Abbate di Bobbio*, dove fra i privilegj di quel sacro luogo nulla è detto

to del comitato che si finge conferito da Carlo Magno a quell' abbate.

Parimente nel secolo decimo gli arcivescovi di Milano ottennero dagl' imperadori tedeschi di unire all' autorità spirituale anche la temporale sopra la loro città e contado, perchè creati *Conti* della medesima. Io non so a chi venne in testa di dare maggior colore di antichità a quella dignità, deducendone il principio da Carlo Magno mercè d' un diploma finto di quell' inclito augusto, che l' Ughelli francamente rapportò nel tom. IV. fra gli arcivescovi di Milano. Dicesi dato quel privilegio *Dertonæ Kalendis Majis Anno Incarn. Dom. N. I. Ch. DCCCX. Indictione III. imperii Anno IX. Regnorum vero nostrorum XLII.* Ma è falso, che Carlo nell' *Anno* 810. si trovasse in Italia; falso, che in quell' anno corresse il *Nono dell' Imperio*, e che allora corresse l' *Anno* 42. del regno longobardico. Oltre di che ivi si veggono menzionati *Marchiones*, e un *Arcicancelliere* ignoto a tutti, e dato a Pietro arcivescovo il cognome d' *Oldrado*, con altri patenti indizj d' impostura. Mi sia permesso di dire, che quella finzione fatta fu per non voler da meno della Chiesa romana la milanese, quasichè fosse stato conferito all' arcivescovo di Milano *a felici Constantini Magni, & aliorum Imperatorum recordatione, quidquid ad Imperialem jurisdictionem pertinere in Urbe Mediolani videtur, terræ scilicet atque omnis districtus domus publicæ, murusque ipsius Urbis cum*

Fisco &c. Cortes etiam ipsius Civitatis ac Civitatem propriam, Castella &c. Ridicole finzioni son tutte queste. Nè voglio io dissimulare, che il medesimo Ughelli ne' vescovi di Como, e il Tatti negli annali di quella chiesa pubblicarono un diploma del sopraddetto Carlo Magno dato *XV. Kalendas Decembris, Anno Tertio Imperii, & Trigesimo Sexto Regni nostri in Francia Indict. XI. Anno vero Dominicæ Incarnationis DCCCIII.* Conferma ivi quel grande imperadore *ad petitionem viri venerabilis Petri primi sanctæ Comensium Urbis Episcopi*, fra l'altre cose *Berinzonam Plebem, Comitatum, districtum, & ipsum Portum. Et Comitatum Clavennæ Clericis Cumanis in Canonicalem usum.* Ma in quel documento s' incontrano cose che lo fanno almen sospettare interpolato. Se non era profeta Carlo Magno per sapere che vi doveano col tempo essere tre altri Pietri vescovi di Como, egli non potea chiamare *Petrum Primum* il vescovo di allora. E veramente quella voce *Primus* non è nell'edizione del Tatti. Manca eziandio nel diploma l'epoca del regno longobardico, che in Italia non si soleva omettere. Vi si legge l'anno dell'era volgare, la quale non si truova in tanti altri diplomi di Carlo Magno. Nè il Mabillone riconobbe *Reguntiburg Palatium publicum*. Quel che è più, ne' susseguenti diplomi di Lottario I. augusto, e di Ugo e Lottario regi d'Italia non comparisce menzione alcuna di que' due comitati. Tralascio altre ispezioni, bastando queste per ri-

ritenerci dal prestar facilmente fede a quel documento. Però son io di parere che quantunque sotto Lodovico II. augusto, i vescovi ed abbati godessero delle corti con castelli: tuttavia solamente cominciarono a godere maggiori privilegj e diritto di signoria, quando Carlo Calvo re di Francia nell'anno 875. fu dichiarato e coronato imperator de' Romani da Giovanni VIII. sommo pontefice. Aspiravano nello stesso tempo alla corona d'Italia, e alla dignità cesarea Lodovico re di Germania suo fratello, e i tre figli Lodovico II. Carlomanno, e Carlo il Grosso. Ma per lo più accadendo; che ove molti concorrono a qualche principato, o ricca eredità, dipendente dall' elezione di una, o più persone, sogliono i voti degli elettori concorrere in chi più offerisce: per la stessa ragione Carlo Calvo fu preferito al fratello e ai nipoti nel proccurare per se la corona imperiale. Non si fa ingiuria ai vescovi d'Italia con pensare che essi si prevalessero di quell'occasione per vantaggiare i loro interessi. Reginone, e l'autore degli annali de' Franchi di Metz, di lui scrivono che *Imperatoris nomen à Præsule Sedis Apostolicæ Johanne ingenti pretio emit*. Anche i vescovi fra i principi concorsero ad eleggere esso Carlo Calvo per re d'Italia, come abbiamo dagli Atti del concilio ticinense. Videsi poi sconvolto l'italico regno sotto Guido, Lamberto, Berengario I. Lodovico II. e Rodolfo, e poscia sotto Berengario II. e Ottone Magno che fu il primo degli au-

I 4 gu-

gusti germanici. Mancato poi di vita Ottone III. augusto senza figli, nuove turbolenze insorsero nel regno, per tralasciarne molte altre di quello stesso secolo.

Fra tali tempeste più felicemente che prima navigavano non meno i principi secolari, che gli ecclesiastici. Imperciocchè chiunque aspirava al regno, o l'avea conseguito, per tirare nel suo partito gli Elettori, e per maggiormente assicurarsi della lor divozione, cominciò a poco a poco a conferire anche ne' vescovi ed abbati le regalie, cioè le città, le castella, i pubblici tributi, i comitati, le marche, i ducati. Non si fece già in un subito, ma a poco a poco questa mutazione e accrescimento di potenza negli ecclesiastici; e in pruova di ciò recar si possono molte memorie della sacra antichità. Io mi servirò qui più volentieri di quelle che non peranche han veduta la luce. In un autentico diploma, che tuttavia si conserva nell'archivio de' canonici di Modena, Guido imperadore alle preghiere di *Leodino* vescovo di Modena (chiamato *Leodoindo* dal Sillingardi e dall' Ughelli) concede alla di lui chiesa, oltre alle consuete esenzioni e privilegj, *ut deinceps Servi & Cartulati, pertinentes ad eamdem Ecclesiam nullum Censum nostræ Parti, seu publico Ministeriali persolvant*. Più sotto aggiugne: *Et concedimus etiam vias, pontes, portas, & quicquid ex antiquo jure de bis Regiæ auctoritati per Procuratores Reipublicæ solvebatur, idest ut ubicumque vias,*

pon-

pontes, portas in sua terra habuerit, nostra vice liberam capiendi debitum ex eis Censum habeat potestatem. Et liceat ei fossata cavare, molendina construere, portus erigere, & super unum milliarium in circuitu Ecclesiæ Civitatis circumquaque firmare, ad salvandam ipsam sanctam Ecclesiam, suamque constitutam Canonicam &c. Poscia Berengario I. re nell' anno 902. donò a Gotifredo vescovo di Modena la terra e peschiera *Quarantulam, pertinentem de Comitatu Regiensi, cum omni districtu ibidem legaliter pertinente*. Quindi con altro diploma dell'anno 904. al medesimo vescovo confermò *Castellum quoddam juxta Civitatem Novam in territorio Mutinensi, ab eodem Gotifredo venerando Episcopo a fundamentis erectum, eo scilicet ordine, ut nullus Dux, Comes, Vicecomes &c. in jam dicta firmitate atque Castello potestatem ullam exercere præsumat &c.* Nè solamente questo castello, ma altri ancora furono allora in dominio del vescovo di Modena. Per quanto abbiamo da Liutprando storico lib. V. cap. 12. par. I. del tomo II. *Rer. Ital.* Ugo re d'Italia nell'anno 945. sdegnato contra di Guido vescovo di Modena, perchè ribellatosi avesse preso il partito di Berengario II. *congregatis copiis ad ejus Castrum Vineolam venit, idque viriliter, sed inutiliter oppugnavit*. Scorrettamente fu ivi stampato *Niveolam*. Ma nell'antico manuscritto della biblioteca cesarea è chiaramente scritto *Vineolam*, come notai alla pag. 476. Del medesimo castello si fa menzione in una car-

ta

ta del 968. esistente nell'archivio de' canonici di Modena con queste parole: *Placuit adque convenit inter Domnus Widone Episcopus sanctæ Motinensis Ecclesie, nec non inter Dominico, qui & Franco, de Castro Viniola &c.* Ecco lo stesso Guido vescovo, il cui castello oggidì *Vignola* (potè anche essere suo allodiale) sostenne quel duro assedio dal re Ugo. D'esso ora con titolo di marchese sotto il serenissimo duca di Modena è padrone d. Gaetano Boncompagno duca di Sora, e principe di Piombino; e in esso (mi sia lecito il pagare questo tributo d'amore) io nacqui nel 1672. Il suddetto Berengario II. nell'anno 950. concedette al medesimo Guido vescovo *omnem districtum in Castris, quod Aventus nominatur, vel Rovereto, sive Civitas Nova, vel Isabardum: teloneum quoque, & curaturam, & redhibitionem ipsius Ripariæ, & ligaturam navium, & quicquid Pars Publica inibi habere & exigere potest usque in fluvio Padi*. Lascio andare altre memorie per venire a quello che più importa; cioè che Corrado primo fra gl' imperadori concedette ad *Ingone Vescovo* di Modena *omnem Comitatum ejusdem Civitatis*. Ne ho pubblicato il diploma, dato nell' anno 1038. ma confessando che nelle note cronologiche di esso si truova dello sconcerto. Potrebbe anche parere, che ne' suoi successori si continuasse questo dominio, se fosse autentica un' altra scrittura dell' anno 1092. in cui *Eriberto Vescovo* concede a' suoi cittadini a titolo di livello alcune ter-

re

re *ad nostram ampliandam Civitatem*. Di qui ancora seguirebbe, che in que' tempi la celebre contessa Matilda non fosse contessa di Modena. Ma io truovo del bujo in tali notizie; e però di più non ne dico.

Non fecero di meno, anzi fecero di più tanti altri vescovi d' Italia in que' tempi. Avvenne, che nel secolo nono i Saraceni, gli Ungri, oggidì Ungheri, gente barbara, riempierono di stragi, saccheggi, e incendj le contrade italiane. Ciò diede motivo ai vescovi di fondare e munire castella e città con licenza dei re, per difesa propria, e de' lor cittadini. Con ciò vennero a possedere dei luoghi forti, e a rendersi maggiormente potenti. Lodovico III. imperadore nell' anno 900. come s' ha dall' Ughelli nell'appendice al tomo V. concedette a *Pietro Vescovo di Reggio licentiam circumdandi jam dictam Ecclesiam per gyrum suæ potestatis sicut ipse melius viderit, excelsa munitione videlicet ad perpetuam Ecclesiæ suæ defensionem*. Anche Berengario I. re nell' anno 911. al medesimo Pietro diede licenza *construendi Castrum in sua Plebe in honore Sancti Stephani sita in Vico Longo*, esentando ancora quel luogo dall' autorità di tutti i duchi, conti, ed altri ministri della repubblica. In oltre ho io pubblicato un diploma dei re Ugo e Lottario, con cui nell' anno 942. ad *Aribaldo Vescovo di Reggio* concederono *terram juris nostri, quæ conjacere videtur in Civitate Regia a tribus milliariis in circuitu una cum muris & fossatis, atque*

te-

teloneo & stradatico, seu cum servis vel ancillis inibi pertinentibus, omnemque publicam functionem &c. Qual copia poi di castella e terre procacciassero i vescovi di Reggio alla lor chiesa, non si può meglio intendere, che dal catalogo de' beni che *Bonifazio Marchese e Duca di Toscana*, padre della celebre contessa Matilda, ricevette in feudo dalla Chiesa medesima. L'ho io dato alla luce nella dissertaz. XXXVI. Voglio anche dir due parole della *Chiesa di Parma*, a cui Carlomanno re d'Italia, non già nell'anno 972. come scrivono l'Ughelli e il Bordoni, ma in qualche altro anno (purchè sia legittimo quel diploma) donò *omne jus publicum, & teloneum, atque Districtum ejusdem Civitatis* (di Parma) *& ambitum murorum in circuitu &c.* Tali diritti furono poi confermati ai vescovi di essa città da Carlo il Grosso, Ugo, Ottone I. ed altri re, o imperadori, colla giunta d'altri doni, secondochè giudicarono essi monarchi spediente il guadagnare l'appoggio e fedeltà di que' prelati. Andò poi tanto innanzi la regia munificenza verso di loro, che finalmente scemata l'autorità de' conti secolari, cioè de' governatori di quella città, conferirono ad essi vescovi la dignità de' conti, solamente nondimeno sopra la città, e per tre miglia intorno. Ho io dato alla luce un diploma di Arrigo I. fra're d'Italia dell'anno 1004. ricavato dall'archivio de' canonici di Parma, in cui egli concede a *Sigefredo Vescovo di Parma*, perchè n'avea bisogno in que' torbidi tem-

tempi, *Murum ipsius Civitatis & Districtum & teloneum, & omnem publicam functionem tam infra Civitatem, quam extra ex omni parte Civitatis infra tria milliaria* con altri molti diritti e privilegj ch' io tralascio. Quel poi che riusciva ad alcun vescovo di ottenere dalla munificenza dei re ed imperadori, movea la sete degli altri vicini vescovi per riportare somiglianti doni e vantaggi. Nè altrimenti fecero quei di Cremona. Esposto fu spezialmente quel territorio alle scorrerie e alla crudeltà degli Ungheri sul principio del secolo decimo: calamità, che ridusse tanto il vescovo, che il clero di quella città ad una miserabil povertà. Però Berengario imperadore nell'anno *916.* donò molte regalie ad *Ardingo Vescovo*, come apparisce dal suo diploma presso l'Ughelli, benchè poco attentamente copiato. Conservasi nel vescovato di Cremona un prezioso registro, o sia codice in pergamena, scritto a' tempi di Ottone IV. augusto, cioè circa l'anno 1210. per cura, come io credo, del celebre Sicardo vescovo di quella città, la cui cronica fu da me pubblicata nel tomo VII. *Rer. Ital.* Quivi si truovano copiati i più riguardevoli diplomi e documenti della chiesa di Cremona fino a quel tempo che da me sono stati inseriti nella presente mia opera. Quali fossero le regalie anticamente concedute al vescovo di Cremona tanto nella città, che fuori, si può raccogliere da un diploma di Rodolfo re d'Italia, dato nell'anno *924.* a *Giovanni Vescovo*

di

di quella città, e trascritto da esso registro. Cioè che niuno possa tener placito *in prediis ejus, atque Castellis, & Curtibus, Titulis, Cellis, atque Plebibus*; che spettino a lui certi dazj nella città, il diritto della pesca nel Pò &c. Le stesse regalie furono poi nell' anno 973. confermate da Ottone il Grande imperadore ad *Olderico Vescovo* di essa Cremona, il quale prima di quello che pensò l' Ughelli, dovette succedere al vescovo Liutprando, come costa dal suo diploma ch' io ho prodotto. Che ancora fosse stato conceduto a que' vescovi da altri imperadori l' autorità di conte sopra quella città, e sopra cinque miglia all' intorno, si deduce da un diploma di Arrigo II. fra i re di Germania, primo fra quei d' Italia dell' anno 1004. in cui vengono confermate tutte le precedenti concessioni, *cum ripa videlicet, & Curatura, Teloneo, & Districtione ejusdem Civitatis infra & extra per quinque milliariorum spacia*. Ma perciocchè, siccome abbiamo da una carta prodotta dall' Ughelli nel tom. IV. dell' Italia sacra, i cittadini di Cremona non si sapeano accomodare a questo conte o sia governatore ecclesiastico, sia per loro malignità, sia per la prepotenza di lui, circa l' an. 1030. non solamente non vollero ubbidire ai di lui comandamenti, ma lui stesso cacciarono fuori di città. Ne era allora vescovo *Ubaldo*, che ricorso a Corrado I. augusto, impetrò in suo favore un gravissimo decreto, rapportato dal suddetto Ughelli. Ma perchè i cittadini tuttavia ripugnavano a rifargli i danni inferiti, nell'

nell' anno 1031. esso imperadore scrisse loro altra lettera, comandando che l' ubbidissero. Non perciò si ammansarono quegli animi, e qualora il vescovo volea tenere i placiti, o vogliam dire i pubblici giudizj, o niuno, o pochi v' intervenivano. Il perchè vennero ad essi lettere di Adalgerio cancelliere e messo di Arrigo III. re, poscia imperadore, circa l' anno 1044. colle quali ordinava loro di comparire ai placiti del vescovo coll' intimazion delle pene.

Quello che finquì s' è detto di alcune poche chiese, si può riferire a non poche altre d' Italia, anzi anche ad altre di Germania, Francia, Inghilterra &c. Imperciocchè essendo nata questa gara, e per così dire formata una specie di lega, con quanta destrezza, doni, e raccomandazioni poterono, ognun de' vescovi si studiò di ottenere l' unione del governo secolare delle città all' ecclesiastico, con rimuovere i conti laici, e far trasferire o in tutto, o in parte l' autorità di quelli nella propria persona. Per conseguente non v' era in que' tempi vescovo, che non godesse il dominio almeno di qualche castello, o di più, con piena autorità sopra il popolo. Molti ancora d' essi, fra' quali spezialmente son da annoverare il patriarca di Aquileja, gli arcivescovi di Milano e di Ravenna, i vescovi di Piacenza, Lodi, Asti, Bergamo, Torino, ed altri prelati italiani si procacciarono anche il comitato delle loro città. Mi son preso

so io qui la libertà di pubblicar tre documenti, tratti dall'archivio della primiziale di Pisa, e spettanti ai vescovi di Geneva o sia Genevra che litigavano per le regalie coi conti di quella città. Il primo è un diploma di Federigo I. re de' Romani del 1153. in cui conferma tutti i suoi diritti e beni ad *Arduccio Vescovo* della città suddetta. Ma perchè *Dux Bertholdus de Ceringhen, & Comes Gebennensis Amedeus, Episcopatum Gebennensem violenter invaserunt, & Regalia omnia injuste sibi abstulerunt:* però lo stesso Federigo I. augusto nel 1162. con suo solenne decreto comandò, che tutto fosse restituito al vescovo Ardicio. A quella carta si vede sottostritta una straordinaria copia di vescovi, abbati, duchi, marchesi, e conti. In un altro documento dell'anno 1183. si legge la sentenza proferita da *Roberto Arcivescovo di Vienna* per le liti vertenti fra *Ardoino Vescovo di Ginevra* e *Guglielmo Conte* di quella città, sopra varie giurisdizioni e regalie. Succede ancora un diploma di Federigo II. imperadore nell'an. 1235. in cui sono confermati tutti i privilegj della chiesa ginevrina a *Nanorlino Vescovo* della medesima.

Meritano anche gli *Abbati*, che si dica qualche cosa di loro. E senza dubbio s' ha tosto da stabilire, che non ci fu una volta monistero alcuno di gran nome, che non possedesse varie castella, o molte almeno delle regalie. Qual fosse la potenza e ricchezza del monistero di Monte Casino, può ciascuno

com-

comprenderlo in leggendo la cronica casinense di Leone Ostiense, e quella del p. abbate Gattola. Tuttavia gli abbati di quell' insigne sacro luogo esercitano signoria sopra la città di san Germano, e sopra molte castella, e godono la prerogativa di primi baroni del regno. Anticamente ancora grande era la potenza del monistero cluniacense; e pure per testimonianza di Pietro Diacono libro IV. cap. 75. di essa cronica, venuto a Monte Casino sul principio del secolo XII. Ponzio abbate di Clugnì ebbe a dire: *Mallem prius esse Decanus Casinensis, quam Abbas Cluniacensis*. Quante regalie ancora godessero una volta i monisterj della *Cava*, del *Volturno*, di *Farfa*, e di *Casauria*, l' ho altrove mostrato. Vedi spezialmente la parte II. del tomo II. *Rer. Ital.* per intendere quanto ad esso monistero casauriense, insigne una volta, ed oggidì abbattuto, donasse il solo Lodovico secondo imperadore nel secolo nono, cioè *Castella*, *Corti*, *Chiese*. Ignorò il padre Pagi, in che luogo fosse anticamente situato quel monistero, scrivendo egli all' anno 850. §. 6. *Casauria sita in Insula Piscaria ad Benacum Lacum, hodie in ditione Venetorum*. C' è ben Peschiera fortezza e terra dei Veneziani sulla ripa del lago di Garda; ma nell' Abbruzzo verso il mare Adriatico, e fiume Pescara (*Aternum*) fu situato anticamente, e tuttavia si può vedere il monistero di Casauria. Nè mancarono abbati, ch' ebbero il titolo e l' autorità di conti. S' è parlato di sopra del

monistero di *Bobbio*. Fu anche badia celebre nel territorio di Brescia la *Leonense* tanto per la sua antichità, che per la sua potenza, siccome fondata e dotata da Desiderio re de' Longobardi. Vidi nell'archivio dell'insigne monistero delle monache di santa Giulia di Brescia carte, nelle quali l'*Abbate Leonese* appellato ancora *ad Leones* o *de Leno*) è intitolato *Comes*, e si scorge avere avuto *Comitato*. In una controversia eccitata l'anno 1182. *inter Abbatem de Leno, & Azonem Comitem, Hugonem Comitem, & Girardum Comitem de Sancto Martino*, fratelli, uno de' testimonj così depose: *Item dicit, quod Marcoardus cum Brisiam sub sua ditione regeret, exegit fodium per Brisianam, & per Burgum superius de Buzolano; neque in inferiori Burgo aliquam exactionem fecit, eo quod esset de Abbatia Leonense &c. Algisius Tignosus tempore Comitissæ Matildæ expulit Monachos de illo Castro &c.* Dovea questo essere un castello, di cui quell'abbate era conte.

Con queste munificenze adunque dei re ed imperadori verso i sacri luoghi, non solamente essi donavano ciò che apparteneva al regio fisco, cioè corti, castella, dazj, gabelle, e tributi, ma di quelle regalie che anticamente erano assegnate pel mantenimento ed uso dei conti secolari, governatori delle città: di modo che a poco a poco tra per queste donazioni pie, e per l'istituzione di varj conti rurali, rimasero spennati i conti delle città, e in qualche luogo venne estinta affatto

fatto la loro autorità, perchè trasferita ne' vescovi ed abbati, dalle mani de' quali difficilmente poi ne usciva. Desiderando Berengario I. re d'Italia di esercitare la sua liberalità verso l'antichissimo monistero veronese di *S. Maria all'Organo*, nell'anno *905.* con suo diploma ch' io ricavai dal ricco archivio di quel sacro luogo, donò al medesimo, e per esso a *Rodiberto Abbate* tutti i tributi di *Teloneo Ripatico*, *Palificatura*, che si pagavano in *Ruviscello*, e spettavano vecchiamente ai conti di Verona: *& cunctas districtiones, seu quicquid inibi nostræ Regiæ Parti pertinere videtur, pro ut olim ad Patrem Comitis Veronensis in Ruviscello solvebatur*. S'ha anche da osservare, che ogni qual volta un nuovo re o imperadore perveniva al governo, ciascuno de' sacri prelati soleva correre non solo a farsi confermare tutti i suoi beni e diritti, ma ancora con quanti mezzi potesse, e massimamente coll'offerta di danaro, cercava di ottenere altri doni e diritti; e secondo che o la pietà de' principi, o la necessità de' tempi persuadeva, per lo più le lor preghiere e desiderj non restavano defraudati. Molti beni avea donato il piissimo re de' Longobardi Liutprando al celebre monistero di san Pietro *in Cælo aureo* di Pavia. Questi nell'anno *962.* furono confermati a *Norberto Abbate* da Ottone il Grande re, che fu appresso imperatore, colla giunta d'altre due corti, castella, e regalie col mezzo di un diploma da me dato alla luce, ma dove ora

solamente io osservo dei difetti, che possono far dubitare della sua legittimità. Però crescendo ogni dì più le ricchezze delle chiese sì per le cagioni suddette, come per altre che ho toccato nella dissertaz. LXVII. avvenne che non solamente i vescovi e gli abbati de' monisterj insigni, ma anche le badesse e i collegj de' canonici tanto in Italia che fuori signoreggiassero almeno in qualche castello, ed ivi esercitassero sopra il popolo una piena giurisdizione, con riconoscere solamente nel temporale il re d'Italia, o l'imperadore per sovrano. Nel territorio di Modena, e ne' circonvicini, più castella erano sottoposti agli abbati dell' insigne *Monistero di Nonantola*, sopra i quali oggidì ritiene la sola autorità spirituale. Ciò spezialmente apparisce da un diploma, che ho rapportato nella dissertazione XXI. Sopra molte altre ville avea giurisdizione temporale il *Monistero di Frassinoro*, fondato dalla contessa Matilda, e dalla duchessa Beatrice sua madre nelle montagne del Modenese, come risulta dalle notizie addotte nella dissertaz. XLVII. Così anche il *Monistero di Polirone* nel Mantovano, il *Pomposiano* ne' confini di Ferrara. Queste castella e ville i vescovi e gli abbati le aveano acquistate o per dono dai re, o per oblazion da' fedeli, o pure col danaro se l'erano procacciate. Esiste nella cronica del Volturno par. II. del tomo I. *Rer. Ital.* pag. 445. un diploma di Pandolfo e Landolfo principi di Benevento e Capoa, per cui l'anno 967. con-

concedono, *ut ubicumque tu qui supra* (cioè Paolo abbate del Volturno) *vel Successores tui in rebus prædicti Monasterii Turrem aut Castellum facere volueritis, potestati vestræ sit ipsum faciendum in rebus prædicti Monasterii; & in vestra & de Successcribus vestris sint potestatem & domininationem, ut nullam potestatem & dominationem ibidem habere debeat Pars nostra Publica*. Però nella stessa maniera che in Germania durano abbati potenti e ricchissimi, anche in Italia una volta si contavano degli abbati, pervenuti a molta potenza, pochissimi de' quali oggidì sussistono. E però non difficilmente si potrebbe prestar fede a una smisurata iperbole di Galvano Fiamma, che circa l'anno 1340. scrisse nel *Manip. Flor.* cap. 326. tomo XI. *Rer. Ital. In hac præclarissima Civitate* (di Milano) *sunt Abbates, quorum aliquis est Archiepiscopo Mediolanensi ditior*. Quel che s'ha anche da osservare, tante ricchezze e comodi vennero ai monisterj, non sempre colla serie e fatica di molti secoli, ma anche nella loro origine e dotazione fatta dai re, imperadori, vescovi, e magnati, erano alzati a molta potenza, o pure in un secolo solo per quelle vie che altrove ho accennato. E perciocchè dissi, che anche ad alcuni dei monisterj delle sacre vergini fu conceduta una porzione di questa autorità secolaresca, ne recherò qui un esempio. Siccome vedemmo di sopra, all'illustre monistero già delle monache, ed ora de' monaci benedettini di san Sisto di Piacenza fu-

rono conferite le due corti di *Guastalla* e *Luzzara*. Ho io letto nell'archivio della città di Cremona, e pubblicata una concordia seguita nell'anno 1102. fra la celebre *Contessa Matilda*, e Imelda badessa di quel monistero, intorno alla giurisdizion civile e criminale *in Castro & Curte Wardistalle*, da cui apparisce, che fino a quel dì era durato un tal diritto presso di quelle monache.

Pertanto un tale accrescimento s'era fatto alla potenza degli ecclesiastici nel secolo undecimo, che i re ed imperadori cominciarono a pretendere che niuno potesse conseguire vescovati e abbazie, se non prendeva l'investitura di tutti que'beni e stati, che dal regio fisco erano passati nelle chiese, e si chiamavano regalie. Per questa cagione crebbero a dismisura le simonie, ed insorsero liti e funestissime guerre fra il sacerdozio e l'imperio sotto il pontefice Gregorio VII. e i suoi successori. Poscia sotto Pasquale II. pontefice, non trovandosi ripiego per quetar le differenze, tanto premeva all' ottimo papa di tagliare affatto le gambe alla peste simoniaca, che s'era fino indotto a rinunziare più tosto ad Arrigo quinto fra i re, e quarto fra gl'imperadori, tutte le regalie godute dagli ecclesiastici, cioè *Civitates*, *Ducatus*, *Marchias*, *Comitatus*, *Monetas*, *Teloneum*, *Mercatum*, *Advocatias*, *jura Centurionum*, *& Turres*, *quæ Regni erant cum pertinentiis suis*, *Militia*, *& Castra &c.* Ma si ritrovò poi un diverso regolamento. Certo è, che rimirando noi

noi questo magnifico apparato di potenza ecclesiastica nei vecchj secoli, ci può cagionare invidia o stupore. Convien nondimeno osservare, che tante ricchezze ed alimenti del fasto secolaresco, non lieve nocumento recarono alla disciplina e ai costumi dei vescovi, abbati, e clero tutto di que' tempi. Troppo facilmente si caccia l'ambizione, il lusso, la lussuria, e la voglia di una totale libertà, che ora chiamiamo libertinaggio, in chi abbonda di ricchezze. Non mai si diedero posa gli abbati, finchè interamente si sottrassero dall'ubbidienza e suggezione ai vescovi, e quasi cominciarono a pretendere di andare del pari con loro, avendo ottenuto l'uso della mitra e degli altri ornamenti episcopali. Talvolta ancora essi abbati lasciavano indietro i vescovi colla pompa della lor comitiva; il che vien toccato da san Bernardo nell'apologia a Guglielmo abbate, scrivendo: *Quod enim, ut cetera taceam, specimen humilitatis est, cum tanta pompa & equitatu incedere, tantis hominum crinitorum stipari obsequiis, quatenus duobus Episcopis unius Abbatis multitudo sufficiat? Mentior, si non vidi, Abbatem sexaginta equos, & eo amplius, in suo ducere comitatu.* A che grado di superbia fosse anche giunto l'abbate del monistero di Clugnì, non importa qui riferirlo, bastando questo poco per intendere, che mal effetto producessero in alcuni abbati le troppe ricchezze di que' tempi, e qual uso se ne facesse allora. In che tempo cominciassero gli abbati ad

usare gli ornamenti episcopali, non è qui luogo da trattarne. Solamente avvertirò potersi sospettare di qualche finzione o interpolazione in una carta di Tadone arcivescovo di Milano dell'anno 866. pubblicata dal Puricelli ne' *Monum. Basilicæ Ambros.* cioè: *Insuper etiam concedimus præfato Abbati* (del monistero ambrosiano) *Successoribusque ejus, sicut PRISCA CONSUETUDO ex antiquo tempore videtur, ut in Dominicis, seu in Solemnibus diebus, indutus Sandaliis, ceterisque ornamentis Episcopalibus.... in Ecclesia Beati Ambrosii divinum celebrare Officium*. Certo si durerà fatica a provare esser conforme alla verità il dirsi nell' anno 866. *antica Consuetudine* l'uso degli ornamenti episcopali negli abbati, e che l'arcivescovo di Milano si attribuisse tanta autorità da concederli a quell'abbate. E pure tal carta quella è, su cui principalmente si fonda il suddetto Puricelli per mostrare, che la nobil colleggiata dei canonici ufizianti da tanti secoli nell' insigne basilica ambrosiana (alla quale anche io, per privilegio conceduto ai dottori della biblioteca ambrosiana, fui una volta aggregato) avesse origine dalla condiscendenza dei monaci, e da altri lievi principj. Del resto, da questo medesimo fonte di accresciuta potenza, e dall' avere spezialmente ottenuta la podestà secolaresca in varie città, nacque poscia il rito, che i vescovi novelli d'Italia in molti luoghi coll' incontro ed assistenza di tutto il clero e popolo, sotto il baldacchino, a cavallo

vallo entrassero nella città, andando con quella processione alla cattedrale. Di tale uso perchè io non ho trovato vestigio prima del mille, però lo vo credendo introdotto poscia.

A quanto s'è detto convien ora aggiugnere, che dopo avere i sacri pastori assunta la cura de' temporali dominj, trovaronsi anche caricati di un grave fascio di cure secolaresche. Di tanto in tanto per bisogno de' loro stati d'uopo era, che si portassero alla corte regia o imperiale, corte lontanissima, e per lo più ambulante. Bisognava intervenire alle diete del regno, e sovente corteggiare i monarchi in varie funzioni. Da ciò avveniva, che i vescovi ed abbati per molta parte dell' anno abbandonavano il gregge raccomandato loro da Dio, lasciandolo in mano di gente mercenaria. Succedevano poi guerre? al pari de' vassalli secolari anche gli ecclesiastici doveano somministrar la lor porzione di soldati per la difesa del regno. Poco ciò sarebbe stato: venivano forzati gli stessi vescovi ed abbati, come altrove dicemmo, ad andare anch' essi all' armata, e condurvi i loro sudditi, e militare al dispetto de' canoni che lo proibivano. In oltre infestando i vicini le terre degli ecclesiastici, o tentando di usurparle, bisognava mettersi in armi, e far guerre particolari. Applicazioni veramente degne di cherici e monaci: gli effetti perniciosi delle quali non occorre ch'io qui li descriva, potendosi facilmente vedere nella storia di quei tempi. S'è detta una parola della simonia:

non

non è meraviglia, se questa prese piede allora. Tante ricchezze nell'uno e nell'altro clero siccome ispiravano il fasto in chi le possedeva, così incitavano l'ambizione e la brama in altri per possederle; e laddove negli antichi secoli frequenti erano coloro che per umiltà fuggivano le mitre e i pastorali, nei secoli bassi molta era la folla di chi sospirava le dignità ecclesiastiche; e trovando principi che empiamente le mettevano all'incanto, concorrevano i più a sacrilegamente comperarle. Nè qui si fermò il corso dell'umana cupidigia. Sì grande opulenza del clero stava continuamente sul cuore de' secolari invidiosi, i quali perciò senza rispetto alla religione, agli ordini de' monarchi, e alle scomuniche romane, tutto dì si studiavano o coll'armi, o in altre abbominevoli maniere, di divorare i beni ecclesiastici. Conveniva dunque allora anche ai vescovi ed abbati di assoldar gente oltre ai vassalli, e di far guerra: il qual mestiere quanto sia alieno dall'umile istituto delle persone sacre, chi nol vede? Odasi Geroo proposto reicherspergense, il quale circa l'anno 1160. detestando un tal costume come riprovato dai sacri canoni, così scrive nel lib. *de corrupto Ecclesiæ statu*. *Audiant hæc Episcopi, qui ultra & contra justitiam plerumque bella movent, Guerras excitant, & plerumque innocentes etiam personas truncari, & morte tenus male tractari præcipiunt, officiumque Militis & Sacerdotis in una persona confundunt; Comitis & Pontificis dignitatem si-*

simul administrant: hostibus non tyrannizantibus, verum ea quae pacis sunt & gratiae, humiliter quaerentibus, gladios intentant, & eos occidi vel truncari praecipiunt &c. Esurimus & sitimus hanc justitiam, ut judicia & negotia Spiritualia per Spirituales; & Saecularia per Saeculares ita peragantur, ne termini a Patribus constituti negligantur. Chi legge le storie, non senza scandalo e sdegno truova ne' passati secoli vescovi coll' armi alla mano, e trucidati, o presi nelle battaglie: cosa che torna in disonore del sacerdozio. Altrove dirò dei vescovi, e degli stessi laici e soldati che una volta si mangiavano le sostanze dei monisterj. In poco dirò tutto. La gran corruttela de' costumi, che nell' uno e nell' altro clero, durante il secolo decimo e undecimo, si mirò spezialmente in Italia, e le liti fra i re e pastori della Chiesa, ed altri mali e sconcerti di quegli orridi tempi, se si peseran bene senza parzialità, si confesserà che principalmente vennero dalle ricchezze degli ecclesiastici, le quali esposte all' ambizione degli uni, alla rapina degli altri, si tirarono dietro quasi tutti i vizj, e lungamente lacerarono il seno all' Italia. Non occorre ch' io rammenti le tragedie della religione nel secolo XVI. a produrre o fomentar le quali gran parte ebbe la gran copia di beni del clero. Ma che divenne dell' antica potenza ed opulenza de' prelati e delle chiese, di cui s'è parlato finora, trovandosi ora tanta differenza fra que' tempi e i nostri? A questa interroga-

gazione si soddisferà nella seguente dissertazione.

Intanto abbiamo di che rallegrarci colla condizione del secolo nostro, in cui la Chiesa gode ben meno di grandezze e titoli temporali, ma abbonda maggiormente di quiete e di pietà. Prima nondimeno di congedarmi da questo argomento, ho io prodotto il catalogo delle carte che nell'anno 1366. si conservavano nell'archivio della Sede apostolica, acciocchè s'intenda, quanti diritti temporali godessero una volta i romani pontefici, e si confrontino i presenti coi passati tempi. Nè si creda alcuno, che in esso catalogo consistano tutti i dominj e ragioni della santa Sede. Parte dell'antico archivio della Chiesa romana è a mio credere perito, e in quel catalogo viene espresso quel poco che resta. In questa mia opera ho io prodotto altri documenti spettanti ad essa chiesa, e tratti dal registro di Cencio Camerario, de' quali niuna menzione è fatta in questo catalogo. Quanto ad esso, io lo riconosco dalla biblioteca estense, dove si truova scritto in carta pecorina, ed è originale, s'io non erro. Il tempo in cui fu esso fatto, si vede espresso nelle seguenti parole in fine del codice. *Explicit iste Liber, scriptus a Fratre Alberto de Varennis, Monacho Monasterii de Caberyo Cisterciensis Ordinis Remensis Diocesis. Anno a Nativitate Domini Millesimo Trecentesimo Sexagesimo Septimo, Indictione V. Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris & Domini nostri Domini Urbani,*

bani, divina providentia Papae Quinti Anno Quinto. Da questo catalogo potranno gli eruditi ricavar non poche notizie spettanti a varj argomenti; e con esso s'ha da unire quanto i PP. Durand e Martene pubblicarono nel tom. II. pag. 1226. *Veter. Scriptor. Collect.* appartenenti solamente ai tempi di Federigo II. augusto.

Delle cagioni, per le quali ne' vecchj tempi si sminuì la potenza temporale degli Ecclesiastici.

DISSERTAZIONE LXXII.

A quali disavventure fossero una volta sottoposti i monisterj, e massimamente i più ricchi, appena l'ho accennato nella precedente dissertazione. Convien ora entrare nelle viscere di questa materia, e mostrare in qual maniera le umane vicende dall'alto grado della potenza e ricchezza riducessero i vescovati e monisterj, molti ad un mediocre stato, altri all'eccidio, ed altri ad una miserabil depressione. La prima cagione s'ha da riferire all'empia cupidità de' secolari, i quali dimenticate le leggi della religione e giustizia, con quant' arte e forza una volta poterono, si studiarono di usurpare i beni degli ecclesiastici. Abbiam già veduto, quanto pii, quanto liberali anticamente fossero i fedeli verso le chiese. Ma sempre l'uman genere fu distin-

stinto in due classi, ed è tale tuttavia, cioè di buoni e di cattivi. Ne' tempi barbarici, per conto dell'Italia, prevalsero i secondi, di manierà che non è da stupire, se i potenti allora poco scrupolo si mettessero in far suoi i beni altrui. Quali disgrazie accadessero una volta ai monisterj di Monte Casino, di Farfa, e del Volturno, può per se stesso raccoglierlo il lettore, consultando le croniche di essi esistenti nella raccolta *Rer. Ital.* Quel che è certo, niuna chiesa si trovò, benchè munita della protezione dei re ed imperadori, benchè abbondante di privilegj ed esenzioni, che non provasse le griffe di questi prepotenti. Di qua poi ebbero origine le leggi degli Augusti *de rebus Ecclesiarum injuste invasis*, e l'intimazione in tutti i diplomi delle pene contro gli usurpatori dei beni delle chiese. Veggansi le leggi longobardiche, i capitolari dei re franchi, siccome ancora varj concilj che non occorre qui rammentare. Gioverà nulladimeno il recarne qualche esempio. Teneva giustizia in Pavia nell'anno 912. Berengario primo re d'Italia *in Regali auditorio, præsentibus Aichone venerabili Mediolanensis Archiepiscopo* (il quale dall'Ughelli e da alcuni altri è chiamato *Attone*) *atque Johanne Ticinensi, aliisque complurimis Coepiscopis, Abbatibus, Comitibus, &c.* S'era disputato più volte di una cappella *cum Castro*, che un certo *Wifredo* avea usurpato alla chiesa di Reggio. *Ex hinc facta notitia adiit nostram Celsitudinem* (così parla

Be-

Berengario) *venerabilis sæpe dictus Pontifex (Regensis) Petrus, ut quia Sæculum in malo positum multas injurias fraudulentes sanctæ Dei Ecclesiæ cotidie inferre laborat &c.* Avendo il vescovo vinta la lite, ottenne che il re formasse *Decretum mundiburdiale*, cioè di difesa del vescovato di Reggio, con dichiararsene egli spesso *Avvocato e Vicario* in avvenire. Nel decreto che io cavai dall'archivio de' canonici di Reggio, non si vede il monogramma regio, che non si dovea mettere in simili atti. Fu anche celebre anticamente, ed è tuttavia cospicuo in Toscana, e nel territorio di Chiusi il monistero di san Salvatore di monte Amiate. Di esso molte notizie diedero l'Ughelli ne' vescovi di Chiusi, e il Mabillone negli annali benedettini. Fama è, che Ratchis re de' Longobardi lo fondasse; ma in quest'opera ho fatto conoscere la finzione di quel documento. Ora anche quel sacro luogo nell'anno 1004. *mortalium invasione* era quasi *ad nihilum redactum*: laonde *Winizone Abbate* fatto ricorso in Pavia ad Arrigo primo fra i re d'Italia, che poi fu imperadore, ne ottenne un diploma (estratto dall'archivio dello spedale di Siena) per cui esso re conferma a quel monistero tutti i suoi beni, aggiugnendo: *atque ab omnium mortalium invasione tuemur &c.* Una simile disavventura toccò ad un altro monistero esistente una volta nel territorio di Siena sotto nome di santo Eusebio, e ridotto in misero stato, *eo, quod Curtes, terrasque, quas antecessores*

no-

nostri ad sumptum Monachorum contulerant, pravi homines abstulissent: Arrigo IV. fra i re di Germania e d'Italia nell'anno 1081. stando in Roma, con suo privilegio confermò ad esso sacro luogo tutti i suoi beni.

Alle disavventure delle chiese contribuì ancora un'altra cagione, cioè le frequenti irruzioni de' barbari nelle provincie d'Italia, cioè de' Longobardi, Saraceni, ed Ungheri. Quanti mali e qual desolazione recassero i primi al monistero casinense, allorchè ebbero fissato il piede in Italia, cel fa sapere la cronica di Leone Ostiense. Anche dai Saraceni il medesimo santo luogo fu ridotto all'ultima miseria nel secolo nono; e quella stessa tempesta si scaricò sopra i monisterj di Casauria, di Farfa, del Volturno, della Novalesa, ed altri minori, siccome ancora sopra tutti que' vescovati, dove potè giugnere quel popolo nemico de' Cristiani. Fecero peggio gli Ungri, oggidì Ungheri, gente tartarica, e soprammodo fiera, che nel decimo secolo uscendo quasi ogni anno dalla Pannonia venne a saccheggiare la maggior parte delle città d'Italia, stragi ed incendj commettendo dappertutto. Allora fu, che i territorj di Verona, Reggio, Modena, e d'altre città, e l'insigne monistero nonantolano con altri non pochi rimase desolato, e fin la stessa città di Pavia presa fu consegnata alle fiamme, confessando lo storico Liutprando, tanta essere stata la ferocia e rabbia di que' barbari, che non osando alcuno di opporsi, libero

cam-

campo restò loro di penetrar nelle viscere dell'Italia. In tale occasione essendosi salvati colla fuga i più degli abitatori, e consumati dal fuoco gli archivj di non poche chiese, in quell'orrida desolazione bel comodo ebbero gli empj e cattivi uomini per occupar le terre degli ecclesiastici. Tornata la calma, tuttochè i cherici e monaci ripetessero i lor beni, e non provavano i lor titoli; o provandoli, non ottenevano se non di rado giustizia. Ho dato qui per testimonio un diploma di Berengario I. re d'Italia, il quale nell'anno 904. donò alla chiesa di Reggio monte Cervario, con dire: *toto mentis affectu providentes ejusdem Ecclesiæ necessitates vel deprædationes, atque incendia, quæ a ferocissima gente Hungrorum passa est*. Peggio ancora fece col celebre *Monistero di Subbiaco* il furore de' Saraceni, perchè oltre alla desolazione di quel sacro luogo, tutto l'archivio delle carte restò consumato dal fuoco. Ciò vien attestato da una bolla di *Papa Leone VI.* data nell' anno 936. in cui egli conferma tutti i beni a *Leone Abbate* di quel monistero, chiamandolo *igne consumptum, & ab Agarenis gentibus dissolidatum, ubi non solum ea, quæ usu sive utilitate supertulimus, concremaverunt, verum etiam & universa instrumenta Chartarum &c.* E' fatta quella confermazione *pro mercede & remedio animæ nostræ, nostrique dilectissimi filii, videlicet Alberici gloriosissimi Principis, atque omnium Romanorum Senatoris.* Sembra che tali parole possano indicare già

usurpata da Alberico la signoria di Roma. Quivi *Leone* è chiamato *Papa Sesto*, e non *Settimo*, come vuole il cardinale Baronio con tanti altri scrittori. Forse non veniva allora registrato fra i veri papi quel Leone che nell' anno 903. ascese alla cattedra di san Pietro, e vien dal Platina considerato come illegittimo pontefice. S' ha da collazionare questa bolla con altre di lui non peranche pubblicate; perciocchè nelle già stampate si può sospettare già corretto ciò che non si dovea correggere. Il p. Mabillone negli annali benedettini rapporta all' anno 938. una bolla del medesimo papa in favore del monistero floriacense, *data Anno Pontificatus Domini nostri Leonis Pontificis & universalis Papæ VI.* (*lege VII.* aggiugne il Mabillone) *in sacratissima Sede beati Petri Apostoli III. &c.* Troviamo che anche in quella bolla Leone è appellato *Papa Sextus*. Probabilmente s' altri avesse data alla luce quella bolla, avrebbe cassato quel *VI.* e posto *VII.* Che così ancora si avesse da scrivere, lo credette il Mabillone, ma saggiamente ritenne quello che stava nella membrana. Erano sudditi del monistero di Subbiaco gli abitanti di quella terra, e finchè visse Alberico principe de' Romani, la paura di lui li tenne in dovere. Mancato lui di vita, allora scossero il giogo con usurpar anche varj diritti di quel monistero. Fece perciò *Leone Abbate* ricorso a *Papa Giovanni XII.* e ne ottenne un forte decreto nell' anno 958. che da me è stato pubblicato.

Le

Le pubbliche calamità finquì accennate, e le guerre, ed altre simili traversie obbligarono una volta molti vescovi ed abbati a vendere o livellare non pochi dei lor beni ai secolari. Di ciò possono far fede tanti archivj antichi degli ecclesiastici, e spezialmente le carte del monistero del Volturno da me date alla luce. Ma questo non fu gran male rispetto all'altro che venne da chi affatto dimenticò di essere tutore de' sacri luoghi, e questa è la terza cagione dello sminuito patrimonio delle chiese. Imperciocchè in quei corrotti tempi abbondarono vescovi ed abbati, i quali senza rossore, senza timore del giudice supremo, non si guardarono dal dilapidare, per quanto poterono, le terre ecclesiastiche, trasferendole ne' loro parenti ed amici, o vendendole per soddisfare ai loro perversi appetiti. Sopra tutto cospirarono alla rovina de' monisterj gli abbati secolari, a' quali la detestabil prepotenza de' regnanti concedeva in benefizio que' luoghi sacri: del che si parlerà nella seguente dissertazione. Ma non mancarono anche abbati claustrali che si abusarono in ciò del lor ministero. Tanti sono gli esempj di questa sacrilega licenza, che basta qui solamente additarla, pochi essendo stati i monisterj che andassero esenti da tale violenza. Di qua vennero tante querele, canoni, e decreti de' sommi pontefici, de' concilj, e de' Padri contra di questi scialacquatori de' beni delle chiese. Anche gli stessi re ed imperadori furono forzati a reprimere

l'esecranda prodigalità di costoro; e intorno a ciò son da vedere i capitolari dei re di Francia. Per conto dell'Italia abbiamo un decreto fatto nella dieta di Pavia nell'anno 876. da Carlo Calvo augusto, ch' io pubblicai nella par. II. del tom. II. *Rer. Ital.* dove son queste parole: *Ut res Ecclesiasticas tam mobiles, quam & immobiles nemo invadere vel auferre præsumat. Et quæ a Rectoribus Ecclesiæ hactenus ob timorem vel favorem alicui Libellario vel Emphyteuticario jure dolose, vel cum damni detrimento Ecclesiæ amisisse videntur, ad pristinum jus revertantur.* Molto prima Lottario I. augusto nella legge 84. delle sue longobardiche formò il seguente decreto: *Si quis Episcopus aut propinquitatis affectu, aut muneris ambitione, aut caussa amicitiæ, Xenodochia, aut Monasteria, aut Baptismales Ecclesias suæ Ecclesiæ pertinentes, cuilibet per emphyteosis contractum dederit, & se suosque Successores pœna multandos conscripserit, potestatem talia mutandi Rectoribus Ecclesiarum absque pœnæ conscriptæ solutione concedimus.* Veggasi ancora la legge VII. longobardica di Lodovico II. imperadore, da cui apparisce che molti de' vescovi peccavano in questa parte. Nè facevano di meno non pochi abbati e monaci. Nella cronica del Volturno abbiamo un decreto di Adelchi, o sia Adelgiso, principe di Benevento, spettante all' anno 878. con queste parole: *Ut nullus ex nostris Optimatibus, Judicibus, aut quibuscumque Nobilibus, qui sub nostra potestate sunt, permittant,*

ut

ut qualiscumque Monachus, aut Præpositus Monasterii Beati Vincentii, de rebus vel familiis ipsius Monasterii faciat quamvis obligationem, aut convenientiam &c. Ma niuno con tanta premura si dichiarò contra di tal corruttela, come Ottone III. imperadore, il quale nell'anno 998. pubblicò una fortissima legge per impedire le inique alienazioni dei beni delle chiese in avvenire, e per rimediare alle già fatte. Chi trasgredirà questo editto, *tamquam Rebellis judicetur*. Vedi l'appendice ad Agnello, e la cronica di Farfa nella raccolta *Rer. Ital.* dove è questa legge.

E pure la sperienza fece conoscere, che niun argine bastava a trattenere questo impetuoso torrente, troppo essendo torbidi e sregolati que' tempi. Doveasi inserire nel corpo delle leggi longobardiche il suddetto vigoroso editto di Ottone III. ma non si truova. Probabilmente ai potenti di allora non piaceva una legge, che interrompeva il felice corso della lor cupidigia. Indarno ancora nelle pie donazioni si poneva la proibizione, che mai non si potessero alienare i fondi donati. In una donazione di *Ugo Marchese di Toscana* nell'anno 996. fatta al monistero della Vangadizza, che io ho data alla luce, noi leggiamo: *Similiter volo atque instituo, ut ille Abbas, qui in ipsum Monasterium ordinatus fuerit, & illi Monachi, qui ibidem fuerint, non habeant potestatem neque licentiam ex omnibus præfatis casis & rebus nec vendere, neque donare, neque committere, neque per*

libellum facere debeant &c. Inoltre allorchè i vescovi conferivano chiese ai preti, vietavano anch'essi ai medesimi ogni alienazione de' beni ecclesiastici. Tale cautela si osserva usata anche ne' secoli più antichi. Nell' archivio arcivescovile di Lucca esiste una carta dell' anno 770. in cui Homulo cherico, essendogli conferita la chiesa di sant' Angelo, fra l' altre cose promette circa i beni di essa *nec venumdare, neque in alia Ecclesia aut homine alienare per nullum ingenium.... licentiam pro anima nostra dare, & homines nostros libertare*. Più riguardevole è un' altra carta del medesimo archivio, contenente la collazione fatta nell' anno 801. della chiesa di san Giorgio, ch' era stata molto controversa fra Filiprando cherico, e *Giovanni Vescovo di Lucca, & dum Domnus noster Carolus, piissimus Imperator Romam esset, etiam ipsum interpellatus sum eumdem super Johannem Episcopum*. Così dice quel cherico, il qual poi ottenuta essa chiesa, promette: *Et nunquam habeam licentiam, nec præsumam ipsam Dei Ecclesiam Sancti Georgii, neque præfatas res de sub potestate ipsius Ecclesiæ Sancti Georgii, vel vestra, subtrahere, aut alienare &c.* Per desiderio poi, che i beni delle lor chiese non patissero mai naufragio, uso fu degli antichi tempi, che gli ecclesiastici se li facessero confermare dalla Sede apostolica, la cui autorità fu sempre venerabile, siccome ancora dai re ed imperadori, sperando colla lor protezione di mantenere i sacri luoghi nel pacifico possesso de' lor stabili,

bili. E perchè solevano i vescovi pii fondar monisterj o arricchire i già fatti, affinchè l' esempio virtuoso de' monaci giovasse ai lor popoli: poscia essi monaci per timore, che ai buoni vescovi ne succedesse alcun cattivo, che ritogliesse loro i beni donati, o che qualche abbate di cattiva tempra li dilapidasse: tosto proccuravano che simili donazioni fossero confermate dai romani pontefici. Ne ho prodotto la pruova in una bolla di san Leone IX. papa dell'anno 1053. in cui conferma al monistero della santa Trinità di Bari la chiesa di san Niccolò, concedutagli da *Niccolò Vescovo* di quella città, con proibirne ogni alienazione in avvenire. Ciò non ostante poco servivano bolle di papi, e diplomi d'imperadori per reprimere i troppi abusi d'allora; perchè abbondavano i pastori massimamente nel secolo decimo ed undecimo, che poco badando alla legge di Dio, e molto ascoltando le voci dell'interesse, dissipavano il patrimonio ecclesiastico. Di questa detestabil usanza un esempio ne abbiamo in un diploma di Ottone I. augusto, e di Ottone II. suo figlio, anch'esso augusto, dato in Ravenna nell'anno 972. Erano ricorsi i monaci dell'insigne monistero di Classe ad *Onesto Arcivescovo*; e questi rappresentò agl' imperadori: *Quoniam Sancti Apollinaris Christi Martyris Cœnobium, quod dicitur Classis, nostrorum decessorum temporibus tam per cambiacionem quam per emphiteosim ita in dissipatione positum fuit, ut ejusdem Monasterii Cœno-*

 bi-

bitæ cunctis necessitatibus indigebant. Pertanto gli Augusti col consenso ancora *Domni Johannis summi Pontificis nostrique spiritualis patris*, severamente proibiscono l'alienare o livellar da lì innanzi i beni di quel monistero.

Parimente in Cremona *Walderico Abbate* del monistero di san Lorenzo impunemente ne dissipava i beni: frutto dell' essersi sottratti i monaci alla giurisdizione de' vescovi. Non sofferendo *Ubaldo Vescovo di Cremona* l'insolenza di quell'uomo, implorò l'ajuto di Arrigo III. fra i re, il quale ben informato de' gravi danni inferiti al sacro luogo da sì indegno ministro, *in beneficium dando & malas inscriptiones faciendo, scilicet injustas precarias, commutationes, & libellarias*; ordinò, che da lì innanzi colui non potesse più fare alcun contratto *sine licentia prædicti Hubaldi Episcopi & Successorum*. Il suo diploma è dato in Augusta nell'anno 1040. Un altro esempio ricavato dal registro del vescovato di Cremona, servirà a maggiormente dilucidare i costumi di quel secolo, e darà anche lume alla storia. Consiste questo in altro diploma del suddetto Arrigo, già divenuto imperadore, dato circa l'anno 1046. (perchè vi manca la data in quel registro) da cui impariamo, che *Imperatoris divæ Chuonradi Imperatoris Augusti genitoris nostri tempore Domnus Landulfus* (vescovo di Cremona) *gravi infirmitate correptus, in ipsa infirmitate longam protraxit vitam. In cujus longa ægritudine sua Ecclesia non modicam passa est jacturam, maxi-*

xime a Girardo Heriberti Mediolanensis Archiepiscopi nepote, qui audacia patrui sui, qui omne Regnum Italicum ad suum disponebat nutum, superbe levatus, quicquid sibi placitum erat, justum aut injustum, potestative operabatur in Regno. Invasit itaque Cortem & Plebem de Arciaco contra voluntatem, & sine permissione multum diuque ægrotantis Episcopi. Qui cum liquisset infima, & migrasset ad superos, successit ei Hubaldus Episcopus, noster in omnibus fidelissimus. Cui cum necesse esset ad Episcopalem Consecrationem accedere, ab Archiepiscopo ut consecraretur impetrare nequaquam valuit, nisi Plebem & Cortem, quam injuste & potestative invaserat, Nepoti suo concederet. Cumque in longum pro hac intentione ejus protelaretur Consecratio, non sponte, sed coacte concessit quod petierat. Seguita a dire, che ricorso Ubaldo all' imperador Corrado, ne ottenne più lettere ed ordini ad Eriberto arcivescovo, perchè restituisse quella corte. *Quod numquam impetrare valuit; sed Diabolico instinctu, cui a cunabulis (sicut omnibus Italicis quam Teutonicis patet) deservierat, ejus legationem vilipendens, superius dicta detinuit, & alia multo majora ad Genitoris* (cioè di Corrado augusto) *dedecus & vilitatem, invadere non formidavit, scilicet Plebem de Misiano &c. eo autem in Regno veniente, cum comperisset quod Archiepiscopus violata fidelitate, quam illi fecerat, Regnum sibi invadere moliretur, Girardo instigante, & ei omnino suf-*

fra-

fragante, omnia prædicta, sicut reo Majestatis, & proscriptione digno, juste ei abstulit. Sed Genitore nostro de Regno recedente, iterum omnia invadere non timuit, spreta ejus reverentia & timore. Pertanto esso imperatore Arrigo ordina, che tutto sia restituito alla chiesa di Cremona. Serviranno tali notizie a far meglio conoscere Eriberto arcivescovo di Milano, e perchè fra lui e Corrado augusto, insorgesse quella strepitosa discordia. Certo è, che i Tedeschi il trattavano da *Tiranno*. Nè solamente i suddetti due vescovi di Cremona Landolfo e Ubaldo provarono le griffe de' potenti, ma dovette anche farne pruova *Odelrico* loro antecessore, avendo io prodotto un diploma di Ottone III. dell'anno 992. da cui risulta che anche quel vescovo avea ricercata la regia protezione, *eo quod a pravis hominibus multa pateretur adversa*. Aggiungasi ora un diploma del suddetto Arrigo fra gl' imperadori secondo dell'anno 1047. in favore dell'insigne monistero di san Zenone di Verona, dove toccando con chiare parole l' empio abuso di quel secolo, scrive: *ammonemus etiam Abbatem, qui præest, ejusque Successoribus interdicimus, ne res stipendiarias alendis Monachis dedicatas de sinu Monasterii rapiant, & Sæcularibus in beneficium tribuant: quia pia Religio reclamat, si Servi Dei tabescunt inopia, & qui non debent, eorum ditescant copia.*

Anche i sommi pontefici, e con premura maggiore, faticarono per tenere in freno i dis-

dissipatori del patrimonio ecclesiastico, e per costringere gli usurpatori alla restituzione del maltolto. In una bolla di Vittore II. papa dell'anno 1055. ch'io ho ricavato dagli annali msti di Pellegrino Prisciano, si vede, che quel pontefice confermando tutti i beni alla chiesa di Ferrara, e a *Rolando Vescovo d'essa*, annulla, *quidquid Gregorius dissipator potius, quam Rector ipsius Ecclesiæ, chartis aut superscriptionibus composuit, vel scribi rogavit*. E presso l'Ughelli esiste un diploma del poco fa mentovato Arrigo imperadore dell'anno 1047. dove anch'egli esibisce il suo ajuto al predetto vescovo Rolando, *ut bona ejusdem Ecclesiæ Rectorum disidia, & malefactorum violentia longo tempore amissa, possent recuperari*. Dalle quali cose può intendere il lettore, quanto in que' tempi si fosse diffuso un somigliante detestabile abuso. Nel susseguente secolo Alessandro III. sommo pontefice forte s'adirò, e giustamente, contra di *Guido Abbate* del monistero di san Prospero di Reggio (ora di san Pietro) non solo perchè fosse stato aderente degli antipapi *Ottaviano* e *Guido Cremense*, appellato *Cremando* da esso vero papa, ma perchè avesse dilapidato con istraordinaria malvagità i beni del suo monistero, *ita ut tectum Monasterii, quod plumbeum erat, eruisse dicatur, & in gulæ voracitati illius pretium dissipasse*. Il perchè con suo breve circa l'anno 1167. ordinò, che Guido fosse rimosso dall'ufizio, e sostituito un altro abba-

date. Così circa l'anno 1180. si vede davanti ai giudici delegati dal papa la petizione de' canonici di Reggio contra del loro proposto, *quem dicimus Res Ecclesiæ male administrare sæpius in damnum Ecclesiæ & Canonicorum jam per decem annos suæ Præpositure; & res mobiles sine consensu Canonicorum ac Massariorum Ecclesiæ indebite dando vel alienando, & terrarum Ecclesiæ cambia faciendo sine eis*. Molte liti ancora furono nel secolo XI. fra Guglielmo conte di Toscana, e Guido vescovo di Volterra, per beni della chiesa occupati da esso conte, onde erano venute guerre ed ammazzamenti. Restò di sotto il vescovo. Ma trovandosi in Firenze Niccolò II. papa nell'anno 1060. e con esso lui *Ildibrandus Abbas Monasterio* (Romano) *Sancti Pauli*, che fu poi Gregorio VII. papa, ricorse a lui il vescovo, e per mezzo suo ottenne la restituzione di alcune castella e beni come s'ha dalla carta, ch' io ho dato alla luce.

Oltre alla violenza, non mancarono altre arti ad alcuni secolari per prendere, e non rilasciare mai più i beni delle chiese. Tal fu quella maniera, di cui s'è parlato nella dissertaz. LXVII. cioè d' impetrare a titolo di livello, custodia, o locazione perpetua, i fondi, le corti, e le castella degli ecclesiastici. Ordinariamente il contratto si faceva per la vita degl' impetranti, o per li figli, e nipoti, cioè sino alla terza generazione, dovendo poi que' beni ritornare alla chiesa di-

ret-

retta padrona. Ma i prepotenti facilmente dimenticavano questi patti, e o sia che con nuovi doni guadagnassero i nuovi prelati, o pure che adoperassero la forza, non si veniva mai da essi alla restituzione. Avea *Berardo Abbate di Farfa* consegnato la rocca di Tribuco a *Crescenzio Conte* (forse della Sabina) affinchè la difendesse, con patto di renderla, compiuto che fosse un anno. Il conte avea dato de' pegni per l' esecuzion del trattato con uno strumento dell' anno 1050. ch' io ho pubblicato, e in cui si leggono queste parole: *Quam reddere vobis debeo in anno expleto in Carnem laxare*. Significa questo nome il *Carnevale*, o come dicóno i Fiorentini, il *Carnovale*, cioè i giorni che son vicini al principio della quaresima. Sappiamo ancora, ch' essi Fiorentini una volta lo chiamavano *Carnasciale*. Se chiedi l'origine di questa voce, ti dirà Adriano Polito: *Carnovale*, *quasi Carne vale*, *o perchè prevaglie*, *e se ne mangi assai*, *o per il bando*, *che da quel giorno in su si dà alla Carne proibita dalla Quaresima*. Il Ferrari all' incontro scrive, essere *Carnovale* lo stesso che *Carnalia*, *scilicet Festa: ut Saturnalia*, *Liberalia &c.* Del loro parere fu Egidio Menagio. Per difetto di erudizione ecclesiastica non colpirono questi eruditi nel segno. Imperciochè una volta fu in uso presso di molti, e particolarmente de' monaci, il cessare di mangiar carne ne' giorni precedenti alla quaresima, ne' quali oggidì la gola del popolo fa maggior festa, e si proccu-

cura ogni sorta di allegrie. Si stupirà taluno al sentire, esserci stati tempi, ne' quali prima della quaresima i Cristiani si astenessero dalle carni. Certo è nondimeno questo fatto e da molti si praticava, essendo a noi venuto un tal rito dalla chiesa greca. Cioè solevano i Greci per tutta la settimana di settuagesima cibarsi di carni, ed anche nella domenica da noi chiamata la sessagesima. Nel seguente lunedì, e resto della settimana, e nella domenica di quinquagesima, non era permesso il mangiar carni; e solamente si usavano uova e latticinj. Però la settimana della sessagesima dai greci vien chiamata *Apocreos*, cioè *Carnisprivium*. Poi nel lunedì dopo la domenica di quinquagesima si guardavano anche dall'uova e latticinj. Questo rito nel secolo settimo e ottavo dell'era nostra a poco a poco s'introdusse in varj monisterj ed anche in alcune chiese, di modo che persone v'erano che dopo la domenica di sessagesima, ed altre fin dopo quella di settuagesima rinunziavano ai cibi di carne, per superar gli altri nell'astinenza, usando nulladimeno uova e latticinj fino al principio della quaresima. Di qua venne, che presso gli scrittori de' secoli bassi, ciò che noi appelliamo *Carnevale* o *Carnovale*, era detto *Carnisprivium*. Presso gli Spagnuoli nella messa mozarabica si legge *Dominica ante carnes tollendas*, cioè la domenica della settuagesima. Perciocchè alcuni dopo essa domenica, altri dopo la sessagesima, ed altri dopo la quinquagesima cominciacia-

ciavano l'astinenza dalle carni. Tuttavia in Ispagna, per attestato del Covaruvia, il carnovale è corrottamente chiamato *Carrastollendas* in vece di *Carnes tollendas*. La voce *Carnisprivium*, di cui abbiamo parecchi esempli, fu introdotta da' monaci e cherici. Il resto del popolo, e molti ancora del clero, ciò nonostante, seguitavano a cibarsi di carni sino al principio della quaresima. Però *Carnevale* furono appellati que' giorni, perchè si dava l'*Addio alla Carne*; siccome ancora *Carne-levamen* dal *Levar via le Carni*: dalla qual voce si potè anche formare *Carnevale*. Presso l'Ughelli in una carta del 1195. tomo VII. pag. 1321. e presso Romoaldo Salernitano nella cronica tom. VII. pag. 241. *Rer. Ital.* leggiamo *Carne-levamen*, e *Carnislevamen*: voci significanti, non già il principio della quaresima, ma i dì precedenti. Di qui intendiamo, che voglia dire nella carta sopr'accennata *Carnem-laxare*, cioè *Lasciar la Carne*, lo stesso che *Carnevale*. Probabilmente da *Carne laxare*, mutato l'ordine delle lettere, si formò *Carnasciale* de' Fiorentini. In una carta di Vitale Faledro doge di Venezia, scritta l'anno 1094. tomo XII. pagina 253. *Rer. Ital.* v'ha una pensione da pagarsi *ad Nativitatem Dominicam*, *altera ad Carnis laxationem*. Che se alcun pretendesse nata quella voce da *Carne* e *Scialare*, io non l'impugnerei.

Torniamo a Crescenzio conte, che dovea restituire la rocca di Tribuco dopo un anno alla

alla badia di Farfa. Ma rincresceva troppo a quel potente di restare spogliato di quella fortezza: però non è da stupire, se rimasero deluse le speranze de' monaci. Nella cronica di Farfa pag. 509. Gregorio monaco scrive: *Crescentius Octaviani filius invasit Castellum hujus Monasterii, quod nominatur Tribucum, & Monacho ibi invento nares abstulit. Et donec vixit, in ipsa violentia permansit, & filios suos in ea contumacia reliquit ab introitu Domni Leonis Papæ usque ad introitum Domni Nicolai Papæ*, cioè dall'anno 1049. sino al 1059. Poscia aggiugne: *Filii autem Crescentii Comitis fecerunt diffinitionem cum Domno Berardo Abbate de Castella Tribuco*: cioè fu costretto l' abbate a lasciar loro la metà di quel castello, come costa dallo strumento ch'io ho tolto alle tenebre. Veggansi ancora le querele dei monaci di Casauria ad Agostino cardinale nell'anno 1104. e a Lottario augusto nel 1136. e a Roggieri re di Sicilia nel 1139. nella par. II. del tomo II. *Rer. Ital.* contro gli usurpatori dei beni di esso monistero. In fatti costumarono sempre i cherici e monaci di ricorrere per questo ai re ed imperadori, come avvocati delle chiese, e donatori dei lor privilegj. Perciò essendo venuta a Reggio nell' anno 1136. *Richeza*, o sia *Richenza* imperadrice, moglie di Lottario II. augusto, e tenendo essa un placito *ad justitiam faciendam*, i canonici di quella città dedussero davanti ad essa le lor querele contro varj usurpatori dei lor beni. Perchè ci-

citati costoro, non comparvero, fu dai giudici proferita sentenza (l'ho io data alla luce) contra d'essi, e pubblicato il bando dell'imperadore e imperadrice per sicurezza di essi canonici. Ma sovente accadeva, che gli ecclesiastici corressero qua e là, per ottener giustizia, e in niun luogo la trovavano; e quand'anche i re o imperadori la facevano, appena erano essi partiti, che tornavano le cose nella confusione di prima. Da una carta dell'archivio de' *Benedettini di S. Pietro di Modena* dell'anno 1147. apparisce ch'essi monaci erano signori del castello di *Adiano* nel Frignano. Fu loro tolto, e così altri loro diritti da varj secolari. Il perchè nell'anno 1129. reclamarono *apud Dodonem Episcopum Mutinensem*. Egli non diede sentenza. Nel 1136. in Reggio portarono i medesimi richiami alla suddetta *Imperadrice Richeza*; ma senza frutto. Poi nel seguente anno ricorsero a *Ribaldo Vescovo di Modena*, e al suo sinodo; e gittarono le voci. Finalmente nell'anno 1145. trovandosi in Modena *Hildebrandus per gratiam Dei Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalis, & Apostolicæ Sedis Legatus*, porsero a lui il libello delle lor querele; ma senza sapersi qual frutto ne riportassero.

Tanta facilità una volta nell'uno e nell'altro clero di malmenare i beni delle chiese, e massimamente allorchè ne faceano permute coi secolari, nulla curando non pochi ecclesiastici, se ne veniva grave detrimento a' sa-

cri luoghi: cagion fu, che i canoni e i principi più si accordassero in esigere, che le persone di chiesa non potessero permutar beni senza l' evidente utilità della chiesa. A fin dunque d' impedire le frodi in tali contratti, s'introdusse questo lodevol regolamento, che i vescovi od abbati inviavano i lor periti, ed altri il conte del luogo, che stimassero le terre e le fabbriche, ed affermando essi, che la permuta tornerebbe in vantaggio della chiesa, allora si faceva. Più esempj di questa usanza, nata non già ne' vicini passati secoli, ma negli antichi, ho io prodotto in varj siti di quest'opera. Qui nondimeno alcuni ne vo' produrre presi dall' insigne archivio dell'arcivescovato di Lucca. Vedesi ivi permuta di beni, fatta nell' anno 883. fra *Gherardo Vescovo* di quella città, ed *Eriteo Scabino*, e v'è notato: ***Et super hanc commutationem secundum Legem tu qui supra Gherardus Episcopus direxisti Missos vestros, idest Theuperto seo Petrus. Et Adalbertus Comes direxit Missos suos, idest Adalfredi Scabino &c.*** Quegli che qui è chiamato *Adalbertus Comes*, altro non è, che ***Adalbertus Marchese e Duca di Toscana*** in que' tempi, il qual anche era ***Conte di Lucca***, e di cui ho io molto parlato nella parte prima delle Antichità estensi. Ma ecco un altro più antico documento, spettante all'anno 782. cioè lo strumento di permuta fra *Allone Duca di Lucca*, e i rettori di due chiese, dove son da avvertire le seguenti parole: *Ubi su-*

supradicto cambio ad partibus secundum Legem accessit Ghiso Misso nostro unam cum Deum timentes homines, idest Waluccio &c. Senioris hominis, corum fides amittitur, qui previdere secundum Edicti paginam, quod meliore cambio ad parte ipse Ecclesie da me acceptu est. La parola *Edictum* indica le leggi longobardiche. In un'altra pergamena originale del suddetto archivio scritta nell'anno 862. si legge: *Manifestus sum ego Hildeprandus in Dei nomine Comis* (che Cosimo dalla Rena sospetta essere stato duca di Toscana; io, solamente conte di Lucca) *filio bo: me: Heriprandi, quia convenit mihi una tecum Hieremias, gratia Dei hujus sanctæ Lucensis Ecclesiæ humilis Episcopus germano meo, uti inter nos de aliquantis Casis & rebus commutationem facere deberemus &c. Ubi & super hanc commutationem Domnus noster Hludowicus Imperator direxit Missos suos, idest Teudilascius &c.* Anche nel principato di Salerno si osservava il medesimo stile, costando ciò da un documento dell'anno 882. nella cronica del Volturno, dove i monaci dicono: *Sed dum intelleximus, quod res ipsas nullo modo dare possemus sine notitia Principis, seu Judicis, vel Misso ejusdem Principis: sic perrexi in præsentia Domni Guaimarii gloriosi Principis, & postulavi clementiam ejus, ut licentiam mihi daret &c.* Ecco quanta cura aveano una volta gli stessi imperadori e principi acciocchè non s'inferisse danno ai sacri luoghi da que' medesimi che maggiormente avreb-

 bero

bero dovuto conservarne i beni. E durò ben molto questo ritegno in alcuni paesi. Nell' archivio suddetto di Lucca esiste carta di permuta fatta nell' anno 970. da Adelongo vescovo di quella città: *ubi & super hanc commutationem secundum Legem Hugo Marchio direxit Missum, id est Inghefredus Judex Domni Imperatoris: & tu qui supra Adelongus Episcopus direxisti Missum tuum, idest Urso Presbytero & Vicedomino.* Ma si avverta, essere bensì stata osservata questa legge in Toscana, e in qualche altro paese, ma in molti altri fu negletta, anzi conculcata. Purchè avesse forza chi avea poca coscienza, non si lasciava far paura dalle leggi umane; e però di qua venne un gran detrimento ai beni delle chiese.

In oltre non lieve s' indebolì la potenza degli ecclesiastici sotto Federigo I. imperadore, non già ch' egli con aperta violenza la reprimesse; ma perchè pose degl' impedimenti, affinchè essa non crescesse. Già s' è veduto, che per più secoli anche il clero secolare e regolare potè procacciarsi castella e feudi, con esercitar ivi i diritti regali per concessione dei re ed imperadori. Aggiungasi, che quando essi monarchi, duchi, marchesi, e conti concedevano feudi ad alcuno; solevano anche dargli facoltà di poter lasciare alle chiese quelle terre o beni: il che si appellava *Judicare pro Anima*, ed asssaissimo fruttò ai sacri luoghi, frequentemente in dominio d'essi colando nuovi feudi e regalie. Ma

col

col tempo trovarono gli Augusti un troppo rilevante detrimento a' proprj interessi, perchè era cresciuta cotanto la potenza degli ecclesiastici che già faceano guerre, e moveano sedizioni e ribellioni; e ogni dì più s'andava sminuendo la porzione de' secolari; pensarono di mettervi argine per l' avvenire. E che di ciò qualche disegno si formasse fin sotto Arrigo imperadore IV. e re V. circa l' anno 1115. abbastanza lo scuopre Placido monaco del monistero modenese di Nonantola, avendo egli composto verso que' tempi un libro intitolato *de Honore Ecclesiæ*, dato alla luce dal p. Pez par. II. tomo II. *Thesaur. Anecdot.* Così intitola egli il cap. 91. *Contra eos, qui dicunt: tanta donantur Ecclesiæ, ut Regno vix pauca remaneant.* Ivi dic' egli: *Sunt vero quidam simplices, dicentes: si ita hæc permanserint, Ecclesia omnia terrena obtinere poterit.* Risponde il monaco: *Quibus quid respondendum est, nisi illud, quod Dominus de virginibus ait: Non omnes capiunt verbum istud? Quando enim, quæ sua sunt, Ecclesiæ dabunt, qui ea ipsa, quæ antiquitus possidet, auferre conantur?* Se Placido con tale risposta soddisfacesse alle obbiezioni del suo tempo, lascerò esaminarlo ad altri. Non solamente tante regalie, tanti stabili, ed altri beni erano allora devenuti alle chiese, ma anche i lor terreni, villani, e livellarj godevano non poche esenzioni e privilegj, talmente che nè pagavano tributi, nè concorrevano alle pubbliche necessità. Si può credere che i laici mirassero di mal occhio

tanta abbondanza di beni, e beni privilegiati. Anche ai re e alle comunità dovette ciò parer greve. Per testimonianza di Landolfo juniore storico cap. I. della storia tomo V. *Rer. Ital.* Corrado re d'Italia sul fine del secolo XI. allorchè il prete Liprando era per andare a Roma, gli disse: *Cum sis Magister Patarinorum* (così allora si nominavano gli aderenti al papa) *quid sentis de Pontificibus & Sacerdotibus Regia jura possidentibus & Regi nulla alimenta præstantibus? Et Presbyter ipse absque ullo rancore in beneplacito Dei & ipsius Regis respondit*. Ma non riferisce lo storico ciò ch' egli rispondesse, e certamente esso re Corrado era divotissimo della Chiesa romana, ed ottimo principe. Queste ed altre cose passavano per mente agli Augusti, quando Lottario II. imperadore nell' anno 1136. nella dieta generale di Roncaglia pubblicò una legge che abbiamo nel fine delle longobardiche, dove son riprovati *Milites* (cioè i vassalli) *qui sua Beneficia passim distraherent, ac ita omnibus exhaustis, suorum Seniorum servitia subterfugerent*. E però fu decretato: *Nemini licere beneficia, quæ a suis Senioribus habent, sine ipsorum permissione distrahere &c.* Ma Federigo I. giudicò che questo non bastasse al bisogno del pubblico: laonde anch' egli nell' anno 1158. pubblicò una legge, registrata nel codice *de Feudis* tit. 55. e da Radevico riferita nel lib. II. cap. 7. colle seguenti parole: *Ut nulli liceat Feudum totum, vel partem aliquam vendere*

vel

vel pignorare, vel quocumque modo distrahere, seu alienare, vel pro Anima judicare (cioè lasciare alle chiese) *sine permissione illius Domini, ad quem Feudum spectare dignoscitur*. Aggiugne di più: *non solum in posterum, sed etiam hujusmodi alienationes illicitas hactenus perpetratas, hac præsenti sanctione cassamus*. Non proibì egli espressamente il lasciare i feudi alle chiese, richiedendo solamente, che vi concorresse la permissione del signore, o sia del diretto padrone; ma dovea egli pensare di non voler qui accordare questa permissione. E per verità da lì innanzi dei feudi spettanti all' imperio o regno, pochi ne passarono alle chiese; e molti anche de' passati furono ad esse ritolti. Forse Federigo in formar questo decreto teneva gli occhj aperti sopra i beni donati dalla celebre contessa Matilda alla Chiesa romana, per li quali furono poi gravi controversie fra essa chiesa e lui. E non è improbabile, che fra i motivi segreti, per li quali si alienò l'animo di Adriano IV. papa da Federigo, v' entrasse ancor questo.

Si dee anche aggiugnere, che lo stesso Federigo I. mosse lite a varie chiese per li beni e castella possedute da esse. Nell' archivio de' canonici di Padova esiste un accordo conchiuso fra esso imperadore e Giovanni vescovo di Padova nell' anno 1161. sopra la pieve di Sacco ed altri luoghi, che già erano di quel vescovato, messi in lite dallo stesso Federigo. Per non poter di meno, il ves-

covo accordò: *Quod Domnus Imperator habeat Plebem de Saccho cum suis appendiciis &c. & Curtem Pendiis &c.* Il resto fu lasciato al vescovo. Truovo parimente, che lo stesso Federigo I. non solamente continuò a voler dare agli ecclesiastici l'investitura dei lor beni, ma anche di esigere da essi *Sacramentum fidelitatis cum hominio*, inserendolo ne' diplomi: il che non truovo mai usato ne' secoli precedenti. Di questa sua risoluzione ho io osservato qualche vestigio in una carta, per altro difettosa, dell' archivio del monistero di san Zenone di Verona. Conferma egli tutti i diritti e beni a quel monistero circa l' anno 1159. con dire: *Ipsumque Abbatem, suscepta ab eo debita fidelitate cum hominio, de omni honore & jure suo sollempniter investivimus.* Ma forse quella carta, priva delle note, non merita riflessione; nè i sacri pastori dovettero volersi accomodare a questa *Fedeltà* e *Hominio*; e in fatti io non ne ho trovato altro esempio. Molti bensì ne ho veduto, ne' quali egli fu solito di aggiugnere quella formola non usata in addietro. *Salva per omnia Imperiali Justitia*. Truovasi questa in un diploma del medesimo imperadore dell' anno 1159. in favore dei monaci benedettini di san Pietro di Modena. E in un altro del 1160. in favore del vescovato di Reggio, dove son le seguenti parole: *Ac res Ecclesiarum, quas per totam Italiam violentorum quorumdam manus diripuerunt, suis Ecclesiis restituere vehementer volentes*. Finalmen-

mente in un terzo conceduto nell'anno 1160. da esso Federigo a *Garsendonio Vescovo di Mantova*, e alla sua chiesa, riconoscendo anche ivi, ch'essa chiesa *bonorum suorum diminutionem & consumptionem a multis passa est*. Quel che è strano, nella lettera, con cui dell'anno 1155. esso Federigo restituì la città di Tivoli al romano pontefice, si legge *Salvo super omnia Jure Imperiali*, come s'ha dagli annali del cardinale Baronio a quell'anno, e dalla vita di papa Adriano quarto nella parte prima del tomo III. *Rerum Italicarum*. Torniamo alla legge di Federigo I. che di sopra accennammo. Se mal non m'appongo, tanto à cagion di essa, che per le controversie insorte dipoi fra il sacerdozio e l'imperio, da lì innanzi le chiese d'Italia poco, o nulla profittarono per conto dell'acquistare o aumentar le regalie in loro vantaggio. Anzi, che dico profittarono? Resta ora da dire, che la lor potenza e ricchezza venne sempre più calando; e ciò per la congiura delle città italiane, nelle quali si esaltò una smisurata voglia di stendere l'ali del dominio. Questa a me sembra essere stata l'ultima e più concludente cagione, onde sia proceduta l'estenuazione del patrimonio ecclesiastico. Aveano preso forma di repubblica nel secolo XII. le più delle città occidentali d'Italia; e perchè ciascuna aspirava a godere quell'ampiezza di contado e distretto, che goderono gli antichi conti, cioè i regj governatori d'esse città,

e que-

e questo si trovava ritagliato in varie parti, perchè diviso ne' conti rurali, ne' vescovi, abbati, e rettori di chiese: ad altro non pensarono, che a ricuperar que' diritti, e a signoreggiare in tutta l' antica estensione del loro contado. Sul principio non osarono se non di rado la violenza; ma allettarono i vescovi ed abbati a sottoporre i lor sudditi alla repubblica, per godere del patrocinio della città fra le turbolenze di allora. Fu edificato dalla contessa Matilda e da Beatrice sua madre nelle montagne di Modena il monistero di san Claudio nel luogo di *Frassinoro*, al quale, non so come, furono dipoi suggette dieci, o dodici ville. Mal volentieri sofferiva il comune di Modena quella signoria: e però nell' anno 1173. come già feci vedere nella dissert. XLVII. indussero *Guglielmo Abbate* di quel monistero a permettere che gli uomini suoi giurassero suggezione al comune di Modena, *sicut homines Mutinenses &c.* Nel progresso del tempo o con pretesti, o per giuste cagioni, esso comune s' impadronì affatto di quelle terre, esentando l' abbate dal fastidio di governar que' popoli. Anche i *vescovi di Modena* signoreggiavano in alcune castella di questo contado; ed altri similmente erano sottoposti al *Monistero Nonantolano*; ma questi tutti a poco a poco vennero in dominio della repubblica modenese. Vedi la suddetta dissert. XLVII. Non si può pensare che i vescovi ed abbati sofferissero volentieri la perdita di que' loro dirit-

ritti; ma per cagione delle frequenti guerre, e de' pericoli che s'incorrevano in que' sconcertati tempi, erano forzati a tollerare e tacere. Fors' anche perchè non poteano in quelle turbolenze difendere quelle giurisdizioni, giudicarono meglio di lasciarne la difesa alla lor città, come più potente.

Succederono poscia tempi sereni, ed allora si alzarono le querele dell' uno e dell' altro clero contra del comune di Modena, le quali ebbero fine solamente nel 1227. con avere il vescovo di Modena, e l'abbate di Frassinoro rinunziato alle lor pretensioni stante la cessione fatta dal comune ad esso vescovo di alcuni poderi, canali, mulini, ed altri comodi, e con due mila inoltre di lire imperiali, colle quali esso prelato comperò varie terre in Porcile. Più tardi seguì l'aggiustamento fra il suddetto comune e l'abbate di Nonantola, cioè nel 1262. avendo i Modenesi sborsata grossa somma di danaro da investirsi in varj poderi, che goderebbero in avvenire i mónaci.

Ciò ch' io ho notato intorno alla sola città di Modena, può appartenere a moltissime altre città d'Italia. Perchè se una di esse prendeva qualche rivoluzione in vantaggio proprio, o per accrescimento della sua potenza e decoro, e con pubblico editto lo fissava, anche le confinanti, e poscia altre solevano valersi di quell' esempio per fare altrettanto. E però si può giustamente sospettare, che non operassero di meno altre cit-

tà,

tà, con giustizia, o senza, per far suoi i beni delle chiese, benchè forse non tutte imitassero poi l'esempio de' Modenesi, con quetar gli ecclesiastici a forza di danaro. Ma nè pur questo bastò alla comunità di Modena. Erano a dismisura cresciute nel contado di questa città le terre, che i secolari riconoscevano con titolo di livello, o feudo dalle chiese nella forma che altrove ho spiegato, e ne pagavano annuo canone, o prestavano servigio. Alla repubblica di Modena nojoso e insieme pernicioso riusciva questo non lieve aggravio del popolo e de' terreni; e però tutto fecero per levar tutti questi *Feudi*, *Precarie*, e *Livelli*, e rendere libere le terre: il che spezialmente fu fatto almeno per dieci miglia intorno alla città. Si camminò in questo con placida maniera, cioè colla *Francazione*, come dicono, pagando un tanto per una volta sola. Truovasi pertanto negli statuti antichi di Modena dell'anno 1221. *Nullus de cetero audeat nec debeat jurare fidelitatem alicui, nec fieri Vassallus alicujus aliqua occasione vel ingenio, quod excogitari possit &c.* E nel 1327. si legge quest' altro statuto: *Quod nulla persona de Civitate Mutinae, vel districtu, possit vel debeat vendere, donare, seu alienare, seu aliquo modo, vel titulo, vel caussa transferre, seu in ultima voluntate quoquo modo relinquere aliquam rem immobilem, nec de rebus immobilibus, vel nominibus debitorum, cedere, relinquere, vel legare alicui personae, Collegio*

gio, vel Universitati, quæ non sit supposita jurisdictioni Communis Mutinæ, & non subeat onera & gravamina cum Communi & hominibus Civitatis Mutinæ. Et quod aliqua extimatio, vel in solutum datio de bonis seu rebus immobilibus non possit fieri pro dictis talibus personis, Collegiis, & Universitatibus, nisi hoc fieret de licentia Consilii Generalis. Più sotto proibiscono ancora il lasciare l'usufrutto, ed aggiungono: *Salvo quod quælibet persona possit donare & dimittere pro anima sua quocumque titulo, & alienare res mobiles, & pretium de mobilibus percipiendum. Item fructus & reditus immobilium futuros & percipiendos, & ipsis per decem annos ad plus post mortem relinquentis &c.* Si eccettuano da tale statuto *Discus pauperum mendicare erubescentium, atque Hospitalis Domus Casæ Dei &c.*

Ma non ebbe effetto un tale statuto, o perchè la consuetudine più potente abolisse la legge in un popolo libero, o perchè fosse rivocato, perchè troppo contraria alla libertà della gente pia, e alla dignità de' luoghi sacri. Esso nondimeno è tuttavia in vigore negli stati della sereniss. repubblica di Venezia. La storia poi a chi legge somministra molte altre simili controversie fra città e principi, e vescovi e abbati, con fare i primi ogni sforzo per isminuire le troppe (come diceano) sostanze e ricchezze lasciate alle chiese, o per impedire che maggiormente non si arricchissero: e per lo contrario difen-

den-

dendo gli ecclesiastici i lor diritti, libertà, e privilegj. Nella qual battaglia ora gli uni, ora gli altri soccombevano a misura delle forze maggiori, o minori, e secondochè persuadeva lo sprezzo, o il rispetto della religione. Giunse a tanto il popolo di Reggio, che sotto gravi pene proibì, che alcuno de' secolari, artisti, agricoltori prestasse verun servigio, o facesse alcun lavoriere al vescovo della città, come s' ha dalla cronica di Reggio nel tomo VIII. pag. 1147. *Rer. Ital.* Però in alcune città venne meno affatto il dominio temporale de' sacri pastori, e tolte loro furono a poco a poco tutte le castella, rocche, e regalie. Il patriarca d' Aquileja più lungo tempo che gli altri fra que' turbini tenne salda la sua potenza; ma in fine dalla contraria fortuna delle guerre abbattuto provò la sorte comune degli altri; così che oggidì in Italia pochi troviamo de' vescovi, abbati, e Capitoli di canonici, che godano regalie e feudi imperiali. Dio ha solamente conservata nel suo splendore la Chiesa romana, dopo avere anch' essa sofferte lunghe e gravi tempeste. Nulladimeno si vuol avvertire, che quantunque gran copia di stati e beni sia fuggita fuor delle mani degli ecclesiastici, non per loro colpa, ma per l' ambizione e prepotenza altrui: pure fra essi non furono pochi coloro, che per loro imprudenza o infedeltà cagionarono tante perdite alle chiese. Perchè non tutti gli ecclesiastici, con lasciare le vesti secolaresche lasciavano ancora

tutti

tutti i costumi e le passioni del secolo. Gran male fece la smoderata voglia di arricchire o ingrandire i parenti. Perchè a guisa dei regoli, anch' essi godevano signorie, e comandavano in temporale ai popoli, concepivano anch' essi degli spiriti alti e bellicosi, frequentavano le corti dei re, e fra le discordie delle città e dei principi si studiavano di migliorare i proprj affari. Ufizio loro era di far orazione, di persuadere la pace e carità agli altri, e di comandare a se stessi; ma per essere pastori, non lasciavano d' essere uomini. Pertanto non solamente per la difesa propria cominciarono a nutrir schiere di armati, ma anche a mischiarsi nelle fazioni, cospirazioni, e guerre di que' tempi: il che se fruttò ad alcuni che per tal via si esaltarono, ad altri cagionò prigionie, esilj, e la perdita de' beni. E tuttochè allora fosse in vigore una legge che se l' ecclesiastico commetteva delitti, egli solo era punito, e non già la chiesa innocente, i cui beni erano perciò riserbati ai successori: tuttavia i potenti profittando dei loro errori, se nelle discordie toglievano le penne alle chiese, tardi, o non mai, s' inducevano a restituirle. In oltre sotto questi ambiziosi e troppo politici pastori sovente andava in rovina la disciplina ecclesiastica; e in vece dei monaci si alimentavano genti armate nei monisterj; sicchè la famiglia dei religiosi o troppo si sminuiva, o pure moriva di fame. Vedi la cronica farfense e la casinense. Se vogliam credere al Corio, la chiesa di *Civate*

vate, o *Clavate*, nel territorio di Milano fondata fu da Desiderio re dei Longobardi. Vi si aggiunse anche un monistero chè dura tuttavia posseduto dai monaci olivetani. Landolfo juniore storico milanese nel cap. 14. Tom. V. *Rer. Ital.* rammentò *Monasterium de Clivate*, ma dee dire *de Clavate*, come ha Stefanardo nel suo poema pag. 91. tom. IX. *Rer. Ital.* Odasi ora ciò che dell' abbate di quel luogo nominato *Algiso* scrisse Federigo I. augusto in un privilegio a lui conceduto nel 1162. e da me dato alla luce. *Quum ad promovendum Imperii honorem, & ad debellandos hostes Imperii, præcipue Mediolanenses, Italiam cum exercitu intraverimus, inter multos quidem fideles, qui nobis in laboribus nostris fideliter astiterunt, invenimus venerabilem Algisum Clavatensis Ecclesiæ Abbatem, quem devotissimum nobis ac fidelissimum certis argumentis experti sumus. Multis enim retrorsum abeuntibus, prædictus Abbas fuit vir fidelis, & constans nobis firmiter adhæsit, & immobilis nobiscum perseveraverit; nobisque & Imperio tam magna tamque præclara servitia exhibuit, quod illa præ oculis volumus habere, & a corde nostro numquam delebuntur.* Non disapprovo io la fedeltà di questo abbate verso l'imperadore; ma nè pure saprei commendare tanta parzialità di lui contra Milano sua patria. Se gliene venne del male, dappoichè nell'anno 1267. il popolo di Milano tornò in forze, e diede poi una rotta a Federigo: chi di grazia se ne stupirebbe? Parlano le sto-

storie d'altri ecclesiastici prelati, che per essersi troppo intrigati nelle guerre e negli affari secolareschi, patirono gravi danni, avendo perduto non poche possessioni, decime, primizie, livelli, ed altri diritti e comodi. Ad alcuni vescovi ed abbati nondimeno fu più favorevole la fortuna, perchè conservarono i lor diritti illesi, ed anche perduti li ricuperarono. Però in alcuni paesi le campagne per la maggior parte pagano tuttavia censo alle chiese a titolo di livello: il che spezialmente si osserva nel Ferrarese, Mantovano, ed altri luoghi di Lombardia. Imperciocchè tal copia di beni anticamente era passata ne' vescovi, canonici, monaci, monache, ed altre chiese, che in qualche luogo appena v'era un campo che non fosse posseduto dalle chiese, o per diritto livellario da loro dipendesse. Anche l'Ughelli nel catalogo de' vescovi di Benevento osservò lo stesso dei beni di quella provincia.

Per vietar dunque ai vescovi, abbati, ed altri rettori delle chiese il dilapidar da lì innanzi, e l'alienare il sacro patrimonio, di cui padroni non sono, ma amministratori: i sommi pontefici, e i concilj con varj canoni e leggi vi si opposero, come si può vedere nel decreto di Graziano, nelle decretali e nelle raccolte de' concilj. E finalmente in Italia fu proibita senza licenza del sommo pontefice l'alienazione dei beni ecclesiastici. Ho io prodotto uno strumento dell'anno 1216. in cui *Pagano Vescovo di Volterra* dona alcuni

acquedotti e selve al *Monistero di San Galgano*, con esservi inserito un breve di *Papa Innocenzo III.* che gliene dà licenza, *non obstante vinculo juramenti, quod nobis & Apostolicæ Sedi fecistis de non concedendis alicui bonis Ecclesiæ absque licentia & mandato*. Nel registro MSto di Cencio Camerario v' ha molti giuramenti di vescovi e arcivescovi, anche oltramontani, fatti nell' anno 1235. al romano pontefice, dove giurano la manutenzione de' beni delle lor chiese, e di non alienar cosa alcuna, *inconsulto Romano Pontifice*. Più frequenti poi si truovano da lì innanzi gli esempli della licenza richiesta dagli ecclesiastici alla santa Sede. Dissi già, esservi stati abbati che facendo digiunare i monaci, per se faceano imbandire una buona tavola. Lepida cosa è quello che a me scrisse nel 1731. il p. d. Pietro Paolo Ginnani benedettino, abbate oggidì di san Vitale di Ravenna, cioè essere stata disseppellita in un orto di quella città una statua, la quale tuttochè senza capo, pure si conosceva fatta per un monaco, il quale teneva colla sinistra un libro, e coll' indice della destra notava le seguenti lettere scolpite nel contorno del libro

FER

FER
CVLA
PLATV
VOLO SI
NT COM
MVNIA FRA
TRVM

Cioè *Fercula Prælatum volo sint communia Fratrum*. Cioè, per quanto io penso, qualche religioso abbate avea fatto uno statuto, che la stessa fosse da lì innanzi la pietanza de' monaci e dell' abbate. O pur qualche monaco avea lasciato le sue facoltà al monistero per provvedere al bisogno de' monaci che miseramente pranzavano, mentre l'abbate sguazzava. Però i monaci per gratitudine gli alzarono la statua suddetta. Quanti mali inferissero i poco buoni, o molto cattivi abbati all' insigne abbazia di Farfa, si vede nella cronica da me pubblicata nella par. II. del tom. II. *Rer. Ital.* Per buona ventura venne alle mie mani una relazione de' mali inferiti a quel sacro luogo ne' vecchj secoli. Ne fu autore *Ugo Abbate*, il quale cominciò a governare quel monistero nell'anno 997. uomo soggetto a varj sbalzi di fortuna, e ciò non ostante ristoratore di quel monistero, dove ora posto, ora deposto, finalmente finì i suoi giorni nell'anno 1039. Circa l'anno 998. fu scritto questo opuscolo col seguente titolo: *Incipit Prologus destructionis Monasterii Far-*

fensis, editus a venerando Patre Domno Ugone prælibati Monasterii, sanctissimo valde viro. Si può esso documento vedere in questa mia opera, ma non già qui per amore della brevità. Un altro opuscolo *De casibus infaustis Monisterii Farfensis.* Amendue possono servire a conoscere meglio l'iniquità di quei tempi.

De' Monisterj dati in Benefizio.

DISSERTAZIONE LXXIII.

Già abbiam veduto quanta copia di beni fosse ne' vecchj secoli provenuta alle chiese dalla pietà e religion dei fedeli, e a qual potenza e ricchezza fossero pervenuti i vescovi ed abbati; siccome ancora per quali vie un'altra parte di Cristiani s'industriasse di spelare gli ecclesiastici, e di tirare a se la roba. Faticavano continuamente cherici e monaci per mietere ne' campi secolari; e vicendevolmente anche i secolari si studiavano di ridurre ne' lor granai la messe raccolta dal clero, e sovente con fatica minore. Però quantunque paresse che una volta l'industria dell'uno e dell'altro clero potesse e volesse assorbire la terra, pure s'è trovato essere stato più il tolto che il lasciato ai sacri luoghi. Le cagioni di questo eccidio si son prodotte nella precedente dissertazione; ma ce ne restò una che ho riserbato alla presente, ed è l'empia

pia

pia consuetudine introdotta da alcuni re, che per assodar l'amore e la fede dei grandi verso di loro, o per maggiormente accendere i militari colla ricompensa a sostener le fatiche della guerra, concedevano ad essi le terre delle chiese, e massimamente dei monisterj sotto titolo di *Benefizio*, proccurando la fama di generosità e gratitudine colla profusione della roba altrui. Il trovarsi coll'erario esausto, gli scabrosi tempi di guerre, la difesa del regno contro i nemici, massimamente pagani, erano i pretesti o le ragioni di venire a sì fatte violenze contro i beni de' luoghi sacri. Oltre a ciò si truova, che del pari non pochi vescovi gareggiarono anticamente co' laici in questo bel mestiere, abusandosi anch'essi del favore dei re per ottener da essi il godimento delle abbazie, finchè vivessero, con titolo di benefizio, feudo, o commenda, come diciamo oggidì. Similmente non mancarono abbati, i quali non contenti di comandare ad un solo monistero, se ne procacciavano più d'uno coll'autorità dei regnanti. Che ciò talvolta avvenisse per cagione della povertà e delle pubbliche occorse disgrazie, o per altre giuste cagioni approvate dalla Chiesa: nulla in questo vi sarebbe da riprendere, ma per lo più la sola avidità ed avarizia quella era, che consigliava gli ecclesiastici stessi a mettersi sotto i piedi la disciplina della religione, per ingojare le sostanze de' poveri monaci. Il più bello era, che gli ufiziali di palazzo, e i generali di arma-

 te,

te, benchè laici, coll'ottenere dai re l'usufrutto dei monisterj assumevano anche il titolo di *Abbati*. In quanto vigore fosse tanto in Inghilterra, che in Francia, fin sotto i re della prima stirpe, questa detestabil usanza ed usurpazione, si può vedere presso il padre Tomassini *de Benefic.* par. II. lib. III. cap. 11. &c. Di quel solo parlerò io che ho osservato in Italia.

Sotto i re longobardi, che alcuni sogliono cotanto vilipendere e lacerare, nulla mi si presenta nella storia d'Italia, onde apparisca che allora si usurpassero dai re i monisterj per darli in preda ai cattivi cristiani. Perciocchè non fa al caso nostro ciò che scrive san Gregorio Magno nel lib. IV. ora V. epist. I. a Giovanni vescovo di Ravenna con disapprovare, *aliqua loca dudum Monasteriis consecrata, nunc habitacula Clericorum, aut etiam Laicorum facta esse*. Quindi si raccoglie, essere stati in Ravenna de' cherici secolari, i quali *Ecclesiasticis officiis deserviebant* in qualque chiesa, e che nondimeno solevano *Monasteriis præponi*, e prender anche senza l'abito monastico il titolo di *Abbati*: cosa che dispiaceva al santissimo pontefice, e pure continuò anche dipoi, come si ricava da Agnello storico nella par. I. tom. II. *Rer. Ital.* Peggio poi, se anche i *Laici* s'usurpavano quei monisterj. Ma Ravenna era allora signoreggiata dai greci augusti, e non dai re longobardi. Pertanto sembra più verisimile, che dai re di Francia, da che ebbero occupato il

re-

regno d'Italia, fosse portato qua il detestabil costume di mettere le griffe sopra i patrimonj sacri, e di conferirli ai vescovi ed abbati insaziabili, ed anche ai laici. Noto è agli eruditi, che Carlo Martello, avolo di Carlo Magno, fu il primo a fondare in Francia quest'empia consuetudine per la necessità della Repubblica: pretesto usato per dar colore a così deforme abuso. Che anche lo stesso Carlo Magno, inclito imperadore, e poi re d'Italia della sua stirpe, peccasse di questo male, lo attestano le antiche memorie. L'imitò, e forse superò Pippino suo figlio re d'Italia, come costa da una carta di Pistoja dell'anno 812. che ho pubblicato nella dissert. LXX. Quivi il monistero di san Bartolommeo si dice dato in benefizio *Nebulungo Baviario*. Nè con maggior cautela si governò Lodovico Pio augusto suo fratello. Wala celebre abbate di Corbeja, come abbiamo dal lib. II. della sua vita negli Atti de' santi benedettini del p. Mabillone, così un giorno parlava al medesimo imperador Lodovico: *Nemo te, Augustorum clarissime, fallat: quia valde periculosissimum est, res semel Deo fideliter dicatas ad usus pauperum, & servorum Dei, violenter postmodum diripere, & ad Saecolares usus contra auctoritatem divinam retorquere*. Più sotto si legge: *Monasteriorum, dum haec tractarentur, ostendit & enumeravit pericula, quum tunc temporis nonnulla jam a Laicis tenebantur &c.* E perciocchè Lottario I. imperadore suo figlio, che tanto tempo

governò l'Italia, ben inferiore fu al padre nella pietà, non gli si farà torto col credere, che anch'egli al pari di Pippino re di Aquitania suo fratello, usasse violenza ai beni degli ecclesiastici. Lupo Servato nell'epistola XI. gli chiedeva *Cellam Sancti Judoci, quam per subreptionem Rhuodgangus a vobis obtinuit, nobisque legitimam donationem Patris vestri repetentibus, impostura crimen inurit &c.* Frodoardo nel lib. II. cap. 20. della storia di Rems scrive, che Ebone vescovo di quella città, *accepta a Lothario pro Patris proditione Abbatia Sancti Vedasti, falsarum objectionum incentorem exstitisse.* Rimase poi Ebone sottoposto a molte tempeste, e forzato ad abbandonar la sua sede, si ritirò in Italia presso l'imperador Lottario, e per attestato del medesimo Frodoardo, o sia Flodoardo, *Abbatiam Sancti Colombani in Italia dono Imperatoris Lotharii possedit*: il che non veggo avvertito dall'accuratissimo padre Mabillone.

Ed ecco il celebratissimo ed insieme ricchissimo monistero di san Colombano di Bobbio, dato una volta in commenda ad Ebone arcivescovo di Rems. Quivi ancora fu dipoi collocato con titolo di abbate il poco fa mentovato Walla abbate di Corbeja, cacciato dalla Germania, come già osservammo della dissertaz. LXV. Poscia dato fu dal medesimo augusto quel monistero ad Amalrico vescovo di Como, di nazione francese, col titolo di abbate, secondo che apparisce dalle memorie rapportate dall' Ughelli. Sicchè assai intendia-

diamo, che gl' imperadori francesi, rotta la disciplina de' monaci, e non più curati i lor privilegj, distribuivano a lor piacere i monisterj d' Italia ai lor favoriti ecclesiastici, e talvolta ancora ai secolari. Quanto più erano facoltosi essi monisterj, tanto più premurosamente si studiavano i vescovi di procacciarseli coll' autorità dei re ed imperadori. Durò questa detestabile usanza anche sotto Lodovico II. augusto; ma spezialmente si lasciò la briglia all' avidità delle persone, dappoichè mancò di vita esso imperadore, e ne seguirono funestissime guerre fra i concorrenti al regno d' Italia, e le incursioni de' Saraceni e degli Ungheri sconvolsero e lacerarono quasi tutta l' Italia. E giacchè abbiam parlato del monistero di Bobbio, si può credere che la sua sorte andasse di male in peggio, con essere una gran porzione de' suoi beni passata sotto nome di benefizio in qualche secolare. Tengo io un diploma di Carlomanno re d' Italia, ricavato dall' archivio d' esso monistero, benchè non con tutta accuratezza, dal quale apparisce la division de' beni, fatta fra i monaci e il loro abbate legittimo dall' una parte, e il commendatario, per così dire, abbate illegittimo, e, per quanto io sospetto, militare, dall' altra; e che tale usurpazione seguisse sotto Lodovico II. augusto. Il diploma è dell' anno 877. dove si legge: *Quia pro summa Reipublicæ necessitate, pacisque tranquillitate, eamdem divisionem de rebus jam fati Monasterii factam cognoscimus:* perciò esso

so re la conferma in favore di *Unnobaldo* vero abbate. Questa divisione de' beni del monistero di Bobbio formò poscia una stabile consuetudine, così che una porzion d' essi si concedeva dai re in benefizio a qualche ecclesiastico, o pure ad uno dei grandi secolari (i quali perciò si trovavano appellati *Abba-Comites* da alcuni scrittori) e però niun de' susseguenti re si faceva scrupolo di seguitare in ciò le pedate de' suoi antecessori. Ho qui per testimonio una carta di quelle ch'io più dell' altre soglio stimare come preziose memorie, ricavata dall' archivio di esso monistero di san Colombano: cioè un placito tenuto in Pavia nell' anno 915. da Odelrico Vasso e messo di Berengario I. re, esistente nella medesima città, in cui *Theodolassio Abbate* e i monaci di Bobbio evincono la corte Barbada contra di *Rodaldo Conte e Marchese*; il quale pretendeva, *a longo tempore Curtem ipsam, quæ dicitur Barbadam, cum sua pertinencia pertinet de illam portionem, quam consuetudo fuit in Beneficio dandi*. Insisteva all' incontro l' abbate, ch' essa corte non appartenesse alla porzione, per così dire, secolarizzata; ma bensì all' altra, *quæ pertinere deberet de portionem & usum Fratrum Monachorum ipsius Monasterii*. Chi fosse questo *Radaldo Conte e Marchese*, e a qual marca egli presedesse, non l' ho potuto trovare, con accusare perciò la negligenza degli antichi che non pensarono a rendere più noti ai posteri i personaggi, che erano notissimi allora. In ol-

oltre, come ho dimostrato nella parte I. cap. 16. delle Antichità estensi *Oberto Marchese e Conte del Palazzo*, uno degli antenati della serenissima casa d'Este, nell'anno 972. godeva a titolo di benefizio *Monasterium Sancti Columbani da parte Domnorum Imperatorum*.

Ne' medesimi tempi ad una pari calamità fu sottoposto l'insigne *Monistero di Nonantola*, situato nel territorio di Modena, e considerato per la sua ricchezza uno de' primi d'Italia. La singolar pietà de' monaci fin dal suo principio fruttò a quel sacro luogo gran copia di beni, che furono poi cagione della sua rovina, gareggiando molti per ottenere sì buon boccone. E che prima dell'anno 837. alcuno tentasse di occuparlo, si può ricavare da un diploma di Lottario I. imperadore dato in quell'anno, in cui protestando d'avere trovata *tantam devotionem ibidem in divinis*, poscia comanda, *ut nullo in tempore alicui comittatur, nisi eorum* (*Monachorum*) *electione & consensu*. Conservasi tuttavia esso diploma nell' archivio di quel monistero, archivio una volta ricchissimo, ma da cento anni in qua svaligiato da qualche commendatario; e parve a me originale, sì per la forma de' caratteri, come pel sigillo di cera tuttavia infisso nella membrana, se non che lo stile e la sintassi difettosa mi fecero alquanto dubitare dell' origine sua. Ma non potè questo privilegio impedire, che i successori di Lottario conferissero l'abbazia nonantola-

na

na a degl' illegittimi abbati. *Adelardo Vescovo di Verona*, adocchiata questa bella preda, tanto s' ingegnò, che l' ottenne da Carlo Calvo imperadore, e ne fu creato abbate. Detestando Giovani VIII. papa l' ingordigia di quel prelato, scrisse lettere all' imperadore, all' arcivescovo di Ravenna e di Aquileja, significando loro di avere per questa cagione scomunicato il vescovo di Verona. Così scrive egli nell' epist. 48. con cui si dee unire la 49. al clero veronese: *Quum Adalardum Episcopum venerabile Monasterium Nonantulæ situm, quod nullus umquam Episcoporum vel Judicum* (cioè de' conti, per quanto io stimo) *in Beneficium quæsivit, contra sacras Prædecessorum nostrorum nostrique Privilegii institutiones, quibus de propria semper Congregatione Abbatem fieri jubetur, callide petiisse, ac per hoc illicita præsumpsisse, omnimodis reperissemus: auctoritate Apostolica excommunicare studuimus*. Per quanto ho imparato dal catalogo degli abbati di Nonantola, questo vescovo *in suos usus reditibus redactis, in extremam paupertatem Monachos compulit. Qui sicuti Abbas commutavit quædam Bona Cœnobii Nonantulani cum Abbate Monasterii Novi de Brixia*. Poscia seguita a dire, ch' esso Adalardo fu scomunicato da papa Giovanni VIII. nell' indizione X. cioè nell' anno 877. Anche Ugo re d' Italia nel susseguente secolo recò gran vessazione al monistero nonantolano col concederlo a Gotifredo suo figlio, se s' ha da prestar fede all' autore del catalogo msto suddet-

to.

to. Ma Arnolfo storico milanese nel lib. I. cap. 3. della storia scrive, che il re Ugo per l' empietà da lui commessa contro l' arcivescovo di Milano concedette *alla Chiesa* milanese *pro nonaginta interfectis Abbatiam Nonantulæ, quæ propter nonaginta sui juris Cortes sic vocata perhibetur*. Galvano dalla Fiamma nel *Manip. Flor.* cap. 130. tom. XI. *Rer. Ital.* da questo passo di Arnolfo dedusse che l' abbazia suddetta fu fondata dal re Ugo. S' ingannò. Manifesta cosa è che ne fu fondatore santo Anselmo a' tempi di Astolfo re de' Longobardi. Forse fu conferito questo monistero dal suddetto re Ugo a *Manasse* suo parente (o pur figlio, come scrisse Arnolfo storico) che usurpò anche l' arcivescovato di Milano, e nè pure si contentò d' un solo vescovato siccome persona di pessimi costumi, ed abbominevole per la sua ambizione ed avarizia.

Non resta già luogo da dubitare che *Guido Vescovo di Modena*, gran faccendiere, anch' egli vinto dalla cupidigia, ottenne poi dallo stesso re Ugo la badia di Nonantola, asserendolo un grave autore, cioè Liutprando, nel lib. V. cap. 12. con iscrivere che *Wido Præsul Mutinensis Ecclesiæ, non injuria lacessitus, sed MAXIMA illa ABBATIA NONANTULANA, quam & tunc acquisivit, animatus*, prese l'armi contro lo stesso re, con dimenticare i ricevuti benefizj. Sotto Berengario II. e Adalberto re gli strumenti enunziati dal catalogo msto fanno ab-

abbastanza conoscere, che il vescovo Ugo continuò a goder questa preda. Più forte ancora la tenne salda sotto Ottone I. imperadore, per la cui esaltazione avea faticato non poco, e meritato d'essere creato suo archicancelliere. Ho io dato alla luce il diploma d'esso augusto, con cui nell'anno 962. concede *Widoni sanctæ Mutinensis Ecclesiæ venerabili Episcopo, dilectoque nostro fideli & Archicancellario, cunctis vitæ suæ diebus, Abbatiam, quæ Nonantula dicitur &c. cum omnibus Plebibus, Xenodochiis, Monasteriis, Cellulis, Titulis, Capellis, tam infra Tusciam, Camerinam, & Spoletinam, quamque infra hoc Italicum Regnum ubicumque conjacentibus, una cum Castris, Villis &c.* Occuparono poscia la medesima abbazia *Uberto Vescovo di Parma*; poscia *Johannes Græcus Archimandrita, & Consecretalis Ottonis II. Augusti*, cioè quel furbo calabrese, ed insigne ipocrita che creato vescovo di Piacenza, finalmente sostenuto dalla fazione di Crescenzio console arrivò a farsi antipapa. Costui con patente ambizione s'intitolava *Archiepiscopum Placentinum, & Abbatem Nonantulanum*, come s'ha dagli strumenti recati dal Campi nella storia di Piacenza. Ho io data alla luce la collazione di questo sì riguardevol monistero fatta nell'anno 982. da Ottone II. augusto al medesimo *Giovanni Archimandrita*, da cui apparisce con che bei colori fosse dipinta la sua ipocrisia. Copia antica di quel diploma tuttavia esiste nell'archivio dilapidato del medesimo moniste-

stero. Dice ivi l'imperadore d'avere ultimamente inteso *unum in honore Beati Silvestri Confessoris Christi in Comitatu Motinense constructum, quod Nonantula vocatur OMNIBUS ALIIS MAIUS, & quod olim exemplar bene vivendi, & sanctae conversationis fuerat reliquis, pane jam annullatum, atque fondo tenus depopulatum, iniquorum pravitate hominum, eo quod per longa curricula annorum amminiculo caruit Abbatum*. E però avendo rivolti gli occhj a' suoi cortigiani, avea trovato *quemdam Archimandritam & Consecretalem meum Johannem nomine, probis moribus ornatum, pudicum, sobrium, docibilem, Graeca scientia non ineruditum, totiusque prudentiae & sanctitatis fulgore praestantem. Quem consilio virorum illustrium, Deumque timentium, & electione Fratrum in jam dicto Monasterio commanentium, a nostro cubili & necessariis consiliis abstrahentes, supra nominatis fratribus & in Patrem & Rectorem praefecimus &c.* V' ha nella suddetta carta una giunta, in cui Ottone II. augusto fa sapere a tutti i suoi fedeli nel regno d'Italia: *Quod Nonantulense Monasterium jam per quinquaginta annos & amplius propter Episcopos, qui pene totam ipsius Monasterii terram pro beneficio tenuerunt, desolatum, & ad nihilum prope redactum sit*. Tralascio altre calamità di questo monistero da molti anni ridotto in commenda, bastando il già detto per comprendere, a quali disavventure fossero ne' vecchj tempi esposte le pingui abbazie, senza voler toccare, qual sia il presente loro stato.

to. Quanto avvenisse ancora a' monisterj di Farfa e del Volturno, si può leggere nelle lor croniche da me date alla luce. Esempj tali movevano allora gli altri vescovi a divorare con eguale avidità i beni de' monaci, talmente che niun quasi si potè mostrare, che non assorbisse uno, o più de' monisterj.

Tralasciando io le memorie stampate, e valendomi solamente delle inedite, aggiungo qui, che anche l' insigne monistero della *Novalesa*, *Novaliciense* in Piemonte corse la medesima fortuna nel secolo nono, sotto Lottario I. imperadore, che non guardò misure in far da padrone de' monisterj. Vedesi un diploma suo da me pubblicato, e spettante verisimilmente all' anno 844. in cui *Vir venerabilis Joseph Eponediensis Ecclesiæ Episcopus, & Abbas Monasterii Sanctorum Apostolorum Petri & Andreæ, nuncupati Novalicio*, chiede ed ottiene la conferma di tutti i beni di esso monistero, sulle cui rendite egli avea poste le unghie. Andiamo a Vercelli, e troveremo che anche quel *Vescovo Leone* si godeva due riguardevoli abbazie. Ciò apparisce da un diploma di Ottone III. augusto dell' anno 999. in cui sono confermati a quel vescovo e alla chiesa di santo Eusebio, cioè di Vercelli, tutti i suoi beni, leggendosi fra l' altre cose *& Abbatiam de Arona confirmamus, sicut Præceptum Caroli testatur &c. Confirmamus Sancto Eusebio Abbatiam de Lucedio* (una delle pingui di Lombardia) *sicuti Carolus Augustus, & divæ memoriæ Genitor* no-

noster fecerunt. Continuarono in quel possesso gli altri vescovi di Vercelli, e fra gli altri *Gregorio* famoso fra que' prelati, si fece confermare da Arrigo II. imperadore nell'anno 1054. *Abbatiam Sancti Michaelis de Laudecio*, come costa dal diploma ch' io ho dato alla luce. Vedesi ancora in altro privilegio, che Federigo I. augusto nell'anno 1152. confermò a *Regizione* vescovo di Vercelli, appellato Uguzione dall' Ughelli, *Monasterium Sancti Michaelis in Laudecio; sed & Monasterium Sancti Stephani, & Monasterium Sancti Salvatoris de Betia, & Monasterium Sanctimonialium de Gatinaria*. E tale era in que' tempi il destino de' monisterj, e più facilmente ancora ai pericoli restavano esposti quelli che erano più pingui: di tal maniera che chiunque oggidì contempla ed accusa la condizione del secolo nostro, se farà mente agli antichi secoli, si rallegrerà più tosto colla sorte de' nostri giorni. Deesi anche osservare, che succedevano anticamente liti e guerre fra i vescovi intorno ai monisterj, in tutto, o in parte tolti ai poveri monaci, pretendendo ciascun d'essi di avere ricevuto lo stesso luogo in dono dai re od imperadori. Puossi anche sospettare, che adoperassero in ciò dei diplomi dubbiosi, o spurj. Certamente per cagione della suddetta abbazia di *Lucedio* lunga lite fu fra i vescovi di Vercelli e Novara. Quel che più fa stupire, il Novarese produceva in suo favore un diploma del medesimo re Berengario I. da cui appariva,

che *Garibaldo Vescovo di Novara* avea posseduta quell' abbazia, per concessione non solo di esso Berengario re, ma anche dei re ed augusti precedenti. Dall' archivio della chiesa di Novara avendo io ricevuta copia, ma molto difettosa di quel diploma dato circa l' anno 901. l' ho pubblicata, vedendosi confermata al vescovo suddetto *Abbatiam in honorem Sancti Archangeli Michaelis, & Sancti Januarii Martyris Christi, ædificatam juxta Leocedio.* Nè pure si tennero le mani in pugno i vescovi di Parma. Nobile abbazia era quella di san Remigio di *Berceto*, già fondata dal re Liutprando. Non mancarono que' vescovi di aggiugnerla al loro patrimonio, come ne fan fede i documenti prodotti dall' Ughelli nell' Italia sacra, e in oltre un diploma da me pubblicato di Rodolfo re d' Italia dell' anno 922. dove leggiamo che quel re conferma ad *Aicardo Vescovo di Parma* i beni che i precedenti re ed augusti *juri & dominio Parmensis Episcopii perpetualiter donantes subjecerunt*, fra' quali *Abbatiam de Berceto, in honore Sancti Remigii constructam in Comitatu Parmensi.*

Celebre altresì fu, ed è tuttavia assai ricca l' abbazia di *Bremide* nella diocesi di Pavia, e nel territorio della Lomellina, che ebbe il suo principio nel secolo X. Fu essa nell' anno 1093. aggregata al vescovato di Pavia da Arrigo IV. fra i re, ed imperadore terzo, come risulta da un frammento d' un suo diploma, ch' io ho dato alla luce. E certa-

tamente da che un vescovo avea tirato in suo dominio qualche monistero, non mancavano i successori di tener forte quella preda. Non so io dire, se per proprio diritto, o pure per l'arti che erano una volta alla moda, godessero i vescovi di Mantova due abbazie, cioè l'una di *San Ruffino*, e l'altra di *San Cassiano*. Solamente so, che nell'anno 1020. Arrigo I. imperadore con suo privilegio le confermò ad *Hitolfo Vescovo di Mantova*, costando ciò dal documento ch' io trassi dalle tenebre. Così i vescovi di Parma goderono da lì innanzi l'abbazia poco fa nominata di *Berceto*; nè contento di ciò *Wibodo Vescovo* di quella città, impetrò da Carlo il Grosso augusto *Abbatiam Monasterii, quod dicitur Mediana, sitam in honorem Beati Pauli Apostoli, sibi, suæque Ecclesiæ Parmensi jure proprietario perpetuis futuris temporibus*. Di sopra nella dissertazione LXIV. io feci conoscere, quanto i monaci profittassero della pia liberalità dei vescovi. Osservisi ora, quanto ancora gli stessi vescovi assorbirono del patrimonio dei monaci, pochi essendo quelli che non tirassero a se qualche monistero: del che parlano gli antichi diplomi. Vedesi in un privilegio originale, esistente nell'archivio de' canonici di Padova, dato a *Bernardo Vescovo* di quella città nell' anno 1058. da Arrigo IV. re di Germania ed Italia, che gli sono confermate *Cortes, Abbatiæ, Senodochia, omnesque Plebes*. Ed Arrigo secondo fra gli augusti nell'anno 1054. confermò a *Benedetto Vescovo*

d' Adria Abbatiam Gavellensem Sancti Cassiani. Furonvi anche una volta alcuni vescovi, i quali si servirono dell' autorità della Sede apostolica per appropriarsi i beni dei monaci. Ne abbiamo l' esempio in una bolla di Leone IX. pontefice santo, data l'anno 1049. *Johanni Abbati Monasterii Sanctæ Mariæ Vallis Pontis* nella diocesi di Peruvia, in cui restituisce ad esso abbate quel monistero, dicendo, *Ab omni etiam alienatione liberos vos & securos reddere volumus: unde Apostolica auctoritate cassamus & evacuamus illa Præcepta, quæ a Benedicto & Gregorio injustis Pontificibus Andreæ Episcopo Perusino collata sunt de eodem vestro Monasterio*.

Del resto se alcuno dimanda, che avvenisse de' monisterj dati in benefizio, o sia commenda, cioè se quegli abbati illegittimi comandassero ai monaci quivi abitanti, o pure se si divorassero tutte quelle rendite con cacciarne i monaci: si risponde, che varj furono in ciò i costumi degli usurpatori. Imperciocchè que' secolari o vescovi, che entrando iniquamente nella messe altrui, conservavano qualche timor di Dio, e stimolo di religione, volevano in qualche parte provveduto al culto di Dio, e al mantenimento de' monaci. Bastava loro d' esercitare l' ufizio di abbate, e di goderne le prerogative ed emolumenti, soliti a godersi dai legittimi abbati. Molti erano questi, e massimamente il gius di permutare, o concedere a livello le corti, le castella, e i poderi dei sacri luoghi, talvolta

senza

senza nè pur ricercare il consenso de' monaci. Però continuavano i monaci sotto il loro priore a celebrare i divini ufizj, e al decoro de' sacri templi nulla soleva mancare. Quanto moderatamente si governasse in questo particolare Carlo Calvo imperadore, bene sarà intenderlo da un suo diploma, da me tratto in luce, con cui egli concedette nell' anno 877. a *Giovanni Vescovo d'Arezzo Monasterium Sancti Anthimi, quod eidem Præsuli Beneficiario jure concessimus, & conjacet in Pago Senensi atque Clusino*, con obbligazione, che *indesinenter quadraginta ibi Monachi regulariter administrent, quatenus Monasticus Ordo secundum Sancti Benedicti doctrinam in eo immutabili conversatione colatur, & laudabili religione semper in perpetuum celebretur; e quibus aliquo divina vocatione amoto, alterius loco instituatur, ne numerus minuatur &c.* Conservasi quel diploma originale nell' archivio del capitolo di Arezzo, e vi si vede il monogramma dell' imperadore, e la sottoscrizione del notajo scritta con lettere rosse, o sia con inchiostro rosso: il che non m' accaduto di osservare altrove. Ma nè pur questa moderazione bastò ad altri, perchè o cacciarono tutti i monaci, con divorar poscia tutte quelle rendite; ovvero fatte due parti d' esse, l' una, e per lo più la migliore, ritenevano per se, e l'altra lasciavano ai monaci, che sovente giacevano nella povertà e miseria vera. Servirà a questo proposito un diploma prezioso di Berengario I. re d' Italia, ricavato dall'archivio

de' Benedettini di san Sisto di Piacenza, monistero nobilissimo una volta di sacre vergini, dove *Ageltruda Imperadrice*, vedova del fu Guido augusto forse si ritirò, o pure collocò qualche sua figlia. Fece ella istanza al re suddetto nell' anno 898. *quatenus eidem concederemus territoria ac loca, ubi nunc Monasteria dinoscuntur esse constructa, Unum videlicet, quod nuncupatur Arabona in Camarinensis finibus, & alterum quod vocatur Flumen in Pago Asisio cum omnibus adjacentiis suis, omnibusque rebus, & familiis utriusque sexus &c.* Vedi che bella generosità di Berengario verso quell' augusta vedova, che spoglia la chiesa per arricchir lei, e con dichiarazione, che *in omnibus & per omnia liberam habeat potestatem sine ulla exceptione in integrum habendi, possidendi, donandi, vendendi, commutandi, vel quicquid voluerit a præsenti die in antea faciendi ex nostra plenissima largitate*. Tali erano i costumi di allora. Ciò che mi rendè più caro questo documento, fu il trovarsi attaccato il diploma un pezzo di carta pecora, contenente una promessa del medesimo *Re Berengario*, con cui stabilì pace con essa *Ageltrude*, obbligandosi di non toglierle più cosa alcuna. Fu questa principessa donna di grand' animo, e di non lieve ambizione, come può vedersi dagli annali bertiniani all' anno 895. Essendole stato tolto da una morte violenta Lamberto imperadore suo figlio nell' anno 898. abbattuta dal colmo della sua autorità da Berengario emulo già del marito

e del

e del figlio, dimandò pace, e l' ottenne. Ecco le parole di Berengario: *Promitto ego Berengarius Rex tibi Ageltrude, relicta quondam Widoni Imperatoris, quia ab hac hora & deinceps amicus tibi sum, sicut recte amicus amico esse debet. Et cuncta tua Praeceptalia, concessa a Widone, seu a filio ejus Lamberto Imperatoribus, nec tollo, nec ulli alquid aliquando tollere dimitto injuste.* Nel giorno stesso, che Guido consorte d' essa Ageltrude ricevette la corona imperiale in Roma nell'anno 891. ella dimandò ed ottenne da lui *Monasterium in honorem Sanctae Agathae, quod dicitur Novum, constructum Ticinensi in Civitate*, come si può anche vedere nel catalogo dei vescovi di Parma presso l' Ughelli.

Volentieri ho raccolto queste poche notizie, acciocchè coloro che non han cognizione de' costumi de' secoli rozzi, cessino di maravigliarsi de' nostri, al mirare tanti monisterj dati in commenda, e che i cherici secolari con aver occupato il patrimonio che i monaci acquistato aveano con tante fatiche, non solamente ne ricavano gli alimenti proprj, ma anche il lusso e le delizie. Leggieri cose son queste rispetto a quelle che l' Europa cristiana vide nei secoli barbarici, e vide anche l' Oriente cristiano; perciocchè la cupidigia non è un male particolare dei latini, ma ereditario di tutti i paesi. Allora non solamente i monisterj, ma fino i vescovati, e gli altri sacri luoghi, non rade volte erano conceduti ai laici, e questi talvolta

sereditati nella pietà e ne' costumi. Cioè come ha un'antica annotazione al concilio di Aquisgrana dell'anno 803. nell'edizione del Tillio, *tempore Adriani Papæ, & Karoli Magni Imperatoris, Laici homines solebant dividere Episcopia & Monasteria ad illorum opus. Et non remansissent ulli Episcopo, nec Abbati, nec Abbatissæ, nisi tantum, ut velut Canonici & Monachi viverent*. Dal che impariamo che anche ai monasterj delle monache si stendeva questa tempesta: il che certo dee comparire un'empietà agli occhj d'ogni fedele. Gioverà ancora rapportare ciò che si legge ne' capitoli inviati nell'anno 857. al re di Germania Lodovico dei vescovi delle provincie di Rems e Roano, dove son queste parole: *Monasteria etiam religiosa, atque præcipua Canonicorum, & Monachorum atque Sanctimonialium habitacula, quæ ab antiquis parentes vestri sub religioso habitu constituerunt, ac Frater vester Dominus noster, innuente partim fragilitate, partim aliorum callida suggestione etiam & nimia necessitate: quia dicebant petitores, nisi eis sacra Loca donaret, ab eo deficerent; & ipse aliquando per vos, sicut nunc patet, aliquando per Fratrem vestrum Regno destitutus, ab eis penderet: talibus, sicut scitis, personis commisit: debito Privilegio restituite*. Torniamo al suddetto diploma di Berengario I. colla scorta del quale può apparire in qual anno seguisse la morte violenta del giovane imperador Lamberto, mentre era a caccia nel bosco di Marengo. Molto ani-

animosamente sentenziò Adriano Valesio nella prefazione al poema dell'Anonimo *de Laud. Berengarii* par. I. del tom. II. *Rer. Ital.* con avere scritto: *Carolus Sigonius falsi cujusdam Diplomatis subscriptione deceptus, Anno Domini DCCCXCVIII. Imperii sui VII. Lambertum obisse tradit*. Ma come già osservò il p. Pagi nella critica del Baronio, non il Sigonio, ma il Valesio s'è ingannato in voler congiugnere la morte di Lamberto coll' anno 897. quando certa cosa è, ch'egli fu levato di vita in quest'anno. Ho io pubblicato il diploma originale, con cui esso imperador Lamberto nel dì 30. di settembre dell'anno 898. confermò a *Gamenulfo Vescovo di Modena* tutti i suoi beni. Esiste esso nell' archivio de' canonici di Modena coll' *Actum Marinco*, dove appunto avvenne la sua morte. Altre memorie ho io prodotto per provar questo punto di cronologia che qui tralascio.

Nel sopraddetto diploma di Berengario vedemmo donati due monisterj all' imperadrice Ageltrude. Non apparisce, se fossero di monaci o di monache. Dico ciò per avere osservato che i monisterj delle sacre vergini erano amoreggiati dalle imperadrici di que' secoli. Nobilissimo, e di gran ricchezza era allora, siccome più volte ho ricordato, il *Monistero Nuovo* di Brescia, oggidì di santa Giulia. Contuttociò Lodovico II. augusto che spesso era molestato dall'avidità d'*Angilberga* sua moglie, giel diede in benefizio nell' anno 868. E colà appunto essa poi si ritirò dopo la

mor-

morte dell'augusto marito. Dall'archivio dei Benedettini di san Sisto di Piacenza fu ricavato quel documento, in cui si leggono le seguenti parole, attestanti aver egli conceduto *dilectissimæ Conjugi nostræ, clarissimæ scilicet Augustæ Angilbergæ cunctis diebus vitæ suæ, Monasterium Domini Salvatoris intra mœnia Civitatis Brixiæ constructum, quod dicitur Novum, cum omnibus suis appendiciis &c. cum omnibus videlicet Monasteriis, & Xenodochiis, seu Cortibus ad ipsum aspicientibus, hoc est Alinam, Campora, Sextano, Monasterium in Luca, quod Aldo Dux ædificavit, & Monasterium in Papia, quod vocatur Reginæ &c. nec non & Monasterium situm in Sirmione &c.* Che autorità seco portasse tal concessione, si raccoglie dalle formule seguenti: *Ad possidendum, regendum, gubernandum, disponendum, ordinandum, fruendum, & quidquid elegeris intus & foris, prout sibi visum fuerit, faciendum. Si vero nostra dilectissima Conjux clarissima Augusta Angilberga ante Filiam charissimam nostram Hermengardam divina obierit vocatione: tunc volumus, ut ei succedat ipsa Filia nostra in eamdem potestatem cunctis diebus vitæ suæ ad possidendum præfatum Monasterium integriter.* Troviamo qui, che al monistero bresciano delle monache di santa Giulia erano sottoposti un *Monistero in Lucca*, laudato da Aldone Duca; e un *Monistero in Pavia*, appellato *della Regina*; e un *Monistero* situato nell'Isola di *Sirmione* nel lago di Garda. Verisimil cosa è

che

che ancor questi monisterj fossero di sacre vergini. Tale certamente fu quello della *Regina* in Pavia, appellato anche di *San Felice*. Aveva l' imperadrice suddetta fondato l' insigne monistero di san Sisto di Piacenza, di cui più fiate abbiamo parlato. Proccurò essa ancora, vivente l' augusto consorte, di ottenere *quamdam Abbatiam in honore Apostolorum Principis dicatam, & non longe ab Urbe Placentina fundatam, in loco nuncupato Caput Trebiæ*, la quale fu ad essa augusta nell' anno 888. confermata da Berengario I. re d' Italia. Nè questo bastò all' avidità di quella imperadrice. Aveva ella ottenuto anche un monistero di sacre vergini, *constitutum infra ipsam Urbem* (cioè di Milano) *quod nominatur Aurunæ*; ma essa poi lo rinunziò al monistero di santo Ambrosio di Milano, come costa da un diploma di Carlo il Grosso re d' Italia presso il Puricelli, dato nell' anno 880. e non già nell' 881. come egli e Tristano Calchi stimarono, dove si legge: *Quod Engilberga olim Imperatrix devotissime obtulit in ipsum Monasterium* (di santo Ambrosio) *pro remedio animæ divinæ memoriæ Hludovici quondam Imperatoris Augusti &c.* Che oltre a ciò questa imperadrice si procacciasse due altri monisterj di monache, ce lo insegna un diploma di Arnolfo re di Germania dell' anno 889. divolgato dal Campi nel tomo I. della storia ecclesiastica di Piacenza, in cui sono le seguenti parole: *Concessimus itaque ei more Antecessorum nostrorum subnotata loca, quæ in*

jam

jam dicto Regno Italico sita esse dinoscuntur, cum appendiciis suis omnibus, in Proprietatem (notisi, che Angilberga non chiede più tai luoghi a titolo di benefizio, ma bensì di proprietà ed allodio) *idest in Comitatu Prissianensi* (di Brescia) *Monasterium Novum* (cioè di santa Giulia) *Papiæ vero Monasterium Sancti Marini, atque Monasterium Sancti Thomæ, necnon Monasterium Reginæ, in quibus sanctæ Moniales Domino famulantes commorantur. In Placentino etiam Comitatu Abbatiam, Caput Trepium nuncupatam*. Benchè allora regnasse in Italia Berengario I. pure perchè si prevedeva che Arnolfo re di Germania gli potrebbe disputare il regno, la sagace vedova imperadrice Angilberga, anche da lui si proccurò la conferma di quanto a lei era stato conceduto in Italia.

Così andavano allora gli affari de' monisterj. Ma essendo mancata di vita essa imperadrice, quei di Brescia e di Pavia ricuperarono la loro libertà, come accennai sul fine della dissert. LXV. E veramente i principi cristiani riconoscendo che abominevol superchieria fosse quella di occupare gli altrui beni, e il permettere che abbati spurj, e secolari potenti divorassero le sostanze lasciate dai fedeli pel culto di Dio, e pel sostentamento de' suoi servi, dimisero a poco a poco questa iniquità: sicchè dopo il secolo X. appena se ne truova esempio. Anzi gli stessi re ed imperadori talvolta con parole chiare vietarono sì fatto abuso. Ho dato fuori un pri-

privilegio, conceduto nell'anno 989. da Ottone III. re di Germania ed Italia in favore del monistero pavese di san Pietro *in Cælo aureo*, dove dice: *Volumus etiam, modisque omnibus interdicimus, ut nulla præpotens persona prædictum Cœnobium proprietario jure, aut Beneficiali ordine, aut Præceptali auctoritate nitatur invadere*: parole indicanti che quel pingue monistero ne' tempi addietro dovea aver patito per l'ingordigia d'alcuno. In fatti da un altro diploma d'esso Ottone III. divenuto imperadore si scorge, ch'egli nell'anno 998. restituisce ai monaci benedettini allora possessori di quell'insigne monistero *terram eidem Sanctæ Ecclesiæ longo tempore injuste abstractam, quæ vocatur Vassallorum, quæ olim dissensione Regni divisa fuit*, probabilmente perchè assegnata agli abbati commendatarj. Nè più propizia era stata la sorte al monistero di san Salvatore di monte Amiate nella diocesi di Chiusi. Riferisce l'Ughelli nel tom. III. dell'Italia sacra un diploma di Arnolfo re d'Italia, anzi anche imperadore, dato in Roma nell'anno 896. da cui risulta, che quell'antico monistero per lungo tempo restò in preda ai laici divoratori del patrimonio ecclesiastico. Imperciocchè *Ludovicus Imperator* (probabilmente il secondo) *illud cuidam fideli suo Adulpreth nominato ad regendum commisit. Ipse autem* (cioè quel commendatario secolare) *ob injuriam eorum, qui ipsum Monasterium prius providere debebant, cum Fratres ibidem Domino famulantes,*

ino-

inopia cujuscumque boni confectos, & divina obsequia neglecta, penitusque collapsa reperisset; eorumdem Fratrum usibus hæc loca contulit, ut sufficientiam victus & habitus habentes, regulariter vivere, & sine alicujus animositatis impedimento divinis laudibus, sana mente insistere quivissent. Così quel principe. Quanto poscia accadde a tanti monisterj nei secoli susseguenti, perchè esige da me ossequio, si dee qui passare sotto silenzio.

Delle Parrocchie e Pievi.

DISSERTAZIONE LXXIV.

Trattò il p. Lodovico Tomassini, scrittore chiarissimo, delle *Parrocchie* nella par. I. lib. I. cap. 21. *de Beneficiis*, e ne illustrò l'origine e l'istituto. Sia lecito anche a me di aggiugnere qualche cosa a questo argomento. Che fino dall'età degli Apostoli provenga l'istituzion de' *Parrochi*, abbiamo assai notizie che sembrano comprovarlo; però la maggior parte de' teologi ed eruditi conviene in questa sentenza, che l'autorità parrocchiale è fondata nel gius divino, e immediatamente è venuta da Dio. Contuttociò particolarmente appartiene al secolo quarto della Chiesa la division delle parrocchie, e l'assegnamento di una porzione del popolo a qualsivoglia parroco. E primieramente furono istituiti i parrochi nelle città, poscia nelle ville, affinchè sem-

sempre più crescendo il numero de' Cristiani, più facilmente questi sacri ministri provvedessero al loro bisogno. Nel progresso del tempo *Battesimali* furono appellate queste chiese, perchè il diritto del battesimo, e di ministrarlo ai fedeli, una volta riserbato alla sola chiesa cattedrale della città, fu comunicato anche alle chiese rurali, acciocchè la troppa distanza del sacro fonte non riuscisse di troppo incomodo e danno ai fanciulli che s'aveano a battezzare. Dissi delle rurali, perchè quanto alle parrocchie urbane, più tardi fu loro conceduta la facoltà di ministrare il battesimo. Imperciocchè si trovava in cadauna città una sola basilica battesimale, sempre o quasi sempre vicina alla cattedrale, a cui si doveano portare tutti i fanciulli della città per ricevere il sacro lavacro. Questo antichissimo rito si conserva tuttavia in Pisa, Parma, Cremona, Firenze, Bologna, e in altre città. Ad imitazione d'esse anche il popolo di Modena nell'anno 1327. come s'ha dagli statuti MSti, ordinò: *Ut teneatur Potestas facere Consilium Generale ad designandum locum congruum in ripa Plateæ Communis, vel in alio loco decente & idoneo, in quo Massarius Sancti Geminiani possit & teneatur facere Baptisterium Sancti Johannis Baptistæ*, che mai non si fece. Erano ancora chiamate *Pievi* le chiese parrocchiali della campagna, nome che dura tuttavia; perciocchè col nome di *Plebe* una volta si disegnava l'union de' fedeli posta sotto la cura di un sacerdote:

nel

nel qual senso talvolta ancora troviamo le diocesi appellate pievi. Perciò nel sinodo pontigonense, o ticinense dell'anno 876. vediamo nominate *Ecclesiæ Baptismales*, *quas Plebes appellant*. Nell'insigne archivio del Capitolo dei canonici di Arezzo ebbi sotto gli occhj un nobile original diploma di Carlo Magno, non peranche imperadore, dell'anno 783. che fu da me dato alla luce. Quivi egli conferma *Ariberto sanctæ Arretinensis Ecclesiæ Episcopo* fra l'altre cose *Ecclesias Baptisimales*. Cominciarono poi fino nel secolo quarto della nostra era a fabbricarsi, oltre alle chiese parrocchiali, anche *Oratorj*, o sieno *Cappelle* in villa, per comodo sovente delle persone ricche, più tosto che del popolo, delle quali ora abbiamo abbondanza. Col tempo questo uso passò nelle stesse città, gareggiando particolarmente i grandi per avere l'oratorio in casa, a fine di farvi celebrare la messa: il che tuttavia si pratica par consuetudine, non già recente, ma bensì antichissima. Ecco ciò che di tali oratorj si legge in un rituale manuscritto dell'insigne biblioteca casanatense, o sia della Minerva di Roma. *Qui in domo sua Oratorium habuerit, orare ibi poterit: tamen non audeat in eo sacras facere Missas sine permissione Episcopi illius loci. Quod si fecerit, domus illius Fisci juribus addicatur, & ab Episcopo* (Presbyter) *districta pœnitentia coerceatur. Comes, qui hac Episcopo morante*) più tosto *monente*) *cognovit, & non prohibuit, libra auri mulctabitur, & ab Episcopo loci*

illius

illius Canonicam suscipiat Excommunicationem & exclusionem. La menzione che qui si fa del *Conte*, cioè del governatore della città, mostra l'antichità del codice, o almeno di quel canone.

Anticamente ancora furono fondati degli *Oratorj pubblici*, ed alcune delle *Cappelle* private cominciarono a servire per comodo del popolo, spezialmente concorrendovi la plebe, allorchè costava troppo incomodo l'andare alla troppo lontana parrocchiale. Anzi tolta ancora la necessità, si fabbricarono per le città simili oratorj, ne' quali era permesso al popolo d'intervenire per udir messa. Ma perciocchè a' tempi di Pippino re d'Italia non pochi di tali oratorj si lasciavano andare in malora, egli fece una legge che fra poco riferirò. Nel ricco archivio del monistero ambrosiano di Milano vidi una carta, non osservata dal diligentissimo Puricelli nelle memorie della basilica ambrosiana. Fu scritta, *Regnantes Domni nostri vere excellentissimi Desiderio & Adelchis Regibus, Anni Regni eorum Nono & Septimo, sub die Tertiodecimo Kalendarum Septembrium, Indictione Tertia*, cioè nell'anno 765. Quivi si legge: *Oratorio beati Ambrosii Confessoris Domini nostri Jesu Christi, qui est fundatum prope Civitate Mediolanensi in loco, ubi Turriglus nominatur, in quo Ambrosius venerabilis Custos esse videtur &c.* Qui non è disegnata la basilica ambrosiana, ma per quanto io stimo, quella *Cellula*, di cui trovò menzione il Puricelli in

una pergamena dell'anno 881. *ubi Fortes reverentissimus Diaconus praesse videtur*. Ora essendoci molti di questi oratorj, che per la poca cura degli uomini, o per la vecchiaja aveano patito di molto: Pippino re d'Italia nella legge I. longobardica fra le sue decretò, *ut Ecclesiae Baptismales* (cioè le pievi) *seu Oracula*) lo stesso che *Oratoria*) *qui eas a longo tempore restauraverint*, *mox iterum restaurare debeant*. Perciocchè quantunque necessarj non fossero tali oratorj, da che nondimeno erano stati fabbricati ad onore di Dio, e per comodità del popolo, era decente che si conservassero con proprietà, e non già deformi e cadenti. Parimente nella legge XXVI. longobardica del medesimo re fu ordinato *de Ecclesiis Baptismalibus ut nullatenus Laici homines eas tenere debeant*, *sed per Sacerdotes fiant*, *sicut ordo est*, *gubernatae*. Vidi un placito tenuto nell'anno 839. da Sicardo principe di Benevento, e riferito nella cronica del Volturno par. II. del tom. I. *Rer. Ital.* pag. 588. dove son queste parole: *Quia & Canones sic continere videntur*, *quod Ecclesia*, *quae lavacrum Baptismi aedificatum habeat*, *semper sub dominio Episcopi subjacere debet*. Il che s'ha da osservare, perchè ne' susseguenti tempi non poche furono le chiese battismali, o sia parrocchiali che cominciarono ad appartenere ai monaci con esclusione dell'autorità de' vescovi. Perchè gli oratorj talmente erano in potere de' laici che li potevano governare per mezzo di qualche cherico amovibile, perciò

ciò non era vietato ad essi laici il mettervi de' custodi. Ma per conto delle parrocchiali, a queste si dava un rettore, cioè un sacerdote stabile pastore di quella chiesa e greggia. E perciocchè s'era introdotto un cattivo costume, che i grandi contribuivano le decime, non alle parrocchiali, ma agli oratorj fondati ne' loro fondi, ricorsero a Lodovico II. augusto i Padri del concilio di Pavia, celebrato nell' anno 855. acciocchè levasse un sì fatto abuso. Però nel capitolare stampato nella par. II. del tom. I. *Rer. Ital.* il canone XII. è contenuto in questi termini: *In sacris Canonibus præfixum est, ut Decimæ juxta Episcopi dispositionem distribuantur. Quidam autem Laici, qui vel in propriis, vel in Beneficiis suis, habent Basilicas* (vuol dire oratorj) *contemta Episcopi dispositione, non ad Ecclesiam, ubi Baptismum & prædicationem, manus impositionem, & alia Christi Sacramenta percipiunt, Decimas suas dent, sed propriis Basilicis pro suo libito tribuunt: quod omnibus modis divinæ Legi, & sacris Canonibus constat esse contrarium. Unde vestram potestatem, ut eos corrigatis, expetimus.* Qui troviamo ciò che una volta si faceva nelle parrocchiali, cioè si battezzava, si predicava, s'imponevano le mani per la reconciliazione de' penitenti, e gli altri sacramenti della legge cristiana: il che tuttavia si fa dai parrochi. Nulla di ciò era permesso negli oratorj, come anche oggidì. In una sua bolla Benedetto vescovo d' Adria nell' anno 1054. dice: *Concedo Ecclesiam unam*

sub vocabulo Sancti Andreæ, qui vocatur in ponticulo cum Decimis & oblationibus &c. Et concedo, eam esse Plebem, & Baptismi & Christianitatis mysterium ibi in ea faciendum matutinis, vespertinis horis, seu Missarum solemnia &c.

Però ogni qual volta si truova menzione delle *Chiese Battismali*, o delle *Pievi*, possiam tosto intendere che si parla di parrocchie. In un diploma di Carlomanno re d'Italia dell'anno 878. noi vediamo confermate a *Benedetto Vescovo di Cremona Ecclesias Baptismales*. E nell'anno 997. Ottone III. imperadore conferma ad *Antonino Vescovo di Pistoja* ad una ad una tutte le *Pievi* della sua diocesi. La cagione, per cui i vescovi si studiassero di far esprimere e distinguere le loro parrocchie nei privilegj degl'imperadori, e più sovente nelle bolle de' papi, era perchè talvolta nascevano controversie co' vescovi confinanti intorno alla giurisdizion sulle chiese. E ciò spezialmente accadeva, allorchè si trovavano diversi i confini del contado, o sia distretto secolare, da quei della diocesi ecclesiastica. Per lo più certamente andavano d'accordo i termini del contado con quei della diocesi. Pure avendo potuto gli antichi re ed imperadori mutare, o sia sminuire od ampliare il territorio e la giurisdizione delle sue città nel temporale, e non già la spirituale ne' vescovi: però non fu alle volte lo stesso confine quello della diocesi con quello del contado, e v'erano delle parrocchie in un conta-

do

do suggette al vescovo d' un altro contado. Miriamo ancor noi tuttavia in assaissimi luoghi questa diversità di confini: il che è avvenuto per tante guerre succedute fra i principi e le città italiane, che hanno sconcertato i limiti della giurisdizion temporale in tanti contadi. Che ciò ancora accadesse ne' remoti secoli posso io confermarlo con alcune memorie a noi restate dell'antichità. In fatti anche sotto i re longobardi una gravissima lite bolliva fra i vescovi di *Arezzo* e di *Siena*, pretendendo ciascun di essi molte chiese e monisterj come spettanti alla lor diocesi. Erano quelle poste nel contado di Siena, e però con questo titolo il vescovo di essa città se le attribuiva. All' incontro pretendeva il vescovo di Arezzo d'avere i suoi antecessori ed egli mantenuto sopra di esse un intero e non mai interrotto diritto. Allorchè regnava il re Liutprando, sopra ciò insorse una controversia gravissima, e per comporla fu obbligato il re a spedire i messi regj, con invitar anche al medesimo giudicio i vescovi confinanti. Poscia sotto gl' imperadori franchi si riaccese la stessa lite; e quantunque il vescovo di Arezzo avesse prima riportata vittoria, pure in fine a quel di Siena toccò il trionfo col possesso e dominio di quelle chiese, continuato poi fino ai dì nostri. Alcuni atti di quella controversia diede alla luce l' Ughelli nel catalogo dei vescovi di Arezzo nel tomo primo dell' Italia sacra, in maniera nondimeno ch' egli sembra dubitare della lor

verità. Ma quegli atti, pubblicati prima anche dal Burali, non sono però da rigettare come falsi, perchè van d'accordo con altri di somma importanza per la lor grande antichità, e per la molta luce d'erudizione che ne viene a que' secoli oscuri. Gli ho io tratti dal nobile archivio del Capitolo de' canonici di Arezzo.

Il primo d'essi dell'anno 715. contiene il giudicato di alcuni vescovi, cioè di *Teudaldus Vesolanæ Ecclesiæ Episcopus* (di Fiesole, non conosciuto dall'Ughelli) *& Maximus Pisanæ Ecclesiæ, nec non & Speciosus Florentinæ Ecclesiæ, adque Telesperianus Lucensis Episcopus*, per la lite vertente fra *Adeodato Vescovo di Siena*, e *Lupertiano Vescovo di Arezzo*, intorno alle suddette chiese e monisterj. Hassi da osservare, che *dicebat sanctissimus Lupertianus Episcopus Frater noster, quod Ecclesiæ istæ suprascriptæ, & Monasteria, a tempore Romanorum, & Longobardorum Regum, ex quo a fundamentis conditæ, semper ad Sedem Sancti Donati Aritio obedierunt; &c.* All' incontro *ad hæc respondebat Frater noster Adeodatus Senensis Ecclesiæ Episcopus: Veritas est, quod Ecclesiæ istæ, & Monasteria in territorio Senensi positæ sunt; vestra ibi fuit sacratio, eo quod Ecclesia Senensis minime Episcopos habuit, &c.* Rispondeva il vescovo di Arezzo: *A tempore Rotharim Regis, usque modo Ecclesiæ Senensis Episcopos habuit, & nostra de ea ante a tempore Romanorum, & postea usque in hodiernum diem*

in

in ipsas Ecclesias, Baptisteria, & Monasteria fuit sacratio & ordinatio. Poscia, dopo aver prese buone informazioni, *Missus Excellentissimi Domni Liutprandi Regis, nomine Guntberamus*, e i suddetti vescovi, proferirono la sentenza in favore del vescovo di Arezzo. Servirà questa carta per raddirizzare qualche sito dell'Ughelli ne' vescovi di Toscana. S'è disputato fra gli eruditi un pezzo fa dell'antichità della città di Siena, pretendendo il Volterrano, Leandro Alberto, Jugurta Tommasi storico sanese, l'Ughelli, ed altri, che Siena e i suoi vescovi per l'antichità non la cedano ad alcun'altra, e per lo contrario Giovanni Villani, il Biondo, ed altri insegnando, non essere antica quella città, e per conseguente nè pure il suo vescovato. Ma fra i letterati, quanto all'antica origine di quella città, più non resta da disputare, per essere certo, che i Romani vi condussero ivi una colonia, e trovarsi menzione di essa presso gli scrittori di que' tempi. Ma quanto ai vescovi, non è ben chiara la faccenda, e questa carta può farne dubitare. Il perchè dal fu signor Uberto Benvoglienti, dottissimo gentiluomo sanese, nel tomo III. dell' Italia sacra dell'ultima edizione, furono messi in dubbio i primi vescovi di Siena mentovati dall' Ughelli. Altri atti nondimeno ho io dato, da' quali si può dedurre, che anche prima della venuta de' Longobardi in Italia Siena avesse i suoi vescovi. Consistono tali atti negli esami fatti nel medesimo anno 715. da

Guntheram Notarius in Curte Regia Senensis per ordine del re Liutprando di moltissimi preti, diaconi, e secolari vecchj, per conoscere quali vescovi esercitassero negli antichi tempi giurisdizione in quelle chiese e monisterj, de' quali si disputava. E' assaissimo da stimare questa carta sì perchè tratta di tempi antichissimi, come ancora per molte notizie spettanti ai secoli oscuri dell' Italia. Di qui impariamo, che questa controversia era già stata dedotta davanti ad *Ambrosio Maggiordomo del Re Liutprando*, di cui l' Ughelli ci diede l' atto, con dubitar nondimeno della sua verità, ma senza buone ragioni. In quell' esame noi troviamo, nel medesimo tempo, che *Bonus Homo* era vescovo di Arezzo, *in Sena erat Episcopus Magnus*, il quale non fu conosciuto dall' Ughelli. Quivi ancora si vede nominato *Albanus Episcopus de Arretio*. Nè pur questo vescovo fu noto all' Ughelli, se pur non fosse il chiamato da lui *Alphatius qui etiam est Alparius*. Truovasi ivi anche menzione di *Gaudioso Vescovo di Roselle*, la qual chiesa fu poi aggregata all' altra di Grosseto. L' Ughelli non ne ebbe contezza. Servirà questa carta anche per far conoscere, come fosse in que' tempi scaduta la disciplina ecclesiastica. Così deponeva Orsone prete: *Adeodatus isto anno fecit ibi Fontes, & sagravit eas a lumen per noste. Et fecit ibi Presbitero uno infantulo, habente annos non plus duodecim: qui nec Vespero sapit, nec Madodinos* (cioè i Matutini) *facere, nec Missa cantare.*

Nam

Nam consubrino ejus coætaneo ecce mecum habeo. Videte, si possit cognoscere Præsbiterum esse. Di questo medesimo giovinetto d'anni dodici ordinato prete rende testimonianza Aufrit prete con dire: *Nam in isto anno infra Quadragesimam fecit ibi Deodatus Episcopus de Sena Fontes, & per nocte eas sagravit, & Presbyterum suum posuit uno infantulo de annos duodecim*.

Portati questi atti ed esami al re Liutprando, egli decise la controversia in favore del vescovo di Arezzo con un decreto ch'io ricavai dall'archivio suddetto dei canonici di Arezzo. Esso è intitolato: *Edictum & magna Constitutio Domni Liutprandi Regis post Judicatum Episcoporum*. Riferisce l'Ughelli nel catalogo de' vescovi di Arezzo un diploma di Carlo Magno, dove è ripetuta questa controversia, restando vincitore in essa il vescovo di Arezzo. Ma in quel privilegio s'incontrano cose che giusto motivo porgono di merce finta, se pure quegli errori non son da attribuire all'Ughello, poco diligente copista degli antichi documenti. Quanto agli atti da me prodotti, non truovo io in essi cosa che sia contraria alla storia, anzi vi ravviso tutte le note della vera antichità, nè di tanto sapere e critica erano gli uomini de' susseguenti secoli da poter formare simili atti. Nell' accennato editto del re Liutprando si legge: *Tunc nostra Excellentia una cum venerabilis Theodoro Episcopo Castri nostri, & Emulino Abbate, atque Seiguel, Albino Presbiteris*,

nec-

necnon illustres Judices nostris, qui nobiscum aderant, idest Auduald Ducem Guiduald &c. A chi mai de' posteriori secoli sarebbe caduto in mente, se avesse finto un decreto del re Liutprando, di mettere fra i testimonj *Audoaldo Duce?* La sola verità diede luogo a quel principe in esso editto; imperciocchè veramente egli fiorì sotto i re longobardi, ed io nel cap. 10. pag. 74. della par. I. delle Antichità estensi ne avea rapportata l'iscrizion sepolcrale, tuttavia esistente in Pavia, il cui principio è tale:

SVB REGIBVS LIGVRIAE DVCATVM TENVIT AVDAX
AVDOALD ARMIPOTENS, CLARIS NATALIBVS ORTVS &c.

Chi egli fosse e in qual tempo fiorisse, non seppi io allora conjetturarlo. Ora si scuopre ch'egli visse a' tempi di Liutprando re; e dalle note cronologiche può trasparire, ch'egli mancasse di vita nell'anno 718. Confessa parimente Adeodato vescovo di Siena sul fine dell'anno 715. di avere ordinato due preti nelle chiese controverse *ex jussu bonæ memoriæ Apostolici Constantini*. Appunto in quell' anno *Papa Costantino* era passato a miglior vita. Cose tali per lo più non le sanno gl'impostori, e volendo fingere documenti antichi sogliono per ignoranza confondere e adulterare la vecchia storia. Agli atti suddetti s'aggiunse dipoi una bolla di *Stefano II. Papa*, data nell'anno 752. ch'io parimente ho comunicata al pubblico, dove è rivangata questa causa, e deciso in favore del vescovo di Arez-

Arezzo. Di qui ancora sorgono lumi per maggiormente emendare o illustrare l' Italia sacra. *Stabile* vescovo aretino si truova tuttavia vivente nell'anno 752. Nello stesso tempo fioriva *Ansfredo Vescovo di Siena*, ignoto all' Ughelli. S' ha parimente da aggiugnere al catalogo de' *Vescovi di Volterra Tommaso*, vivente in esso anno 752. come ancora fra i vescovi di Chiusi *Gisulfus Clusinæ Ecclesiæ Episcopus*. Qui inoltre abbiamo *Tacipertum Episcopum Castri Felicitatis*, che indarno si cerca fra i vescovi di *Città di Castello*, *Trifernum* in latino, giacchè quel castello dagli eruditi vien creduto essere stato il medesimo che Tiferno. Dormì poi questa lite sino ai tempi di Carlo Magno, sotto cui essendo stata rinnovata, fu giudicato di nuovo favorevolmente pel vescovo d' Arezzo, come poco fa accennai, e sarà qui sotto confermato. Ma sotto gl' imperadori Lottario I. e Lodovico II. in un concilio romano, risvegliato e agitato questo stesso litigio, fu data sentenza in favore del vescovo di Siena: il che può farci stupire. Trovavasi in Roma allora il medesimo Lodovico II. augusto, ed era intervenuto al sinodo tenuto da Lone IV. sommo pontefice: quando all' improvviso s' alzò *Cantius Senensis Episcopus*, chiamato *Concio* dal cardinal Baronio e dall' Ughelli, e probabilmente per qualche concerto fatto, chiese che si mettesse fine alla controversia di quelle parrocchie. Da questa inaspettata citazione colpito *Pietro Vescovo di Arezzo*, che si trovava

vava presente, perchè era venuto senza preparamento alcuno, dimandò ed impetrò la dilazione di dodici giorni per far venire da Arezzo *Judicatum Liudprandi Regis Langobardorum*, *& Praeceptum Caroli Regis*, come documenti autentici dei diritti della sua chiesa. Agitata dunque fu di nuovo quella lite davanti il papa, l'imperadore, e molti arcivescovi, vescovi, ed abbati del concilio romano, ma senza che apparisca in qual anno. Ma essendosi tenuto un solenne concilio in Roma nell'anno 853. sotto il suddetto papa Leone IV. i cui atti furono pubblicati dal cardinal Baronio, e poi inseriti nelle raccolte de' concilj: sembra verisimile, che a quel sinodo appartenga il giudicato suddetto. Contuttociò dar si potrebbe, che qui si parlasse di un altro concilio, ignoto finora a noi, e celebrato poco dipoi. Imperciocchè si truovano qui sottoscritti molti di que' vescovi, che intervennero al sinodo dell'anno 853. ed altri poi qui son registrati, che non si leggono in quel sinodo, per esempio *Johannes Archiepiscopus Ravennae*, *Angilbertus Archiepiscopus Mediolani &c.* Forse questi intervennerò ad alcuni atti, ma non a tutti. Comunque sia, al catalogo de' vescovi di *Chiusi* presso l'Ughelli s'ha da aggiugnere *Taciprandus Episcopus*; a quello di *Rosselle*, oggidì Grosseto, *Otto Episcopus*. Del resto apparisce di qui, che anche nell'anno 833. s'era dibattuta questa lite, come costa dalle memorie che pubblicai nella dissertazione LXX. Poscia nell' an-

no 882. nella città di Siena davanti a Carlo il Grosso imperadore si rinnovò il contrasto, e ne riportò favorevol sentenza *Giovanni Vescovo di Arezzo*. Veggasi una carta da me prodotta nella dissertazione XXXI. E che veramente i vescovi aretini per lungo tempo ritenessero il possesso di quelle chiese, lo intendiamo da una carta esistente nell' archivio delle monache benedettine di Arezzo, e data alla luce dal fu chiarissimo p. d. Guido Grandi abbate camaldolese. Da essa, dico, impariamo che nell' anno 1029. si risvegliò questa lite di nuovo davanti a papa Giovanni XIX. il quale deputò *Benedetto Vescovo di Porto*, ed altri vescovi per conoscerne i meriti. Quando poi, e come si mettesse fine a così lunga ed ostinata contesa, io lascerò cercarlo ad altri, bastando a me di aver tratto dalle tenebre questi riguardevoli pezzi di antichità.

Più tardi pare che sorgesse controversia di confini fra i vescovi di Firenze e Siena, per cui si venne all' armi fra amendue que' popoli. Ne seguì poi pace, la quale nell' anno 1166. fu confermata da *Papa Alessandro III.* con sua bolla ricavata dall' archivio dello spedale di Siena. Si può sospettare, che la lite riguardasse i confini del contado fra que' due popoli; ma che vi fossero imbrogliati anche quei delle diocesi, bastantemente risulta da essa bolla. A queste memorie ho aggiunto la lite, che era insorta fra la *Pieve di Ciano*, diocesi di Modena, e quella di

Mon-

Monte Bello, oggidì *Monte vio*, la quale fu decisa da Gualtieri arcivescovo di Ravenna nell'anno 1141. come costa dalla di lui sentenza, estratta dall'archivio del comune di Modena. Si vuol ora osservare, che il rito delle bolle, colle quali tanto i papi, che gli altri vescovi accompagnano le collazioni delle parrocchiali e dell'altre chiese, tira l'origine dai lontani secoli. Anche allora si concedevano in benefizio le chiese, sia parrocchiali, sia diaconie, ed anche oratorj, e piccioli monisterj, ed alcuni spedali; e però in testimonio di questo si spedivano le lettere, poscia appellate *Bolle* dal sigillo d'esse. Ha più di mille anni, che ciò si praticava, siccome dimostra una carta di molto corrotta latinità, ch'io copiai dal nobilissimo archivio dell'arcivescovato di Lucca, e che parve a me originale. Fu essa scritta nell'anno 725. per testimonianza, che *Talesperiano Vescovo di Lucca* avea conceduto in beneficio un picciolo monistero con lo spedale de' pellegrini annesso a *Romoaldo Prete*. Merita ivi riflessione il dirsi, che *Romualdus Presbyter una cum muliere sua*, cioè con sua *Moglie*, era stato in pellegrinaggio *pro anima sua*, e venuto da Oltrepò s'era allogato in quel monistero con istituirvi ancora un picciolo spedale. E però il vescovo gli concede di aver cura di quel santo luogo *tam tu, quam etiam & Presbiteria tua*. Si meraviglierà qui taluno, e chiederà, come fosse permesso a questa *Pretessa* lo starsene col

col *Prete* suo consorte, quando sappiamo che almeno nella chiesa latina fin dai primi secoli della Chiesa ai sacerdoti era prescritta la continenza. Vero è questo; ma anticamente da che un conjugato era ammesso ai sacri Ordini, tanto egli che la moglie professavano da lì innanzi il celibato; e questa non era più chiamata *Moglie*, ma *Sorella*; come provai nella dissert. *de Agapetis & Synisactis* ne' miei anecdoti greci. Però tempi vi furono, ne' quali fu permesso ai preti l'abitar tuttavia colle mogli, purchè s'astenessero da ogni carnal commerzio. Si mostra qui più rigorosa la disciplina de' nostri tempi, e con più ragione. Un'altra bolla ho io dato fuori, ricavata dal suddetto archivio, per cui *Perideo Vescovo di Lucca* nell'anno 783. costituisce rettore della chiesa di san Miniato in Quarto *Autchis Cherico*. Ancorchè questa chiesa fosse stata fabbricata dagli antenati di quel cherico, e spettasse a lui per titolo di giuspatronato: pure senza il consenso e la confermazione del vescovo non potè acquistar quella rettoria. Or quanto più si richiedeva questo nella collazione delle parrocchiali, dove s' han da ministrare i Sacramenti?

Ho io data la bolla, con cui *Pietro Vescovo di Lucca* nell'anno 904. conferì a Gumberto prete *Ecclesiam illam, cui vocabulum est beati Sancti Johanni Baptistæ, sita loco & finibus Lamari, quod est Plebe Battismale &c. cum aliis Ecclesiis subjectis ipsius Plebe*. Ad essa bolla sono sottoscritti molti cano-

nonici. I più d'essi s'intitolano *Presbiter & Cardinalis*. Siccome osservammo nella dissertaz. LXI. non la sola Chiesa di Roma ebbe per suo ornamento i *Cardinali*, ma anche moltissime altre; e questo nome indicava, che erano rettori di qualche chiesa. Qui vediamo, che sotto la pieve o sia *Chiesa Battesimale*, si contavano altre chiese prive del battistero, oratorj, cappelle, e piccioli monisterj, sopra i quali godeva alcuni diritti il parroco, o sia piovano. Queste cappelle nondimeno aveano anch'esse il proprio rettore, il quale a riserva del Battesimo ministrava gli altri sacramenti convenienti a sacerdoti pastori d'anime. *Oratorj* ancora erano appellati queste cappelle, che oggidì portano tutte il nome di *Parrocchia* e *Cura*. Nella legge longobardica *61*. di Carlo Magno si legge: *Ut vos Episcopi, qui in omnibus Nonas & Decimas accipitis in vestra providentia sit, quatenus Ecclesiæ & Capellæ, quæ in vestra Parochia sunt* (cioè diocesi) *emendentur*. E Burcardo nel lib. III. cap. 22. da un concilio di Aquisgrana riferì questo canone: *Plures Baptismales Ecclesiæ in una terminatione esse non possunt, sed una tantummodo cum subditis Capellis*. Quei che oggidì son chiamati *Cappellani*, cioè vice-parrochi, presero il nome da quelli che anticamente reggevano qualche oratorio o cappella. S. Gregorio Magno nel lib. II. epist. 12. scrivendo a Castorio vescovo di Rimini per un oratorio, o sia cappella fabbricata entro la stessa cit-

città, così parla: *Prædictum Oratorium absque Missis publicis solemniter consecrabis, ita ut in eodem loco nec futuris temporibus Baptisterium construatur, nec Presbyterum constituas Cardinalem*. Col nome di *Prete Cardinale* già abbiam avvertito disegnarsi un rettore di parrocchia, a cui stabilmente era assegnato il governo di quella chiesa: laddove alle chiese minori, chiamate cappelle e oratorj si deputava un prete amovibile. Dalle quali notizie risulta il diverso diritto delle *Pievi* e *Cappelle* ne' vecchj secoli. Altri costumi invalsero ne' secoli susseguenti, perchè anche in queste chiese sussidiarie si ordinano rettori stabili, i quali in poche cose prestano onore ed' ubbidienza al piovano. E però intendiamo che volesse dir Donizone nel lib. I. cap. 16. della vita di Matilda, scrivendo:

Plebes, Capellas, pretio Clericis tribuebant.

In una carta pistojese dell'anno 1287. si legge la lite insorta fra i *Canonici* della *Pieve di Celle* nella diocesi di Pistoja, e i *Cappellani*, che i parrochi inferiori di essa pieve, pretendendo gli uni e gli altri l'elezione del *Piovano*. Ivi si legge: *Plebs de Cellis habet subjectas decem Cappellas. Ecclesia de Casore est subjecta Plebi de Cellis tamquam suæ Plebi &c.* I. rettori di queste chiese, ora son chiamati *Cappellani Plebatus de Celle*, ed ora *Rectores*. Quei che oggidì portano il nome di *Cappellani*, cioè ajutanti de'

parrochi nella amministrazione de' sacramenti, quasi sempre ne' vecchj secoli erano appellati *Subcappellani*. Ma nulla più chiaramente può indicare, quai fossero una volta i *Cappellani* che una bolla di Alessandro III. papa, in cui conferma nell'anno 1169. *ad Amato vescovo di Ferrara* i privilegj della sua chiesa, dove fra l'altre cose: *Nec cuiquam fas sit in ceteris Ecclesiis Capellanum absque consensu tuo constituere vel amovere &c. Capellanus vero, qui auctoritate tua fuerit constitutus, de manu tua curam animarum recipiat &c.* Sicchè il nome di *Cappellano* significava allora chi oggidì vien chiamato *Parroco* e *Curato*. Abbiam veduto l'antichissimo costume, mantenuto anche oggidì, che i vescovi spedivano la bolla del beneficio conferito. Aggiungo ora, che vicendevolmente anche i beneficiati formavano un'altra carta, con cui si obbligavano al retto governo di quella chiesa, restando poi questa in mano, o sia nell'archivio del vescovo. Tal rito non è più in uso. Dall'insigne archivio dell'arcivescovato di Lucca ho io prodotto due antichissime pergamene in testimonianza di questo. La prima è dell'anno 746. regnante Ratchis re de' Longobardi, in cui Lucerio prete promette a Walprando vescovo di Lucca di rettamente reggere la chiesa di san Pietro di Mosciano, a lui conferita *cum consenso Ratperti & Barbula Centinariis, vel de tota Plebem congrecata*. Ecco come molte chiese s' istituivano i rettori. Precedeva l'

ele-

elezione del popolo, e questa poi veniva confermata dal vescovo. I *Centenarj* qui mentovati si scorge, che erano i giudici minori delle ville, suggetti al giudice, o sia governatore della città. L'altra carta dell'anno 772. è una promessa fatta da Ursiperto cherico a *Peredeo Vescovo di Lucca*, che l'avea creato rettore della chiesa di san Cassiano di Controne di ben amministrare quella chiesa, con aggiugnere: *Neque contra Presbiterum vestrum, quem vos in Ecclesia vestra Sanctæ Juliæ Baptismale ordinastis, agere præsumam, neque sine vestra licentia, vel de ipso Presbitero vestro Missam cantare debeam in ipsa Ecclesia Sancti Cassiani*. Oggidì in molte diocesi si usa di chiamare *Arcipreti* quei che da altri sono appellati *Piovani* in villa. Antichissimo ancora è questo costume. Nel sinodo di Pavia dell'anno 850. al cap. *6*. viene ordinato che i vescovi osservino, con qual diligenza i preti abbiano cura del loro grege. *Oportet enim, ut Plebium Archipresbyteri curent, quatenus qui publice crimina perpetrarunt, publice pœniteant &c.* Poscia nel cap. 13. si legge: *Singulis Plebibus Archipresbyteros præesse volumus, qui non solum imperiti vulgi solicitudinem gerant, verum etiam eorum Presbyterorum, qui per Minores Titulos habitant, vitam jugi circumspectione custodiant &c. Nec obtendat Episcopus, non egere Plebem Archipresbytero, quod ipse eam per se gubernare valeat* (segno che alcun vescovo c'era, che con sì bel pretesto si godeva

Q 2 le

le rendite delle pievi) *quia etsi valde idoneus est, decet tamen, ut partiatur onera sua; & sicut ipse Matrici præest, ita Archipresbyteri præsint Plebibus, ut in nullo titubet Ecclesiastica Disciplina*. Dal che sempre più riluce, che nelle ville eranvi le parrocchie primarie chiamate *Pievi*, dove si ministrava il battesimo, e i rettori di esse venivano chiamati *Arcipreti*. V'erano poi le parrocchie minori, appellate qui *minores Tituli*, sottoposte all'arciprete. Così nelle cattedrali il primo del clero, ch'era ascritto ad essa chiesa, ebbe il nome di *Arciprete*, nome che si truova fino nel conc. cartaginese dell'an. 398. e nel conc. turonense II. dell'an. 567. al can. 19. mentovati si veggono *Archipresbyteri vicani*. Grande dovea essere una volta l'autorità di tali arcipreti, perchè si truova che essi ebbero anche facoltà di costituir rettori nelle parrocchie inferiori sottoposte alla pieve. In una carta dell'archivio lucchese, scritto l'an. 826. *Gumprando Prete figlio del fu Periteo Prete* (sovente nelle pergamene lucchesi s'incontrano preti figli di un altro prete) è ordinato rettore della chiesa di Vulsignana dal rettore della chiesa battesimale di santa Maria di Sesto, coll'obbligazione del divino ufizio, della luminaria di dì e di notte, e di pagare al rettore di essa pieve ogni anno a titolo di pensione *denarios XXX. & dimidium oblaticnum*. Nè si meravigli alcuno del censo imposto dal piovano alle chiese minori. Siccome dimostrai nella dissertazione XXXVI. anche gli stessi piovani, anzi gli altri parrochi minori erano obbligati a pagar qualche pensione annua o regalo al vescovo, perchè i bene-

nefizj ecclesiastici per iniqua consuetudine dique' secoli si mercantavano. Come costa da un' altra pergamena dell'an. 845. *Ambrosio Vescovo di Lucca* ordina rettore della chiesa di santo Ippolito presso Arno Guntelmocherico, con obbligo di pagare annualmente ad esso prelato *Sessanta Soldi di argento*. Tu dirai: ecco le pensioni de'nostri tempi. Nol niego; ma gran differenza passa fra l'uno e l'altro uso. Furono introdotte le pensioni usate oggidì per sovvenire i cherici degni e poveri coll' abbondanza degli altri, ma le pensioni de' secoli barbarici colavano in borsa del solo vescovo. Perciò ne'secoli posteriori cessò quella consuetudine.

Ordinariamente bastava ai vescovi nell'ottenere le conferme de' lor privilegj lo specificar tutte le loro *Pievi*, come si scorge in due diplomi da me pubblicati di Arrigo re terzo e imperadore secondo dell'anno 1045. e del 1055. co' quali conferma tutti i suoi beni e diritti al vescovato di Mantova. Dopo l' enumerazion di varie pievi, nell'ultimo ivi si legge *cum omnibus aliis Plebibus & Capellis*. Proccuravano ciò non ostante altri vescovi di far esprimere anche le *Cappelle*, come costa da una bolla di papa Eugenio III. dell' ann. 1146. con cui conferma tutte nominatamente le *Pievi* e *Cappelle* ed alcuni *Monisterj* ad *Alberone Vescovo di Reggio*. Così in un' altra bolla di Celestino III. papa dell' anno 1191. si veggono confermate a *Teobaldo Vescovo di Chiusi* tanto le *Pievi*, che le *Cappelle*. L' Ughelli mette fra' vescovi di Chiusi all' anno 1200. *Gualfredo*, poi *Teobaldo* all' anno 1220. S' ha da correggere quella slogatura. Solevano an-

che i piovani impetrar dai papi la conferma dei loro beni e diritti: ed allora facevano esprimere tutte le chiese sottoposte alla medesima pieve. Ne ho dato un esempio in una bolla di papa Alessandro III. dell'anno 1168. in favore di *Jacopo Piovano* di pieve Fosciana nella provincia della Garfagnana sottoposta al dominio de' serenissimi duchi di Modena. Vedesi ivi una gran copia di chiese, tutte dipendenti da essa pieve. Ho anche prodotto un fatto assai raro nell'ecclesiastica disciplina. *Immo, qui & Irmenfredus Aretinus Episcopus* circa l'anno 1045. trovandosi aggravato da infermità ne' piedi, e non potendo accudire al governo della sua chiesa, preso consiglio dai principali del clero e del secolo, divise la sua diocesi in quattro parti, e ne commise il governo a quattro de' più assennati ecclesiastici coll'annoverar le pievi, raccomandate a ciascun d'essi. Ne ho pubblicato quell'atto. Per conto poi delle chiese esistenti nelle città, varia fu in questo la disciplina ecclesiastica. Imperciocchè in alcune città, oltre alla cattedrale, v'erano altre chiese battesimali. V'erano anche talvolta di quelle che godevano il titolo di *Pieve*, e che ne aveano dell'altre sottoposte. Insigne è tuttavia in Lucca la chiesa de' santi Giovanni e Reparata a cui accresce il decoro una collegiata di canonici. Ad essa, se non erro, appartiene una bolla di *Teudigrimo Vescovo di Lucca*, data nell'anno 984. in cui conferisce ad Andrea prete *la metà* di quel-

quella chiesa, *cui vocabulum est beati Sancti Pantaleoni, & Sanctæ Reparatæ, & Sancti Johanni Baptistæ, quod est Plebem Battismale, quæ est fundata hic infra Civitate ista Lucense*. Cosa alquanto rara si è questa concessione della metà d'una chiesa colla metà de' beni ad essa spettanti. E pure ho trovato altra pergamena dell' anno 975. in cui *Adalongo Vescovo di Lucca* concede ad Arnolfo prete la *quarta parte* della chiesa *Sancti Petri & Sancti Johannis Baptistæ, quod est Plebe Baptismale, sita loco & finibus Cappiano*. V' erano poi altre città, siccome di sopra avvertimmo, dove altra chiesa non dispensava il battesimo, fuorchè la cattedrale. Per questa cagione vo io sospettando, che i parrochi di Ferrara fossero una volta nominati solamente *Cappellani*, nome che abbiam veduto dato ai parrochi delle chiese prive di battistero. Ho io pubblicato le costituzioni fatte nell' anno 1278. della congregazione tuttavia sussistente de' parrochi d' essa città di Ferrara, a' tempi di *Guglielmo Vescovo*. Comincia così la loro enumerazione. *Cleri Conventus Civitatis Ferrariæ, nos Petrus Capellanus Ecclesiæ Sancti Stephani Ferrariensis, Archipresbyter Capellanorum omnium Civitatis Ferrariæ, ac Presbyter Johannes Capellanus Ecclesiæ Sancti Blaxii &c.* Qui si scorge, che tutti i parrochi di Ferrara erano solamente appellati *Cappellani*, eccettuato il loro capo, a cui si dava il titolo di *Arciprete*, perchè non aveano battistero. E vera-

mente Marc'Antonio Guarini nel suo trattato delle chiese di Ferrara, ci assicura che nella sola cattedrale di quella città, e in santa Maria in Vado, si amministra il battesimo. Non così nel contado ferrarese, dove abbondano le *Pievi*, e queste si veggono registrate in una bolla da me pubblicata di *Papa Clemente III.* dell'anno 1189. conceduta a *Stefano Vescovo di Ferrara*.

Nè solamente cercavano gli arcipreti, o vogliam dire piovani la conferma dei lor diritti dal papa e dal vescovo, ma anche dal metropolitano. In pruova di che ho addotto una bolla di *Anselmo Arcivescovo di Ravenna* in favore di *Martino Arciprete di Puglianello* nella diocesi di Reggio, spettante all'anno 1156. Godevano poi le pievi più d'un privilegio, oltre a quello del battistero, cioè nelle sepolture, nel dare la penitenza, nell'esigere che i parrochi o sia cappellani subordinati concorressero alla pieve nel battesimo solenne della vigilia di Pasqua e di Pentecoste, con altre prerogative ch'io tralascio, ma che si leggono in una bolla di *Celestino III. Papa* dell'anno 1194. data ai canonici di santa Reparata nella città di Lucca.

Delle

Delle pie Confraternità de' Laici, e dell' origine d' esse, de' Flagellanti, e delle sacre Missioni.

DISSERTAZIONE LXXV.

Degne son d'aver luogo in quest'opera anche le pie *Confraternità* de' secolari, che ancora son chiamate *Confraternite*, *Cnmpagnie*, *Scuole*; perchè esse pure traggono la loro origine dai secoli barbarici. Non v' ha città in Italia, terra, o castello, anzi villa, che non abbia una o più di queste pie congregazioni, tutte istituite pel culto divino, per cantare le lodi di Dio e de' santi, ed esercitarsi in altre opere di pietà e di misericordia; e tutte fornite di leggi e vesti particolari, riunendosi ciascuna alla sua propria chiesa le feste, e in altre occasioni. Ne' secoli del paganesimo esistevano compagnie somiglianti di persone, che trattavano le cose sacre. Roma, e tant'altre città istituirono gli *Augustali* in onore di Augusto, i quali nondimeno si possono collocare fra i sacerdoti. Altre adunanze si miravano una volta in Roma, chiamate *Collegj*, alle quali apparteneva la cura de' pubblici giuochi e sacrifizj che si celebravano in onore de' falsi dei, o per dare solazzo al popolo. Di sì fatti collegj non furono prive le città della Grecia, ed erano chiamati *Eterie* e *Fratrie*. Nel cap. 13. *de Senectute* di Cicerone si legge: *Sodalitates, Quæstore Marco*

co Catone majore, *constitutæ sunt*, *sacris Idæis magnæ Matris receptis*. Così in Roma si contavano *Sodales*, *Flaviales*, *Fladrianales*, *Trajanales &c.* e inoltre *Collegia Dendrophororum*, *Fratrum Arvalium*, *Septemvirum Epulonum*, *Capitolinorum*, siccome ancora quei degli *Artisti*. Senza l'autorità del senato, o dell'imperadore, non si poteano istituir queste confraternità; e perchè senza tale licenza se ne formarono alcune, che poi produssero molte fazioni e sconcerti, per testimonianza di Asconio Pediano, e di Suetonio nella vita di Augusto, ne furono abolite alcune ancora delle prime approvate. Marciano giurisconsulto nella *l. mandatis ff. de Collegiis* attesta il medesimo, con aggiugnere nondimeno, *Collegia Religionis causa coire non prohiberi*. Di più non ne dico, perchè in fatti le confraternità cristiane non le credo istituite coll'esempio delle pagane, ma sì bene dall'industria delle pie persone, bramose di accrescere il culto di Dio, con obbligarsi ad alcuni ufizj e doveri di religione. Però nel seno del Cristianesimo s'ha da cercare l'origine delle sacre confraternità.

Se vogliamo stare all'asserzione di Odorico Rinaldi negli annali ecclesiastici all'anno 1267. num. 83. *primum Laicorum Sodalicium*, *cui vulgo Confraternitas nomen*, nacque in Roma nello stesso anno, coll'essersi istituta la confraternità di santa Maria del Confalone, la quale fu confermata da papa Clemente IV. come costa dalla sua bolla nel bolla-

rio

rio romano. *Hujus exemplo*, dic'egli, *condita alia pia Sodalicia, & a Summis Pontificibus accendendæ Pietatis ergo approbata & confirmata fuerunt*. Di questo sentimento era stato prima Tommaso Bosio nel libro IX. cap. 5. *de Signis Eccles.* dove fa autore della prima confraternità san Bonaventura, insigne personaggio; e da questa tante altre presero poi esempio. Ma lungi dal vero andarono tali autori. Quando anche si conceda che quella fosse la prima confraternità formata in Roma: pure si farà conoscere che gran tempo innanzi nel mondo cristiano ci furono di tali pie adunanze. Io lascio andare i *Parabolani*, cioè una società di cherici *ad curanda debilium ægra corpora destinatam* in Alessandria nell' anno 418. come abbiamo dalla legge 42. e dalla seguente *de Episcopis* nel codice teodosiano. Tralascio ancora ciò che ha Giustiniano augusto nella novella 43. e 59. *de Lecticariis & Decanis*, istituiti per seppellire i corpi de' fedeli, perchè non costa, se i lor collegj avessero uniformità colle pie compagnie de' nostri tempi. Stimò inoltre il cardinal Baronio di aver trovato in Roma nell' anno 894. *Sodalicium plurimorum Sacerdotum, inter quos & Episcopi nonnulli, ad hoc ut post obitum singuli Consodalium sacrificiis juvarentur*. Recò egli la tavola di marmo, dove si legge quella convenzione. Ma un leggier vestigio fu quello delle confraternità delle quali ora cerchiam l' origine; e quando anche si voglia dar questo nome a quell'

quell'istituto, non si può perciò dire col padre Mabillone negli annali benedettini a quell' anno: *quod forte primum exemplum est ejusmodi Sodaliciorum, seu Confraternitatum, ut vulgato vocabulo utar*. Perciocchè precederono altri simili esempj in Francia, indicati fin dallo stesso Mabillone all'anno 859. dove fra vescovi, o preti, o monaci si conveniva di celebrar messe, e di far altre opere pie per suffragio dei defunti. Molta differenza passa fra le pie società di allora, e le secolari che oggidì esistono. Son io persuaso, che le ultime possano vantare un'antichità maggiore di quel che si crede.

E primieramente pare che si possa stabilire, che anche a' tempi di Carlo Magno, e prima dell' anno 800. si trovassero fra' Cristiani di occidente delle confraternite di persone pie. Odasi la legge XIII. longobardica dello stesso Carlo augusto par. II. del tom. I. *Rer. Ital. De Sacramentis per Gildoniam ad invicem conjurantium, ut nemo facere præsumat. Alio vero modo de illorum eleemosynis; aut incendio; aut de naufragio* (aggiugne il Baluzio *quamvis conhibentiam*, cioè convenzione) *faciant: nemo in hoc jurare præsumat*. Trattando ora con più attenzione di quel che feci nelle annotazioni a quella legge, penso che ivi si parli di alcune pie confraternite, e queste di secolari, che fossero in quel tempo. Imperciocchè *Gilda*, e *Gildonia*, o *Geldonia* (e non già *Geldoma*, come è scritto ne' capitolari stampati) nient' altro fu che

adu-

adunatio, come insegna Papia gramatico, cioè una *Società* o *Fraternità*, siccome mostrò il Du-Cange nel glossario, e prima di lui il Vossio lib. II. cap. 8. *de Vitiis Sermonis*. L' origine di questa voce viene dal sassonico *Gegyldan*, o *Gyldan*, che significa *Pagare*, come notò Guglielmo Somnero nel glossario anglicano. Anche i Fiamminghi hanno *Gilde*, e gl' Inglesi *Gylden*. Cioè si formavano compagnie d' uomini, i quali si obbligavano a pagar certa somma di danaro, e di farne una sola borsa, per valersene poi ad opere pie, o pure a conviti, che si facevano in determinati tempi dai confratelli. Forse di là venne una voce italiana, da gran tempo disusata, di cui si servirono gli scrittori toscani, cioè *Gualdana*, significante un' unione o compagnia di soldati. In una epistola scritta dal clero di Utrecht a Federigo vescovo di Colonia nel secolo XII. intorno a Tanchelmo, o sia Tanchelino seduttore, si legge, che un certo Manasse avea istituita *Confraternitatem quamdam, quam Gilda vulgo appellant*. Che le *Gildonie* mentovate da Carlo Magno fossero società pie, assai lo indica la menzione ivi fatta delle *Limosine*. Cioè per quanto vo conjetturando, quei compagni, appellati anche *Congildones*, si obbligavano ad ajutar con limosine i poveri, e spezialmente chi avesse patito incendio o naufragio. E perciocchè coloro, che entravano in essa società, giuravano di soddisfare agli oneri della medesima, e di adempierne le leggi della com-

compagnia; ma venendo il caso, o non volevano, o non potevano mantener la parola, onde venivano poi liti, e quel giuramento tornava in danno delle lor anime: perciò il saggio imperadore permise bensì quelle *Gildonie*, cioè *Società*, ma ne escluse il giuramento. Non s'ha dunque da prendere qui *Gildonia* per un' *illecita congiunzione*, come ha una chiosa presso il Baluzio, ma sì bene per una società legittima, e approvata dall' autorità del principe. Essendo stata quella legge inserita nelle longobardiche, si può per conseguente credere, che non solamente in Francia, ma anche in Italia, si trovassero delle *Gildonie*, cioè confraternità di laici istituite per motivo di pietà e religione.

Ho chiamato questa una conjettura finquì. Aggiungo ora, che tal conjettura passerà in sicura sentenza, se noi attentamente esamineremo i capitoli scritti da Hincmaro arcivescovo di Rems ai preti della sua diocesi nell' anno 852. stampati nella raccolta de' concilj del Labbè. Ecco le sue parole nel cap. 16. *Ut de collectis quas Geldonias vel Confratrias vulgo vocant, sicut jam verbis monuimus, & nunc expresse præcipimus, tantum fiat, quantum ad auctoritatem, & utilitatem, atque rationem pertinet. Ultra autem nemo neque Sacerdos neque Fidelis quisquam in Parochia nostra progredi audeat.* Che queste *Gildonie* fossero pie confraternità di laici, istituite con licenza del re, e confermate dal vescovo, ce ne assicurano le seguenti parole d'Hincmaro.

Idest

Idest in omni obsequio Religionis conjungantur: videlicet in oblatione, in luminaribus, in oblationibus mutuis, in exsequiis defunctorum, in eleemosynis, & ceteris Pietatis officiis: ita quod qui candelam offerre voluerint, sive specialiter, sive generaliter, aut ante Missam, aut inter Missam, antequam Evangelium legatur, ad altare deferant. Oblationem autem, unam tantummodo Oblatam, & Offertorium, pro se suisque omnibus conjunctis & familiaribus offerat. Si plus de vino voluerit in butticula, vel canna, aut plures Oblatas, aut ante Missam, aut post Missam, Presbytero, aut Ministro illius tribuat: unde Populus in eleemosyna illius Eulogias accipiat, vel Presbyter supplementum aliquod habeat. Erano dunque istituite in que' tempi delle compagnie, a fin di esercitare alcune opere di pietà e carità; cioè di offerire al tempio, mantener ivi la luminaria, accompagnare alla sepoltura i defunti, dar limosine, e attendere *ceteris Pietatis officiis*, per guadagnarsi merito presso Dio. Che altro mai di grazia si propongono le pie confraternite de' nostri tempi? E perciocchè in queste raunanze alle volte vien creduto di celebrare più solennemente le feste con qualche convito, e buon vino; e quivi inoltre insorgono non di rado risse e nemicizie: conviene di nuovo ascoltare Hincmaro, il quale attesta che a' suoi dì succedeva lo stesso, e sembra descrivere i costumi della nostra età. *Pastos autem*, dic' egli, *& commessationes, quas Divina auctoritas vetat, ubi & gravedi-*

nes & indebitæ exactiones, & turpes ac inanes lætitiæ, & rixæ; sæpe etiam, sicut experti sumus, usque ad homicidia, & odia, & dissensiones accidere solent: adeo penitus interdicimus, ut qui de cetero hoc agere præsumserit, si Presbyter fuerit, vel quilibet Clericus, gradu privetur; si Laicus, vel femina, usque ad satisfactionem separetur. Seguita poi Hincmaro a suggerire quel che s'abbia a praticare, caso che occorrano delle liti, con dire: *Conventus autem talium Confratrum* (*Confratelli* tuttavia si chiamano in Italia) *si necesse fuerit, ne simul conveniant, ut si forte aliquis contra parem suum discordiam habuerit, quem reconciliari opus sit, sine conventu Presbyteri, & ceterorum esse non possit. Post peracta illa, quæ Dei sunt, & Christianæ Religioni conveniunt, & post debitas admonitiones, qui voluerint, eulogia a Presbytero accipiant; & panem tantum frangentes, singuli singulos biberes accipiant; & nihil amplius contingere præsumant; & sic unusquisque ad sua cum benedictione Domini redeat.* Converrà chiamar cieco, chi non vegga stabilite fino ne' tempi d'Hincmaro, cioè nel secolo nono, le pie confraternità de' laici, che si studiavano di esercitare *quæ Dei sunt, & Christianæ Religioni conveniunt.* Potrebbesi anche provare che molto prima dell'età d' Hincmaro esistessero quelle divote compagnie, se sapessimo di certo, in qual anno fosse tenuto un concilio namnetense, o sia di Nantes, che si legge nel tomo IX. de' concilj del Labbè, dove si truovano

vano quasi ripetute le suddette parole d' Hincmaro, e si parla *de Collectis*, *vel Confratriis*, *quas Consortia vocant*. Pensa il Du-Cange che la parola *Consortium* significhi *congregationem Presbyterorum*. Certo è, che ivi si tratta d'una confratellanza di laici, a cui nondimeno si ammettevano ancora i cherici secolari. Alcuni han creduto che questo concilio fosse tenuto nell' anno 800. Il Sirmondo nell' anno *658*. Il Pagi nell' anno *660*. Io nulla determino. Se tanta fosse l' antichità d' esso concilio, s' avrebbe a credere, formate ne' più remoti secoli le Confraternità suddette.

Si vuol nondimeno confessare che non è sì facile il trovarne altri vestigj tanto in Francia, che in Italia, prima del secolo XIII. Un concilio di Roano dell' anno 1189. descrive *Societatem seu Frateriam* (o sia *Fratriam*) istituita non men da *Cherici* che da *Laici*. E i pp. Martene e Durand nel *Thesaur. Nov. Anecdot.* pubblicarono uno strumento, con cui Arnaldo vescovo di Narbona conferma nell' anno 1212. *Confraternitatem* istituita in Marsiglia, e ne riferisce gli statuti. Ma perchè mai sì tardi si comincia a trovar vestigio di queste pie compagnie in Italia? Forse perchè si abolirono le antiche, e in tempi sì torbidi, e facili alle sedizioni, quali furono quei dell' Italia, non era permesso l' istituirne delle nuove, e si proibirono le già fatte, come anche avvenne in Francia. Certamente se si eccettua l' inclita città di Venezia, dove non si provarono guerre civili a cagion della sa-

viezza di quel governo, nell'altre città d'Italia per tutto il secolo X. e per li due seguenti, non ho io saputo trovar memoria alcuna di tali confraternite. Dissi doversi eccettuar Venezia, in cui mi pare di scoprirle nel secolo XII. e nate non allora, ma molto prima. Erano quivi appellate *Scuole*, nome che tuttavia in Milano e in altre città si dà a simili confraternità laicali, perchè scuole della pietà cristiana. Ho io mostrato con più esempli, che il nome di *Scuola* significò ne'secoli antichi una congregazione, un corpo di gente. E in Roma v'erano *Scholæ Cantorum*, *Scholæ Addextratorum*, *Mappulariorum*, *Cubiculariorum &c.* Però maraviglia non è, se anche alle pie *Confraternità* si appropriò il nome di *Scuola*. Particolarmente in Venezia questo invalse; e di quale antichità sieno quivi tali scuole, cioè confraternità di secolari, si può ricavare dalla cronica di Andrea Dandolo nel tomo XII. *Rer. Ital.* Scrive quell'insigne storico che nell'anno 1109. cioè nell'ottavo di Ordelafo doge, fu trasportato a Venezia il corpo di santo Stefano protomartire, *quod in Monasterio Sancti Georgii devotissime collocarunt: sub cujus vocabulo innumeri Cives Scholam celeberrimam perfecerunt*. Se stessimo alla fede di Francesco Sansovino nella descrizion di Venezia lib. VII. la prima delle scuole in quella città fu la *Scuola della Carità*, il cui principio vien da lui riferito all'anno 1260. e nell'anno seguente dice fondata quella di *San Giovan-*

vanni Evangelista. Il Dandolo fa molto più antica quella di santo Stefano. Ma perchè non è ben chiaro, se questa scuola avesse principio nel tempo stesso della suddetta traslazione: s'ha da aggiugnere ciò ch' egli aggiugne all'anno XIII. di Pietro Pollano doge, cioè all'anno 1143. dove racconta una lite insorta all'occasione *Processionis Scholarum antiquitus institutæ*. Se antica era in quell'anno la processione, più antiche doveano essere le scuole che la facevano. Ho io pubblicato il regolamento fatto dal doge per questa faccenda nell'anno stesso. Dal che si può raccogliere, di quanta antichità fossero quelle scuole. Forse non cedeva ad esse in questo pregio *Sacerdotum sanctæ Veronensis Ecclesiæ Schola*, descritta dall' Ughelli nel tomo V. dell' Italia sacra. Era essa *Corpus ex diversis tum Ecclesiasticis, tum Sæcularibus membris compactum*. Soggiugne poi: *Hæc sancta Congregatio adeo est antiqua, ut ejus principii origo penitus ignoretur*, talmente che un autore citato da esso Ughelli scrisse trovarsene notizia fino nel secolo decimo.

Comunque sia, ne abbiamo abbastanza per giudicare che molto prima dell'erezione fatta in Roma nel 1267. della confraternità del Confalone altre non poche fossero state erette in altre città. Ciò non ostante replico che almeno rarissime furono per Italia simili pie società ne' vecchj secoli; e quando pur ci sieno state, non poca differenza passava fra quelle e le confraternità de' secoli susseguenti.

Anzi io non contradirei a chi volesse sostenere, che la rinnovazione o istituzione di queste si debba riferire all'anno 1260. parendo a me che queste sieno nate dalla novità dei *Flagellanti*, o dalle sacre *Missioni* di piissimi religiosi. Questi due punti convien ora discutere. Sotto l'imperadore Federigo II. gran bollore, anzi furore d'animi sconvolse i popoli di Lombardia e di quasi tutta l'Italia, per le diaboliche fazioni d'allora divisi in Guelfi e Ghibellini, gli uni nemici, e gli altri fautori dell'imperio. Non lasciavano gli zelanti e buoni religiosi, siccome animati dallo spirito della carità, di persuadere la pace, e di calmar tante ire e discordie. In tal pio esercizio spezialmente si segnalò fra Giovanni da Vicenza dell'ordine de' Predicatori, uomo in concetto di molta santità. Dotato egli d'una rara ed efficace eloquenza, mentre era in Bologna nell'anno 1223. talmente seppe placare, parte colle fervorose prediche del Vangelo, parte con divote processioni, gli animi discordi e feroci di que' cittadini, che i più d'essi condusse alla penitenza e concordia. Leggesi questo fatto negli annali stampati o manuscritti di quella città. Nel medesimo anno questo valente religioso, *habens dona facundiæ, apud Deum & homines gratiosus, multas prædicationes fecit per Paduam, imo etiam per Civitates Marchiæ* (di Verona *per Villas etiam, & per Castra: erat enim cum illo Deus:* sono parole di Rolandino storico contemporaneo nel lib. III. cap. 7. della

sua

sua cronica. Desideroso egli ancora di stabilir la pace fra i principi e le città di Lombardia, fece vedere uno spettacolo non pria conosciuto in Italia. Cioè in un determinato giorno, e in un luogo presso l'Adige (come scrive Paris da Cereta nel tom. VIII. *Rer. Ital.*) per comando suo si raunarono ad ascoltar la sua predica *Brixienses*, *Mantuani*, *Trevisini*, *&* *Vicentini cum eorum Carrociis & carrettis*, *& maxima multitudo circumstantium Civitatum*, *videlicet de Bononia*, *Ferraria*, *Mutina*, *Regio*, *& de Parma*; *& reputatum fuit*, *ibi fore & fuisse quatuor centum millia personarum & ultra*. Trattò egli una pace generale fra que' popoli, ed io ne ho pubblicato lo strumento. Cosa poi succedesse, e che divenisse del medesimo fra Giovanni, si può vedere nella dissert. LI. e presso il suddetto Paris, come anche nella cronica di Gerardo Maurisio, e in altre del prefato tomo *Rer. Ital.* Quel solo che qui s'ha da osservare è, che questo fu, se non il primo, almeno il più riguardevole esempio in Italia delle sacre missioni fra i Cattolici, le quali oggidì con tanta utilità si frequentano fra noi. Forse san Norberto, poscia arcivescovo di Maddeburgo, nell'anno 1118. in Fiandra ed altri luoghi diede un illustre esempio delle missioni, che poscia seguirono nelle contrade d'Italia.

Succedette poscia nell'anno 1260. dopo la morte dell'empio tiranno Eccelino da Romano, un altro celebre spettacolo di pubblica pe-

penitenza e pietà. Cioè per valermi delle parole del monaco padovano nel lib. III. della Cronica, *Quum tota Italia multis esset flagitiis & sceleribus inquinata, quædam subita compunctio, & a Sæculo inaudita, invasit primitus Perusinos, Romanos postmodum, deinde fere Italiæ Populos universos. In tantum itaque timor Domini irruit super eos, quod Nobiles pariter & ignobiles, senes & juvenes, infantes etiam quinque annorum, nudi per plateas Civitatis, opertis tantummodo pudendis, deposita verecundia bini & bini processionaliter incedebant: singuli Flagellum in manibus de corrigiis continentes, & cum gemitu & ploratu se acriter super scapulis usque ad effusionem sanguinis verberantes &c. Centeni, milleni, decem millia quoque per Civitates Ecclesias circuibant &c. Tunc fere omnes discordes ad concordiam redierunt. Usurarii & raptores male ablata restituere festinabant &c.* Tralascio il resto della descrizione che ne fa esso monaco padovano, il qual poscia soggiugne, che questo inaspettato e mirabil ardore di penitenza si diffuse *ultra fines Italiæ per diversas Provincias*. Ne parlarono ancora Ricobaldo, fra Francesco Pipino, ed altri non pochi, le croniche de' quali si leggono nel tom. IX. *Rer. Ital.* Ma questa novità di penitenza non piacque a Manfredi re allora delle due Sicilie, nè al marchese Uberto Pelavicino, padrone allora di Brescia e Cremona, e però la proibirono: al che il monaco padovano dà il nome d'empietà. *Isto Anno* (così scrive anche

Gal-

Galvano Fiamma nel *Manip. Flor.* cap. 296.) *Scuriati infiniti apparuerunt per totam Lombardiam. Sed volentibus venire Mediolanum, per Turrianos sexcentæ furcæ parantur: quo viso retrocesserunt*. Aggiugne il suddetto monaco padovano: *Non solum autem duo prædicti Principes, iniquitatis filii & magistri, renuerunt accipere disciplinam; sed etiam quidam alii, qui fideles Ecclesiæ videbantur, non cum tanta devotionis efficacia, ut debebant, donum cælestis gratiæ perceperunt*. Probabilmente vanno queste parole a ferire i vicini Ferraresi, senza osservare che in turbatissimi tempi possono darsi giusti motivi di non permettere delle enormi raunanze di popolo, e massimamente l'ingresso nelle città a popoli forestieri, ancorchè si tratti di funzioni pie. Possiamo mostrare oggidì città libere che nè pure permettono entro le loro mura le sacre missioni con tanta folla di gente. Come i Ferraresi si governassero nell'anno 1260. in cui saltò fuori la prima strepitosa comparsa in pubblico de' *Flagellanti*, nol so dire. Bensì ho fatto vedere il decreto fatto nell'anno 1269. dal *Marchese Obizzo d'Este* signor di Ferrara, *voluntate & Consilio Sapientum Civitatis Ferrariæ*, in cui perchè si udiva *Batimentum de novo*, vien proibito questo nella città e distretto, e imposta pena a chi *se scovaverit in aliqua parte Civitatis vel Districtus Ferrariæ*.

Quivi la novità de' Flagellanti è chiamata *Batimentum*; Ricobaldo nella cronica all'anno

parole, *in Festo omnium Sanctorum omnes illi de Mutina venerunt Regium tam parvi quam magni, & omnes de Comitatu, & Potestas, & Episcopus cum Confalonibus omnium Societatum, & verberaverunt se per Civitatem, & iverunt Parmam pro majori parte; & hoc fuit die Martis post Festum omnium Sanctorum. Et die altera omnes Regini fecerunt Confalones cujuslibet visinanciæ, & fecerunt Processiones circa Civitatem; & Potestas noster similiter venit se verberando*. Parimente l'autore della cronica di Parma nel tom. IX. *Rer. Ital.* scrive al medesimo anno: *Fuit Scovamentum magnum pro amore Dei in Parma, & Regio, & Mutina, & alibi etiam per Lombardiam; & paces inter homines habentes guerras factæ sunt. Et illi de Regio & Mutina venerunt Parmam ad se verberandum cum corrigiis & scopis &c.* Si possono anche vedere i continuatori degli Annali genovesi di Caffaro. Convien qui ora considerare, che particolamente da questa pia novità presero origine molte delle moderne confraternità. Imperciocchè essendosi fitto negli animi della gente che il disciplinarsi era un atto molto salutevole di penitenza, e bollendo in essi l'ardore della religione, formarono delle pie società sotto i proprj confaloni, con far poscia varie processioni cantando cose di Dio, e con raunarsi ne' dì festivi alla lor chiesa, dove facendo la disciplina, e implorando la divina misericordia, esercitavano altri atti di cristiana divozione. Allora in molte città si formò una o più di tali società.

Vol-

Volgarmente si chiamavano le *Compagnie dei Battuti*. Sia qui a me permesso di narrar prima ciò che riguarda alla patria mia, in cui allora fu istituita la *Compagnia della Scova* (così era nominata la disciplina, *Scopa* in latino barbaro) la quale o allora, o dipoi fu chiamata la *Confraternità* o *Compagnia di San Pietro Martire*, come scrisse il nostro vescovo Sillingardi nel catalogo de' vescovi di Modena. Alla lor chiesa, attaccata al pubblico spedale *della Cadè* (cioè *Casa Dei*) probabilmente è da riferire un'iscrizione in marmo, posta nel muro dèl medesimo spedale con li seguenti versi:

HANC AEDEM DOMINI CELLA DE STIRPE GVIELMVS
CONSTITVIT FRATER, TVNC ANNIS MILLE DVCENTIS
ET SEXAGINTA. RENOVAVIT CASTRA DEINDE
BARTHOLOMAEVS, OPVS TAM DELECTABILE VISV,
MILLE QVADRINGENTIS CHRISTI CVRRENTIBVS ANNIS
QVADRAGINTA TRIBVS. CAPIAS EXEMPLAR AB ILLIS.

Troviamo fabbricata quella chiesa nell'anno 1260. Sarebbe da vedere, se anche la compagnia di *Santa Maria della Neve* in Modena fosse di pari antichità: perchè sino a' miei dì era di *Battuti*. Andiamo a Ferrara. Dagli antichi statuti MSti di essa città ho io tratto e pubblicato un decreto dell'anno 1287. con cui furono cassati ed aboliti *omnia Collegia, sive Scholæ Artium quarumlibet, & mercationum, sive negotiationum cujuscumque maneriei, & quocumqe nomine censeantur*. Seguitano alcune eccezioni, e fra l'altre: *Exci-*

pi-

pimus etiam Congregationes factas, & ordinamenta ad honorem Dei, & reverentiam Sanctorum, pro Sacrificiis & Oblationibus faciendis, & Exequiis mortuorum, & de providendo Fratribus tempore necessitatis: quas & quae in sua firmitate volumus permanere. Erano dunque prima dell'anno 1287. istituite in Ferrara congregazioni e compagnie che esercitavano atti di pietà e carità. Se dobbiam credere al Campi nel lib. 17. della storia ecclesiastica di Piacenza, nell'anno 1240. ebbe principio in quella città la *Confraternità dei Battuti* nell'oratorio di san Savino, i quali andavano vestiti con cappe bianche. Non ne reca egli alcuna pruova. Poscia all'anno 1260. pare che dubiti, se quei confratelli imparassero l'uso della disciplina dalla novità dei Flagellanti. A me sembra molto più verisimile, che nello stesso 1260. avesse principio quella confraternità, e non già nel 1240. Per testimonianza poi del Ghirardacci, la *Compagnia della Vita* in esso anno 1260. fu instituita in Bologna. Così in Mantova la *Confraternità della Morte*. E in Bergamo la *Confraternità di Santa Croce*, che si crede principiata nel 1253. dal p. Celestino cappuccino, probabilmente anch'essa nacque nel suddetto anno 1260. Abbiam di sopra veduto l'attestato del Sansovino che in Venezia si formarono due simili confraternità d'uomini pii negli anni 1260. e 1261. Veggasi pertanto che fondatamente lasciò scritto il Sigonio nel lib. XIX. *de Regno Ital.* all'anno

1260.

1260. *Hic Annus generalis Devotionis Annus est appellatus. Mansit inde in multis Civitatibus clara hujus religionis memoria, sacris Verberantium Sodaliciis ejus rei monumento aliquot institutis.* Così negli annali bolognesi da me pubblicati nel tom. XVIII. *Rer. Ital.* leggiamo all'anno 1260. *Quelli d'Imola vennero a Bologna a dì dieci d'Ottobre, battendosi, e chiamando Misericordia e Pace. E dopo i Bolognesi incominciarono a fare il simile; e andarono a Modena battendosi a dì diecinove di Ottobre. Allora fu il principio delle Compagnie de' Battuti in carità ed amore.* Ma il più grave testimonio di fatti tali è fra Francesco Pipino dell' ordine de' Predicatori, la cui cronica fu da me data alla luce nel tom. IX. *Rer. Ital.* Era egli nato prima dell' anno 1260. e circa l'anno 1317. scrisse la sua storia. Espone anch'egli nel lib. 3. cap. 36. *Novitatem Verberantium in Italia*, terminando poscia il racconto colle seguenti parole: *Tyranni tamdem Urbium edictis & mulctis hanc devotissimam novitatem compescuerunt. Quæ tamen usque in hodiernum diem in hominibus, qui sua Collegia pia confecerunt:* cioè le confraternità finquì descritte. Resta dunque provato, che particolarmente all'anno 1260. s'ha da riferire il loro principio, nè sussistere l'opinione di chi giudicò essere stata la *Confraternità del Confalone* in Roma, nata nell' anno 1267. l'esemplare di tutte l' altre. Anzi forse non andrà lungi dal vero, chi crederà più tosto ancor quella istituita

nel

nel medesimo anno 1260. e che poi nel 1267. fosse arricchita d'indulgenze da papa Clemente IV.

Possiamo anche immaginare che fino allora cominciassero que' pii confratelli, per distinguersi dal resto del popolo, a vestirsi nelle funzioni d'una veste propria (sacco probabilmente) con cui procedevano nelle funzioni sotto il loro confalone. Ma nell'anno 1334. come Giovanni Villani, e l'anonimo autore della cronica romana, che si legge in quest' opera, scrivono che *Fra Venturino* da Bergamo dell'ordine de' Predicatori, annoverato poi fra i beati dalla divozion del popolo, mosso dal desiderio e zelo di guadagnar anime a Dio, accompagnato da diecimila persone (altri dicono con trentamila, e nell' anno 1335.) predicando dappertutto la penitenza e la pace, andò fino a Roma. Fecesi anche allora, se non uguale alle prime, certamente una gran commozione di popoli. Ma perchè egli faceva tal novità senza licenza de' superiori, e papa Giovanni XXII. temeva che tali moti tendessero a far qualche brutta novità, e sopra ciò intervennero ancora varie calunnie, fatto chiamare ad Avignone fra Venturino, uomo per altro a cagion de' suoi santi costumi, e della pura sua religione degno di miglior fortuna, gli fece soffrire la prigionia, l'esilio, ed altre sciagure. Oltre al suddetto anonimo romano, Giovanni Antonio Flaminio imolese presso Leandro Alberti nel lib. V. degli uomini illustri dell'ordine dei

Pre-

Predicatori, così descrive i fatti d'esso religioso. *Vestem albam interiorem tegebat cærulea in nigrum tendens; duabus Crucibus, altera rubente, altera alba ex panno signata. In parte sinistra eminebat Columba candida ramum olivæ ore ferens. Frontem pilei Thau Ezechielis Prophetæ signum ornabat. In manibus baculos sed nullo ferro præfixos, more peregrinantium gestabant. Funiculos item septem nodis distinctos, quibus se cæderent, & Orationes Dominicas, quas recitabant, numerarent &c.* Tralascio il resto, siccome ancora il molto che ne ha la cronica di Monza del Morigia nel lib. III. cap. 46. tom. XII. *Rer. Ital.* Certamente se alcuna delle confraternità già istituite v'era, che non avesse preso peranche qualche abito distintivo de' confratelli, poterono esse imparare da questo nuovo esempio. Ma nell'anno 1399. vide l'Italia un altro lodevol fervore di sì fatta divozione, ed anche con maggior commozione di popoli. Per testimonianza dell'anonimo autore della cronica di Padova che ho divolgato in quest' opera, corse voce che a cagion d'un miracolo in Irlanda avesse principio questa nuova trasmigrazione di Flagellanti. Poscia, per quanto fu detto, penetrò questo divoto lor movimento *in Inghilterra*, poscia *in Francia*, quindi *in Piemonte*, *Genova*, *Puglia*, *Marca Anconitana*, *Romagna*, *Bologna*, *Ferrara*, e *Padova*. Andavano in processione tanto uomini che donne *pannis lineis albis & longis usque in terram induti*, disciplinandosi, e dap-

pertutto predicando la correzion de' vizj e la pace. Maraviglioso frutto da questa pia novità riportarono i costumi degl' Italiani. Si può vedere quanto di tali moti scrissero fra Girolamo da Forlì, Leonardo Aretino, e Giannozzo Manetti, i quali ne furono testimonj di veduta; siccome ancora Matteo Griffoni, e gli autori della Miscella bolognese nel tom. XVIII. *Rer. Ital.* e Jacopo Delayto al medesimo anno *1399.* che anzi videro quella scena di divozione. Questa gran brigata di Flagellanti fu appellata *la Compagnia dei Bianchi*, laddove la precedente era detta *la Compagnia de' Battuti*. E da ciò avvenne che in parecchie, o per dir meglio, in tutte le città d' Italia, le persone dabbene che desideravano la continuazione di cotanto utile divozione, istituirono nuove scuole, o sia confraternità d' uomini, i quali vestendo abito bianco, si applicavano a molte funzioni di pietà. Ecco ciò che fra gli altri scrittori l' autore della cronica di Padova scrisse di Padova. *Et in tantum placuit omnibus ista Devotio, & talis Habitus, quod in Padua facta fuerunt sex Fratalea de dicto Habitu: quarum qualibet una Dominica ibat per Paduam, intrando omnes Ecclesias; & alia Dominica alia Fratalea, & sic successive. Multi fuerunt, qui dum viderent se in casu mortis, ordinabant, dum mortui forent, se portari indutos de Albo, & ab de Albo indutis: quod quidem erat maxima compassio ad videndum.* Ed ecco onde ebbe principio quel rito, continuato sino ai

dì

dì nostri, di portare al sepolcro tanti cadaveri d'uomini vestiti con cappa bianca.

Da questo pio fervore del popolo cristiano in que' medesimi tempi fu ancora commosso *Fra Vincenzo Ferrerio* dell'ordine de' Predicatori, che poi salì in tanto credito di santità; come abbiamo dalla sua vita scritta presso i Bollandisti da Pietro Ranzano, il quale non racconta già quegli strani miracoli che talvolta con indignazion de' migliori s'odon in certi panegirici, egli *descendit in Italiam, & universas regiones & Urbes Pedismontium lustrans, atque multas Lombardiæ terras & Civitates peragrans, demum venit Genuam, ubi uno fere mense commoratus est. Discurrit præterea omnem illam maritimam regionem, quam vulgo Genuæ Ripariam appellamus &c.* Ciò avvenne negli anni 1401. e 1405. e con singolar frutto dell'anime cristiane. Al Ferrerio succedette in questo apostolico ministero *Bernardino da Siena* dell'ordine de' Minori, suo grande imitatore, zelantissimo e santo predicatore della parola di Dio, il quale scorse per quasi tutta l'Italia, e innumerabil gente trasse alla via della salute. Non mai succedevano questi fruttuosi spettacoli di pietà, che in quella occasione non si fondasse qualche nuova confraternità dal popolo riscaldato dalla divozione. Nell'anno 1433. con incredibil frutto predicò san Bernardino in Modena e pel suo distretto: fu allora che i Modenesi istituirono due nuove confraternità, l'una delle quali fu intitolata *dell'Annunziata*, e l'al-

l' altra col tempo detta di *Santo Erasmo*. Talvolta ancora la pestilenza terminata diede origine ad alcuna di queste confraternità, delle quali solamente resta da dire che siccome sommamente lodevole è la loro instituzione, così dobbiam desiderare, che più religiosamente sieno adempiute le loro leggi, e che non compariscano in esse que' disordini e macchie, le quali con ragione vediam riprovate da Niccolò di Clemingis nel trattato *de novis celebrit. non instituend.* e dal p. Teofilo Raynaudo della compagnia di Gesù negli Heterocl. Spiritual. par. I. e II. Ebbero gli antichi romani il collegio degli *Epuloni*, soprastanti ai giuochi e a certi sacrificj. Ora il Budeo trattando delle confraternità che erano a' suoi dì in Francia, scrisse: *Crapulones dici fortasse possunt, ut qui plerumque epulandi magis, quam cultus divini gratia conveniunt*.

AI LETTERATI D' EUROPA

ANDREA RUBBI.

Quanto è del Muratori, tutto debbe esser vostro. Così vi ho promesso, ed ora mantengo. Il Muratori autore, *non* editore *vi si offre nelle seguenti Dediche e Prefazioni, ch' egli premise a molti Codici inediti da lui dati in luce nelle sue Antichità del Medio Evo. Voi le aveste qui tradotte da lui nella patria lingua in 75. Dissertazioni; nè io ho l' obbligo di darvi quanto egli in detti tomi ha inserito, ma non* del suo. *La mia edizione sarebbe infinita, nojosa, e inutile. Leggendo queste sue Prefazioni, verrete a scoprire di che si tratti nelle opere che le seguono. Se qualche documento potesse interessarvi, ricorrete a quelle pubbliche librerie, dove si conservano tante opere non sue, ma da lui fatte pubbliche. Quanto qui ho posto in uso, rinnoverò nello scorrere gl' immensi volumi* Rerum Italicarum. *Non vi mancherà Opera alcuna Muratoriana. Gli editori d' Arezzo hanno dato il nome del Muratori a tanti tomi, che non sono di lui. Fatica inutile, spesa enorme. Lodiamo il grand' uomo per quello che fu. Siamo grati alle sue*

co-

cognizioni, che sì bene c' instruiscono; ma non ci carichiamo di tanta merce, quanta in molti anni trascrivendo hanno potuta trasportare alle stampe i giovani suoi copisti. I letterati per me sono eroi; e gli eroi, dice Voltaire, non meritano d' essere annoiati.

SERENISSIMO FRIDERICO

REGIO POLONIÆ,

et Electorali Saxoniæ Principi.

Clementissimo Poloniæ Regi Augusto parenti tuo tomum primum hujus operis dicatum qua par erat veneratione obtuli. Sine nunc quæso, Regie ac humanissime princeps, ut alterum hunc præclarissimo nomine tuo signatum, tibi sistam, quo palam testari pergam, quale sit meum erga tuam quoque regalem Celsitudinem obsequium. Ex quo enim Italiam ingressus ad nobilissimum Siciliæ ac Neapolis Regem Carolum adduxisti elegantissimam conjugem & reginam Mariam Amaliam sororem tuam, omnium oculi aut animi, mens vero potissimum, in te conversi fuerunt. Mirata autem fuit magnificentissima urbs Neapolis, mirata deinde est egregias tuas dotes vel ipsa urbium princeps Roma. Nempe hic ille est (concordi voce omnes ajunt) qui catholicæ religionis documenta alte in præcordiis infixa tenens, tam accurate pietatis ubique officia implet, ut reliquis exemplo in cultu, reverentia, ac timore Numinis esse jam possit. Hic ille, qui passim splendida munificentiæ suæ vestigia relinquit. Hic etiam, cui, quamvis nunquam præcelsæ dignitatis

suæ

suæ modum oblito, ea tamen est suavitas morum, comitas affabilitasque sermonis, quæ omnium secum colloquentium animos sibi conciliet, egregiæque formæ vultus sui lineamentis probe respondeat. Neque mihi aliunde petendi testes tum tui felicissimi ingenii, tum animi meliora quæque æmulantis. Te egomet teneo, quantaque sit virtutum tuarum ubertas ac soliditas, experimento meo edoctus aliis testari jam possum. Quum enim Mutinam deductus XI. Kal. Decembris, atque a serenissimo Francisco Duce hero meo summa cum exsultatione exceptus, incomparabiles picturas, statuas, numismata, bibliothecam, ceteraque Estensis palatii, & mutinensis urbis ornamenta, non cursim sed mirabili attentione perpenderes, & memoriæ singula mandares, me quoque ad alloquium tuum non semel pro tua benignitate admissum voluisti, ac discedens mihi illustre liberalitatis tuæ pignus reliquisti.

Proinde hæc omnia, serenissime princeps, tibi gratulor, sed illud potissimum, quod te noverim etiam erga literas amore ferri, eisque operam dare lubenti animo. Scilicet mature jam agnovisti, illas quoties in principes coeant, plurimum laudis conferre, atque ad bene regendos populos grandi illis adjumento esse posse. Ad eas vero addiscendas nihil certe tibi natura negavit. Non mentis perspicaciam, cujus adeo frequenter tum in quotidiano sermone, tum in arduis quæstionibus intelligendis specimina præbes, non memoriam, quum jam præter maternam Theutonicam linguam,

familiares tibi effeceris Italicam, Gallicam, & Polonam; Latinam quoque non lento gradu prosequaris. Reliqua prætereo ornamenta, viro Principe, & ad grandia nato perquam digna, quæ aut tibi egregia educatio a præstantissimo Comite de Wackerbart adhibita, aut bonæ indolis cultura pepererunt.

Sed quando apud nos versaris, ut mores Italicorum, amplissimique regni hujus amœnitates ac magnificentiam, non ex ore aliorum, sed tuis ipse oculis addiscas: liceat mihi in laudabile consilium tuum me quoque ingerere. Jam tot antiquæ Italiæ pretiosa splendidaque monumenta in urbe æterna præsertim, spectasti, a Romanis olim rerum dominis ad nos usque profecta. Quale sit etiam præsentis Italiæ decus, quotidie intueris. Quid si & ego te adducam ad dignoscendum, qualis quoque fuerit Italiæ facies temporibus iis, quæ Barbarica nunc appellamus? Non injucundum profecto fuerit, neque inutile tibi hanc etiam eruditionis historicæ partem perspexisse: ea præcipue de caussa, quod ubi Italiam spectaveris, inconditis rudibusque moribus olim viventem, non alium Germaniæ tuæ aspectum tunc fuisse, certum tibi futurum sit. Eadem vero tempora qui cum nostris componit, oblectetur necesse est, dum tantam rerum mutationem animadvertit in literis, in militia, in artibus, aliisque humanæ vitæ commodis ac virtutibus. Et quamvis ne nos quidem vitiis, improbisque moribus careamus: innumera tandem sunt, quæ secu-

lum

lum nostrum præ antiquis commendant; nosque gaudere jubent, quod ævo illo nati sumus, quo & virtuti majus pretium, & moribus temperantia uberior atque elegantia accessit. Reliquum ergo est, clementissime Princeps, ut qua soles benignitate librum hunc, ejusque argumentum excipias. Si non in gloriæ tuæ augmentum (quod tamen ante oculos habui) meum hoc opus, qualecumque sit, redundabit: præsentes saltem ac posteros monebit, me tui nominis, tuarum virtutum, tuæque regalis gentis, non postremum fuisse admiratorem atque cultorem. Hæc autem venerabundus, & omnia tibi e cœlo fausta precatus scribebam.

Regiæ Celsitudinis tuæ
Mutinæ Prid. Non. Junias. A. C. MDCCXL.

Humillimus, obsequentissimus, et perpetuus famulus
Ludovicus Antonius Muratorius.

Serenissimo Principi

XAVERIO AVGVSTO ALBERTO,

Potentissimi Poloniæ Regis, & Saxonici Augusti III. Filio Secundogenito.

Magnificentissimo patri tuo Regi Tomum I. operis hujus; amabilissimo fratri tuo majori natu alterum sacravi; tertium nunc tibi, Serenissime Princeps, animo venerabundo oblatum volo. Quod enim obsequium summum erga universam regiam familiam vestram profiteor qua feliciorem moribusque suavissimis magis ornatam nemo ostendat, hoc, singulis tanti regis filiis peculiari aliquo munusculo significare statutum mihi fuit. Equidem novi te in variis linguis addiscendis impigrum esse, tuique ingenii atque elegantiæ non unum specimen jam dedisse in schola, in dramatis intra penetralia regiæ domus recitandis, in colloquiis etiam ex improviso oblatis. At simul compertum habeo, Celsitudinem tuam in arma ferventius ferri, timpanorum fragore, militarium ordinum ac certaminum aspectu præ ceteris spectaculis delectari. Ejusmodi sane oblectamenta, mea quoque sententia quamquam hominis a belli specie omnino aversi, tantum Principem decent, immo in te maxime commendanda sunt. Nam quum nobilibus quibus-

vis



vis consentaneum sit gloriam sibi ab armis comparare, quanto magis idem studium in regum principumque filis laudetur, quos ad regendos exercitus in tutelam patriæ, in reliquorum exemplum sublimior natalium dignitas atque majestas educasse videtur?

Unum tamen, eximie Princeps, negligendum tibi non esse, qui bellicarum rerum peritiores sunt, jandiu sensere. Utique vel sine literis quosdam novimus celebres exercituum ductores evasisse & ex victoriis multis grande sibi nomen peperisse. Attamen exploratum simul est, facilius ad hujusmodi laudem progressos fuisse imperatores militiæ, quos literæ ornabant & historia humanæ vitæ magistra documentis suis imbuit. Neque enim satis est ad recte regendum bellum nosse, quibus modis instruantur acies, castra locentur, arces expugnentur, & qua ratione modo ad defendendum, modo ad offendendum arma tractentur. Juvat etiam perspecta habere stratagemata varia, quibus inclyti duces in bello sunt usi, quid consilii ceptum in subitis casibus fuerit, quibus artibus consilia hostium deprehensa, seditiones compressæ, animus militibus additus, & sexcenta ejusmodi alia quæ non a vulgaribus militaris disciplinæ libris, sed ab historicis ac celeberrimorum ducum vitis petenda sunt. Prætcrea culturam ingenii, morum scientiam, & partem quamdam mathematices imperatorium munus exposcit, ut cetera mittam. Quamobrem si in ejusmodi quoque studia, ut arbitror Celsitudo tua excurrit, tibi certe

ad

ad militarem gloriam facilis expeditusque erit gressus. Et potissimum quod pietate eximia, summoque religionis amore & cultu acta tua, moresque moderaris: qua virtute si quisquam careat, quei quæso Deum tibi in bello propitium polliceatur? Itaque, serenissime Princeps, non incongruum duxi, tibi quoque offerre Antiquitates hasce Italicas, quas & Germanas simul appellare non injuria quisquam possit, postquam a tot seculis Italia a Germanicis Augustis pendet, nostraque publica negotia cum vestris commixta sunt. Hinc tibi facile erit intelligere, quales utriusque regni Principibus mores olim fuerint, & seligere quæ iis temporibus probanda aut improbanda fuerint, ut in usum tuum meliora cum laude convertas. Perge interea nobilissimam indolem tuam exemplis tot majorum tuorum & præsertim paternæ virtutis, diligentius in dies excolere; simulque memineris, si ad veram gloriam, quod persuasum habeo, anhelas, hanc ab uno amore & professione virtutum esse expectandam. Qualecumque vero sit hoc opus meum, erit excelse humanitatis tuæ, illud benigno vultu excipere, veluti perenne obsequii erga te mei pignus.

Serenissime Princeps
Celsitudinis tuæ
Mutinæ XV. Kal. Septembr. Anno MDCCXL.

Humillimus, addictiss. & obsequentiss. famulus
Ludovicus Antonius Muratorius.

Se-

Serenissimo Principi

CAROLO CHRISTIANO,

Augusti III. Potentissimi Poloniæ Regis, & Electoris Saxonici Tertio-genito.

Quod quartum hunc tomum *Antiquitatum Italicarum*, tibi, Serenissime Princeps, dicatum voluerim, non longe quærenda est caussa. Nam postquam magnanimo regi patri tuo, ac serenissimis fratribus tuis natu majoribus, præcedentes tomos sacraverim, committendum non erat, ut erga te, ejusdem regiæ familiæ illustre etiam ornamentum, obsequii mei specimen desideraretur. Neque dubito, quin & tuæ Celsitudinis gratiam initurus sit ipse liber, aut saltem offerentis obsequiosa ac humilis voluntas; non enim postrema laus tua est, benignitate excellere, atque omnibus humanitatis officiis te excultum exhibere. Et quid heic unum te memoro? Dicam quod omnes norunt: admirationis ac voluptatis nobile spectaculum præbet universa regalis familia vestra, in qua tanta pietas, tanta animorum concordia, mores adeo compositi atque elegantes, uno verbo, tot virtutum complexio cernitur, ut si quid video, felicior indoles, meliorque educatio in reliquis palatiis regum, immo & in privatorum ædibus, frustra fortasse conquiratur. Hæc regalis aulæ vestræ singularis prærogativa mihi creditur. Qua ex

re

re quantum gloriæ effluat in catholicam religionem, quam vos tam sanĉte colitis, & quæ vobis præcipua fuit ad virtutem magistra, nemo non intelligit. Age ergo, serenissime Princeps, donis in te a Deo liberalissime conlatis industriam tuam junge, & fac ut te cum virtutes una cum ætate adolescant. Ante oculos tuos stant exempla optimi Patris Regis, & piissimæ matris tuæ Mariæ Josephæ Austriacæ reginæ. Tuum nunc est, eximiis adeo parentibus dignum te filium præbere egregiis operibus, atque illorum præsertim imitatione. Quod superest, tibi, Nobilissime Princeps, atque universæ regali familiæ vestræ, omnia fausta a Deo Optimo Maximo prœcor, simul enixe rogans, ut persuasum habeatis, me in Italia obsequio & amore erga tantos Principes nemini concedere.

Serenissime Princeps

Mutinæ III. Non. Apr. MDCCXLI.

Humillimus, obsequentiss. & addictisss. famulus
Ludovicus Antonius Muratorius.

SE-

Serenissimo Principi

A L B E R T O,

Potentissimi Poloniæ Regis, & Electoris Saxonici Filio Quarto-genito.

Nihil me impediet puerilis tua ætas, Serenissime Princeps, quominus tomum quintum *Italicarum Antiquitatum*, tuo illustri nomine ornatum, Celsitudini tuæ venerabundus offeram & sacrem. Quamvis enim literarum latinarum expers assequi nondum possis, quæ ad tuam laudem spectant; ceteri tamen, quibus eadem lingua perspecta est, atque hic liber in manus veniet, probe intelligent, te non incrementum annorum expectasse, ut laude dignus appareres. Certe indolem sortitus egregiam, animum præfers disciplinæ patientem, & ad omnium virtutum experimenta jam pronum, in primis vero in sanctissimæ religionis officiis hilarem atque solicitum. Rem notissimam memoro: Regis ac Reginæ parentum tuorum pietas ita in numerosam felicissimamque prolem pervasit, ut vel tenerioris ætatis filii omnis probitatis magistri evaserint, & admirationi jam sit tanta in divinis rebus Saxonicæ aulæ devotio. Hujusce benedictionis quam particeps sit tua quoque Celsitudo, cunctis exploratum est. Ingesta autem in animos Principum, immo & ceterorum hominum, tam sancta affectione, quid

inde proditurum sit, facile quicque conjicit. Nimirum e religionis fonte virtutes reliquæ affluere consueverunt, quæ Deo & hominibus nos caros efficiunt. Grande hoc ornamentum, coronam hanc regalibus diadematis pretiosiorem, tibi, serenissime Princeps, præ omnibus a Deo datis gratulor, atque hanc ipsam a te potissimum eximii parentes tui exposcebant. Quod superest, singulare meum erga te obsequium hujus libri oblatione testari cupiens, ferventibus votis Deum deprecor, ut omnia tibi fausta succedant. Utinam tu quoque aliquando memineris, me inter tuæ splendidissimæ nobilitatis admiratores, & excelsi nominis amatores, postremum non tenuisse locum.

Celsitudinis tuæ Serenissimæ

Mutinæ XV. Kal. Jan. MDCCXLI.

Humillimus, addictiss. & obsequentiss. famulus
Ludovicus Antonius Muratorius.

SE-

Serenissimo Principi

C L E M E N T I,

Potentissimi Poloniæ Regis, & Electoris Saxonici Filio Quinto-genito.

Postremum hunc *Antiquitatum Italicarum* tomum tibi servatum volui, Serenissime Princeps, qui postremum quidem ordinis, sed non dignitatis & amoris locum in regia Familia tua tenes. Felices parentes, quibus tam copiosam sobolem divina providentia suppeditavit, cui parem vix ullus Principum ævi nostri ostendat; longe tamen feliciores, quod adeo probam, adeo egregiam dederit. Neque enim Saxonia tantum novit, quam excellentem indolem, quantam suavitatem morum, & ingenii perspicaciam Celsitudo tua, æque ac reliqui regales fratres tui, atque sorores, præferat; sed & apud Italos percrebuit fama tam rari præclarique ornamenti in palatiis regum: agnoscentibus cunctis, dono etiam tam invidendæ prolis coronare Deum voluisse genitorum tuorum religionem, maritalem concordiam, ceterasque virtutes catholicis regibus præsertim consentaneas. Nullus autem dubito, quin postquam adoleveris, amorem & studium literarum ad magnificas animi generisque tui dotes sis additurus. Tunc liber iste, quem tuo nomine inscriptum tibi sacravi, una cum præcedentibus aliis, ante oculos

tuos,

In Excerpta ex commentariis Mstis Benevenuti Imolensis.

PRÆFATIO

Ludovici Antonii Muratorii.

Qui mores hominum, qui ritus in Italia viguerint, dum barbarica sæcula fluebant, mihi potissimum in hoc opere investigandum proposui. Nullo autem ex libro tantum lucis in ejusmodi inquisitione sperare possis, quantum ex insigni Dantis Aldigherii poemate, sive Comœdia Italica, scripta ante annos quadringentos & ultra. Verum quæ ibi metro conclusa sunt, atque ad illius temporis homines, & res gestas pertinent, ita interdum tenebris circumclusa se exhibent nobis, tam sero natis, ut nisi interpretes opem ferant, cœcutiamus ad non pauca necesse sit. Neque desunt qui amplissimis commentariis jamdiu se contulere ad illustrandum nobile philosophi hujus poetæ opus: videlicet Bernardinus Daniellus, Christophorus Landinus, & Alexander Vellutellus, eorumque libri non semel ex officinis typographicis publicum in diem prodiere. Alios ante se eodem munere functos, idem Landinus, in Præfatione commemorat. Plures etiam, atque adeo omnes Dantis interpretes recensuit clariss. vir Apostolus Zenus tom. VI. Diarii Liter. Ital. pag. 183. Præterea circumfertur Commentarius Italicus

 in

in ejusdem Aldigherii poema, anno Christi MCCCCLXXVII. typis Vendelini Spirensis Venetiis impressus, & Benevenuto Imolensi tributus: cujus etiam auctoritate non semel usi sunt Academici Cruscani in vocabulario Italicæ linguæ. At jamdudum præsenserunt eruditi viri, falso titulo quæsitum fuisse honorem ejusmodi Commentario, quippe cujus minime auctor fuit Benevenutus, sed alter qui fortassis ex Benevenuti labore profecit. Porro illud certissimum est, Benevenutum reliquisse post se amplissimum latinum Commentarium in universum Dantis poema: ejusque exemplum in membranis scriptum adservari in Estensi Bibliotheca, uti & in Ambrosiana & Florentina. Alibi quoque reperiri mihi persuasum est. Præterea dubitari vix potest, qui Benevenutus, uti ceteris Dantis interpretibus antiquitate, ita & eruditione præiverit. Immo quæ nuper laudati scriptores congessere, ut Aldigheriano poemati lucem adferrent, omnia fere delibata fuere ex ejusdem Benevenuti commentariis Mstis, quamquam fatentem neminem habeamus, se illius scrinia expilasse.

Neque Benevenuto difficile fuit explicare, quæ olim videbantur, eoque magis videri abstrusa possunt temporibus nostris in poemate Dantis. Is enim eodem sæculo floruit, quo & ipse Dantes. Patria illi fuit Forum Cornelii, nunc Imola. Pater *Magnus Compagnus* qui in ea urbe, ut is ait ad Cant. XV. Paradisi, *legit tam laudabiliter, quam utiliter* jux-

juxta habitationem Liti de Alidosiis. Fortassis illius pater appellatus, notusque fuit ex agnomine *Magna - Compagno*; nam familia *de Rambaldis* Benevenuto tribuitur. Philosophiæ aliisque artibus & scientiis operam dedit, præsertim Bononiæ, ubi ipse testatur, se per decennium fuisse versatum. Historiæ vero potissimum studuit, cujus etiam specimen ad posteros transmisit, hoc est, Libellum, *Augustalis* titulo donatum, quod romanorum Cæsarum catalogum, & vitæ compendium complectatur usque ad Vincislaum, suo tempore regnantem. Editum fuit opusculum istud Argentorati anno Christi M D L V. Visitur etiam inter opera Francisci Petrarchæ, cui perperam a nonnullis tributum fuit. Eumdem quoque Libellum in Tomum II. Germanicarum Rerum intulit Marquardus Freherus anno MDCII. Singulari studio colebat Benevenutus Principes Atestinos Ferrariæ ac Mutinæ dominantes; inter quorum prærogativas literarum ac literatorum amor postrema nunquam fuit: ac propterea Nicolao II. Marchioni opusculum hoc dicatum voluit. Illud autem manu exaratum servat non tantum Estensis, sed & Ambrosiana Bibliotheca cum hocce titulo: *Augustalis Libellus clarissimi Historici Benevenuti de Rambaldis de Ymola ad nobilissimum illustrem Marchionem Ferrariæ, Kalendis Januariis novo adventante anno Christi Millesimo Trecentesimo Octogesimo sexto: a Julio Cæsare ad Vincislaum usque Imperatorem Caroli filium, Augustorum vitam breviter scri-*

 bit.

bit. Editionem Freherianam contuli ego cum Estensi codice, & in multis vitiatam ac mancam reperi. Quare Opusculum ipsum suæ restitutum integritati, inter Scriptores Rerum Italicarum rursus evulgare decreveram. At quandoquidem non unam habemus ejusdem editionem, ac præterea nullum aut exiguum emolumentum erudito homini inde sperandum est, consilium hoc tandem abjeci. Porro ex dictis jam habes, quo tempore Benevenutus floruerit, hoc est anno Christi MCCCLXXXVI. Sed longe antea ejus fama increbuerat, atque hæc illi peperit arctam animi conjunctionem cum Francisco Petrarcha, celeberrimi ævi sui viro, quem constat e vivis sublatum anno MCCCLXXIV. Vide ejusdem Petrarchæ Epistolam XI. lib. 14. Rer. Senilium, scriptam *Benevenuto Imolensi Rhetori suo*, ubi de Poetis probis & improbis disputat. Is etiam Cant. XVIII. Infern. auctor est, ad romanum Jubilæum se fuisse profectum anno MCCCL.

Quod tamen præ ceteris animadvertendum est, singulari familiaritate conjunctus fuit Benevenutus noster cum Johanne Boccaccio, clarissimo scriptore sæculi decimiquarti, cui tantum debet Italica lingua. Hunc ille *magistrum* suum appellare consuevit. Ad Cant. I. Infern. ait: *dum semel portaretur quidam pardus per civitatem Florentiæ, pueri currentes clamabant: vide lonzam, ut mihi narrabat suavissimus Boccacius de Certaldo*. Sed præcipue de illo mentionem facit ad Cant. XVI. vers. 46. Paradis.

in

in hæc verba scribens: *temporibus modernis floruit Boccaccius de Certaldo, qui suavitate suæ sapientiæ & eloquentiæ reddidit ipsum locum Certaldi celebrem & famosum. Hic siquidem Johannes Boccaccius verius Bucca aurea venerabilis præceptor meus, diligentissimus cultor & familiarissimus nostri auctoris, ibi pulcra opera edidit. Præcipue edidit unum librum magnum & utilem de Casibus virorum illustrium. Item libellum de mulieribus claris. Item librum de fluminibus, & librum Bucolicorum &c.* Quum tradit Benevenutus, Boccaccium fuisse *diligentissimum cultorem & familiarissimum nostri auctoris*, idest Dantis, ne puta, inter eosdem intercessisse amicitiam, aut studiorum communionem. Boccaccius enim natus dicitur anno Christi MCCCXIII. Dantes vero anno MCCCXXI. naturæ debitum solvit, ac propterea puer ne illum quidem vidisse aut audisse potuit, & præcipue exulem, & Ravennæ sedentem, ubi vitam cum morte commutavit. Itaque hisce verbis tantummodo Boccaccius multum operæ posuisse dicitur in legenda & explicanda Dantis Comœdia. Immo & in eam scribere Commentarium aggressus fuerat, quem tamen ultra primum Cantum minime produxit. Tanto autem præceptore & amico usus Benevenutus, nil mirum, si supra ceteros post se natos aptus fuit ad interpretanda plurima, quæ Dantes brevibus innuit, & luce indigebant. Ad quod opus etiam adhibuit interpres eruditus, quotquot potuit, libros, e quibus hosce dumtaxat commemorabo, barbaricorum temporum

scriptores: neque enim refert vetustissimos quoque recensere, satis nempe notos: *Dini Compagni* Historia, quam primus ego edidi in Tom. IX. Rer. Ital. laudatur a Benevenuto ad Cant. VIII. Inferni. *Albertini Musatti* Tragedia Ecerinis, edita a me Tom. X. Rer. Ital. *Ricobaldi Ferrariensis* Chronicon, quod evulgavi Tom. IX. Rerum earumdem. *Petri de Vineis* Epistolæ, sed suppositiciæ. *Chronica Ravennæ*, *Genuæ*, *Venetiarum & Neapolis*, quorum auctores nobis minime detexit. *Boccacci* liber de Montibus & Fluminibus, & Vita & Moribus *Dantis*. *Decameron* & alii, de quibus supra. *Guidonis Bonati* Opera Astrologica *Michaelis Scoti* Astrologi, quo usus est Fridericus II. Augustus, Liber de Astrologia. *Godefridi Viterbiensis* Pantheon, impressum Tom. VII. Rer. Ital. *Gerii Aretini Satyra contra Mulieres Tuscas*: *Guitonis Aretini* Liber Rithmorum Vulgarium. *Joachimi Abbatis Calabri* Liber Prophetiarum de Papis. *Hubaldi de Aguglione* Liber de Guelphis & Gibellinis. Dolendum est, librum hunc jamdiu excidisse, vel alicubi usque adhuc delitescere. *Bruneti Latini* Thesaurus Historicus. *Dantis Aldigherii* Liber quoque de *Monarchia*; ejusque Literæ ad Henricum VI. Augustum.

Porro Commentarii hactenus memorati, quorum auctor Benevenutus Imolensis, manuscripti in membranis in fol. adservantur in Bibliotheca serenissimi ducis Mutinæ. In calce legitur: *Explicit Commentum Magistri Benevenuti de Imola super Dantem Allegherii de Florentia, MCCCVIII.*

MCCCVIII. ultimo Augusti. Hæc tempus indicant, quo librarius ad umbilicum perduxit librum, spissum sane opus, quod perpetua interpretatione textum Dantis prosequatur. Inde vero excerpsi, quæ nunc publici juris facio. Et cur non integrum librum? quisquam petat. Instituti profecto mei non erat lectoribus propinare heic tam immanem copiam rerum grammaticalium, & fabularum ethnicarum, sive tot Romanæ aut Græcæ historiæ monumenta jam nota, quibus Benevenuti opus abundat. Qui hæc omnia sitit, & gratiam universæ reipublicæ literariæ initurum se sperat, edito integro scriptoris hujus Commentario, provinciam hanc aggrediatur, quam ei liberam lubens relinquo. Mihi placuit & tantummodo seligere, quæ ad mores, ad ritus, ad historiam sæculi præsertim decimitertii & sequentis pertinent apud Benevenutum, & ea lectorum oculis unico veluti obtutu consideranda exhibere, utpote quæ oblectationem parere posse legentibus mihi creduntur, & certe usui non mediocri esse possunt amatoribus Barbaricæ eruditionis. Simul autem ex hoc specimine palam fiet, quid sentiendum sit de recentioribus Dantis interpretibus, qui aut e pennis Benevenuti, dissimulato ejus nomine, sibi laudem quæsierunt, aut ejus luce destituti, sumserunt illustrandam egregii poetæ Comœdiam. Denique satis hæc erunt, ut intelligas quare Leander Albertus ordinis Prædicatorum in Italiæ descriptione, ubi de Imola verba facit, inter illustres illius urbi

scriptores appellavit *Benevenuto dignissimo filosofo, e poeta, il quale Chiosò le Comedie di Dante, ove dimostra non meno ingegno che dottrina*.

Dietro a questa Prefazione stampò il Muratori " Excerpta historica ex commentariis Benevenuti de Imola super Dantis poetæ comœdias, desumpta ex codice Msto Bibliothecæ Estensis.

In Romanæ Historiæ Fragmenta

PRAEFATIO

Ludovici Antonii Muratorii.

Non nunc primum a me lector accipiet *Vitam Nicolai Laurentii* (vulgo *Cola de Rienzo*) Neapolitana, sive Romana dialecto conscriptam. Prodiit illa non semel (eam quippe ineunte sæculo Christi decimo septimo bis typis tradidit Andreas Feus Braccianensis typographus) atque a literatis viris multo plausu excepta fuit, majorique voluptate perlecta. Eadem inferre in meam Rerum Italicarum collectionem animus mihi erat; at dum Mstos Codices conquiro, accuratioris aut amplioris editionis desiderio ductus, & spes mihi facta non mediocris additamenti diu suspensum me tenet, suus opusculo locus in eadem

dem Collectione ereptus fuit. Quare ipsum in hoc altero opere lectori offero, utpote Italicæ historiæ fragmentum non parvi faciendum, atque eo etiam nomine, quod vix alius liber sæculi illius tantam delectationem possit adferre legenti. Quod plus est, non Nicolai dumtaxat Vitam profero jamdiu eruditis notam, sed etiam alteram non levem partem historiæ ab eodem auctore profectam, & nondum editam adtexo. Scilicet qui primus Vitam Nicolai aereis typis tradidit, unice in ipsius gesta intentus, cetera contemsit, quæ tamen & ipsa nemo neget quin luce dignissima sint. Erant mihi nonnulla partis hujus nondum vulgatæ capitula; sed plura, dum viveret amicus meus Hyacinthus Mannius jurisconsultus Nursinus, reperit in Msto Codice nobilis magnatis Cæsaris Baldinotti ducis, eaque inde, sinente humanissimo viro, descripta ad me misit. Ab anno Christi MCCCXXVII. usque ad MCCCLIV. res vivente se gestas scriptor iste literis consignarat. Dolendum tamen, excidisse jamdiu aliquot capitula, quorum tantummodo argumentum, non vero textum, nobis servavit codex Baldinottus. Neque lacunas hasce implere posse aliunde mihi datum fuit.

Sed quis auctor historiæ hujus? Fuerunt olim, qui *Thomam Fortifioccam* censuere, & tantum ratione adducti, quod lib. 2. cap. 2. hujus operis ista leguntur: *post eum surrexit alter, qui scribæ senatus munere fungebatur, Thomas Fortifioccæ nuncupatus, & Nicolaum sub-*

subsannationibus additis irrisit. Tum cap. 14. ejusdem libri hæc habentur: *duos scribas senatus capi jussit*, & *eis ignominiæ mitram, seu falsariis imposuit, multoque ære eosdem damnavit, mille librarum nempe mulcta utrumque judicans. Uni nomen Thomæ Fortifioccæ fuit*. At hæc ipsa satis persuadere possunt, immerito tributum fuisse librum istum *Fortifioccæ*. Veri nunquam simile fuerit, hunc voluisse tantam sui ignominiam referre, atque ad posteros transmittere. Neque propterea, quod is scriba senatus fuerit, scriptor quoque historiarum censendus fuit. Et sane in postrema editione vitæ Nicolai, nullam *Fortifioccæ*, quasi auctoris, mentionem habes. Igitur qui monumenta hæc memoriæ prodidit, incertus adhuc, & anonymus est: neque ulla dubitatio oboriri potest, quin eidem scriptori, qui nobis vitam Nicolai Laurentii dedit, priorem quoque historiæ partem nunc mihi edendam debeamus. Unum utriusque fœtus parentem codex Baldinottus exhibet; idque luculentius confirmatum sentias a stilo, qui utrobique idem est, mirabili videlicet simplicitate, lepore, ac vivacitate deductus, atque ab eadem vulgi Romani, ut opinor, dialecto, quæ fortassis a Neapolitana eo tempore parum distabat. Tam graphice vero singula describit auctor, ut sæculi illius mores ac ritus veluti sub oculis pictos habeas, integrumque opus unumquemque ad legendum alliciat. Quare eo etiam lubentius illud hisce libris meis adjunctum volui, in quibus præcipue de

mo-

moribus Italorum, dum sæcula barbarica fluerent, agendum suscepi. Verum Neapolitana ipsa seu Romana dialectus, aliis Italiæ populis parum perspecta, compluribus impedimento futura fuisset ad assequendas res omnes, eoque magis charites interspersas hujusce historiæ. Præterea qui extra Italiam linguæ nostræ operam dedere, si ad hæc legenda accederent, in nimias, ut puto, tenebras incurrerent, Quare ut nemo eruditorum hujusce opusculi lectione & fructu fraudaretur, illud latine reddendum curavi ab amantissimo mei Petro Hercule Gherardio J. U. D. & linguarum orientalium professore in Academia Mutinensi. Quod si forte abstrusa quædam vocabula aut sensa occurrent, quæ peritiorem exigere potuissent interpretem, morosus nimium, & pene dixi humanitatis oblitus foret, qui nullam excusationem admitteret, & laudabili hominis consilio maledicta tantum referret. Ceterum cum Vita Nicolai Laurentii Tribuni componenda sunt, quæ de illo habet non unus scriptor, in Rerum Italicarum Collectione a me editus. Prostat etiam, atque in omnium manibus versatur ejus Elogium inter Carmina Italica, simulque inter Epistolas Francisci Petrarchæ, qui prima illius gesta contemplatus, atque in admirationem raptus, nimis multa de eo præsagiebat. Sed virum de fama tantum norat Petrarcha, quum ea scripsit. Enthusiastam & phantasticum heroem subsequuta ejus gesta prodiderunt, in quo multæ virtutes fuerunt, sed una desiderata potissimum fuit,

om-

omnium maxima & dux ceterarum, prudentia videlicet, cujus loco, pæne dixi, insania successit. Ad hanc autem vitam elimandam, comtioremque efficiendam, præsto mihi fuit geminus codex Mstus, alter in Estensi Bibliotheca, alter Bononiæ adservatus. Habebit fortasse lector, unde meam hanc, quam præcedentes editiones, pluris faciat.

Dietro a questa Prefazione stampò il Muratori " Romanæ historiæ fragmenta ab anno Christi MCCCXXVII. usque ad MCCCLIV. Neapolitana, sive Romana dialecto scripta, autore Anonymo, nunc primum edita ex Msto codice Romano. In his habetur Vita Nicolai Laurentii (sive Cola di Rienzo) tribuni Romanorum, antea evulgata. In commodum lectorum omnia Latio donavit Petrus Hercules Gherardus Mutinensis, Hebraicæ & Græcæ linguæ in patrio lycæo Professor. „

In

In Excerpta e Chartis Archivi Pisani Archiepiscopii

PRÆFATIO

Ludovici Antonii Muratorii.

Quantum infra Græcam & Romanam jaceat eruditio barbaricorum sæculorum, jam alibi animadverti. Quod ergo præstiterunt hactenus viri de re literaria bene meriti, in pluteis bibliothecarum libros & opuscula Msta, in archivis diplomata & chartas expiscati sunt; hæc enim una ratio superest, qua tenebricosis iis temporibus aliquid lucis adferri possit. Eorum vestigiis & ego institi pro viribus tum in opere isto, tum in collectione Rerum Italicarum. Juvat nunc proferre syllogen chartarum, quas ex insigni Archivo Archiepiscopii Pisani excerpendas duxi. Laudandum vero in primis est mihi nobile consilium Illustriss. & Reverendiss. viri *Francisci Frosini* Archiepiscopi Pisani & Primatis, quod ante aliquot annos ejusdem Archivi chartas describendas, & in unum volumen compingendas curaverit. Illius exemplum utinam & aliæ Ecclesiæ, ipsaque Monasteria, quibus est veterum monumentorum copia, imitarentur. Quod ejusmodi Regesto uti mihi quoque licuerit, tribuendum est eximiæ humanitati Illustriss. ac Reverendiss. ejus in Archiepiscopatu Pisano successoris, *Francisci* videlicet ex antiquissima

&

& generosa *Comitum Guidonum* stirpe progeniti. Ut enim ille est bonarum literarum amantissimus, atque erga earum cultores probe animatus, vix a me rogatus, quod exoptabam liberalissime concessit. Inde igitur quæ alicujus usus ad eruditionem barbarici ævi posse sum arbitratus, ea selegi, reliquis dimissis. Neque enim quæcumque chartæ veteres temporum edacitatem evaserunt, luce omnes dignæ sunt. Ejusmodi honor ac beneficium, si quid video, illis tantum deferendum est, quæ opera conferre possunt ad statuendam chronologiam imperatorum, regum, aliorumque principum aut romanorum pontificum, atque episcoporum: tum quæ magnates antiquorum temporum, aut inlustria monasteria nobis ostendunt, aut aliquid non vulgare ad veterum ritus dignoscendos, ad historiam, ad geographiam, aliæque artes inlustrandas complectuntur. Oneri forent, non eruditioni, quæ nihil horum præferunt, leves nempe donationes, emphyteuticæ concessiones, aliaque ejusmodi acta a plebeiis hominibus nulla memoria dignis profecta. Postrema hæc una tantum grandis antiquitas commendare nobis potest, qualia fere sunt conscripta ante annum Christi octingentesimum.

Multum sane debemus Ferdinando Ughellio, quod ingenti labore ac studio Italiam Sacram primus nobis dederit, eamque tot antiquis monumentis refertam, e quibus barbaricorum temporum eruditio plurimum lucis accepit. Multum quoque debemus doctissimo Coleto,

qui

qui non solum novam insignis illius operis editionem Venetiis instruxit, sed etiam auctario magni faciendo, & compluribus etiam emendationibus locupletiorem nobis exhibuit. Quod tamen non semel dixi, heic repetam. Videlicet optandum esse, ut quisquam laboris impatiens, & cui commodum sit per universam exspatiari Italiam, singulas rursus adeat Ecclesias, & earum superstites chartas diligentius consulat; qua ratione aut nova Italia Sacra effingi, aut saltem vetus expurgari, augerique, & compleri poterit. Hoc in Gallia Sacra præstiterunt, aut adhuc præstant clarissimi pp. Benedictini e Congregatione s. Mauri. Nempe in Ughelli opere quam plurima offendas diplomata, aliaque vetustatis documenta, non ea, quæ par erat, diligentiæ mensura descripta. Hisce adhibenda foret medica manus. Alicubi etiam confusa est Episcoporum series, & chronologia: Episcopi quoque suppositicii additi; nullaque ratio habita fuit aliorum monumentorum, quibus tamen tempus pepercit. Exemplo erunt, quæ nunc ex Archiepiscopali Pisarum Archivo depromta publici juris facio. Ex iis intelliges quam parum accurate digestus fuit ab Ughellio veterum ejus Episcoporum catalogus. Quo quidem in argumento jampridem versatus fuit clarissimus vir p. d. Guido Grandius, Camaldulensis Abbas, illustre non solum Pisanæ Academiæ, seu & universæ Italiæ ornamentum, in Epistola *de Pandectis* anno MCCCXXVII. edita. Sed hæc eadem, ipsis chartis productis, confirmata;

aut

aut luculentius inlustrata in posterum habebis. Quod tantummodo lectorem monitum volo: qui omnia publica acta prælaudati Archivi Pisani e membranis descripsit, suo quidem munere satis laudabiliter functus fuit, & fideliter quæcumque intellexit, exaravit. At quia non omnium est probe assequi breviatas antiquorum voces, & barbarica verba & phrases, quæ in iis occurrunt; complures ipse lacunas in exemplo suo reliquit, quas complere mihi longe posito non licuit. Quum tamen ex iis nulla sit, quæ argumentum chartæ vitiet, aut tenebris conspergat, nullam mihi modestiam ejusmodi defectus attulit, nullam inde lectoribus obventuram spero.

Dietro a questa Prefazione stampò il Muratori " Excerpta e chartis Archivi Pisani Archiepiscopii ab anno Christi DCCXX. usque ad annum MCXCIX. nunc primum edita ".

In

In Historiam Forojuliensem Johannis Aylini de Maniaco

PRÆFATIO

Ludovici Antonii Muratorii.

Jam dedi in postremo tomo *Rerum Italicarum* Fragmenta quædam Historiæ Forojuliensis auctore *Juliano Canonico Civitadensi* ab anno MCCLII. usque ad annum MCCCXXV. Alia nunc addere mihi licet, non contemnenda sane, ab anno MCCCLXVI. usque ad annum MCCCLXVIII. auctore *Johanne notario quondam Aylini de Maniaco*. Et quidem profiteri antea juvat, me omnia hæc debere diligentiæ atque benevolentiæ erga me singulari præclarissimi viri Francisci Berettæ Comitis ac Patricii Utinensis; in quo non facile decernas, humanitasne, an patriæ ac literarum amor, studiumque præsertim antiquæ ac barbaricæ eruditionis plus emineat. Fragmentum historicum Aylini jamdiu memoraverat Vossius in lib. de Historic. Lat. uti & Du-Cangius in indice Auctor. Gloss. Latini. Memoraverant etiam auctores Ephemeridum Italic. literar. tom. IX. art. 3. Nulli labori pepercit indefessus Comes Beretta, ut hocce fragmentum sibi conquireret. Geminum illius exemplum obtulerunt generosi viri Nicolaus & Fabius Comites dominantes Castello Maniaci, qui generis nobilitatem eruditionis antiquæ cultura exor-

exornant. Sed utrumque lacunis & mendis scatere deprehensum fuit. Satis jam constabat, apud Cl. V. Justum Fontaninium Archiepiscopum Anciranum ejusmodi fragmentum non adversari tantum, sed rigidissimo carceri commendatum fuisse, ita ut nulla spes lucis superesset. At eo e vivis sublato, ope doctissimi viri Josephi Liruti ab humanissimo Fontaninii nepote ac hærede illud Beretta impetravit. Exaratum autem erat manu Camilli Maninii Utinensis, cui pater fuit Bernardinus Maninius, doctor & eques, olim Sabellici discipulus. Atque hoc tantummodo Aylianæ Historiæ fragmentum notum antea erat. Verum minime quiescente diligentia prælaudati Comitis Berettæ, alterum tandem fragmentum emersit, hucusque latens inter papyros Canonici Aquilejensis Ectorei, viri ob congressos Mstos codices, atque ob antiquitatis studium apud suos commendati. Antonii Bellonii celebris Antiquitatum Forojuliensium venatoris scriptum hoc erat. Integrum sane Aylini fœtum neque propterea habemus, quum illius dumtaxat principium & finem gemina hæc fragmenta complectantur. Dicere tamen liceat, levis momenti fuisse, quæ intermedia exciderunt, uti ex aliis historiis rite deduci potest. Reliquum proinde est, ut Forojuliensi Provinciæ, cujus historia hactenus perquam jejuna visa fuit, ob novam hanc Aylini accessionem gratulemur.

Sed quis scriptor? percontetur aliquis. Id unum novimus monente supralaudato Comite Fa-

Fabio, rerum suarum peritissimo, Aylinorum familiam sæculo XIV. floruisse in nobili Castello Maniaci, sito, ut creditur, in finibus antiquæ Celinæ a Plinio memoratæ, ac jamdiu excisæ. Ibi notarium agebat Aylinus senior proavus Johannis Historici circiter annum Christi 1277. Ex isto natus Antonius itidem notarius, qui Aylinum juniorem, pariter notarium, & Johannis nostri patrem, genuit. Notariæ quoque arti operam dedit Johannes Historicus. Reperitur etiam Johannes Canonicus Utinensis, junioris Antonii filius, atque ipsius historici nepos circiter annum 1447. Hæc omnia ex antiquis Maniaci tabulis depromta fuere. Quo tempore vitam egerit, resque Fori Julii literis consignarit Johannes noster, historia ipsa satis prodit. Ceterum si quis delicatulus exsurgens, dum in humilem, immo plebejum Chronographi hujus stilum incurrit, nasum corruget, hoc sibi responsum habeat. Si præsto tibi est quispiam coævus rerum istarum scriptor, in quo charites & elegantia latini sermonis abundent: auctor tibi sum, ut neglecto, immo exsibilato Johanne Aylini, ad cincinnatum illum legendum accedas. Verum, ubi desit, quid Aylinum fastidis, pedestri quidem, sed veraci sermone ea narrantem, quæ frustra ab aliis expectes? Quod præcipue Historiam constituit, rerum gestarum veritas est. Hanc tibi in rudi candore suæ dictionis exhibet Aylinus. Ei gratias debes, quod ista tibi unus scripsit atque servavit. Si vero historicum simul elegantem

optas, Sallustium, Livium, Vellejum, atque horum similes pete. At Forojuliensia sæculi XIV. minime ex eorum libris exculpes. Denique post opusculum istud succedent Acta quædam publica a sæpe laudato Comite Beretta in usum suum olim congesta. Quum & ista pertineant ad ejusdem temporis historiam eruditos viros, & Forojulienses potissimum, hæc etiam lubenter excepturos confido.

Dietro a questa Prefazione stampò il Muratori " Historia Belli Forojuliensis nunc primum edita, conscripta a Johanne Notario quondam Aylini de Maniaco, auctore Synchrono, ab anno Ch. MCCCLXVI. usque ad MCCCLXXXVIII.„

Monitum in breve Chronicon

Ludovici Antonii Muratorii.

Non ingratum lectori fuerit breve Chronicon istud accipere, ad antiquissima tempora Italiæ in barbariem prolapsæ spectans; in tanta quippe monumentorum veterum penuria vel ipsa fragmenta magni facienda sunt. Huic sane veneranda vetustas non deest, quum anno Christi DCCCLXXXIII. regnante Carolo Crasso Augusto scriptum fuerit a quodam Monacho Monasterii Brixiani ad Leones, olim celebratissimi, cujus etiam mentio in hoc ipso opere non semel occurrit. Cuinam vero acceptum referam hujusmodi munusculum, is est Johannes Brunaccius, juvenis mei amantissimus, qui Patavii in barbaricæ eruditionis pomoeria ingressus, indefesso studio curat, ut quidquid veterum tabularum & antiquitatum amplissima civitas suppeditare potest, perspectum sibi sit. Ejus labore lector interea fruatur.

Dietro a questo avviso stampò il Muratori " Breve Chronicon Regum Langobardorum & Augustorum Francisci generis ab anno Christi DLXVIII. usque ad annum DCCCLXXXIII. e manuscripto codice Patavino ,,.

In Excerpta ex Jordani Chronica

PRÆFATIO

Ludovici Antonii Muratorii.

Jordanus, e cujus Chronicis excerpta nunc profero, quis fuerit, nemo a me petat. Non minus mihi, quam lectori, ignotus est. Tenerum adeo affectum erga sanctum Franciscum Asisinatem prodit, ut suspicatus interdum fuerim, ipsum militasse in Ordine Minorum. Sed suspicionem istam abjeci, quando *Fratris* titulum ejus nomini additum non vidi. Hunc ipse sane minime contemsisset. Ubicumque etiam occasio se illi offert loquendi de *Venetorum* rebus, eorumque gestis in Oriente, multo studio ac amore in eos fertur, ita ut videri cuiquam possit, communem cum iis patriam habuisse. Verum hæc omnia incerta sunt. Illud exploratum habeo, Jordanum floruisse ineunte sæculo Christi decimo quarto. Narrat ipse meteoron mirabile sibi visum in cœlo anno MCCCXIV. Kalendis Martii. Scripsit autem Chronicon *a creatione Mundi* pro more suorum temporum, ipsumque deduxit ad annum usque MCCCXX. Codex fortassis unicus, membranaceus, & manu exaratus, inter Mstos Bibliothecæ Vaticanæ omnium celeberrimæ ad num. 1960. adservatur. Atque idem ipse est, quo sæpe usus fuit Odoricus Raynaldus in contexendis Annalibus Eccle-

clesiasticis. Porro nil rei Jordano nostro fuisse puto cum altero ejusdem nominis Historico, qui sub Rodulpho primo Austriaco floruit, & cujus breve Chronicon a Simone Scardio editum fuit *de translatione Romani Imperii in Germanos*. Tam spissum opus a Jordano relictum, quippe ab exordio mundi per tot sæcula decurrens, nemo non intelligit, inutile plane onus futurum, si integrum evulgaretur. Quare, ut consuetudo mea est, dimissis superfluis, describenda tantum curavi, quæ ad sæcula propiora, atque ad res Italicas pertinent. Neque enim gesta extra Italiam, ac potissimum Vitæ Sanctorum (quod quidem Bollandistarum instituto præcipue convenit) mihi quærebantur, eoque minus, quod scriptor iste expilasse videtur scrinia Vincentii Belluacensis. Quæ pauca igitur heic exhibentur, debeo ego, & mecum debebit lector, diligentiæ clarissimi & amici viri Nicolai Carminii Falconis, qui antequam ob ingenii, morumque suorum merita ad episcopalem cathedram Marturani in Calabria eveheretur, venia facta ab humanissimis & doctissimis Vaticanæ Bibliothecæ custodibus, singula descripsit, & ad me misit. Ceterum significavit ille mihi, in ejusdem Vaticani codicis marginibus complures haberi imagines a pictore non imperito efformatas, & minio illitas, quæ arma, clamydes, & reliqua militum ornamenta referunt, ante quadringentos annos usitata. Ex eorum conspectu illustrari non modicum posset illius temporis militia. Ibi

quoque visitur effigies sancti Francisci, aculeatum capitis tegumentum, sive caputium gerens, quale nunc in usu est apud religiosissimos Patres Capuccinos. Uti notum est, plures hac de re controversiæ inter Minoritas intercessere. Sæpe etiam in ipsius codicis paginis visitur depicta in vexillis Aquila Imperialis non biceps, uti nunc, sed uno capite, unoque rostro. Qui bicipitem Aquilam ante sæculum Æræ Christianæ decimum quartum usurpatam arbitrati sunt, has etiam picturas adversari sibi sentient. Denique titulus operis in eodem codice hic est: *Satyrica gestarum rerum Regum atque Regnorum, & summorum Pontificum, Historia, a creatione mundi usque ad Henricum VII. Romanorum Augustum.*

Dietro a questa Prefazione stampò il Muratori " Excerpta e Chronico Jordani ab anno circiter DCCCL. usque ad MCCCXX. Nunc primum prodeunt ex Manuscripto codice Bibliothecæ Vaticanæ ,,.

In

In Chronicon Sublacense

PRÆFATIO

Ludovici Antonii Muratorii

Nihil opus est, ut ego eruditum lectorem moneam, inter Italica Monasteria *Sublacense* in Latio situm, antiquitate & nobilitate cum amplissimis quibusque certare. Scilicet illud ante Casinense ædificavit sanctus Benedictus, occidentalium Monachorum pater, ejusque sacri loci perquam celebre olim nomen fuit; immo & adhuc esse pergit, quamquam Commendatario Abbati subjectum non eam alat Monachorum copiam, quæ antiquis sæculis ibi numerabatur. Subsunt Monasterio castra & vici aliquot, in quæ non temporalem modo, sed & spiritualem jurisdictionem Abbas Commendatarius exercet. Breve Chronicon celeberrimi ejusdem Monasterii ego nunc exhibeo, quod olim & romano codice descripsit egregius vir, atque inter paucos amicus meus, Dominicus Maria Jacobatius Mutinensis, quo tempore negotiis Serenissimi Ducis Mutinæ, heri nostri, summa cum laude in urbe præerat. Exhibetur ibi catalogus Abbatum Sublacensium ab origine cœnobii usque ad annum Christi circiter MCCCXC. eorumque acta brevibus recensentur. Auctor opusculi sine dubio Monachus Sublacensis fuit, cujus nomen desideratur in codice Msto. Fortasse

tasse ne ipse quidem illud voluit posteris notum. Plenius autem Chronicon Sublacense exstare accepi, quod lubentius e tenebris eripere cupiebam, spe ductus fore, ut per ejus editionem tum de sacro loco, tum de eruditione melius mererer. Séd voti compos minime factus, quod possum nunc profero. Chronici quoque Sublacensis mentionem fecit clarissimus Mabillonius in Itinerario Italico, ejusque evulgandi spem nobis reliquerat. An idem cum isto fuerit, incompertum est mihi. Quum vero nonnulla ex monumentis Archivi Sublacensis in hoc opus intulerim, ea cum hocce Chronico jungenda erunt, aut conferenda.

Dietro a questa Prefazione stampò il Muratori " Chronicon Sublacense, sive catalogus Abbatum Monasterii Sublacensis ab anno Christi circiter DXCV. usque ad MCCCXC. Auctore Monacho Sublacensi Anonymo nunc primum prodit ex Manuscripto Codice Romano ".

In Richardi Cluniacensis Chronicon

PRÆFATIO

Ludovici Antonii Muratorii.

Quanquam diu quæsierim, num *Richardi Cluniacensis Monachi* breve Chronicon antea a quoquam publici juris factum fuerit, ac potissimum hac de re consuluerim scriptores historiæ literariæ, neminem tamen hactenus inveni, qui evulgati jam operis fidem mihi faceret. Unus tantum Casimirus Oudinus tom. 2. de Scriptoribus Ecclesiasticis in editione Lipsiensi anni MDCCXXII. multa de auctore isto habet, atque inter cetera conjecturis suis indulgens opinatur, eidem tribuendam esse partem primam *Collectaneorum*, quæ sub nomine *Hugonis de Sancto Victore*, non semel typis tradita fuere. Mihi ad manus minime sunt editiones omnes operum Hugonis Victorini, ut justa trutina Oudini conjecturas expendere possim. Quod tantummodo hanc in rem animadvertere potui, in editione procurata a Thoma Garzonio, quam vidi, nihil simile habetur cum Chronico, nunc mihi evulgando Richardi. Ad hæc fallitur certe Oudinus, quum scribit partem illam *Collectaneorum spectare non posse ad Richardum Victorinum* (qui anno Christi MCLXXIII. e vivis excessit) *recte autem ad Richardum Cluniacensem Monachum, qui illud post annum MCLXXXI. scribere ag-*

gres-

gressus est , longe post mortem Hugonis atque Richardi Victorinorum Chronicorum . Atqui Chronicon, quod ego nunc editurus sum , in annum MCLXII. desinit , ita ut quum tributa Hugoni Collectanea ultra eum annum ferantur, aut Richardum Cluniacensem auctorem minime habeant, aut ad ejus Chronicon additamenta ab altero facta dicenda sint. Utcumque sese res habeat, sive nondum prodierit Chronicon istud, ut puto, sive sub alieno nomine circumferatur, illud aut novum , aut suo Auctori restitutum, lectoribus in hocce opere exhibere constitui . Et diu quidem est, quod *Richardi Cluniacensis* nomen & fama sonant apud eruditos , quum ejus monumentis historicis usi sint , qui post illum ad Historiam Ecclesiasticam se contulere. Accipe quid de illo scripserit Johannes Gerardus Vossius lib. 2. c. 53. de Historicis Latinis. *Richardus* , inquit, *Cluniacensis Monachus , sed patria Parisiensis , præter libros τῶν ἀντικειμένων , de quibus Sixtus Senensis in Bibliotheca sua , Historiam condidit suorum temporum. Conradi III. & Friderici Barbarossæ temporibus vixit, in primis sedente Papa Hadriano Quarto* . Ætatem Richardi recte designavit Vossius : is enim Historiæ suæ finem faciebat anno Christi MCLXII. At fallitur Vossius, quum Lutetiam Parisiorum patriam Richardo tribuit. *Pictaviensis* , non *Parisiensis* , appellatur Richardus in Codice Msto membranaceo, unde hausta fuit hæc historia. Codex vero antiquissimus iste in Vaticana Bi-

Bibliotheca adservatur, atque olim spectabat ad doctissimum virum Alexandrum Petavium senatorem Parisiensem; quippe in margine libri 7. scriptum legitur: *Alexander Pauli filius Petavius, Senator Parisiensis, an. MDCXLVII.* In catalogo Msto Codicum Christianæ olim reginæ Sveciæ celeberrimæ, qui mihi in manibus est, ad numerum *166.* recensetur: *Richardi Pictaviensis Monachi Cluniacensis Chronica, ab exordio mundi, usque ad annum MCLXI. Brevis Chronica Pontificum a Divo Petro usque ad Hadrianum Quartum. Tractatus quidam Hugonis a Sancto Victore.* Hæc omnia complectitur vaticanus codex laudatus, ita ut justa mihi suspicio suborta sit, eumdem Sveciæ reginæ codicem, in vaticanam translatum, illum fuisse, unde hoc ipsum Chronicon descriptum fuit. In eodem quoque Catalogo Msto reginæ alter codex ad numerum 170. hisce verbis distinguebatur: *Richardi Monachi Cluniacensis Chronica. Garsiæ Toletani Canonici tractatus de Reliquiis Martyrum Albini atque Rufini, cui adjunguntur in calce Constitutiones quædam Galliæ.* Quod de Richardi patria dixi, confirmatur auctoritate Ptolomei Lucensis, qui circiter annum Christi MCCCXII. historiam ecclesiasticam contexebat, a me editam in tomo XI. Rerum Italicarum. Is enim lib. 20. c. 23. in hæc verba loquitur: *Hujus etiam tempore* (idest Hadriani IV. Papæ anno MCLIV. electi) *floret Richardus Monachus Cluniacensis, sed origine Pictaviensis, magnus Historiæ Scriptor. Fecit*

Chro-

Chronicon ab Adam usque ad tempora Frederici jam dicti , de omnibus quasi Principibus mundi tradens , & cursus temporis requirit . Itaque Vossio fucum fecit Raphael Volaterranus, qui lib. 21. Anthropol. scripserat: *Fuit & Richardus, Monachus Cluniacensis, patria Parisiensis, qui sui temporis historiam edidit, magis illiterate, quam inepte scriptam.*

Neque tantum in designanda Richardi patria deceptus est Volaterranus, sed etiam cum scribit, literis ab eo consignatam fuisse *sui temporis historiam*. Uti jam vidimus, ab orbe condito ille ad sua usque tempora historiam deduxit . An vero *illiterate* eam conscripserit, lectori in posterum judicare fas erit . Ptolomeus profecto dum illum *magnum Historiæ scriptorem* appellat , aliam a Volaterrano opinionem se habuisse satis prodidit . Sed præcipue heic audiendus est Bartholomæus Platina, qui in Vita Hadriani IV. hæc scribit: *Horum autem temporum Historiam scripsit satis eleganti stilo & oratione Richardus, Cluniacensis Monachus , quem alii scriptores non parum laudant.* Sed & Martinus Polonus sæculo Christi tertiodecimo auctor est in Præfatione Chronici sui, multum se profecisse e scriptis Richardi istius . Quem præterea quanti faciendum arbitraretur Johannes Trithemius in libro de Scriptor. Eccles. hisce verbis professus fuit : *Richardus Monachus Cluniacensis, Ordinis Sancti Benedicti, vir in divinis Scripturis eruditissimus, & in sæcularibus literis omnium fama suo tempore doctissi-*

si-

simus, ingenio subtilis, & disertus eloquio, qui varia scribendo & componendo syntagmata, nomen suum ingenti gloria ad posteritatis notitiam transmisit. Nibil tamen eorum ad manus nostras hucusque memini pervenisse. Fertur autem ejus insigne & clarum opus Historiæ temporum lib. 1. *Epistolarum ad diversos lib.* 1. *Claruit temporibus Friderici Imperatoris primi, anno MCLX.* Quod vero Sixtus Senensis, uti jam ex Vossio audivimus, Richardo nostro libros τῶν ἀντικειμένων tribuit, id perperam scriptum opinor. Duo libri illi *Contrariorum in speciem locorum Testamenti*, a nonnullis auctorem habuisse creduntur Salvianum Massiliensem. Ad hæc alii, teste Leone Marsicano in Chronico Casinens. l. 1. c. 33. & Petro Diacono in libro de Viris illustrib. Casinensib. eosdem tribuunt Berthario Abbati Casinensi, qui anno Christi DCCCLVI. sacro illi Asceterio præesse cœpit. Verum ii rectius fortasse judicant, qui fidem sequuti Felicis Episcopi Toletani in Appendice ad Isidorum de Viris Illustribus, auctorem eorumdem librorum faciunt Julianum Episcopum Toletanum circiter annum Christi DCXC. uti Andreas Schottus, Loaisa, Mabillonius, & alii animadverterunt. Ceterum qui hactenus meminerunt Richardi nostri, ejus Chronicon in Codicibus tantummodo exaratum viderunt, aut ex aliorum relatione illustrarunt illius memoriam. Quod cura mea nunc illud aut inter hominum manus versari primum incipiat, aut ipsi Richardo legitime re-

redditum prodeat, beneficium hoc debemus, ut præfatus sum, amplissimæ Vaticanæ Bibliothecæ, ac diligentiæ clarissimi viri Nicolai Carminii Falconis, nunc Episcopi Maturanensis, Latinæ & Græcæ linguarum doctissimi, qui mihi pro sua humanitate ipsum descripsit, meisque studiis contulit. Richardus autem ad exordio mundi cursum narrationis suæ inchoavit: quam scribendi libidinem familiarem fuisse eorum temporum Historicis sæpe monui. Ego, ceteris omissis, ab imperio Caroli Magni, hoc est ab anno Christi DCCC. loquentem exhibeo Richardum. Oneri, non eruditioni forent, quæ a me prætermissa fuere. Chronico additur brevis *Catalogus Romanorum Pontificum*, a sancto Petro usque ad primos annos Alexandri III. Papæ. Certum pæne futurum est, hujus quoque opusculi auctorem fuisse eumdem Richardum, quum Cluniacensium acta idemtidem intermisceantur, nequi anni Pontificum excedant annos Chronici. Denique subtexitur non contemnendus catalogus Cardinalium, & reliquorum sanctæ Romanæ Ecclesiæ Officialium, quorum munera explicantur. Subsequebatur in codice *Soliloquium Hugonis de Arrha animæ*, auctore videlicet Hugone de Sancto Victore, jam editum, & nihil ad rem, quam præ oculis habeo, spectans.

Dietro a questa Prefazione stampò il Muratori " Richardi Cluniacensis Monachi Chronicon ab imperio Caroli Magni, sive ab anno

no Christi DCCC. usque ad an. MCLXII. nunc primum luce donatum ex manuscripto codice Bibliothecæ Vaticanæ „.

In Chronicon Patavinum Auctoris Anonymi

Ludovici Antonii Muratorii.

Quanquam celeberrimam urbem Patavinam sæpius fortasse quam ceteras in theatrum Rerum Italicarum induxerim, compluribus Historiis ad eam spectantibus in collectione illa a me editis; nihilo tamen secius en *Chronicon Patavinum*, numquam antea evulgatum, & reliquis addendum, in quibus agitur de rebus Patavinis. Suppeditavit illud mihi Bibliotheca Estensis. Atque heic potissimum contexitur Catalogus Potestatum, sive Prætorum, qui ab anno Christi MCLXXIV. usque ad annum MCCCXCIX. civitatem illam rexerunt: quod argumentum quum non semel pertractatum dedissem in brevibus Chronicis urbis Patavinæ tomo VIII. Rerum Italicarum productis, abjeceram olim consilium de isto tenebris eripiendo, quando & heic eadem mola versatur; & quod est ad reliqua additamenta historica, ea aliunde peti possunt fusius & accuratius digesta. Verum alia tandem mihi mens fuit. Heic enim demum deprehendi, quæ in aliis Patavinorum historicis frustra conquiri mihi visa sunt; ac proinde evulganda censui, ne eruditorum reipublicæ hoc, qualecumque sit, præsidium deesset. Ceterum

Opusculi Auctor mihi ignotus est, ignota quoque ætas, nisi quod constat ipsum in vivis fuisse post annum a Christo nato quadringentesimo supra millesimum. Scardeonius lib. 2. clas. X. de Antiquitatib. Patavin. *Stephanum Venturatum* commemorat, qui *de gestis & rebus Patavii Annales non contemnendos scribebat, ab incendio illo magno, quo Patavium fere totum conflagravit anno a Natali Domini MCLXXIV. & deduxit Historiam annuatim per Consules & Prætores usque ad sua tempora, ad annum MDXXIII. Hujus Opus satis ingens pene nos est, & quia alterum non exstare certo scio, studiosius custodiendum censeo.* Et ab eo quidem incendio Chronicon, nunc mihi edendum, exordium capit: sed quum in anno MCCCXCIX. consistat, paucisque, ut ita dicam, lineis absolvatur, nihil simile habere videtur Historiæ longe recentiori Stephani Venturati. Rectius tamen heic decernent Patavini eruditi.

Dietro a questa Prefazione stampò il Muratori " Chronicon Patavinum ab anno Christi MCLXXIV. usque ad MCCCXCIX. Auctore Anonymo nunc primum luci redditum ex Manuscripto Codice Bibliothecæ Estensis ".

In

In Historias Civitatis Aquilanæ

MONITUM

Ludovici Antonii Muratorii.

Aquilæ civitas posterioribus quidem sæculis natalem suum sortita est, vix tamen nata illustribus factis clarere cœpit, & eo potentiæ venit, ut inter Neapolitani Regni præcipuas olim numerata fuerit, & adhuc numeretur. Hanc sibi illustrandam proposuit egregius juvenis, atque eruditus scriptor *Antonius Antinorius*, Aquilanus & ipse civis, mihi ab aliquot annis notus, magnique factus. Is videlicet, nulli parcens labori, quoscumque potuit, collegit Aquilanarum rerum Scriptores, suisque etiam notis correxit, atque illustravit. Rudia sunt, fateor, monumenta; veritatem tamen gestarum rerum ubi nobis servarint, ambabus ulnis excipienda reor. Hac etiam de caussa lectoribus cuncta hæc imperterrite offero, quibus sane liceat videre poetas hosce in trivio cantantes, atque ad plebem tantummodo oblectandam natos; sed simul ingratum minime erit Historiam Civitatis Aquilæ, non aliunde sperandam, ab iis accipere, ac potissimum quod immixtam hæc habeant Regni Neapolitani, aliarumque Civitatum Historiam.

Dietro a questo avviso stampò il Muratori " Aquilanarum Rerum Scriptores aliquot

rudes, e variis Manuscriptis, cura doctissimi viri Antonii Antinorii civis Aquilani, e tenebris erepti, nunc primum prodeunt, una cum ejus notis, atque additamentis „.

In Chronicon Mantuanum Bonamentis Aliprandi

PRÆFATIO

Ludovici Antonii Muratorii:

Insulsum, ridendum, atque aversis Musis compositum Poema typis trado; neque tamen consilium ejusmodi cepisse me pœnitet. Ejus Auctor *Bonamens Aliprandus* civis Mantuanus, qui civium ac Principum suorum res gestas, quascumque novit, ad posteros transmittere statuit. Exordium narrationis duxit ille ab origine inclytæ Patriæ suæ, eamque prosequutus est usque ad annum Christi circiter MCCCCXIV.. quo tempore ejus stilum ac vitam mors dissolvisse videtur. De illius vita nihil aliud mihi dicendum succurrit. At ad ipsius Poema, sive Chronicon, quod attinet, nihil sane opus est, ut lectorem moneam, nihil ibi poeticum esse præter fabulas, quas opipare in scœnam invehit, dum veterum gesta pertexit, ac præcipue quum de Vergilio & Sordello agit. Nulla heic ratio metri; versuum enim pedes sæpe ultra mensuram excurrunt. Neque rythmorum leges servatæ. Lingua vero plane rudis, & solecismis ac barbarismis ubique infecta. Uno verbo, credas te

au-

audire cœcum quempiam, qui in platea aut in trivio carminibus inconditis popellum cantando oblectet. Nihilo tamen secius adeo ineptum opus tenebris ereptum volui. Si non inter poetas ullus *Aliprando locus debetur*, saltem inter historicos erit. Et ille quidem Historiæ Mantuanæ non modicam partem metro illigavit, ac præterea suorum præcipue temporum mores, non affabre sane, copiose tamen descripsit. Hoc unum satis fuit, ut utile instituto meo arbitrarer Carmen, tot alioqui nævis deformatum. Accedit etiam, quod nullum antiquiorem habeamus urbis illius Historicum. Marius Equicola, qui Chronicon Mantuanum ante ducentos & ultra annos nobis dedit, non alium novit Aliprando vetustiorem. Immo is auctor est, Bartholomæum Platinam, cujus historiam urbis Mantuæ intuli in tomum XX. Rerum Italicarum, multa ab Aliprando sumsisse, atque ex ejus penore nimium profecisse. In Codice, quo ego sum usus ad hæc evulganda, ex munere N. V. Comitis Francisci Torelli, antiquæ Historiæ, dum in vivis fuit, studiosissimi nomen auctoris erat *Benevenuto Aliprando*. Verum Equicola non uno in loco ipsum commemorans, *Bonamente Aliprando* semper appellat: quæ res dubium mihi fecit illius nomen. Quamobrem literis a me datis ad Joseph Pichum Mantuanum civem, egregium non minus medicinæ, quam eruditionis historicæ cultorem, is controversiam diremit, omnemque mihi dubitatio-

tionem eripuit. Scilicet monuit ille, sibi visos codices duos antiquis caracteribus exaratos, in quorum fronte legitur: *Cronica di Mantova di Bonamente Aliprandi*. Præterea idem ei nomen tribuitur a Donesmundo lib.V. p. 343. Histor. Eccles. Mantuanæ, atque a Giunta in Chronic. Mantuan. p. 7. & alibi. Ab Antonio quoque Possevino Juniore in Historia Gentis Gonzagæ, is nuncupatur *Bonamontus de Aliprandis*. *Bonamens* rectius appellandus fuerat. Ad hæc idem Pichus, nulli diligentiæ parcens, postremas scriptoris hujus tabulas in publico Mantuanæ civitatis archivo expiscatus, eas tandem offendit. In eis die 26. *Martii Anno* 1414. regnante *Sigismundo imperatore*, *Dominus Bonamentus*, *filius quondam Domini Simonis de Aliprandis de Modovia*, *civis & habitator Mantuæ*, *in contrata Leonis vermilii*, *Burgi & viciniæ Sancti Jacobi*, *sanus mente*, *sensu*, *corpore*, *& intellectu &c.* postremum suum condit testamentum, in quo post complura pinguia legata ad caussas pias, heredes suos instituit *Johannem Aliprandum* consanguineum suum, & *Crescimbenum* ejusdem Johannis filium. Sunt quæ innuere videntur, Bonamentem nostrum anno Christi MCCCCXVII. e vivis excessisse; nam inter publicas ejus anni schedas idem testamentum occurrit. Legatorum vero & mobilium atque immobilium magnifica series, in iisdem tabulis recensita, ac *Domini* titulus, satis persuadere possunt, neque for-

fortunarum copiam, neque nobilitatis prærogativam in eo desideratam fuisse. Nullos liberos post se reliquisse, suprema eadem voluntas satis testatur.

Aliprandi elogium prostat apud memoratum Possevinum l. IV. Histor. Gonzag. cujus hæc sunt verba: " Bonamontus Aliprandus, inter Principis familiæ adolescentes prima ab juventa enutritus, animum bonis artibus induerat, legumque ac philosophiæ studio emenso, id maxime pervicerat, ut bona eruditio nobilitati elegans crederetur. Mox ubi juventæ lubricum excessit, quod militia prævaleret, armorum studio anxius, plura sub Guidone ac Ludovico Dominis stipendia meruerat. Centurio primum, crescentibus meritis, Tribunus etiam Alæ Mantuanorum equitum a posteriori impositus. Senescens jam & ingentibus negotiis par habitus, rempublicam amplexus est; non quia ambitio, sed Princeps monuerat. Valido tamen stimulo opus fuit, ut accederet, vicemque obtinuit Domini sui sententia, qua necessitatibus patriæ subtrahere se se, & contra niti vix distingui docuerat. Ea caussa Ludovico ac Francisco individuus, consilio, manu, opibus aderat, quas labore expeditionum, & hostibus spoliatis cæsisque, parsimonia, modestiaque immensas conflaverat. In extremum gratia, existimationeque apud omnes eadem securitate retinuerat, quod fide promeruerat, & honestis ministeriis comparaverat. Virum hunc

Franciscus ad Pontificem (*Urbanum Sextum*) in urbem misit, nullis certe mandatis, sed ut tempori, ac necessitati deserviret,,. Hæc Possevinus. Quod tamen de ineptissimo scriptoris hujus Poemate dixi, nihil obstitit, quo minus Johannes Marius Crescimbenius V. cl. in volum. IV. l. 1. pag. 53. Comment. Histor. Vulgar. Poeseos, ipsum inter Italicos poetas connumeraret. Ubi vero is scribit, Aliprandum floruisse sub *Francisco Gonzaga Marchione Mantuæ*, rectius scribendum fuit *Domino Mantuæ*. Nondum enim Mantuæ Domini anno Christi MCCCCXIV. Marchionali titulo fuerant insigniti; & Franciscus II. Gonzaga *Mantuæ Marchio* centum ferme annos post Franciscum I. vixit. Ceterum Equicola ipse Aliprandum ridet, quod fabulas ad saturitatem per bis mille & quingentas ternarias strophas effuderit, videlicet usque ad Bonacolsæ gentis dominationem in urbe Mantuana. Ægre etiam fert, ab eo exhiberi latinorum poetarum principem a femina tam turpiter illusum. Ego vero sublatis, sive omissis aliis insulsis fabulis, quibus prima pars Carminis hujus constabat, non sum passus excidere tam lepida figmenta, quæ de Vergilio & Sordello Aliprandus, Romanensium fabularum æmulator, liberalissime cecinit. Primo ut discas, qualis barbarorum sæculorum genius fuerit in fingendis tot fabellis, & quod gravius est, in iis etiam pro rebus vere gestis accipiendis, ac disseminandis.

De-

Deinde ut intelligas, non Mantuæ dumtaxat, neque ab unis poetis, sed etiam Neapoli, atque ab historicis prosa oratione scribentibus eadem olim venditata fuisse. Vide Historiam Neapolitanam, quæ sub nomine *Johannis Villanii Neapolitani* circumfertur, non semel editam. Ibi eædem merces occurrunt, antequam Aliprandus poetam ageret, literis consignatæ. Leguntur quoque Msto codice, quem ad me misit Comes Aloysius de Cantar Melitensis acerrimi ingenii juvenis, qui jamdiu edito epigrammatum latinorum libro famam sibi non vulgarem comparavit, & nunc totus est in vindicando Sancti Pauli Apostoli naufragio ad Insulam Melitensem. Ibi in calce Opusculi Msti hæc leguntur: *la sopradicta breve Informacione tracta de diverse Croniche, che fay a vui nostro Signore Re Luyse lo vostro fidelissimo Vassallo Bartholomeo Caraczolo, dicto Carrafa, Carafa, Cavaliere de Napoli.* Desinit narratio illa in Johannam I. Apuliæ Reginam, quæ ibi dicitur, *figlya de Messere Carlo Duca de Calabria, primogenito dello predetto Re Ruberto, la quale è mogliera dello nostro Signore Re Loyse.* Ergo ea scripta fuere circiter annum Christi MCCCLX. ac deinde inlata in Historiam Neapolitanam, *Johanni Villanio* tributam, civi Neapolitano. Hanc autem rursus evulgare & ego statueram. At quum deprehendissem *Villanium* illum *Neapolitanum* non alium esse a *Johanne Villanio Florentino*, & cujus historiis fragmenta

menta excerpta in Neapolitanam Dialectum translata fuerant, additis aliis aliunde corrasis, ejusmodi consilium abjeci.

Dietro a questa Prefazione stampò il Muratori " Alfprandina, sive Chronicon Mantuanum, Poema Bonamentis Aliprandi civis Mantuani, italica rudi lingua compositum ab origine urbis usque ad annum Christi MCCCCXIV. Nunc primum prodit ex Msto Codice Torelliano „.

IL FINE.

T A-



T A V O L A

DELLE DISSERTAZIONI

contenute in questo Tomo.

DIS-

DISSERTAZIONE LXXIII.

DISSERTAZIONE LXXIV.

DISSERTAZIONE LXXV.

Dediche e Prefazioni.

In

INDICE RAGIONATO

DELL' EDITORE

Alle 75 Dissertazioni del Muratori sulle Antichità Italiane giusta l'ordine delle Dissertazioni medesime, alle quali può servire di Analisi.

DISSERTAZIONE I.

Delle genti barbare, che assoggettarono l' Italia.

DISSERTAZIONE II.

Del regno d' Italia, e de' suoi confini.

DISSERTAZIONE III.

Dell' elezione degl' imperadori romani e dei re d' Italia.

DISSERTAZIONE IV.

Degli uffizj della corte dei re antichi d'Italia, e degl' imperadori.

DISSERTAZIONE V.

Dei Duchi e Principi antichi d'Italia.

DISSERTAZIONE VI.

Degli antichi marchesi d'Italia.

DISSERTAZIONE VII.

De' Conti del Sacro Palazzo.

DISSERTAZIONE VIII.

Dei Conti e Viceconti de' secoli barbarici.

DISSERTAZIONE IX.

Dei Messi Regali, o sia de' Giudici straordinarj.

DISSERTAZIONE X.

Dei ministri minori della giustizia, cioè de' Giudici, Scabini, Sculdasci, Castaldi, Decani, Silvani, ec.

DISSERTAZIONE XI.

De' beni allodiali, de' Vassi, Vassalli, Benefizj, Feudi, Castellani, ec.

DISSERTAZIONE XII.

Dei notaj o notari.

De-

DISSERTAZIONE XIII.

Degli uomini liberi, ed arimanni.

DISSERTAZIONE XIV.

Dei servi e libetti antichi.

DISSERTAZIONE XV.

Delle manumissioni de' servi e dei liberti, aldii, e aldine.

DISSERTAZIONE XVI.

De' Prestatori ad usura Giudei, compagnie di soldati, masnadieri, Lebbrosi ec. de' vecchi tempi.

DISSERTAZIONE XVII.

Del Fisco, e della Camera dei Re, Vescovi, Duchi, e Marchesi del regno d' Italia.

DIS.

DISSERTAZIONE XVIII.

Della Repubblica, o Parte Pubblica, e de' suoi Ministri; e se le città d'Italia avessero anticamente Comunità, come oggidì.

DISSERTAZIONE XIX.

Dei Tributi, delle Gabelle, e di altri oneri pubblici dei Secoli barbarici.

DISSERTAZIONE XX.

Degli Atti delle Donne.

DISSERTAZIONE XXI.

Dello stato dell' Italia, dell' abbondanza d' abitatori, della coltura delle campagne, mutazione delle città, felicità e infelicità de' secoli barbarici.

DISSERTAZIONE XXII.

Delle leggi dell' Italia ne' secoli barbarici, e dell' origine degli Statuti.

DISSERTAZIONE XXIII.

Dei costumi degl' Italiani, dappoichè cadde in potere de' Barbari l' Italia.

DISSERTAZIONE XXIV.

Delle arti degl' Italiani dopo la declinazione dell' imperio romano.

DISSERTAZIONE XXV.

Dell' arte del tessere, e delle vesti de' secoli rozzi.

DISSERTAZIONE XXVI.

Della milizia dei secoli rozzi in Italia.

Bat-

DISSERTAZIONE XXVII.

Della Zecca, e del diritto, e privilegio di batter moneta.

DISSERTAZIONE XXVIII.

Delle varie sorte di denari che anticamente furono in uso in Italia.

DISSERTAZIONE XXIX.

Degli Spettacoli e Giuochi pubblici de' secoli di mezzo.

DISSERTAZIONE XXX.

Dei Mercati e della Mercatura dei secoli rozzi.

DISSERTAZIONE XXXI.

De' Placiti, e Malli de' secoli di mezzo.

DIS-

DISSERTAZIONE XXXII.

Dell' origine della Lingua Italiana.

DISSERTAZIONE XXXIII.

Dell' Origine, o sia dell' Etimologia delle voci Italiane.

Tutta questa Dissertazione è un dizionario di voci, la cui origine è incertissima, perchè derivate in Italia dalla lingua di molte nazioni.

DISSERTAZIONE XXXIV.

Dei Diplomi o Carte antiche o dubbiose o false.

F Fal-

DISSERTAZIONE XXXV.

De' Sigili de' secoli barbarici.

DISSERTAZIONE XXXVI.

Dei Livelli, delle Precarie, e delle Decime de' Laici, ne' secoli di mezzo.

DISSERTAZIONE XXXVII.

Degli Spedali de' Pellegrini, Malati, Fanciulli esposti ec. de' tempi di mezzo.

DISSERTAZIONE XXXVIII.

Dei Giudizj di Dio, o sia degli Sperimenti usati dagli antichi per indagare i delitti o l'innocenza delle persone.

DISSERTAZIONE XXXIX.

Del Duello, sua origine, uso ed abuso.

DISSERTAZIONE XLII.

Dell' origine dei Cognomi.

DISSERTAZIONE LXIII.

Dello stato, coltura, e depression delle Lettere in Italia, dopo la venuta de' Barbari sino all' anno di Cristo MC.

DISSERTAZIONE XLIV.

Della fortuna delle Lettere in Italia dopo l'anno di Cristo MC. e dell' erezione delle pubbliche scuole ed Università.

DISSERTAZIONE XLV.

Della forma di Repubblica presa da moltissime città d'Italia, e dell' origine della loro libertà.

DIS-

DISSERTAZIONE XLVI.

Dei Magistrati delle città libere d' Italia.

DISSERTAZIONE XLVII.

Della Signoria e Potenza accresciuta delle città d' Italia.

DISSERTAZIONE XLVIII.

Della società de' Lombardi, e d'altre città d' Italia per conservare la Libertà, e delle Paci di Venezia e di Costanza.

DISSERTAZIONE XLIX.

Delle Leghe e Paci delle città Libere d' Italia.

DISSERTAZIONE L.

Della Libertà, delle Esenzioni, de' Privilegi delle città, e de' Principi Italiani ne' vecchj secoli.

DISSERTAZIONE LI.

Dell' origine e progresso delle Fazioni Guelfa e Ghibellina in Italia.

DISSERTAZIONE LII.

Del Governo, e della Divisione dei Nobili e della plebe nelle città libere.

DISSERTAZIONE LIII.

Della Instituzione de' Cavalieri, e dell' Insegne che noi chiamiamo Arme.

DISSERTAZIONE LIV.

De' Principi e Tiranni d' Italia.

DISSERTAZIONE LV.

Delle Rappresaglie.

DISSERTAZIONE LVI.

Della Religione de' Cristiani in Italia dopo l' anno 500 dell' era cristiana.

Z 4 Ca-

DISSERTAZIONE LVII.

Dei Riti della Chiesa Ambrosiana.

DISSERTAZIONE LVIII.

Della venerazion dei Cristiani verso i Santi dopo la declinazione del Romano Imperio.

DISSERTAZIONE LIX.

Dei semi delle superstizioni ne' secoli oscuri d' Italia.

DISSERTAZIONE LX.

Quali Eresie ne' secoli barbarici abbiano infestata l' Italia.

DISSERTAZIONE LXI.

Dell' origine ed instituzione de' Cardinali.

DISSERTAZIONE LXII.

Dell' instituzione dei Canonici.

DISSERTAZIONE LXIII.

Degli Avvocati delle Chiese, e de Visdomini.

DISSERTAZIONE LXIV.

Del vario stato delle Diocesi Episcopali.

DISSERTAZIONE LXV.

Dell' erezione de' Monasterj, e dell' Istituto de' Monaci.

DISSERTAZIONE LXVI.

De' Monasteri delle Monache.

Mo-

DISSERTAZIONE LXVII.

Delle maniere, colle quali anticamente le Chiese, i Canonici, i Monisteri, ed altre università religiose, acquistarono, ò si procacciarono gran copia di ricchezze e comodi terreni.

DISSERTAZIONE LXVIII.

Della Redenzion de' peccati, per cui molti Beni colarono una volta ne' sacri luoghi, e dell' origine delle sacre Indulgenze.

DIS-

DISSERTAZIONE LXIX.

Dei Censi, e delle Rendite spettanti una volta alla santa Chiesa Romana.

DISSERTAZIONE LXX.

Delle Immunità, Privilegj, e Aggravj del Clero e delle Chiese dopo la venuta de' Barbari in Italia.

DISSERTAZIONE LXXI.

Della potenza de' Vescovi, Abbati, ed altri ecclesiastici, e delle Regalie anticamente concedute al Clero.

DISSERTAZIONE LXXII.

Delle cagioni, per le quali ne' vecchj tempi si sminuì la potenza temporale degli Ecclesiastici.

Sta-

DISSERTAZIONE LXXIII.

De' Monisterj dati in benefizio.

DISSERTAZIONE LXXIV.

Delle Parocchie, e Pievi.

DISSERTAZIONE LXXV.

Delle pie Confraternite de' Laici, e dell'origine d'esse, de' Flagellanti, e delle sacre Missioni.

